ACCORDI DI PROGRAMMA
PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
E PER I SERVIZI MINIMI AUTOFILOVIARI
PER IL TRIENNIO 2011-2013

TRA

La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 80062590379, nella persona dell'Assessore pro-tempore "Programmazione territoriale, Urbanistica. Reti di Infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti" Alfredo Peri;

La Provincia di Piacenza, codice fiscale n. 00233540335, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Massimo Trespidi;

Il Comune di Piacenza, codice fiscale n. 00229080338, rappresentata dal suo Sindaco pro-tempore Paolo Dosi;

LA Tempi Agenzia Srl di seguito denominata Agenzia, codice fiscale n. 01385770332, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Gianluca Micconi;

PREMESSO

- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che, nel porre il cittadino al centro del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, è necessario mantenere inalterato l'impegno sul fronte della sicurezza, del miglioramento della qualità dei servizi, della messa a regime del sistema di tariffazione integrata regionale, della riqualificazione del servizio, al fine anche di migliorare la ripartizione modale e aumentare l'utilizzo del trasporto stesso;
- che l'art. 12 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", prevede la stipula di accordi di programma triennali con gli Enti locali e le loro Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico regionale e locale per la riorganizzazione della mobilità stessa e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico;

- che detti accordi determinano il concorso finanziario delle parti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali alle Province, ai Comuni capoluogo, ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e alle Agenzie, secondo le competenze ad esse attribuite per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi;
- che detti accordi vengono sottoscritti sulla base di un atto di indirizzo dell'Assemblea legislativa (art. 8, LR n. 30/98) e della determinazione sui servizi minimi (art. 10, LR n. 30/98);

VISTI

- il "Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013", approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010;
- l' "Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale" di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010;
- gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010;
- la "Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011-2013", adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011;
- la "Ricognizione degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010. Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell'11 aprile 2011;
- gli "Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell'Emilia-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel "Patto per il TPL"", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 13 giugno 2011;
- le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 novembre 2011, n.1710 del 28 novembre 2011, n. 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013;

- le azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell'ambito delle politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l'adozione all'Assemblea Legislativa regionale;
- il vigente X Accordo per la Qualità dell'Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna , con le 9 Province e con i Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al DLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, elaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, sottoscritti annualmente dal 2002, che impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell'ambito della mobilità sostenibile, della logistica regionale, dell'edilizia sostenibile e delle attività produttive;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 264/2013 che modifica per l'anno 2013, la sopra citata "Determinazione dei contributi sui servizi minimi" – Tabella II – Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 126/2011;

RILEVATO

che l'Atto di indirizzo e gli altri sopracitati atti hanno individuato alcune priorità e obiettivi strategici, quali:

a) promuovere il trasporto pubblico quale soluzione ai problemi di qualità dell'aria, di congestione e di sicurezza nella mobilità locale e regionale;
b) ricercare una nuova cultura della "buona mobilità" che superi l'abuso del mezzo privato negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola e persegua ogni altra forma di mobilità sostenibile per la salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio territoriale, ambientale, culturale e la coesione sociale;
c) individuare modelli evolutivi attraverso processi di riassetto societario delle aziende di trasporto, evidenziando l'apertura verso il mercato;
d) proseguire nel processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge regionale n. 10/2008 attraverso uno snellimento organizzativo delle attuali Agenzie, che ne delinei il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del TPL ed

evidenzi la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico, confermandone le funzioni di soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del TPL nonché di attuatori delle politiche di mobilità sostenibile individuate dagli Enti Locali, prevedendo anche forme di cooperazione che facilitino le politiche di aggregazione aziendale;

e) prevedere percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità contermini qualora gli Enti locali li ritengano utili per una maggiore armonizzazione e integrazione dei servizi;
f) favorire il perseguimento dei processi aggregativi fra i gestori del TPL, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 14 ter della legge regionale n. 30/98 relativamente alle gare per l'affidamento dei servizi;
g) conseguire il rapporto del 35% fra ricavi del traffico e spese correnti, secondo un trend di adeguamento;
h) adeguare le risorse contributive per i servizi minimi all'indice di inflazione programmata, pari al 4,5% nel triennio, che dovranno ritenersi comprensive degli oneri relativi ai rinnovi nazionali dei CCNL degli autoferrotranvieri oppure degli eventuali adeguamenti derivanti dall'applicazione di contratti diversi. I contratti di II livello dovranno in ogni caso produrre benefici in termini di efficienza aziendale;
i) riconfermare l'impegno profuso dagli Enti Locali nel cofinanziamento dei servizi autofiloviari di TPL;
j) consolidare nel corso del 2011 l'entrata a regime di STIMER con la diffusione delle tecnologie in tutti i territori e attraverso l'offerta delle forme di abbonamento integrato annuale e mensile, nonché dei titoli di corsa semplice integrata, con indifferenza del vettore utilizzato e uniformità di trattamento per i cittadini di uno stesso bacino;
l) destinare alle politiche di introduzione della tariffazione integrata "Mi muovo" parte del fondo di cui alla legge regionale n. 1/2002;
m) realizzare la "Carta della mobilità Mi muovo" che contempli l'accesso al TPL, ai servizi ferroviari, al *bike sharing*, al *car sharing*, etc.;
n) prevedere l'approvazione e l'aggiornamento dei PUT quanto meno da parte dei Comuni superiori a 30.000 abitanti;
o) potenziare i servizi ferroviari;
p) riqualificare i servizi su gomma tramite la tariffazione integrata e l'azione di integrazione, razionalizzazione, riorganizzazione e flessibilizzazione dell'offerta di servizio (soprattutto con riferimento alle zone di montagna e

a domanda debole), per perseguire l’incremento dei viaggiatori trasportati e facilitare l’intermodalità;

q) programmare il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus regionale con privilegio dei mezzi a basso e nullo impatto ambientale;

r) realizzare l’infrastrutturazione elettrica delle città, articolata su progetti pilota, basati sullo sviluppo di un’infrastruttura innovativa per la ricarica delle auto elettriche e dei veicoli per il trasporto di persone e merci, avuto riguardo anche alla mobilità turistica e alla logistica urbana;

s) proseguire nella politica dell’infomobilità regionale;

t) sviluppare strategie di riequilibrio che affrontino i temi della mobilità ciclopedonale, dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro, del *mobility management*, della moderazione e fluidificazione del traffico, del diritto alla mobilità per categorie “deboli”, quali bambini, anziani, diversamente abili, non vedenti, nonché delle politiche di genere;

RILEVATO PERALTRO

come i tagli governativi previsti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, e nello specifico, in particolare con il comma 2, art. 14 del decreto medesimo, abbiano imposto, onde evitare il collasso del sistema, di accelerare e accentuare quei processi virtuosi che riguardano la manovra tariffaria e il suo adeguamento nel corso del triennio, funzionale anche a salvaguardare un adeguato livello di servizi all’interno di politiche di razionalizzazione dei servizi stessi, in un quadro di integrazione modale e tariffaria;

RITENUTO PERTANTO

che il “Patto” del 6 dicembre 2010 contribuisca alla necessità di compatibilizzare i contenuti dell’Atto di indirizzo con i tagli di cui al DL n. 78/2010 citato, in quanto lo sforzo finanziario che la Regione ha messo in campo nel triennio 2011-2013, assorbendo all’interno del bilancio regionale gran parte del taglio governativo, è stato operato al fine di contenere la riduzione del servizio offerto all’utenza, ma dovrà essere accompagnato dal mantenimento dell’impegno degli Enti Locali e da un trend di adeguamento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari almeno al 35%;

RIMARCATO

che il miglioramento del livello di operatività economico-finanziaria del TPL non può in alcun modo prescindere da fattori esterni alle aziende, a iniziare da un processo di aggregazione che conduca a condizioni industriali di maggiore robustezza, tramite razionalizzazioni della spesa, sinergie nei processi produttivi, uso più razionale del personale e dei mezzi;

RIMARCATI ALTRESÌ

gli effetti virtuosi che la predisposizione dei Piani Urbani del traffico, e il relativo aggiornamento, potranno fornire in termini di razionalizzazione dei percorsi, creazione e protezione di corsie riservate al TPL, controllo della sosta e degli accessi alle ZTL, parcheggi di interscambio, ricerca di mezzi alternativi all'auto privata o al mezzo pubblico tradizionale, laddove esso non risulti economicamente sostenibile (bus a chiamata, ricorso a taxi o noleggio, car e bike sharing, ecc.);

VISTA

la Legge Regionale n. 20/2011 con la quale sono state apportate importanti modifiche e integrazioni alla L.R. 30/98 in ordine:

- alla durata del Contratto di servizio (da 9 a 10 anni);
- alla conferma della funzione di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la progettazione ed il connesso affidamento dei servizi di trasporto (DGR 908/2012);
- agli indirizzi relativi all'estensione dell'ammissibilità del sub affidamento al fine di rendere più flessibile l'organizzazione del TPL, fermi restando i limiti previsti dalle direttive statali e lo svolgimento della prevalenza dei servizi in capo all'affidatario principale;
- al tema dell'integrazione tariffaria, che trova in legge il coronamento di un percorso iniziato già da qualche anno ed il cui scopo è quello di creare un'unica modalità tariffaria integrata valida per tutti i mezzi pubblici, per tutti i gestori e sull'intero territorio regionale;
- al sistema sanzionatorio a seguito dell'introduzione del nuovo modello tariffario "Mi Muovo", finalizzato anche a prevenire e contrastare l'evasione tariffaria (DGR n.8/2012);

DATO ATTO

che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 908 del 2 luglio 2012 ha approvato gli - *Ambiti Territoriali Ottimali ed omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione*

Emilia-Romagna- a seguito del processo di riforma nel settore dei servizi pubblici, in particolare delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n.27 che all'art.3bis (art. 25 del DL n. 1/2012 convertito con Legge 27/2012) attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei - di norma di dimensione "non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"- "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio" a tutela della concorrenza e dell'ambiente;

PRESO ATTO

degli ambiti sovra-bacinali ottimali ed omogenei, ai fini dell'organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le disposizioni regionali previste all'art.14ter comma 1 della LR 30/98 e dell'art. 24 della LR 10/2008, corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province così individuati con delibera della Giunta regionale n. 908/2012:

- Ambito Trebbia: Piacenza;
- Ambito Taro: Parma;
- Ambito Secchia-Panaro: Reggio Emilia e Modena;
- Ambito Reno: Bologna e Ferrara;
- Ambito Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

RIBADITO

- che non sono ammessi affidamenti di servizi per sub-ambiti di dimensioni inferiori agli ambiti sovra-bacinali come definiti e che gli Enti di governo degli stessi e le Agenzie locali per la mobilità, ricercheranno punti di raccordo e modalità operative coordinate per la predisposizione delle procedure di gara relative agli affidamenti dei servizi negli ambiti medesimi;

RIBADITO INOLTRE

- l'opportunità di una gestione coordinata e ottimizzata dei diversi progetti d'investimento per l'ammodernamento e l'innovazione tecnica e tecnologica del settore del TPL nel suo complesso tra i quali, segnatamente, il sistema tariffario integrato "MiMuovo" nel nuovo disegno dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico regionale;

- la previsione che, fatta salva la normativa vigente in materia, gli autobus di un gestore operante su un territorio sovra-bacinale, anche non contiguo, dovranno poter avere l'estensione per tutte le linee comprese nei bacini interessati, tenuto conto delle classi e delle dimensioni dei veicoli stessi, nonché degli impieghi previsti nei contratti di servizio, e pertanto gli Enti locali e le Agenzie per la mobilità competenti debbano collaborare attivamente per la realizzabilità di detto uso flessibile degli autobus nei diversi bacini afferenti al medesimo gestore;

- la necessità di richiedere, da parte del gestore, preventiva autorizzazione agli Enti competenti per l'utilizzo degli autobus acquistati con contributo regionale o in autofinanziamento qualora l'uso flessibile di detti autobus tra diversi bacini superi il 10% dell'intera flotta attribuibile al singolo bacino;

RILEVATO

che le disposizioni normative della Legge 135 del 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 95/2012 "Spending Review", entrata in vigore il 15/08/2012, e in particolare gli artt. 9, 16 e 16 bis, impattano con il settore del TPL per gli aspetti di seguito evidenziati:

- il concorso delle regioni alla riduzione della spesa pubblica (risorse per il TPL escluse) che deve registrare un risparmio già dal 2012 e per gli anni successivi;
- la previsione della definizione di criteri e modalità incentivanti la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi, sulla base dei quali ripartire e trasferire alle regioni le risorse destinate al settore TPL compreso il ferroviario, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PRESO ATTO CHE

- con DGR n. 264/2013, si è individuata l'ulteriore misura volta alla razionalizzazione della spesa del settore attraverso la revisione delle percentuali di trattenuta massima sui contributi per i servizi minimi, da parte delle Agenzie locali, per la copertura dei costi sostenuti dalle stesse per le attività previste dalla L.R. 30/98;

RILEVATO ALTRESI'

che l’art.1 comma 301 della Legge di Stabilità 2013, L. 228 del 24/12/2012, che sostituisce il sopracitato articolo 16 bis, prevede ulteriori modifiche tra cui:

- l’istituzione, a decorrere dall'anno 2013, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e che tale Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

- l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce l'aliquota di compartecipazione al fondo in misura tale da assicurare strutturalmente, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015 le risorse necessarie al settore;

- il non completo accesso al Fondo se le regioni non assicurano l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto citato (comma 9 art. 16bis);

- la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo, tenendo conto di:
  a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
  c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;
- l'adozione da parte delle regioni, entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto, di un “Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale”, che rimoduli i servizi a domanda debole e sostituisca le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura (art.19, comma 5, del dlgs. n. 422/97), con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito di tale riprogrammazione, rimodulazione e

sostituzione i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- la verifica degli effetti derivanti dal “Piano di riprogrammazione dei servizi” da parte delle regioni, tesi ad assicurare l’equilibrio economico e l’appropriatezza della gestione, per accedere alla ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo;

- la trasmissione dei dati economici e trasportistici ai fini del monitoraggio del settore all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (art.1 comma 300 L.244/2007), organismo tecnico di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, anche ai fini della creazione di una banca dati e di un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore;

VALUTATO

che il percorso di razionalizzazione delle spese del settore, come stabilito all’art.19 comma 5 ter della L.R. 30/98 e confermato nell’Atto di indirizzo triennale 2011-2013 (DAL n.32/2010), trova ulteriore evidenza nella possibilità di delineare una governance locale snella ed efficace, attraverso forme di cooperazione fra le autorità di bacino, con particolare riferimento anche a percorsi di fusione delle Agenzie locali per la mobilità entro il 2013 sulla base degli ambiti ottimali come definiti con deliberazione n. 908/2012, utili ad una maggiore armonizzazione ed integrazione dei servizi;

RITENUTO OPPORTUNO

dare seguito alle disposizioni del citato comma 301, avviando la procedura necessaria all’approvazione del Piano Riorganizzazione regionale dei servizi, sulla base di quanto disposto con DGR 912/2013, anche in considerazione delle azioni di efficientamento già avviate dal 2011, sulla base degli impegni sottoscritti con il Patto per il Tpl, e attuate in larga misura nei diversi territori per il completamento del processo di revisione e razionalizzazione dell’offerta dei servizi integrati;

DATO ATTO CHE

il Piano di Riorganizzazione richiesto per i servizi autofiloviari sia predisposto e approvato da parte degli Enti competenti, visti i commi 2bis e 2ter dell’art. 13 della LR 30/1998 e s.m.i., che specificano che le funzioni di programmazione e progettazione dei servizi di TPL offerti al

pubblico e oggetto degli affidamenti sono di competenza per i servizi autofiloviari degli Enti locali e delle loro Agenzie;

RITENUTO INFINE

di definire con il presente Accordo di Programma il sistema concordato dei servizi minimi e di azioni per la mobilità sostenibile nell' ambito provinciale di Piacenza.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Art. 1
Richiamo delle premesse

1 – Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.
2 – I contraenti confermano l'impegno a porre in essere politiche e provvedimenti di attuazione delle azioni e degli interventi individuati nelle premesse.
3 – I contraenti si impegnano pertanto ad attuare il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei risultati.

Art. 2
Oggetto

1 – Formano oggetto dell'Accordo:
a) la disciplina di attuazione dei servizi minimi di bacino secondo la programmazione indicata per il periodo 2011-2013 nella "Determinazione dei servizi minimi" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 126/2011 e modificata con deliberazione della Giunta regionale n.264/2013;
b) il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento e non ancora ultimati, previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione di interventi di cui alla scheda in allegato.

Art. 3
Durata

1 – Il presente Accordo ha validità:

- per i servizi minimi autofiloviari, dall'esercizio finanziario 2011 fino al 31 dicembre 2013;
- nelle more della sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma 2014-2016, è prevista la proroga del termine di validità del presente schema di Accordo a tutto l'anno 2014, per l'avvio o la completa realizzazione degli investimenti previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione 2011-2013 di interventi ritenuti prioritari nell'ambito degli obiettivi strategici come delineati nell'Atto di indirizzo.

Art.4
Obiettivi di miglioramento

1 – La Provincia, il Comune e l'Agenzia si impegnano a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza, della qualità e della sostenibilità ambientale ed economica della mobilità e del TPL urbano, di bacino e di interbacino, attraverso azioni concrete sul piano programmatorio, regolamentare e del controllo sul raggiungimento degli obiettivi.
2 – Le parti concordano che gli obiettivi generali si collegano primariamente con le politiche e le strategie emergenti nel contesto nazionale ed europeo recepite negli strumenti di programmazione e amministrazione regionale e con le azioni previste negli annuali Accordi per la qualità dell'aria.
3 – Le parti si impegnano a predisporre i "Piani di riprogrammazione dei servizi di TPL", utili a definire il Piano di riorganizzazione regionale dei servizi secondo le modalità e i tempi indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 912/2013.
4 - Sono in ogni caso confermati gli obiettivi di efficientamento individuati all'art. 1 comma 301 della L.228/2012 al fine di conseguire progressivamente l'equilibrio economico della gestione in merito al rapporto calcolato tra ricavi da traffico e i costi dei servizi, mediante un'attenta accuratezza della gestione e il costante monitoraggio delle performance, nonché un aumento dei viaggiatori trasportati.

Art.5
Obiettivi "Mi Muovo", " Mi muovo in bici" e "GiM"

1 – Le parti si impegnano a portare a compimento il percorso di integrazione tariffaria "Mi Muovo" sulla base del sistema di tariffazione STIMER, con l'obiettivo di creare una "Carta della mobilità" che consenta l'accesso non solo al sistema del

trasporto pubblico regionale e locale, ma anche al *bike sharing*, al *car sharing*, alla ricarica delle auto elettriche, alla sosta, ecc.

2 – Gli Enti locali dovranno provvedere ad adeguarsi a quanto stabilito con DGR 2055/2010 che oltre a definire le regole di viaggio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, individua le "tariffe obiettivo 2011-2013" da applicare ai servizi di TPL sull'intero territorio regionale da parte di tutti i gestori, per la piena attuazione dell'integrazione tariffaria "Mi Muovo". Gli Enti locali dovranno accompagnare le società di gestione nella condivisione delle regole di clearing (ripartizione degli introiti) per la reale integrazione e indifferenza di utilizzo di "Mi Muovo" su tutto il territorio regionale.
In particolare dovrà essere perseguita l'integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi autofiloviari (se effettuati da gestori diversi) anche mediante, l'offerta di modalità flessibili di accesso al servizio quali il "borsellino elettronico" sulla card Mi Muovo.
Gli Enti Locali possono proporre l'istituzione di ulteriori "zone tecniche" relativamente a città dotate di servizi urbani non comprese tra quelle individuate con DGR n.637/2008 e n. 2055/2010.
Sono inoltre ribadite le disposizioni relative agli art.39 e 40 della L.R. 30/98 e smi.

3 – Gli Enti locali si impegnano all'avvio del servizio "Mi Muovo in bici", tramite i contratti di comodato gratuito con la Regione che si è fatta carico delle forniture, per assicurare una copertura territoriale regionale attraverso l'omogeneità e la capillarità della distribuzione delle stazioni, in prossimità ai principali poli attrattori (terziario ed edifici pubblici, università, luoghi ad alta frequentazione, piazze o incroci importanti, piste ciclabili) facilitando l'integrazione e l'interscambio con il trasporto pubblico presso le stazioni ferroviarie e le autostazioni. Gli Enti locali sono tenuti ad applicare quanto indicato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 598/2012 in ordine ai livelli tariffari di riferimento, ai tipi di titoli di viaggio, nonché alle condizioni generali di accesso e di utilizzo del servizio "Mi Muovo in bici".

4 – A seguito dell'aggiudicazione della gara unica e della stipula della convenzione del 13 ottobre 2011 per l'acquisizione ed installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. "Gestione informata della Mobilità", gli enti coinvolti si impegnano al completamento del progetto stesso, al

fine di dotare le intere flotte delle necessarie tecnologie per il miglioramento della fruibilità e dell'efficacia del TPL, la gestione centralizzata delle informazioni relative alla mobilità pubblico-privata, il monitoraggio delle flotte del trasporto pubblico, la diffusione in tempo reale delle informazioni relative al servizio di TPL e alle condizioni del traffico veicolare, l'integrazione delle informazioni relative al traffico privato (tempi di viaggio in rete, perturbazioni di circolazione) e di quelle relative al TPL automobilistico e ferroviario.

Art.6
Integrazione modale

1 – Le parti concordano sul ruolo della ferrovia regionale quale rete fondamentale del trasporto pubblico extraurbano, nonché, dove possibile, urbano, mentre al trasporto su gomma, in particolare fuori dai centri urbani e dalle grandi direttrici, competerà il ruolo di adduttore al sistema ferroviario.
2 – In tale contesto, le stazioni ferroviarie, per poter costituire i poli di interscambio della mobilità regionale, dovranno essere oggetto di ogni investimento utile a ricevere i vettori del trasporto su gomma, ma anche a rappresentare i nodi principali della rete della viabilità ciclabile e del sistema del *bike sharing* e del *car sharing*.
3 – In particolare, il sistema del *bike sharing* e del *car sharing* potrà essere ritenuto parte complementare del TPL e come tale essere oggetto di contributo regionale nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE SECONDA

SERVIZI, RISORSE E QUALITA'

Art. 7
Servizi minimi

1 – La quantità complessiva dei servizi minimi autofiloviari programmata nel triennio 2011-2013 deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le eventuali corse bis) e risulta definita per ciascun anno del triennio 2011-2013 in 8.363.660 vetture-km.
2 – I servizi sono esercitati sulla base dei Programmi di esercizio che dovranno essere aggiornati secondo l'articolazione quantitativa e qualitativa risultante dai Contratti di servizio sottoscritti. In Allegato vengono presentati i Programmi di

esercizio base per ciascun anno di validità del presente Accordo.
3 - L'Agenzia e gli Enti Locali sono tenuti a garantire annualmente il livello complessivo dei servizi di cui al precedente comma 1, eventualmente anche attraverso modalità di offerta a carattere innovativo. È ammesso uno scostamento annuale in riduzione che non superi lo 0,5% del totale indicato, fermo restando quanto disposto con le DGR n. 1898/2010, n.802/2011 e n.912/2013.
5 - Le riduzioni dei servizi risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non configurabili come cause di forza maggiore. La suddetta variazione per astensioni facoltative dal lavoro viene proporzionalmente dimensionata in ragione degli oneri residuanti in capo all'esercente.
6 - L'Agenzia si impegna a fornire i dati aggiornati del programma di esercizio dei servizi minimi di cui al comma 1, secondo l'articolazione programmata e consuntiva di offerta al pubblico, entro il **10 aprile di ogni anno**, secondo lo schema del Programma annuale di esercizio base. Entro il **10 settembre di ogni anno** l'Agenzia si impegna a fornire i dati consuntivi dei servizi minimi e dei servizi aggiuntivi riferiti all'anno precedente come indicato al successivo art.22 comma 3. Entrambe le rendicontazioni dovranno essere fornite sulla base dello schema del Programma annuale di esercizio base di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8
Possibile riduzione del servizio offerto e Piani di Riprogrammazione

1 – In considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, come specificato nella deliberazione della giunta regionale n. 802/2011, l'Agenzia potrà procedere ad autorizzare riduzioni di percorrenze dei servizi svolti nel bacino per non oltre il 3%, senza determinare pertanto una corrispondente diminuzione dei contributi regionali previsti., Limitatamente al caso di fusioni o aggregazione dei gestori, la riduzione dei servizi potrà essere incrementata di un ulteriore 2%.
2 – Sempre in considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, solo per l'anno 2013, a seguito della predisposizione del Piano di Riprogrammazione (art.1 comma 301 L.228/2012), l'Agenzia, laddove ce ne siano le esigenze e le condizioni potrà autorizzare riduzioni complessivamente non superiori al 5% comprensivo anche delle eventuali riduzioni già effettuate sulla base della citata deliberazione n. 802/2011.

3 – Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno calcolate sulle vett*km dei servizi minimi. Riduzioni superiori alle prescrizioni indicate al precedente comma, sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo a proporzionale riduzione e recupero del contributo regionale per i servizi minimi.
4 – Al fine di effettuare il necessario monitoraggio delle percorrenze programmate, l'Agenzia è tenuta a presentare l'attestazione che indichi le modifiche al Programma di esercizio dei servizi secondo l'articolazione programmata di offerta al pubblico, specificando la quantificazione complessiva delle vett*km riferite ai servizi minimi in eventuale diminuzione. L'attestazione deve essere presentata preventivamente all'entrata in vigore dei programmi di esercizio estivo e invernale e precisamente:
- **entro il 1 giugno** di ogni anno, il programma di esercizio estivo;
- **entro il 1 settembre** di ogni anno, il programma di esercizio invernale;
5 – Per gli anni 2011 e 2012 l'Agenzia, in presenza di avvenuta aggregazione aziendale, è tenuta ad integrare l'attestazione di cui al precedente comma specificando:
- l'accertamento dell'avvenuto processo di fusione delle società di gestione presenti nei propri territori, tali da comportare un'effettiva integrazione funzionale ed operativa;
- di avvalersi, in presenza delle condizioni richieste, dell'applicazione dell'ulteriore riduzione del 2% dei servizi minimi.

Art. 9
Servizi innovativi

1- Gli Enti locali e l'Agenzia, in sede di definizione del Programma di esercizio dei servizi minimi, hanno facoltà di individuare l'offerta dei servizi anche con modalità innovative, in coerenza con le linee di programmazione regionale.
2 - La sostituzione di servizi minimi offerti in forma tradizionale con servizi erogati di carattere innovativo, anche con particolare attenzione a relazioni che possano interessare categorie deboli, quali disabili e anziani, si ha in costanza di contributi regionali a condizione che ne sia provata la convenienza in relazione sia all'utenza servita sia alla collettività nel suo complesso.
3 - Il servizio innovativo offerto potrà risultare inferiore a quello tradizionale sostituito a condizione che sia accertato il requisito di costanza o incremento della domanda soddisfatta, del livello di soddisfazione della stessa, che l'innovazione organizzativa sia offerta a condizioni tariffarie non inferiori

a quelle previste per i servizi tradizionali, e che sia conveniente sul piano economico e contribuisca al miglioramento del rapporto tra ricavi tariffari e costi operativi del bacino.
4 - L'Agenzia, ai sensi dei precedenti commi, presenta il resoconto consuntivo sul servizio svolto e sui risultati conseguiti secondo i termini di consegna, come indicato al successivo art. 22 del presente Accordo.

Art. 10
Contributi per i servizi minimi

1 – Le seguenti risorse messe a disposizione dalla Regione devono intendersi interamente destinate, eccetto a quanto espressamente indicato al successivo comma 4 all'esercizio dei servizi di TPL:

- per l'anno 2011: euro 14.898.521,10
- per l'anno 2012: euro 15.122.004,00
- per l'anno 2013: euro 15.287.433,00

2 – I contributi per i servizi minimi di cui al precedente comma 1 comprendono i livelli di inflazione programmata prevista nel triennio.
3 - Gli Enti locali, secondo quanto previsto nell'Atto di Indirizzo triennale, nonché al punto B del "Patto per il Tpl", sono impegnati a mettere a disposizione risorse in misura tale che l'intervento di ciascuno sia almeno pari alla media degli interventi complessivi del periodo 2007-2010.
4 - I contributi regionali per i servizi minimi rappresentano trasferimento di risorse all'Agenzia, per la compartecipazione agli oneri conseguenti ai Contratti di servizio sottoscritti con gli esercenti e per le connesse attività di Agenzia previste dalla LR 30/98, fermo restando quanto specificato all'art. 12 del presente Accordo.
5 - L'incremento dei contributi erariali per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del DLgs n.422 del 1997 è richiesto direttamente dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
6 - Fino all'adozione del presente Accordo, la Regione procede alla concessione dei contributi sui servizi minimi con acconti mensili.
7 – I contributi di cui al presente articolo non subiscono revisioni a consuntivo, se non in relazione al mancato rispetto delle clausole dell'Accordo, e vengono erogati nei tempi previsti dagli ordinamenti dei soggetti direttamente competenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

8 - La Regione dà luogo agli eventuali recuperi, previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 28 dicembre 2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta n. 344 del 28 dicembre 2009 in particolare l'art. 8 " Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo", sui contributi dovuti per l'esercizio successivo.
9– La Regione ribadisce che il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro va mantenuto nel suo alveo naturale, senza pertanto alcun coinvolgimento finanziario della Regione.

Art. 11
Contributi ai sensi dell'art. 33 della LR n. 30/98

1 – Le risorse, finalizzate alla qualificazione dell'offerta dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche, messe a disposizione dalla Regione a norma dell'art.33 della LR n. 30/98 e s.m.i, sono le seguenti:

- per l'anno 2011: euro 200.000,00
- per l'anno 2012: euro 120.000,00
- per l'anno 2013: euro 120.000,00

2 – In coerenza e sulla base dell'attuazione delle azioni prioritarie concordate con la sottoscrizione del "Patto per il Tpl", si dà atto che le risorse regionali rese disponibili per ogni bacino, sono volte di norma alle finalità indicate al comma 1 lett. b) dell'art. 33 citato, e specificatamente per favorire i processi industriali di aggregazione dei gestori e l'implementazione della tariffazione integrata regionale.
3 – L'Agenzia si impegna a presentare nella Relazione annuale di cui al successivo art.22 una specifica descrizione degli interventi finanziati con i contributi del presente articolo.

Art. 12
Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale

1 – Gli impegni di Agenzia previsti dal presente Accordo si intendono dalla stessa assunti in relazione all'atto di costituzione e alle funzioni a essa attribuite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, nonché di quanto stabilito agli artt. 25 e 26 della L.R. n. 10/2008.
2 - Le attività svolte dalle Agenzie locali ai sensi del comma 3, lettere a), c) e d) dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, possono trovare copertura dei relativi costi all'interno dei fondi trasferiti dalla Regione di cui al primo comma dell'art. 10 del presente Accordo. Coerentemente con gli obiettivi della legge regionale n. 10/2008 e a norma della deliberazione della Giunta

regionale n. 264/2013, la copertura dei costi sostenuti dall'Agenzia per tali finalità sarà la seguente:

per gli anni 2011 e 2012 : non potrà superare la percentuale del 2%
per l'anno 2013: non potrà superare la percentuale dell'1,60%

di quanto previsto di contribuzione per i servizi minimi per ciascun bacino. Ogni ulteriore attività, attribuita alle Agenzie dai Comuni e dalla Provincia ai sensi del comma 3, lettere b), e) ed e)bis dell'art. 19 della L.R. n. 30/98 dovrà essere compensata al di fuori dei contributi sui servizi minimi.
3 - L'Agenzia assicura:
- la riduzione dei costi di funzionamento mediante forme di accorpamento/fusione da attuare entro il 31/12/2013, al fine di svolgere più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate a norma della LR 30/98 e s.m.i;
- la tenuta di apposita contabilità separata per gli altri tipi di attività. Compiti aggiuntivi affidati all'Agenzia dovranno essere in grado di generare una capacità di autofinanziamento almeno sufficiente a coprire i maggiori costi che ne derivano, in caso contrario, gli Enti Locali, con propri fondi, dovranno assumere la copertura degli eventuali maggiori costi.

Art. 13
Contratto di servizio

1- L'esercizio dei servizi è regolato mediante Contratti di Servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'art.16 della LR 30/1998 e s.m.i.;
2- Il Contratto di Servizio, a fronte del corrispettivo economico, indica obblighi specifici e obiettivi di miglioramento del servizio in ordine al trasporto, alle tariffe, alla qualità, all'informazione, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 30/98, art. 16, comma 6, nonché dal presente Accordo.
3- Il Contratto di Servizio, secondo quanto previsto nella LR 30/98, deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50% di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base all'art. 16, comma 6 della LR 30/1998.

4- Gli importi derivanti dall'applicazione delle riduzioni del corrispettivo di cui al comma precedente confluiscono in uno specifico fondo che gli Enti sottoscrittori ridestinano all'esercizio di servizi del TPL, nel rispetto delle indicazioni dell'art. 16 della LR 30/98, anche eventualmente a remunerazione del miglioramento degli indici di soddisfazione. L'Agenzia dà atto della gestione di detto fondo nella Relazione annuale di cui al successivo art. 22. Le quote eventualmente non destinate ai fini suddetti verranno trattenute dalla Regione in sede di erogazione del contributo dell'anno successivo.
5- Il Contratto di Servizio disciplina inoltre le condizioni obbligatorie per:

a) la tenuta, da parte dell'esercente, di contabilità separate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le attività diverse da quelle previste dal presente Accordo;
b) l'accesso ai dati dei sistemi aziendali centralizzati di controllo del servizio offerto, da parte degli Enti Locali e Agenzie contraenti e della Regione Emilia-Romagna (art. 14, comma 3 della LR 30/98);
c) la registrazione e comunicazione, da parte dell'esercente, delle corse giornaliere non effettuate nonché delle eventuali altre anomalie risultanti nell'effettuazione del servizio.

6- L'Agenzia comunica tempestivamente al competente Servizio regionale la sottoscrizione del Contratto di Servizio di affidamento, nonché il rinnovo, la proroga o la revisione sostanziale, impegnandosi a trasmetterne copia entro il mese successivo alla data di sottoscrizione. L'Agenzia comunica inoltre al competente Servizio regionale l'elenco delle aziende titolari di eventuali contratti di subaffidamento e le relative percorrenze assegnate, nonché i corrispettivi delle stesse.

Art.14
Obiettivi di miglioramento
della qualità del servizio

1. La Provincia, i Comuni e l'Agenzia assumono l'impegno di:

- garantire l'adozione e la revisione almeno biennale delle Carte dei servizi, nel rispetto delle procedure di consultazione dell'utenza previste dall'art. 17 della L.R. 30/98. Le Carte dei servizi definiscono, agevolandole, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e indennizzo per l'inosservanza degli standard di qualità e i casi di risarcimento danni alle persone e alle cose;

- costituire e favorire l'attività del Comitato degli utenti così come indicato all'art. 17 della L.R. 30/98;
- garantire, con le necessarie integrazioni dei Contratti di servizio, il monitoraggio della qualità erogata, sulla base del metodo di indagine campionaria già condiviso con la Regione e sulla base del quale sono state effettuate le indagini di qualità erogata e percepita per il biennio 2009-2010, riconfermate anche per il biennio 2012-2013. Il metodo dovrà continuare ad essere applicato relativamente almeno ai seguenti fattori di qualità: puntualità, stato di pulizia e di integrità del parco mezzi, vendita a bordo dei titoli di viaggio, informazioni alle paline di fermata, gestione dei reclami al fine di alimentare la base dati già costituita e per la comparabilità nel tempo e tra i diversi bacini dei risultati di miglioramento del servizio nonché delle politiche e tecniche ad essi correlati;
- svolgere indagini periodiche di rilevazione della qualità erogata, secondo il metodo condiviso mediante la costituzione di gruppi di acquisto, anche insieme con la Regione, finalizzati alle gare per l'acquisizione del servizio stesso e per l'istituzione di banche dati condivise.

2. La Provincia, i Comuni e l'Agenzia si impegnano altresì a monitorare la qualità attesa e percepita dall'utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento, anche prevedendo meccanismi di incentivazione o disincentivazione legati al corrispettivo contrattuale.

PARTE TERZA

MOBILITA' SOSTENIBILE E INVESTIMENTI

Art. 15
Obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, del traffico e della sicurezza

1 – I contraenti convengono, anche in prosecuzione degli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza urbana e di bacino indicati nei precedenti Accordi di Programma, di mantenere il monitoraggio dei dati sulla mobilità urbana e il trasporto pubblico locale come utile elemento di riferimento relativo a:

- emissioni del TPL e del trasporto privato;
- intensità del traffico;
- incidentalità.

2 – E’ quindi confermato per l’Agenzia l’impegno alla trasmissione alla Regione **entro il 10 aprile di ogni anno**, dei dati relativi all’anno precedente a quello di consegna, riguardanti gli indicatori della mobilità urbana e del trasporto pubblico di cui ai modelli Allegato 2A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale e Allegato 2B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, inseriti nei precedenti Accordi 2007-2010;

Art. 16
Rinnovo del parco bus

1. La Regione assume l’impegno di ripartire i residui pari ad Euro 3.521.358,94 delle risorse assegnate a norma dell’art. 1, comma 1032 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e del D.M. 4223 del 3 dicembre 2007, per complessivi Euro 19.309.051,00 destinati alla sostituzione di almeno 100 veicoli attualmente circolanti.
2. La Regione assume l’impegno di ripartire i residui delle risorse assegnate pari ad Euro 3.919.572,85 a norma dell’art. 1, comma 304 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e del D.M. 82/T del 19 marzo 2008, per complessivi Euro 10.944.504,00 destinati alla sostituzione di almeno 50 veicoli attualmente circolanti.
3. Analogamente la regione assume l’impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell’art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2011-0000735 del 19 dicembre 2011, per complessivi Euro 9.536.057,36 destinati alla sostituzione di almeno 62 veicoli attualmente circolanti.
4. La regione assume infine l’impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell’art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale n. 8254 del 08 aprile 2013, per complessivi Euro 3.463.723,39 destinati alla sostituzione di circa 20 veicoli attualmente circolanti.
5. Il programma di ripartizione delle risorse regionali ammetterà a contributo forniture di veicoli destinati al servizio su linee filoviarie o di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale, nel rispetto delle norme EURO 5, EEV o Euro 6. Il contributo regionale viene riconosciuto secondo il titolo di proprietà dei mezzi.
6. L’Agenzia si impegna a fornire due volte l’anno e comunque **entro il 10 aprile e il 10 di settembre**, secondo le modalità stabilite dal “data entry” predisposto, i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti (ivi compresi i sub affidatari), evidenziando i veicoli impegnati in servizio diverso dal TPL (noleggio, scuolabus, ecc).

Art. 17
Condizioni generali per gli investimenti per la mobilità e il trasporto pubblico

1 – I contraenti si impegnano a portare a completamento gli interventi riportati in allegato, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e nel limite percentuale di finanziamento regionale e di concorrenza nella spesa dei vari soggetti, presentando la prevista documentazione e dando quindi attuazione al relativo sistema di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti.
2 – Le opere finanziate e le forniture di beni e tecnologie dovranno evidenziare la legge regionale da cui ne deriva il contributo, assicurando la chiara visibilità del logo regionale durante tutte le fasi di cantiere e, a lavori ultimati, tramite apposite targhe apposte in loco, secondo le indicazioni delle competenti strutture.

Art. 18
Interventi per l'attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità.

1– La Regione, modificando quanto stabilito con la soprarichiamata delibera di Giunta regionale n. 136/2013, fissa al 31 dicembre 2014 il termine per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari per il saldo del contributo regionale delle schede progettuali degli Accordi 2007-2010 inerenti l'attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità di cui all'elenco allegato.
2 - Restano confermati per questi investimenti tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastino con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 136/2013 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti per la parte delle risorse del Progetto GiM relative alla costituzione del sopracitato "Gruppo di Acquisto", sono quelli indicati nel punto 4 della Delibera di Giunta regionale n.158/2012 e che parallelamente i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e revoca del contributo regionale per la parte delle opere complementari di Infomobilità, sono stabiliti dall'Allegato A) delibera 1233/2009 e s.m.i.;
3 – Data la priorità regionale a queste opere strategiche, per il necessario completamento di aggiornamento e interoperabilità degli apparati tecnologici di centrale e per il controllo del percorso dei bus dell'intero parco regionale, sono previsti

ulteriori nuovi finanziamenti in apposite schede di investimento nei diversi bacini.

Art. 19
Investimenti confermati, ridefiniti e programmati degli Accordi 2011-2013

1 – I sottoscrittori concordano inoltre sulla necessità di dare attuazione agli interventi del presente accordo, di cui allo specifico elenco allegato:
a) interventi di precedenti accordi, a cui viene riconosciuta la causa di forza maggiore e che vengono quindi confermati nella loro programmazione finanziaria del contributo regionale, anche eventualmente rimodulandone spesa e descrizione;
b) interventi di nuova programmazione per cui la Regione si impegna a reperire la disponibilità finanziaria per la propria parte di contributo.
2-I beneficiari dei contributi individuati nelle schede dei singoli interventi, si impegnano a trasmettere alla Regione la documentazione per la concessione-impegno del contributo regionale entro il 31 dicembre 2014 come previsto all'art. 3 del presente Accordo.
3-Per detti investimenti i criteri, le condizioni e le modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, sono definiti nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n.1233 /2009 e s.m.i.
4-Il contributo regionale per i nuovi interventi da programmare, non inclusi in precedenti accordi, potrà essere riconosciuto per gli investimenti per i quali l'approvazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario sia intervenuta a decorrere dal 1 Gennaio 2011.
5–Fino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi 2014-2016, ai sensi del punto 5 del richiamato Allegato A della DGR 1233/2009, la Giunta regionale può destinare eventuali risparmi sulla spesa programmata e non ancora impegnata, anche agli interventi di cui all'elenco Allegato, che abbiano obiettivi e finalità simili, nella medesima misura percentuale del contributo regionale previsto dall'Accordo e comunque entro il limite del risparmio risultante:

- a favore del medesimo soggetto beneficiario previa sua istanza, o nel caso di soggetto beneficiario non sottoscrittore dell'Accordo previa istanza motivata e condivisa dei soggetti proponenti;
- a favore di un altro beneficiario del medesimo bacino previa sottoscrizione di un protocollo di intesa.

Art. 20
Percorsi casa-scuola

1–Per il completamento della procedura di erogazione dei contributi assegnati e concessi all'interno del progetto regionale "Percorsi sicuri casa-scuola" di cui alla Delibera di Giunta regionale n.2261/2010, i beneficiari si impegnano a trasmettere, entro il 31 dicembre 2014, la necessaria documentazione secondo le disposizioni previste dalla DGR 1233/2009 e s.m.i.

Art. 21
Interventi correlati agli Accordi per qualità dell'aria.

1 – La Regione conferma quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.1957/2012 che ha fissato al 31 dicembre 2013 la scadenza per l'utilizzo dei contributi regionali destinati alla trasformazione dei veicoli da benzina a metano o GPL da parte dei Comuni sottoscrittori o aderenti agli Accordi di Qualità dell'aria, beneficiari dei contributi relativi ai tre periodi dell'iniziativa.
2 - Qualora siano reperite nuove disponibilità finanziarie, la Regione si impegna a continuare l'iniziativa, avviata nel bacino provinciale di Bologna, per il trasferimento di risorse agli altri comuni sottoscrittori, per lo sviluppo del piano regionale "Mi Muovo Elettrico" sia ai fini dell'acquisto dei veicoli elettrici, sia per la realizzazione di infrastrutture di ricarica.

PARTE QUARTA

MONITORAGGIO E NORME FINALI

Art. 22
Rapporti consuntivi

1 – Ai fini del monitoraggio del presente Accordo, con riferimento all'intero bacino, secondo gli standard informatici indicati dalla regione e per ognuno degli anni di validità dell'Accordo, le Agenzie presentano annualmente alla Regione, a consuntivo, sulla base di uno schema ormai consolidato, un rapporto relativo ai servizi erogati e alla mobilità e una relazione di monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, come meglio precisato ai commi seguenti.
2 – Il Rapporto consuntivo annuale relativo ai servizi erogati e alla mobilità, da trasmettersi alla Regione entro il **10 aprile di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

- i dati aggiornati del programma di esercizio annuale;
- i dati di mobilità, di cui si forniscono i modelli Allegato 2 A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale, e Allegato 2 B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- i dati aggiornati inerenti il parco mezzi utilizzati dai singoli gestori secondo il modello informatico regionale.

3 – La Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il **10 settembre di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

1. la descrizione delle attività sviluppate e dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello in corso, con specifico riferimento alle attività e agli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 33 della LR n. 30/1998;
2. il conto economico e il bilancio ufficiale di Agenzia. Ai fini di trasparenza, uniformità e continuità del monitoraggio, i conti economici di Agenzia sono da redigersi per linee di attività, secondo i formati e le riclassificazioni fornite dalla Regione il cui modello è disponibile sul portale Mobilità;
3. il bilancio ufficiale delle Aziende affidatarie dell'anno precedente a quello in corso, comprensivi delle note e relazioni integrative;
4. la compilazione del conto economico riclassificato secondo il modello informatizzato fornito dalla regione da parte della società aggiudicataria della gara;
5. i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti come da modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità;
6. i dati di dettaglio sulle vendite dei titoli di viaggio secondo il modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità ;
7. i dati consuntivi dei servizi forniti sulla base del Programma annuale di esercizio di cui all'art. 7, evidenziando i servizi contribuiti dagli EELL;
8. l'ammontare dei contributi percepiti dagli EELL di cui all'art. 10 del presente Accordo e i relativi utilizzi a favore del TPL.
9. la compilazione del modello informatico in allegato 4 che raggruppa una serie di fogli elettronici inerenti a:

    - riepilogo dei principali dati di bacino oggetto di monitoraggio;
    - dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori;
    - dati di dettaglio dei servizi subaffidati;

- dati di dettaglio sul Contratto di Servizio;
- proiezione sull'intero anno (pre-consuntivo) di alcuni dei risultati conseguiti nell'anno in corso;
- dati sui servizi ad alto contenuto di innovazione e flessibilità;

4 – Il Servizio mobilità urbana e trasporto locale della Regione predispone annualmente sintesi comparative dei risultati conseguiti a livello regionale, da presentare all'Assemblea legislativa.

Art. 23
Sospensione dell'erogazione del contributo di esercizio

1 – La mancata o ritardata presentazione dei dati richiesti nel presente Accordo rispetto alle scadenze in esso previste autorizza la Regione a sospendere l'erogazione del contributo d'esercizio dell'anno in corso fino al completo ricevimento dei dati medesimi.
2 – Le sospensioni del contributo restano a carico dei contraenti destinatari con facoltà di rivalsa del danno nei confronti delle parti che hanno causato il ritardo.

Art. 24
Controversie

1 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente Accordo, qualora non possano essere composte in via amichevole o tramite l'intervento del collegio previsto dal settimo comma dell'art. 34 del decreto legislativo 267/2000, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari e il terzo di comune accordo. Il mancanza di accordo tra le parti e anche in difetto della designazione provvede il Presidente del Tribunale di Bologna.
2 – Qualora la decisione arbitrale rilevi inadempienze dei soggetti partecipanti all'Accordo di Programma, la Regione provvede agli interventi surrogatori necessari, a spese dell'inadempiente, secondo quanto stabilito nella stessa decisione arbitrale.

Art. 25
Approvazione dell'Accordo

1 – Gli Enti locali si impegnano all'approvazione del presente Accordo di Programma mediante ratifica dei competenti organi, entro il 18 ottobre 2013.

2 – Le parti procederanno alla sottoscrizione dell’Accordo ratificato mediante firma digitale a norma del Dlgs. 179/2012 convertito nella L. 221/2012.
3 – Il presente Accordo, a seguito della ratifica degli Enti locali e della sottoscrizione è adottato con Decreto del Presidente della Regione.

IL SINDACO COMUNE DI PIACENZA	IL PRESIDENTE PROVINCIA DI PIACENZA	IL PRESIDENTE TEMPI AGENZIA SRL
Paolo Dosi	Massimo Trespidi	Gianluca Micconi

ASSESSORE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA. RETI DI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI. MOBILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTI
Alfredo Peri

ALLEGATI DISTINTI PER CIASCUN BACINO PROVINCIALE

- **Scheda sullo stato di attuazione degli investimenti di cui agli Accordi di Programma dal 1994 al 2010 e nuova programmazione 2011-2013 – Bacino di Piacenza**

A)Interventi programmati e confermati dei precedenti Accordi (Riferimento Artt. 18 e 19 dell'Accordo)

Accordi di Programma	SCHEDA N°	*DESCRIZIONE INTERVENTO*	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	CONTRIBUTO REGIONALE
AdP 2007-2010	4.1 I stralcio	Progetto Gim-Gestione informata della Mobilità	Provincia di Piacenza	€ 551.869,00	€ 275.934,50
AdP 2007-2010	4.1 I stralcio	Progetto Gim-Gestione informata della Mobilità	Comune di Piacenza	€ 597.859,00	€ 298.929,50
AdP 2007-2010	4.1 II stralcio	Opere complementari di Infomobilità	Provincia di Piacenza	€ 158.131,00	€ 79.065,50
AdP 2007-2010	4.1 II stralcio	Opere complementari di Infomobilità	Comune di Piacenza	€ 112.141,00	€ 56.070,50

B) Interventi di nuova programmazione (Riferimento Art. 19 dell'Accordo)

Sch. n°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
N. 1	Opere per l'interoperabilità del sistema regionale "Mi Muovo".	SETA S.p.a.	€ 1.150.000,00	€ 800.000,00
N. 2	Riqualificazione piste ciclabili e marciapiedi	Comune di Piacenza	€ 457.000,00	€ 200.000,00

C) Percorsi casa-scuola (Riferimento Art. 20 dell'Accordo)

Riferimento normativo	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
DGR 2261/2010	Interventi di moderazione velocità e riorganizzazione viabilistica nelle Scuole medie Italo Calvino e Anna Frank	Comune di Piacenza	€ 139.200,00	€ 55.500,00

D) Investimenti degli Accordi per la Qualità dell'Aria:Trasformazione dei veicoli da benzina a GPL o metano (Riferimento Art. 21 dell'Accordo)

Comune beneficiario	*Contributo regionale programmato Euro*	*risorse residue al 31/12/2012 in Euro*	*Trasformazioni effettuate n. veicoli*
Comune di Piacenza	463.000	3.450	1.243

- **Schema per la compilazione del Programma di esercizio base** per ciascun anno di riferimento.

ALLEGATO 1/2011
PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
BACINO DI PIACENZA
SERVIZIO URBANO

IMPRESA AFFIDANTE	IMPRESA ESERCENTE	N. LINEA	DESCRIZIONE	KM RETE	VETTURE KM
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	1	FERROVIA-BELVEDERE-FERROVIA	10,37	169.554,95
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	2	S.ANTONIO - MONTALE - S.ANTONIO	11,75	343.771,27
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	3	CAPITOLO - VEGGIOLETTA - CAPITOLO	12,14	358.087,02
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	4	CAMPOSANTO VECCHIO - FS - CAMPOSANTO VECCHIO	6,11	134.201,77
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	5	P.ZZA S. ANTONINO - FARNESIANA - P.ZZA S. ANTONINO	11,00	148.653,00
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	6	FERROVIA - VIA BOSELLI - FERROVIA	10,17	143.388,69
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	7	FERROVIA - OSPEDALE - FERROVIA	5,48	162.616,46
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8	FERROVIA - STADIO - FERROVIA	12,20	164.384,95
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	9	AUTOSTAZIONE - MORTIZZA - AUTOSTAZIONE	12,75	100.605,93
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	10	P.ZZA S.ANTONINO - I DOSSI - P.ZZA S. ANTONINO	10,74	66.846,06
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	11	AUTOSTAZIONE - IVACCARI - AUTOSTAZIONE	10,64	74.955,90
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	12	AUTOSTAZIONE - RONCAGLIA - AUTOSTAZIONE	14,54	90.994,61
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	14	AUTOSTAZIONE - FS- VALLERA - FERROVIA - AUTOSTAZIONE	11,69	90.011,90
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	15	AUTOSTAZIONE - BESURICA - AUTOSTAZIONE	8,20	138.913,93
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	16	FERROVIA - V. Boselli - OSPEDALE - FERROVIA circ. destra	10,43	197.526,60
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	17	FERROVIA - OSPEDALE - V. Boselli-FERROVIA circ. sinistra	10,69	211.769,12
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	18	GIARONA - FARNESIANA - FERROVIA - AUTOSTAZIONE	13,13	200.881,54
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	C. scol.	CENTRO SCOLASTICO: percorso A-percorso B-percorso C-Percorso D	6,73	74.549,76
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	NS	P. S.ANTONINO-STADIO-P. S.ANTONINO	2,40	61.174,32
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	NPL	MONTALE - POLO LOGISTICO - MONTALE	7,00	19.635,73
			TOTALE SERVIZIO URBANO		2.952.523,51

ALLEGATO 1/2011
PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
BACINO DI PIACENZA
SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA ESERCENTE	IMPRESA ESERCENTE	N. LINEA	DESCRIZIONE	KM RETE	VETTURE KM
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/02	PIACENZA - Campremoldo - Cantone - PIANELLO	38,12	30.800,96
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/03	CASTEL S.GIOVANNI - Vicobarone - Montalbo - PIANELLO	21,15	30.450,12
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/05	COLI - Croce - Canneto - BOBBIO	14,11	15.062,00
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/06	PIANELLO - Trevozzo - Nibbiano - CAMINATA	11,86	42.126,72
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/07	PIACENZA - S.Nicolò - Tavernago - AGAZZANO	32,86	37.225,27
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/10	PIACENZA - Incrociata - Santimento - BOSCONE CUSANI	22,78	76.386,87
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/11	PIACENZA - Gragnano - Agazzano - SAN GABRIELE	33,28	67.828,21
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/12	PIACENZA - Carpaneto - Castell'Arquato - LUGAGNANO	54,88	267.581,99
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/15	VICOBARONE - Ziano - Borgonovo - PIACENZA	49,29	154.912,05
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/17	PIACENZA - Bobbio - Ponte Organasco - OTTONE	78,64	455.018,58
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/24	PIACENZA - Cortemaggiore - Besenzone - BUSSETO	37,39	120.388,40
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/27	SELVA - Farini - BETTOLA	33,05	88.583,94
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/28	PASSO PIANAZZE - Biv.Troncamorso - Farini - BETTOLA	33,21	22.517,38
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/30	S.MICHELE - Carpaneto - Cadeo - PIACENZA	56,71	156.121,04
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/32	BETTOLA - Farini - Barsi di Groppallo - NOCE	25,55	19.212,80
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/33	PIACENZA - Castel S.Giovanni - Borgonovo - PIANELLO	39,09	239.541,30
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/34	BETTOLA - Bramaiano - Biv.Groppo Ducale - GUSELLI	18,09	13.886,72
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/38	CARPANETO - Chero - S. Protaso - FIORENZUOLA	23,24	23.512,78
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/42	PIACENZA - Fiorenzuola - Lugagnano - VERNASCA	45,31	255.904,40
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/43	BORLA - Case Groppo - Alseno - PIACENZA	57,87	59.559,38
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/48	CORANO - Albareto - Semino' - BORGONOVO	9,56	10.076,24
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/60	MORFASSO - Lugagnano - Carpaneto - PIACENZA	59,94	40.588,20
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/65	MOLINARI - Mareto - Farini - BETTOLA	22,22	16.245,76
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/69	LUGAGNANO - Bacedasco Terme - Fiorenzuola - PIACENZA	50,78	37.948,31
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/73	CAMINATA-Tassara-PIANELLO	21,27	4.030,20
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/81	BETTOLA - Farini - Cogno S.Bassano - PRADOVERA	25,60	19.273,60
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/85	PIANELLO-Sala-SEGUZZONE	4,43	1.807,44
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/91	PIANELLO - Bivio Genepreto - GENEPRETO	6,22	2.537,76
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/100	BORLA - Vigoleno - Ponte Scipione - Alseno - FIORENZUOLA	58,80	66.139,56
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/103	PIANELLO-Trevozzo-PONTE GUALDORA	5,75	1.196,00
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/105	AGAZZANO - Ponte Canneto - Gossolengo - PIACENZA	55,57	27.105,48

IMPRESA ESERCENTE	IMPRESA ESERCENTE	N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/120	BOBBIANO - Rivergaro - Gossolengo - PIACENZA	36,60	52.233,28
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/121	CASTELCANAFURONE - Ferriere - Farini - BETTOLA	38,44	19.139,84
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/122	CERIGNALE - Cariseto - Veri Bivio - OTTONE	28,12	21.030,72

Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/142	PIACENZA - Podenzano - Pontedell'Olio - BETTOLA	41,45	437.663,14
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/155	GROPPO ARCELLI-Piozzano-AGAZZANO	20,23	2.605,20
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/341	PONTE O. (Riva/Carmiano) - Podenzano - S.Bonico Biv.- PIACENZA	27,58	201.223,68
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/371	BETTOLA - Cerro - Vaio - PICCOLI DI CALENZANO	22,77	23.480,76
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/372	PIACENZA-S.Giorgio-S.Damiano-Rizzolo-PONTEDELL'OLIO	30,42	12.411,36
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/406	PIANAZZO CASALI - Lugagnano - Fiorenzuola - PIACENZA	79,79	99.211,11
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/421	S.MICHELE - Antognano - Lugagnano -FIORENZUOLA	34,81	15.910,18
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/441	ALSENO - Fiorenzuola - Roveleto - PIACENZA	30,31	235.657,76
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/442	CARPANETO - S.Giorgio - S.Polo - PIACENZA	19,62	154.805,30
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/443	PIACENZA - Fiorenzuola - Fidenza - SALSOMAGGIORE	46,72	57.904,12
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/503	PIGAZZANO-Statto-RIVERGARO	7,57	787,28
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	COM. 2	PIGAZZANO-Statto-TRAVO	11,00	1.144,00
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	COM. 1	CICOGNI-Pecorara-NIBBIANO	19,50	38.253,30
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/509	CARDAZZO-C.S. Giovanni-PIANELLO	21,77	92.930,48
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/510	BOBBIO-Marsaglia-Salsominore-REZZOAGLIO	40,02	48.664,32
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/511	PIACENZA - Vallera Bivio - Molino Partitore - GOSSOLENGO	12,20	108.033,52
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/512	PIACENZA - Rottofreno - Castel S.Giovanni - BORGONOVO	36,15	252.169,70
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/513	GROPPOVISDOMO-Gropparello-Carpaneto-PIACENZA	42,85	142.074,80
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/514	PIACENZA - Quarto - Settima - RIVERGARO	32,40	210.157,24
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/515	PIACENZA - Caorso - Monticelli - CREMONA	47,35	228.773,66
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/516	PIACENZA-S. Nicolò-Gragnano-AGAZZANO	34,05	229.290,81
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/516LO	CARDAZZO-C.S. Giovanni-PIEVE PORTO MORONE	12,28	29.899,92
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8-7/533	CREMONA-Cortemaggiore-Fiorenzuola-SALSOMAGGIORE	60,12	161.689,52
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/801	PIOZZANO - Gragnanino - Borgonovo - CASTEL SAN GIOVANNI	30,24	27.976,00
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	8/802	BUSSETO-Villanova-Cortemaggiore-FIORENZUOLA	33,51	36.519,20
Tempi Agenzia S.p.A.	Tempi S.p.A.	-	SERVIZI INTEGRATIVI IN ALTA VAL NURE	382,16	134.892,00
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO		5.480.101,66
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO		8.432.625,17

ALLEGATO 1/2012
PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
BACINO DI PIACENZA
SERVIZIO URBANO

IMPRESA AFFIDANTE	IMPRESA ESERCENTE	N. LINEA	DESCRIZIONE	KM RETE	VETTURE KM
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	1	FERROVIA-BELVEDERE-FERROVIA	10,37	145.367,23
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	2	S.ANTONIO - MONTALE - S.ANTONIO	11,75	343.285,59
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	3	CAPITOLO - VEGGIOLETTA - CAPITOLO	12,14	325.642,80
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	4	CAMPOSANTO VECCHIO - FS - CAMPOSANTO VECCHIO	6,11	132.973,52
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	5	P.ZZA S. ANTONINO - FARNESIANA - P.ZZA S. ANTONINO	11,00	139.100,59
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	6	FERROVIA - VIA BOSELLI - FERROVIA	10,17	131.554,70
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	7	FERROVIA - OSPEDALE - FERROVIA	5,48	140.832,35
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	8	FERROVIA - STADIO - FERROVIA	12,20	160.487,30
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	9	AUTOSTAZIONE - MORTIZZA - AUTOSTAZIONE	12,75	100.084,77
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	10	P.ZZA S.ANTONINO - I DOSSI - P.ZZA S. ANTONINO	10,74	66.301,16
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	11	AUTOSTAZIONE - IVACCARI - AUTOSTAZIONE	10,64	74.691,52
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	12	AUTOSTAZIONE - RONCAGLIA - AUTOSTAZIONE	14,54	90.679,37
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	14	AUTOSTAZIONE - FS- VALLERA - FERROVIA - AUTOSTAZIONE	11,69	80.901,28
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	15	AUTOSTAZIONE - BESURICA - AUTOSTAZIONE	8,20	132.268,78
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	16	FERROVIA - V. Boselli - OSPEDALE - FERROVIA circ. destra	10,43	141.646,68
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	17	FERROVIA - OSPEDALE - V. Boselli-FERROVIA circ. sinistra	10,69	128.481,67
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	18	GIARONA - FARNESIANA - FERROVIA - AUTOSTAZIONE	13,13	185.274,34
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	C. scol.	CENTRO SCOLASTICO: percorso A-percorso B-percorso C-Percorso D	6,73	73.487,43
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	NS	P. S.ANTONINO-STADIO-P. S.ANTONINO	2,40	57.571,92
			TOTALE SERVIZIO URBANO		2.650.633,00

ALLEGATO 1/2012
PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
BACINO DI PIACENZA
SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA ESERCENTE	IMPRESA ESERCENTE	N. LINEA	DESCRIZIONE	KM RETE	VETTURE KM
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E1	PIACENZA - Campremoldo - Cantone - PIANELLO	38,66	31.190,42
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E2	CASTEL S.GIOVANNI - Vicobarone - Montalbo - PIANELLO	20,48	26.681,91
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E3	PIANELLO - Trevozzo - Nibbiano - CAMINATA	11,92	41.926,32
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E4	PIACENZA - S.Nicolò - Tavernago - AGAZZANO	31,99	36.949,11
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E5	PIACENZA - Incrociata - Santimento - BOSCONE CUSANI	20,61	75.826,03
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E6	PIACENZA - Gragnano - Agazzano - SAN GABRIELE	32,41	41.922,44
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E7	VICOBARONE - Ziano - Borgonovo - PIACENZA	43,51	159.357,15
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E8	PIACENZA - Castel S.Giovanni - Borgonovo - PIANELLO	38,71	266.041,09
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E9	CORANO - Albareto - Semino' - BORGONOVO	9,84	8.412,80
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E11	PIACENZA - Rottofreno - Castel S.Giovanni - BORGONOVO	32,48	267.382,55
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E12	PIOZZANO - Gragnanino - Borgonovo - CASTEL SAN GIOVANNI	30,49	28.371,80
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E13	AGAZZANO - Ponte Canneto - Gossolengo - PIACENZA	25,38	25.407,38
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E14	PIACENZA-S. Nicolò-Gragnano-AGAZZANO	30,83	214.644,06
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E16	COLI - Croce - Canneto - BOBBIO	13,25	15.377,40
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E17	PIACENZA - Bobbio - Ponte Organasco - OTTONE	80,00	434.397,47
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E18	BOBBIANO - Rivergaro - Gossolengo - PIACENZA	37,18	52.952,42
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E19	CERIGNALE - Cariseto - Veri Bivio - OTTONE	33,81	20.961,54
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E20	PIACENZA - Vallera Bivio - Molino Partitore - GOSSOLENGO	14,15	107.865,03
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E21	PIACENZA - Quarto - Settima - RIVERGARO	33,06	198.421,50
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E22	BOBBIO-Marsaglia-Salsominore-REZZOAGLIO	40,16	48.504,24
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E23	BOBBIO - PASSO PENICE	33,64	19.670,29
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E26	SELVA - Farini - BETTOLA	32,82	87.718,91
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E27	PASSO PIANAZZE - Biv.Troncamorso - Farini - BETTOLA	26,06	15.937,80
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E28	BETTOLA - Farini - Barsi di Groppallo - NOCE	15,94	9.574,80
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E29	BETTOLA - Bramaiano - Biv.Groppo Ducale - GUSELLI	23,13	6.920,52
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E30	MOLINARI - Mareto - Farini - BETTOLA	13,66	10.380,42
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E31	BETTOLA - Farini - Cogno S.Bassano - PRADOVERA	15,91	9.605,10
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E33	CASTELCANAFURONE - Ferriere - Farini - BETTOLA	15,89	11.726,10
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E34	PIACENZA - Podenzano - Pontedell'Olio - BETTOLA	39,97	442.510,69
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E35	PONTE O. (Riva/Carmiano) - Podenzano - S.Bonico Biv.- PIACENZA	27,55	207.052,82
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E36	BETTOLA - Cerro - Vaio - PICCOLI DI CALENZANO	15,80	19.044,76
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E40	PIACENZA - Fiorenzuola - Fidenza - SALSOMAGGIORE	48,87	48.001,72
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E41	PIACENZA - Carpaneto - Castell'Arquato - LUGAGNANO	47,61	250.486,63
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E42	S.MICHELE - Carpaneto - Cadeo - PIACENZA	45,89	152.631,78

IMPRESA ESERCENTE	IMPRESA ESERCENTE	N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E43	PIACENZA - Fiorenzuola - Lugagnano - VERNASCA	44,95	243.566,97
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E44	BORLA - Case Groppo - Alseno - PIACENZA	59,41	54.260,80
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E45	MORFASSO - Lugagnano - Carpaneto - PIACENZA	36,69	38.859,63
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E46	LUGAGNANO - Bacedasco Terme - Fiorenzuola - PIACENZA	48,14	33.119,01
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E47	BORLA - Vigoleno - Ponte Scipione - Alseno - FIORENZUOLA	44,12	58.028,73
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E48	PIANAZZO CASALI - Lugagnano - Fiorenzuola - PIACENZA	71,72	85.957,23
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E49	S.MICHELE - Antognano - Lugagnano -FIORENZUOLA	35,07	15.944,97
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E50	ALSENO - Fiorenzuola - Roveleto - PIACENZA	29,82	228.559,31
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E51	CARPANETO - S.Giorgio - S.Polo - PIACENZA	23,36	155.092,07
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E52	CARPANETO - Chero - S. Protaso - FIORENZUOLA	20,98	22.184,08
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E53	PIACENZA-S.Giorgio-S.Damiano-Rizzolo-PONTEDELL'OLIO	39,69	16.190,46
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E54	GROPPOVISDOMO-Gropparello-Carpaneto-PIACENZA	33,03	120.151,65
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E55	LUGAGNANO - FIORENZUOLA - FIDENZA	32,58	3.054,23
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E56	PIACENZA - Cortemaggiore - Besenzone - BUSSETO	36,11	124.050,70
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E57	PIACENZA - Caorso - Monticelli - CREMONA	46,86	237.379,27
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E58	Villanova-Cortemaggiore-FIORENZUOLA	21,48	36.717,03
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E59	CREMONA-Cortemaggiore-Fiorenzuola-SALSOMAGGIORE	61,13	157.095,15
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E75	CARDAZZO-C.S. Giovanni-PIANELLO	14,75	57.539,13
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E76	C.S. Giovanni-PIEVE PORTO MORONE	6,96	23.033,20
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	EC1	CICOGNI-Pecorara-NIBBIANO	19,42	38.243,09
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	-	SERVIZI INTEGRATIVI a PRENOTAZIONE	30,00	186.000,00
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO		5.328.881,71
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO		7.979.514,71

ALLEGATO 1/2013
PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
BACINO DI PIACENZA
SERVIZIO URBANO

IMPRESA AFFIDANTE	IMPRESA ESERCENTE	N. LINEA	DESCRIZIONE	KM RETE	VETTURE KM
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	1	FERROVIA-BELVEDERE-FERROVIA	10,37	146.549,74
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	2	S.ANTONIO - MONTALE - S.ANTONIO	11,75	343.818,61
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	3	CAPITOLO - VEGGIOLETTA - CAPITOLO	12,14	327.459,61
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	4	CAMPOSANTO VECCHIO - FS - CAMPOSANTO VECCHIO	6,11	133.136,15
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	5	P.ZZA S. ANTONINO - FARNESIANA - P.ZZA S. ANTONINO	11,00	140.039,42
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	6	FERROVIA - VIA BOSELLI - FERROVIA	10,17	132.651,90
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	7	FERROVIA - OSPEDALE - FERROVIA	5,48	141.992,70
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	8	FERROVIA - STADIO - FERROVIA	12,20	161.292,83
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	9	AUTOSTAZIONE - MORTIZZA - AUTOSTAZIONE	12,75	97.444,69
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	10	P.ZZA S.ANTONINO - I DOSSI - P.ZZA S. ANTONINO	10,74	65.981,68
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	11	AUTOSTAZIONE - IVACCARI - AUTOSTAZIONE	10,64	76.703,36
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	12	AUTOSTAZIONE - RONCAGLIA - AUTOSTAZIONE	14,54	90.234,32
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	14	AUTOSTAZIONE - FS- VALLERA - FERROVIA - AUTOSTAZIONE	11,69	81.442,35
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	15	AUTOSTAZIONE - BESURICA - AUTOSTAZIONE	8,20	137.609,63
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	16	FERROVIA - V. Boselli - OSPEDALE - FERROVIA circ. destra	10,43	141.876,12
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	17	FERROVIA - OSPEDALE - V. Boselli-FERROVIA circ. sinistra	10,69	129.332,54
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	18	GIARONA - FARNESIANA - FERROVIA - AUTOSTAZIONE	13,13	187.044,98
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	C. scol.	CENTRO SCOLASTICO: percorso A-percorso B-percorso C-Percorso D	6,73	74.921,53
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	NS	P. S.ANTONINO-STADIO-P. S.ANTONINO	2,40	57.925,13
			TOTALE SERVIZIO URBANO		2.667.457,31

ALLEGATO 1/2013
PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
BACINO DI PIACENZA
SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA ESERCENTE	IMPRESA ESERCENTE	N. LINEA	DESCRIZIONE	KM RETE	VETTURE KM
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E1	PIACENZA - Campremoldo - Cantone - PIANELLO	38,66	17.139,29
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E2	CASTEL S.GIOVANNI - Vicobarone - Montalbo - PIANELLO	20,48	26.924,37
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E3	PIANELLO - Trevozzo - Nibbiano - CAMINATA	11,92	42.354,16
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E4	PIACENZA - S.Nicolò - Tavernago - AGAZZANO	31,99	29.291,18
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E5	PIACENZA - Incrociata - Santimento - BOSCONE CUSANI	20,61	76.921,25
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E6	PIACENZA - Gragnano - Agazzano - SAN GABRIELE	32,41	36.114,98
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E7	VICOBARONE - Ziano - Borgonovo - PIACENZA	43,51	157.881,42
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E8	PIACENZA - Castel S.Giovanni - Borgonovo - PIANELLO	38,71	268.840,68
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E9	CORANO - Albareto - Semino' - BORGONOVO	9,84	8.711,72
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E11	PIACENZA - Rottofreno - Castel S.Giovanni - BORGONOVO	32,48	275.779,76
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E12	PIOZZANO - Gragnanino - Borgonovo - CASTEL SAN GIOVANNI	30,49	28.716,92
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E13	AGAZZANO - Ponte Canneto - Gossolengo - PIACENZA	25,38	25.905,57
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E14	PIACENZA-S. Nicolò-Gragnano-AGAZZANO	30,83	216.071,36
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E16	COLI - Croce - Canneto - BOBBIO	13,25	15.608,53
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E17	PIACENZA - Bobbio - Ponte Organasco - OTTONE	80,00	436.655,38
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E18	BOBBIANO - Rivergaro - Gossolengo - PIACENZA	37,18	53.423,57
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E19	CERIGNALE - Cariseto - Veri Bivio - OTTONE	33,81	20.625,02
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E20	PIACENZA - Vallera Bivio - Molino Partitore - GOSSOLENGO	14,15	108.579,38
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E21	PIACENZA - Quarto - Settima - RIVERGARO	33,06	199.878,03
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E22	BOBBIO-Marsaglia-Salsominore-REZZOAGLIO	40,16	48.920,17
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E23	BOBBIO - PASSO PENICE	33,64	20.055,98
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E26	SELVA - Farini - BETTOLA	32,82	86.244,22
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E27	PASSO PIANAZZE - Biv.Troncamorso - Farini - BETTOLA	26,06	15.883,49
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E28	BETTOLA - Farini - Barsi di Groppallo - NOCE	15,94	9.702,36
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E29	BETTOLA - Bramaiano - Biv.Groppo Ducale - GUSELLI	23,13	7.054,96
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E30	MOLINARI - Mareto - Farini - BETTOLA	13,66	10.681,69
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E31	BETTOLA - Farini - Cogno S.Bassano - PRADOVERA	15,91	9.691,07
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E33	CASTELCANAFURONE - Ferriere - Farini - BETTOLA	15,89	11.867,55
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E34	PIACENZA - Podenzano - Pontedell'Olio - BETTOLA	39,97	396.300,64
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E35	PONTE O. (Riva/Carmiano) - Podenzano - S.Bonico Biv.- PIACENZA	27,55	208.517,10
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E36	BETTOLA - Cerro - Vaio - PICCOLI DI CALENZANO	15,80	19.170,47
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E40	PIACENZA - Fiorenzuola - Fidenza - SALSOMAGGIORE	48,87	48.789,39
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E41	PIACENZA - Carpaneto - Castell'Arquato - LUGAGNANO	47,61	245.971,63
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E42	S.MICHELE - Carpaneto - Cadeo - PIACENZA	45,89	153.820,78

IMPRESA ESERCENTE	IMPRESA ESERCENTE	N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E43	PIACENZA - Fiorenzuola - Lugagnano - VERNASCA	44,95	233.170,04
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E44	BORLA - Case Groppo - Alseno - PIACENZA	59,41	54.642,82
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E45	MORFASSO - Lugagnano - Carpaneto - PIACENZA	36,69	39.201,90
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E46	LUGAGNANO - Bacedasco Terme - Fiorenzuola - PIACENZA	48,14	22.942,16
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E47	BORLA - Vigoleno - Ponte Scipione - Alseno - FIORENZUOLA	44,12	56.739,91
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E48	PIANAZZO CASALI - Lugagnano - Fiorenzuola - PIACENZA	71,72	86.793,68
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E49	S.MICHELE - Antognano - Lugagnano -FIORENZUOLA	35,07	16.085,06
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E50	ALSENO - Fiorenzuola - Roveleto - PIACENZA	29,82	230.055,06
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E51	CARPANETO - S.Giorgio - S.Polo - PIACENZA	23,36	156.116,61
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E52	CARPANETO - Chero - S. Protaso - FIORENZUOLA	20,98	22.408,98
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E53	PIACENZA-S.Giorgio-S.Damiano-Rizzolo-PONTEDELL'OLIO	39,69	16.507,92
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E54	GROPPOVISDOMO-Gropparello-Carpaneto-PIACENZA	33,03	119.242,85
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E55	LUGAGNANO - FIORENZUOLA - FIDENZA	32,58	3.125,76
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E56	PIACENZA - Cortemaggiore - Besenzone - BUSSETO	36,11	125.023,41
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E57	PIACENZA - Caorso - Monticelli - CREMONA	46,86	272.135,59
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E58	Villanova-Cortemaggiore-FIORENZUOLA	21,48	26.564,71
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E59	CREMONA-Cortemaggiore-Fiorenzuola-SALSOMAGGIORE	61,13	155.803,56
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E75	CARDAZZO-C.S. Giovanni-PIANELLO	14,75	57.729,09
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	E76	C.S. Giovanni-PIEVE PORTO MORONE	6,96	22.839,41
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	EC1	CICOGNI-Pecorara-NIBBIANO	19,42	38.412,10
Tempi Agenzia S.p.A.	SETA S.p.A.	-	SERVIZI INTEGRATIVI a PRENOTAZIONE	30,00	161.000,00
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO		5.254.634,63
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO		7.922.092,02

ACCORDI DI PROGRAMMA
PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
E PER I SERVIZI MINIMI AUTOFILOVIARI
PER IL TRIENNIO 2011-2013

TRA

La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 80062590379, nella persona del suo Assessore pro-tempore "Programmazione territoriale, Urbanistica. Reti di Infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti" Alfredo Peri;

La Provincia di Parma, codice fiscale n. 80015230347, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Vincenzo Bernazzoli;

Il Comune di Parma, codice fiscale n. 00162210348, rappresentata dal suo Sindaco pro-tempore Federico Pizzarotti;

La Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Spa (SMTP SpA)di Parma, codice fiscale n. 02155060342, rappresentata dall'Amministratore Unico Pierdomenico Belli;

PREMESSO

- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che, nel porre il cittadino al centro del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, è necessario mantenere inalterato l'impegno sul fronte della sicurezza, del miglioramento della qualità dei servizi, della messa a regime del sistema di tariffazione integrata regionale, della riqualificazione del servizio, al fine anche di migliorare la ripartizione modale e aumentare l'utilizzo del trasporto stesso;
- che l'art. 12 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", prevede la stipula di accordi di programma triennali con gli Enti locali e le loro Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico regionale e locale per la riorganizzazione della mobilità stessa e la

qualificazione dell’accesso ai servizi di interesse pubblico;

- che detti accordi determinano il concorso finanziario delle parti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali alle Province, ai Comuni capoluogo, ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e alle Agenzie, secondo le competenze ad esse attribuite per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi;
- che detti accordi vengono sottoscritti sulla base di un atto di indirizzo dell’Assemblea legislativa (art. 8, LR n. 30/98) e della determinazione sui servizi minimi (art. 10, LR n. 30/98);

VISTI

- il “Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010;
- l’ “Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale” di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010;
- gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010;
- la “Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011-2013”, adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011;
- la “Ricognizione degli interventi finanziati nell’ambito degli accordi di programma 1995-2010. Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell’11 aprile 2011;
- gli “Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell’Emilia-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel “Patto per il TPL””, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 13 giugno 2011;
- le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell’ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 novembre 2011, n.1710 del 28 novembre 2011, n. 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013;

- le azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell'ambito delle politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l'adozione all'Assemblea Legislativa regionale;
- il vigente X Accordo per la Qualità dell'Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna , con le 9 Province e con i Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al DLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, elaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, sottoscritti annualmente dal 2002, che impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell'ambito della mobilità sostenibile, della logistica regionale, dell'edilizia sostenibile e delle attività produttive;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 264/2013 che modifica per l'anno 2013, la sopra citata "Determinazione dei contributi sui servizi minimi" – Tabella II – Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 126/2011;

RILEVATO

che l'Atto di indirizzo e gli altri sopracitati atti hanno individuato alcune priorità e obiettivi strategici, quali:

a) promuovere il trasporto pubblico quale soluzione ai problemi di qualità dell'aria, di congestione e di sicurezza nella mobilità locale e regionale;
b) ricercare una nuova cultura della "buona mobilità" che superi l'abuso del mezzo privato negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola e persegua ogni altra forma di mobilità sostenibile per la salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio territoriale, ambientale, culturale e la coesione sociale;
c) individuare modelli evolutivi attraverso processi di riassetto societario delle aziende di trasporto, evidenziando l'apertura verso il mercato;
d) proseguire nel processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge regionale n. 10/2008 attraverso uno snellimento organizzativo delle attuali Agenzie, che ne delinei il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione

delle competenze rispetto alle società di gestione del TPL ed evidenzi la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico, confermandone le funzioni di soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del TPL nonché di attuatori delle politiche di mobilità sostenibile individuate dagli Enti Locali, prevedendo anche forme di cooperazione che facilitino le politiche di aggregazione aziendale;

e) prevedere percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità contermini qualora gli Enti locali li ritengano utili per una maggiore armonizzazione e integrazione dei servizi;
f) favorire il perseguimento dei processi aggregativi fra i gestori del TPL, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 14 ter della legge regionale n. 30/98 relativamente alle gare per l'affidamento dei servizi;
g) conseguire il rapporto del 35% fra ricavi del traffico e spese correnti, secondo un trend di adeguamento;
h) adeguare le risorse contributive per i servizi minimi all'indice di inflazione programmata, pari al 4,5% nel triennio, che dovranno ritenersi comprensive degli oneri relativi ai rinnovi nazionali dei CCNL degli autoferrotranvieri oppure degli eventuali adeguamenti derivanti dall'applicazione di contratti diversi. I contratti di II livello dovranno in ogni caso produrre benefici in termini di efficienza aziendale;
i) riconfermare l'impegno profuso dagli Enti Locali nel cofinanziamento dei servizi autofiloviari di TPL;
j) consolidare nel corso del 2011 l'entrata a regime di STIMER con la diffusione delle tecnologie in tutti i territori e attraverso l'offerta delle forme di abbonamento integrato annuale e mensile, nonché dei titoli di corsa semplice integrata, con indifferenza del vettore utilizzato e uniformità di trattamento per i cittadini di uno stesso bacino;
l) destinare alle politiche di introduzione della tariffazione integrata "Mi muovo" parte del fondo di cui alla legge regionale n. 1/2002;
m) realizzare la "Carta della mobilità Mi muovo" che contempli l'accesso al TPL, ai servizi ferroviari, al *bike sharing*, al *car sharing*, etc.;
n) prevedere l'approvazione e l'aggiornamento dei PUT quanto meno da parte dei Comuni superiori a 30.000 abitanti;
o) potenziare i servizi ferroviari;
p) riqualificare i servizi su gomma tramite la tariffazione integrata e l'azione di integrazione, razionalizzazione, riorganizzazione e flessibilizzazione dell'offerta di servizio (soprattutto con riferimento alle zone di montagna e

a domanda debole), per perseguire l'incremento dei viaggiatori trasportati e facilitare l'intermodalità;

q) programmare il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus regionale con privilegio dei mezzi a basso e nullo impatto ambientale;

r) realizzare l'infrastrutturazione elettrica delle città, articolata su progetti pilota, basati sullo sviluppo di un'infrastruttura innovativa per la ricarica delle auto elettriche e dei veicoli per il trasporto di persone e merci, avuto riguardo anche alla mobilità turistica e alla logistica urbana;

s) proseguire nella politica dell'infomobilità regionale;

t) sviluppare strategie di riequilibrio che affrontino i temi della mobilità ciclopedonale, dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro, del *mobility management*, della moderazione e fluidificazione del traffico, del diritto alla mobilità per categorie "deboli", quali bambini, anziani, diversamente abili, non vedenti, nonché delle politiche di genere;

RILEVATO PERALTRO

come i tagli governativi previsti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, e nello specifico, in particolare con il comma 2, art. 14 del decreto medesimo, abbiano imposto, onde evitare il collasso del sistema, di accelerare e accentuare quei processi virtuosi che riguardano la manovra tariffaria e il suo adeguamento nel corso del triennio, funzionale anche a salvaguardare un adeguato livello di servizi all'interno di politiche di razionalizzazione dei servizi stessi, in un quadro di integrazione modale e tariffaria;

RITENUTO PERTANTO

che il "Patto" del 6 dicembre 2010 contribuisca alla necessità di compatibilizzare i contenuti dell'Atto di indirizzo con i tagli di cui al DL n. 78/2010 citato, in quanto lo sforzo finanziario che la Regione ha messo in campo nel triennio 2011-2013, assorbendo all'interno del bilancio regionale gran parte del taglio governativo, è stato operato al fine di contenere la riduzione del servizio offerto all'utenza, ma dovrà essere accompagnato dal mantenimento dell'impegno degli Enti Locali e da un trend di adeguamento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari almeno al 35%;

RIMARCATO

che il miglioramento del livello di operatività economico-finanziaria del TPL non può in alcun modo prescindere da fattori esterni alle aziende, a iniziare da un processo di aggregazione che conduca a condizioni industriali di maggiore robustezza, tramite razionalizzazioni della spesa, sinergie nei processi produttivi, uso più razionale del personale e dei mezzi;

RIMARCATI ALTRESÌ

gli effetti virtuosi che la predisposizione dei Piani Urbani del traffico, e il relativo aggiornamento, potranno fornire in termini di razionalizzazione dei percorsi, creazione e protezione di corsie riservate al TPL, controllo della sosta e degli accessi alle ZTL, parcheggi di interscambio, ricerca di mezzi alternativi all'auto privata o al mezzo pubblico tradizionale, laddove esso non risulti economicamente sostenibile (bus a chiamata, ricorso a taxi o noleggio, car e bike sharing, ecc.);

VISTA

la Legge Regionale n. 20/2011 con la quale sono state apportate importanti modifiche e integrazioni alla L.R. 30/98 in ordine:

- alla durata del Contratto di servizio (da 9 a 10 anni);
- alla conferma della funzione di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la progettazione ed il connesso affidamento dei servizi di trasporto (DGR 908/2012);
- agli indirizzi relativi all'estensione dell'ammissibilità del sub affidamento al fine di rendere più flessibile l'organizzazione del TPL, fermi restando i limiti previsti dalle direttive statali e lo svolgimento della prevalenza dei servizi in capo all'affidatario principale;
- al tema dell'integrazione tariffaria, che trova in legge il coronamento di un percorso iniziato già da qualche anno ed il cui scopo è quello di creare un'unica modalità tariffaria integrata valida per tutti i mezzi pubblici, per tutti i gestori e sull'intero territorio regionale;
- al sistema sanzionatorio a seguito dell'introduzione del nuovo modello tariffario "Mi Muovo", finalizzato anche a prevenire e contrastare l'evasione tariffaria (DGR n.8/2012);

DATO ATTO

che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 908 del 2 luglio 2012 ha approvato gli - *Ambiti Territoriali Ottimali ed omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione*

Emilia-Romagna- a seguito del processo di riforma nel settore dei servizi pubblici, in particolare delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n.27 che all'art.3bis (art. 25 del DL n. 1/2012 convertito con Legge 27/2012) attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei - di norma di dimensione "non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"- "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio" a tutela della concorrenza e dell'ambiente;

PRESO ATTO

degli ambiti sovra-bacinali ottimali ed omogenei, ai fini dell'organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le disposizioni regionali previste all'art.14ter comma 1 della LR 30/98 e dell'art. 24 della LR 10/2008, corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province così individuati con delibera della Giunta regionale n. 908/2012:

- Ambito Trebbia: Piacenza;
- Ambito Taro: Parma;
- Ambito Secchia-Panaro: Reggio Emilia e Modena;
- Ambito Reno: Bologna e Ferrara;
- Ambito Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

RIBADITO

- che non sono ammessi affidamenti di servizi per sub-ambiti di dimensioni inferiori agli ambiti sovra-bacinali come definiti e che gli Enti di governo degli stessi e le Agenzie locali per la mobilità, ricercheranno punti di raccordo e modalità operative coordinate per la predisposizione delle procedure di gara relative agli affidamenti dei servizi negli ambiti medesimi;

RIBADITO INOLTRE

- l'opportunità di una gestione coordinata e ottimizzata dei diversi progetti d'investimento per l'ammodernamento e l'innovazione tecnica e tecnologica del settore del TPL nel suo complesso tra i quali, segnatamente, il sistema tariffario integrato "MiMuovo" nel nuovo disegno dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico regionale;

- la previsione che, fatta salva la normativa vigente in materia, gli autobus di un gestore operante su un territorio

sovra-bacinale, anche non contiguo, dovranno poter avere l'estensione per tutte le linee comprese nei bacini interessati, tenuto conto delle classi e delle dimensioni dei veicoli stessi, nonché degli impieghi previsti nei contratti di servizio, e pertanto gli Enti locali e le Agenzie per la mobilità competenti debbano collaborare attivamente per la realizzabilità di detto uso flessibile degli autobus nei diversi bacini afferenti al medesimo gestore;

- la necessità di richiedere, da parte del gestore, preventiva autorizzazione agli Enti competenti per l'utilizzo degli autobus acquistati con contributo regionale o in autofinanziamento qualora l'uso flessibile di detti autobus tra diversi bacini superi il 10% dell'intera flotta attribuibile al singolo bacino;

RILEVATO

che le disposizioni normative della Legge 135 del 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 95/2012 "Spending Review", entrata in vigore il 15/08/2012, e in particolare gli artt. 9, 16 e 16 bis, impattano con il settore del TPL per gli aspetti di seguito evidenziati:

- il concorso delle regioni alla riduzione della spesa pubblica (risorse per il TPL escluse) che deve registrare un risparmio già dal 2012 e per gli anni successivi;
- la previsione della definizione di criteri e modalità incentivanti la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi, sulla base dei quali ripartire e trasferire alle regioni le risorse destinate al settore TPL compreso il ferroviario, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PRESO ATTO CHE

- con DGR n. 264/2013, si è individuata l'ulteriore misura volta alla razionalizzazione della spesa del settore attraverso la revisione delle percentuali di trattenuta massima sui contributi per i servizi minimi, da parte delle Agenzie locali, per la copertura dei costi sostenuti dalle stesse per le attività previste dalla L.R. 30/98;

RILEVATO ALTRESI'

che l'art.1 comma 301 della Legge di Stabilità 2013, L. 228 del 24/12/2012, che sostituisce il sopracitato articolo 16 bis, prevede ulteriori modifiche tra cui:

- l’istituzione, a decorrere dall'anno 2013, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e che tale Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

- l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce l'aliquota di compartecipazione al fondo in misura tale da assicurare strutturalmente, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015 le risorse necessarie al settore;

- il non completo accesso al Fondo se le regioni non assicurano l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto citato (comma 9 art. 16bis);

- la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo, tenendo conto di:
  a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
  c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

- l'adozione da parte delle regioni, entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto, di un “Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale”, che rimoduli i servizi a domanda debole e sostituisca le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura (art.19, comma 5, del dlgs. n. 422/97), con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito di tale riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione i contratti di servizio già stipulati da aziende

di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- la verifica degli effetti derivanti dal “Piano di riprogrammazione dei servizi” da parte delle regioni, tesi ad assicurare l’equilibrio economico e l’appropriatezza della gestione, per accedere alla ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo;

- la trasmissione dei dati economici e trasportistici ai fini del monitoraggio del settore all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (art.1 comma 300 L.244/2007), organismo tecnico di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, anche ai fini della creazione di una banca dati e di un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore;

VALUTATO

che il percorso di razionalizzazione delle spese del settore, come stabilito all’art.19 comma 5 ter della L.R. 30/98 e confermato nell’Atto di indirizzo triennale 2011-2013 (DAL n.32/2010), trova ulteriore evidenza nella possibilità di delineare una governance locale snella ed efficace, attraverso forme di cooperazione fra le autorità di bacino, con particolare riferimento anche a percorsi di fusione delle Agenzie locali per la mobilità entro il 2013 sulla base degli ambiti ottimali come definiti con deliberazione n. 908/2012, utili ad una maggiore armonizzazione ed integrazione dei servizi;

RITENUTO OPPORTUNO

dare seguito alle disposizioni del citato comma 301, avviando la procedura necessaria all’approvazione del Piano Riorganizzazione regionale dei servizi, sulla base di quanto disposto con DGR 912/2013, anche in considerazione delle azioni di efficientamento già avviate dal 2011, sulla base degli impegni sottoscritti con il Patto per il Tpl, e attuate in larga misura nei diversi territori per il completamento del processo di revisione e razionalizzazione dell’offerta dei servizi integrati;

DATO ATTO CHE

il Piano di Riorganizzazione richiesto per i servizi autofiloviari sia predisposto e approvato da parte degli Enti competenti, visti i commi 2bis e 2ter dell’art. 13 della LR 30/1998 e s.m.i., che specificano che le funzioni di programmazione e progettazione dei servizi di TPL offerti al

pubblico e oggetto degli affidamenti sono di competenza per i servizi autofiloviari degli Enti locali e delle loro Agenzie;

RITENUTO INFINE

di definire con il presente Accordo di Programma il sistema concordato dei servizi minimi e di azioni per la mobilità sostenibile nell' ambito provinciale di Parma;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Art. 1
Richiamo delle premesse

1 – Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.
2 – I contraenti confermano l'impegno a porre in essere politiche e provvedimenti di attuazione delle azioni e degli interventi individuati nelle premesse.
3 – I contraenti si impegnano pertanto ad attuare il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei risultati.

Art. 2
Oggetto

1 – Formano oggetto dell'Accordo:
a) la disciplina di attuazione dei servizi minimi di bacino secondo la programmazione indicata per il periodo 2011-2013 nella "Determinazione dei servizi minimi" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 126/2011 e modificata con deliberazione della Giunta regionale n.264/2013;
b) il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento e non ancora ultimati, previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione di interventi di cui alla scheda in allegato.

Art. 3
Durata

1 – Il presente Accordo ha validità:

- per i servizi minimi autofiloviari, dall'esercizio finanziario 2011 fino al 31 dicembre 2013;
- nelle more della sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma 2014-2016, è prevista la proroga del termine di validità del presente schema di Accordo a tutto l'anno 2014, per l'avvio o la completa realizzazione degli investimenti previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione 2011-2013 di interventi ritenuti prioritari nell'ambito degli obiettivi strategici come delineati nell'Atto di indirizzo.

Art.4
Obiettivi di miglioramento

1 – La Provincia, il Comune e l'Agenzia si impegnano a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza, della qualità e della sostenibilità ambientale ed economica della mobilità e del TPL urbano, di bacino e di interbacino, attraverso azioni concrete sul piano programmatorio, regolamentare e del controllo sul raggiungimento degli obiettivi.
2 – Le parti concordano che gli obiettivi generali si collegano primariamente con le politiche e le strategie emergenti nel contesto nazionale ed europeo recepite negli strumenti di programmazione e amministrazione regionale e con le azioni previste negli annuali Accordi per la qualità dell'aria.
3 – Le parti si impegnano a predisporre i "Piani di riprogrammazione dei servizi di TPL", utili a definire il Piano di riorganizzazione regionale dei servizi secondo le modalità e i tempi indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 912/2013.
4 - Sono in ogni caso confermati gli obiettivi di efficientamento individuati all'art. 1 comma 301 della L.228/2012 al fine di conseguire progressivamente l'equilibrio economico della gestione in merito al rapporto calcolato tra ricavi da traffico e i costi dei servizi, mediante un'attenta accuratezza della gestione e il costante monitoraggio delle performance, nonché un aumento dei viaggiatori trasportati.

Art.5
Obiettivi "Mi Muovo", " Mi muovo in bici" e "GiM"

1 – Le parti si impegnano a portare a compimento il percorso di integrazione tariffaria "Mi Muovo" sulla base del sistema di tariffazione STIMER, con l'obiettivo di creare una "Carta della mobilità" che consenta l'accesso non solo al sistema del

trasporto pubblico regionale e locale, ma anche al *bike sharing*, al *car sharing*, alla ricarica delle auto elettriche, alla sosta, ecc.

2 – Gli Enti locali dovranno provvedere ad adeguarsi a quanto stabilito con DGR 2055/2010 che oltre a definire le regole di viaggio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, individua le "tariffe obiettivo 2011-2013" da applicare ai servizi di TPL sull'intero territorio regionale da parte di tutti i gestori, per la piena attuazione dell'integrazione tariffaria "Mi Muovo". Gli Enti locali dovranno accompagnare le società di gestione nella condivisione delle regole di clearing (ripartizione degli introiti) per la reale integrazione e indifferenza di utilizzo di "Mi Muovo" su tutto il territorio regionale.
In particolare dovrà essere perseguita l'integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi autofiloviari (se effettuati da gestori diversi) anche mediante, l'offerta di modalità flessibili di accesso al servizio quali il "borsellino elettronico" sulla card Mi Muovo.
Gli Enti Locali possono proporre l'istituzione di ulteriori "zone tecniche" relativamente a città dotate di servizi urbani non comprese tra quelle individuate con DGR n.637/2008 e n. 2055/2010.
Sono inoltre ribadite le disposizioni relative agli art.39 e 40 della L.R. 30/98 e smi.
3 – Gli Enti locali si impegnano all'avvio del servizio "Mi Muovo in bici", tramite i contratti di comodato gratuito con la Regione che si è fatta carico delle forniture, per assicurare una copertura territoriale regionale attraverso l'omogeneità e la capillarità della distribuzione delle stazioni, in prossimità ai principali poli attrattori (terziario ed edifici pubblici, università, luoghi ad alta frequentazione, piazze o incroci importanti, piste ciclabili) facilitando l'integrazione e l'interscambio con il trasporto pubblico presso le stazioni ferroviarie e le autostazioni. Gli Enti locali sono tenuti ad applicare quanto indicato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 598/2012 in ordine ai livelli tariffari di riferimento, ai tipi di titoli di viaggio, nonché alle condizioni generali di accesso e di utilizzo del servizio "Mi Muovo in bici".
4 – A seguito dell'aggiudicazione della gara unica e della stipula della convenzione del 13 ottobre 2011 per l'acquisizione ed installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. "Gestione informata della Mobilità", gli enti coinvolti si impegnano al completamento del progetto stesso, al fine di dotare le intere flotte delle necessarie tecnologie per il miglioramento della fruibilità e dell'efficacia del TPL, la

gestione centralizzata delle informazioni relative alla mobilità pubblico-privata, il monitoraggio delle flotte del trasporto pubblico, la diffusione in tempo reale delle informazioni relative al servizio di TPL e alle condizioni del traffico veicolare, l'integrazione delle informazioni relative al traffico privato (tempi di viaggio in rete, perturbazioni di circolazione) e di quelle relative al TPL automobilistico e ferroviario.

Art.6
Integrazione modale

1 – Le parti concordano sul ruolo della ferrovia regionale quale rete fondamentale del trasporto pubblico extraurbano, nonché, dove possibile, urbano, mentre al trasporto su gomma, in particolare fuori dai centri urbani e dalle grandi direttrici, competerà il ruolo di adduttore al sistema ferroviario.
2 – In tale contesto, le stazioni ferroviarie, per poter costituire i poli di interscambio della mobilità regionale, dovranno essere oggetto di ogni investimento utile a ricevere i vettori del trasporto su gomma, ma anche a rappresentare i nodi principali della rete della viabilità ciclabile e del sistema del *bike sharing* e del *car sharing*.
3 – In particolare, il sistema del *bike sharing* e del *car sharing* potrà essere ritenuto parte complementare del TPL e come tale essere oggetto di contributo regionale nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE SECONDA

SERVIZI, RISORSE E QUALITA'

Art. 7
Servizi minimi

1 – La quantità complessiva dei servizi minimi autofiloviari programmata nel triennio 2011-2013 deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le eventuali corse bis) e risulta definita per ciascun anno del triennio 2011-2013 in 13.103.387 vetture-km.
2 – I servizi sono esercitati sulla base dei Programmi di esercizio che dovranno essere aggiornati secondo l'articolazione quantitativa e qualitativa risultante dai Contratti di servizio sottoscritti. In Allegato vengono presentati i Programmi di esercizio base per ciascun anno di validità del presente Accordo.
3 - L'Agenzia e gli Enti Locali sono tenuti a garantire annualmente il livello complessivo dei servizi di cui al precedente comma 1, eventualmente anche attraverso modalità di

offerta a carattere innovativo. È ammesso uno scostamento annuale in riduzione che non superi lo 0,5% del totale indicato, fermo restando quanto disposto con le DGR n. 1898/2010, n.802/2011 e n.912/2013.
5 - Le riduzioni dei servizi risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non configurabili come cause di forza maggiore. La suddetta variazione per astensioni facoltative dal lavoro viene proporzionalmente dimensionata in ragione degli oneri residuanti in capo all'esercente.
6 - L'Agenzia si impegna a fornire i dati aggiornati del programma di esercizio dei servizi minimi di cui al comma 1, secondo l'articolazione programmata e consuntiva di offerta al pubblico, entro il **10 aprile di ogni anno**, secondo lo schema del Programma annuale di esercizio base. Entro il **10 settembre di ogni anno** l'Agenzia si impegna a fornire i dati consuntivi dei servizi minimi e dei servizi aggiuntivi riferiti all'anno precedente come indicato al successivo art.22 comma 3. Entrambe le rendicontazioni dovranno essere fornite sulla base dello schema del Programma annuale di esercizio base di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8
Possibile riduzione del servizio offerto e Piani di Riprogrammazione

1 – In considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, come specificato nella deliberazione della giunta regionale n. 802/2011, l'Agenzia potrà procedere ad autorizzare riduzioni di percorrenze dei servizi svolti nel bacino per non oltre il 3%, senza determinare pertanto una corrispondente diminuzione dei contributi regionali previsti., Limitatamente al caso di fusioni o aggregazione dei gestori, la riduzione dei servizi potrà essere incrementata di un ulteriore 2%.
2 – Sempre in considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, solo per l'anno 2013, a seguito della predisposizione del Piano di Riprogrammazione (art.1 comma 301 L.228/2012), l'Agenzia, laddove ce ne siano le esigenze e le condizioni potrà autorizzare riduzioni complessivamente non superiori al 5% comprensivo anche delle eventuali riduzioni già effettuate sulla base della citata deliberazione n. 802/2011.
3 – Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno calcolate sulle vett*km dei servizi minimi. Riduzioni superiori alle prescrizioni indicate al precedente comma, sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo a

proporzionale riduzione e recupero del contributo regionale per i servizi minimi.
4 – Al fine di effettuare il necessario monitoraggio delle percorrenze programmate, l'Agenzia è tenuta a presentare l'attestazione che indichi le modifiche al Programma di esercizio dei servizi secondo l'articolazione programmata di offerta al pubblico, specificando la quantificazione complessiva delle vett*km riferite ai servizi minimi in eventuale diminuzione. L'attestazione deve essere presentata preventivamente all'entrata in vigore dei programmi di esercizio estivo e invernale e precisamente:
- **entro il 1 giugno** di ogni anno, il programma di esercizio estivo;
- **entro il 1 settembre** di ogni anno, il programma di esercizio invernale;
5 – Per gli anni 2011 e 2012 l'Agenzia, in presenza di avvenuta aggregazione aziendale, è tenuta ad integrare l'attestazione di cui al precedente comma specificando:
- l'accertamento dell'avvenuto processo di fusione delle società di gestione presenti nei propri territori, tali da comportare un'effettiva integrazione funzionale ed operativa;
- di avvalersi, in presenza delle condizioni richieste, dell'applicazione dell'ulteriore riduzione del 2% dei servizi minimi.

Art. 9
Servizi innovativi

1- Gli Enti locali e l'Agenzia, in sede di definizione del Programma di esercizio dei servizi minimi, hanno facoltà di individuare l'offerta dei servizi anche con modalità innovative, in coerenza con le linee di programmazione regionale.
2 - La sostituzione di servizi minimi offerti in forma tradizionale con servizi erogati di carattere innovativo, anche con particolare attenzione a relazioni che possano interessare categorie deboli, quali disabili e anziani, si ha in costanza di contributi regionali a condizione che ne sia provata la convenienza in relazione sia all'utenza servita sia alla collettività nel suo complesso.
3 - Il servizio innovativo offerto potrà risultare inferiore a quello tradizionale sostituito a condizione che sia accertato il requisito di costanza o incremento della domanda soddisfatta, del livello di soddisfazione della stessa, che l'innovazione organizzativa sia offerta a condizioni tariffarie non inferiori a quelle previste per i servizi tradizionali, e che sia conveniente sul piano economico e contribuisca al miglioramento del rapporto tra ricavi tariffari e costi operativi del bacino.

4 - L’Agenzia, ai sensi dei precedenti commi, presenta il resoconto consuntivo sul servizio svolto e sui risultati conseguiti secondo i termini di consegna, come indicato al successivo art. 22 del presente Accordo.

Art. 10
Contributi per i servizi minimi

1 – Le seguenti risorse messe a disposizione dalla Regione devono intendersi interamente destinate, eccetto a quanto espressamente indicato al successivo comma 4 all’esercizio dei servizi di TPL:

- per l’anno 2011: euro 23.403.238,19
- per l’anno 2012: euro 23.754.288,00
- per l’anno 2013: euro 24.014.161,92

2 – I contributi per i servizi minimi di cui al precedente comma 1 comprendono i livelli di inflazione programmata prevista nel triennio.
3 – Sono altresì riconosciuti, a copertura dei servizi sostitutivi ferroviari come previsto dal Patto per il TPL, contributi pari ad euro 150.000,00, comprensivi di obblighi e integrazioni tariffarie, che saranno assegnati con specifico provvedimento amministrativo.
4 - Gli Enti locali, secondo quanto previsto nell’Atto di Indirizzo triennale, nonché al punto B del “Patto per il Tpl”, sono impegnati a mettere a disposizione risorse in misura tale che l’intervento di ciascuno sia almeno pari alla media degli interventi complessivi del periodo 2007-2010.
5 - I contributi regionali per i servizi minimi rappresentano trasferimento di risorse all’Agenzia, per la compartecipazione agli oneri conseguenti ai Contratti di servizio sottoscritti con gli esercenti e per le connesse attività di Agenzia previste dalla LR 30/98, fermo restando quanto specificato all’art. 12 del presente Accordo.
6 - L’incremento dei contributi erariali per i maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 19 del DLgs n.422 del 1997 è richiesto direttamente dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2000.
7 - Fino all’adozione del presente Accordo, la Regione procede alla concessione dei contributi sui servizi minimi con acconti mensili.
8 – I contributi di cui al presente articolo non subiscono revisioni a consuntivo, se non in relazione al mancato rispetto delle clausole dell’Accordo, e vengono erogati nei tempi

previsti dagli ordinamenti dei soggetti direttamente competenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
9 - La Regione dà luogo agli eventuali recuperi, previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 28 dicembre 2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta n. 344 del 28 dicembre 2009 in particolare l'art. 8 " Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo", sui contributi dovuti per l'esercizio successivo.
10 – La Regione ribadisce che il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro va mantenuto nel suo alveo naturale, senza pertanto alcun coinvolgimento finanziario della Regione.

Art. 11
Contributi ai sensi dell'art. 33 della LR n. 30/98

1 – Le risorse, finalizzate alla qualificazione dell'offerta dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche, messe a disposizione dalla Regione a norma dell'art.33 della LR n. 30/98 e s.m.i, sono le seguenti:

- per l'anno 2011: euro 250.000,00
- per l'anno 2012: euro 120.000,00
- per l'anno 2013: euro 120.000,00

2 – In coerenza e sulla base dell'attuazione delle azioni prioritarie concordate con la sottoscrizione del "Patto per il Tpl", si dà atto che le risorse regionali rese disponibili per ogni bacino, sono volte di norma alle finalità indicate al comma 1 lett. b) dell'art. 33 citato, e specificatamente per favorire i processi industriali di aggregazione dei gestori e l'implementazione della tariffazione integrata regionale.
3 – L'Agenzia si impegna a presentare nella Relazione annuale di cui al successivo art.22 una specifica descrizione degli interventi finanziati con i contributi del presente articolo.

Art. 12
Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale

1 – Gli impegni di Agenzia previsti dal presente Accordo si intendono dalla stessa assunti in relazione all'atto di costituzione e alle funzioni a essa attribuite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, nonché di quanto stabilito agli artt. 25 e 26 della L.R. n. 10/2008.
2 - Le attività svolte dalle Agenzie locali ai sensi del comma 3, lettere a), c) e d) dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, possono trovare copertura dei relativi costi all'interno dei fondi trasferiti dalla Regione di cui al primo comma dell'art. 10 del

presente Accordo. Coerentemente con gli obiettivi della legge regionale n. 10/2008 e a norma della deliberazione della Giunta regionale n. 264/2013, la copertura dei costi sostenuti dall'Agenzia per tali finalità sarà la seguente:

per gli anni 2011 e 2012 : non potrà superare la percentuale del 2%;
per l'anno 2013: non potrà superare la percentuale dell'1,60%;

di quanto previsto di contribuzione per i servizi minimi per ciascun bacino. Ogni ulteriore attività, attribuita alle Agenzie dai Comuni e dalla Provincia ai sensi del comma 3, lettere b), e) ed e)bis dell'art. 19 della L.R. n. 30/98 dovrà essere compensata al di fuori dei contributi sui servizi minimi.
3 - L'Agenzia assicura:
- la riduzione dei costi di funzionamento secondo quanto indicato al precedente comma 2;
- la tenuta di apposita contabilità separata per gli altri tipi di attività. Compiti aggiuntivi affidati all'Agenzia dovranno essere in grado di generare una capacità di autofinanziamento almeno sufficiente a coprire i maggiori costi che ne derivano, in caso contrario, gli Enti Locali, con propri fondi, dovranno assumere la copertura degli eventuali maggiori costi.

Art. 13
Contratto di servizio

1- L'esercizio dei servizi è regolato mediante Contratti di Servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'art.16 della LR 30/1998 e s.m.i.;
2- Il Contratto di Servizio, a fronte del corrispettivo economico, indica obblighi specifici e obiettivi di miglioramento del servizio in ordine al trasporto, alle tariffe, alla qualità, all'informazione, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 30/98, art. 16, comma 6, nonché dal presente Accordo.
3- Il Contratto di Servizio, secondo quanto previsto nella LR 30/98, deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50% di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base all'art. 16, comma 6 della LR 30/1998.

4- Gli importi derivanti dall'applicazione delle riduzioni del corrispettivo di cui al comma precedente confluiscono in uno specifico fondo che gli Enti sottoscrittori ridestinano all'esercizio di servizi del TPL, nel rispetto delle indicazioni dell'art. 16 della LR 30/98, anche eventualmente a remunerazione del miglioramento degli indici di soddisfazione. L'Agenzia dà atto della gestione di detto fondo nella Relazione annuale di cui al successivo art. 22. Le quote eventualmente non destinate ai fini suddetti verranno trattenute dalla Regione in sede di erogazione del contributo dell'anno successivo.
5- Il Contratto di Servizio disciplina inoltre le condizioni obbligatorie per:

a) la tenuta, da parte dell'esercente, di contabilità separate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le attività diverse da quelle previste dal presente Accordo;
b) l'accesso ai dati dei sistemi aziendali centralizzati di controllo del servizio offerto, da parte degli Enti Locali e Agenzie contraenti e della Regione Emilia-Romagna (art. 14, comma 3 della LR 30/98);
c) la registrazione e comunicazione, da parte dell'esercente, delle corse giornaliere non effettuate nonché delle eventuali altre anomalie risultanti nell'effettuazione del servizio.

6- L'Agenzia comunica tempestivamente al competente Servizio regionale la sottoscrizione del Contratto di Servizio di affidamento, nonché il rinnovo, la proroga o la revisione sostanziale, impegnandosi a trasmetterne copia entro il mese successivo alla data di sottoscrizione. L'Agenzia comunica inoltre al competente Servizio regionale l'elenco delle aziende titolari di eventuali contratti di subaffidamento e le relative percorrenze assegnate.

Art.14
Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. La Provincia, i Comuni e l'Agenzia assumono l'impegno di:

- garantire l'adozione e la revisione almeno biennale delle Carte dei servizi, nel rispetto delle procedure di consultazione dell'utenza previste dall'art. 17 della L.R. 30/98. Le Carte dei servizi definiscono, agevolandole, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso

e indennizzo per l’inosservanza degli standard di qualità e i casi di risarcimento danni alle persone e alle cose;

- costituire e favorire l’attività del Comitato degli utenti così come indicato all’art. 17 della L.R. 30/98;
- garantire, con le necessarie integrazioni dei Contratti di servizio, il monitoraggio della qualità erogata, sulla base del metodo di indagine campionaria già condiviso con la Regione e sulla base del quale sono state effettuate le indagini di qualità erogata e percepita per il biennio 2009-2010, riconfermate anche per il biennio 2012-2013. Il metodo dovrà continuare ad essere applicato relativamente almeno ai seguenti fattori di qualità: puntualità, stato di pulizia e di integrità del parco mezzi, vendita a bordo dei titoli di viaggio, informazioni alle paline di fermata, gestione dei reclami al fine di alimentare la base dati già costituita e per la comparabilità nel tempo e tra i diversi bacini dei risultati di miglioramento del servizio nonché delle politiche e tecniche ad essi correlati;
- svolgere indagini periodiche di rilevazione della qualità erogata, secondo il metodo condiviso mediante la costituzione di gruppi di acquisto, anche insieme con la Regione, finalizzati alle gare per l’acquisizione del servizio stesso e per l’istituzione di banche dati condivise.

2. La Provincia, i Comuni e l’Agenzia si impegnano altresì a monitorare la qualità attesa e percepita dall’utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento, anche prevedendo meccanismi di incentivazione o disincentivazione legati al corrispettivo contrattuale.

PARTE TERZA

MOBILITA’ SOSTENIBILE E INVESTIMENTI

Art. 15
Obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, del traffico e della sicurezza

1 – I contraenti convengono, anche in prosecuzione degli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza urbana e di bacino indicati nei precedenti Accordi di Programma, di mantenere il monitoraggio dei dati sulla mobilità urbana e il trasporto pubblico locale come utile elemento di riferimento relativo a:

- emissioni del TPL e del trasporto privato;
- intensità del traffico;
- incidentalità.

2 – E’ quindi confermato per l’Agenzia l’impegno alla trasmissione alla Regione **entro il 10 aprile di ogni anno**, dei dati relativi all’anno precedente a quello di consegna, riguardanti gli indicatori della mobilità urbana e del trasporto pubblico di cui ai modelli Allegato 2A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale e Allegato 2B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, inseriti nei precedenti Accordi 2007-2010;

Art. 16
Rinnovo del parco bus

1. La Regione assume l’impegno di ripartire i residui pari ad Euro 3.521.358,94 delle risorse assegnate a norma dell’art. 1, comma 1032 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e del D.M. 4223 del 3 dicembre 2007, per complessivi Euro 19.309.051,00 destinati alla sostituzione di almeno 100 veicoli attualmente circolanti.
2. La Regione assume l’impegno di ripartire i residui delle risorse assegnate pari ad Euro 3.919.572,85 a norma dell’art. 1, comma 304 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e del D.M. 82/T del 19 marzo 2008, per complessivi Euro 10.944.504,00 destinati alla sostituzione di almeno 50 veicoli attualmente circolanti.
3. Analogamente la regione assume l’impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell’art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2011-0000735 del 19 dicembre 2011, per complessivi Euro 9.536.057,36 destinati alla sostituzione di almeno 62 veicoli attualmente circolanti.
4. La regione assume infine l’impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell’art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale n. 8254 del 08 aprile 2013, per complessivi Euro 3.463.723,39 destinati alla sostituzione di circa 20 veicoli attualmente circolanti.
5. Il programma di ripartizione delle risorse regionali ammetterà a contributo forniture di veicoli destinati al servizio su linee filoviarie o di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale, nel rispetto delle norme EURO 5, EEV o Euro 6. Il contributo regionale viene riconosciuto secondo il titolo di proprietà dei mezzi.
6. L’Agenzia si impegna a fornire due volte l’anno e comunque **entro il 10 aprile e il 10 di settembre**, secondo le modalità stabilite dal “data entry” predisposto, i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti (ivi compresi i sub affidatari), evidenziando i veicoli impegnati in servizio diverso dal TPL (noleggio, scuolabus, ecc).

Art. 17
Condizioni generali per gli investimenti per la mobilità e il trasporto pubblico

1 – I contraenti si impegnano a portare a completamento gli interventi riportati in allegato, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e nel limite percentuale di finanziamento regionale e di concorrenza nella spesa dei vari soggetti, presentando la prevista documentazione e dando quindi attuazione al relativo sistema di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti.
2 – Le opere finanziate e le forniture di beni e tecnologie dovranno evidenziare la legge regionale da cui ne deriva il contributo, assicurando la chiara visibilità del logo regionale durante tutte le fasi di cantiere e, a lavori ultimati, tramite apposite targhe apposte in loco, secondo le indicazioni delle competenti strutture.
3 – La Regione proroga al 31 Dicembre 2014, i termini di cui alla soprarichiamata delibera di Giunta regionale n.2050 del 28 Dicembre 2012, per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari fino al saldo dei contributi impegnati dalla Regione degli interventi avviati degli Accordi di programma 1995-2010 di cui all'elenco in allegato.
4 - Restano confermati per gli investimenti in oggetto tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 2050/2012 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 1233 /2009 e s. m.i.

Art. 18
Interventi per l'attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità.

1– La Regione, modificando quanto stabilito con la soprarichiamata delibera di Giunta regionale n. 136/2013, fissa al 31 dicembre 2014 il termine per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari per il saldo del contributo regionale delle schede progettuali degli Accordi 2007-2010 inerenti l'attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità di cui all'elenco allegato.
2 - Restano confermati per questi investimenti tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastino con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 136/2013 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti per la parte delle risorse del

Progetto GiM relative alla costituzione del sopracitato “Gruppo di Acquisto”, sono quelli indicati nel punto 4 della Delibera di Giunta regionale n.158/2012 e che parallelamente i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e revoca del contributo regionale per la parte delle opere complementari di Infomobilità, sono stabiliti dall’Allegato A) delibera 1233/2009 e s.m.i.;
3 – Data la priorità regionale a queste opere strategiche, per il necessario completamento di aggiornamento e interoperabilità degli apparati tecnologici di centrale e per il controllo del percorso dei bus dell’intero parco regionale, sono previsti ulteriori nuovi finanziamenti in apposite schede di investimento nei diversi bacini.

Art. 19
Investimenti confermati, ridefiniti e programmati degli Accordi 2011-2013

1 – I sottoscrittori concordano inoltre sulla necessità di dare attuazione agli interventi del presente accordo, di cui allo specifico elenco allegato:
a) interventi di precedenti accordi, a cui viene riconosciuta la causa di forza maggiore e che vengono quindi confermati nella loro programmazione finanziaria del contributo regionale, anche eventualmente rimodulandone spesa e descrizione;
b) interventi di nuova programmazione per cui la Regione si impegna a reperire la disponibilità finanziaria per la propria parte di contributo.
2-I beneficiari dei contributi individuati nelle schede dei singoli interventi, si impegnano a trasmettere alla Regione la documentazione per la concessione-impegno del contributo regionale entro il 31 dicembre 2014 come previsto all’art. 3 del presente Accordo.
3-Per detti investimenti i criteri, le condizioni e le modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, sono definiti nell’Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n.1233 /2009 e s.m.i.
4-Il contributo regionale per i nuovi interventi da programmare, non inclusi in precedenti accordi, potrà essere riconosciuto per gli investimenti per i quali l’approvazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario sia intervenuta a decorrere dal 1 Gennaio 2011.
5–Fino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi 2014-2016, ai sensi del punto 5 del richiamato Allegato A della DGR 1233/2009, la Giunta regionale può destinare eventuali risparmi sulla spesa programmata e non ancora impegnata, anche agli interventi di cui all’elenco Allegato, che abbiano obiettivi e finalità simili,

nella medesima misura percentuale del contributo regionale previsto dall'Accordo e comunque entro il limite del risparmio risultante:

- a favore del medesimo soggetto beneficiario previa sua istanza, o nel caso di soggetto beneficiario non sottoscrittore dell'Accordo previa istanza motivata e condivisa dei soggetti proponenti;
- a favore di un altro beneficiario del medesimo bacino previa sottoscrizione di un protocollo di intesa.

Art. 20
Interventi correlati agli Accordi per qualità dell'aria.

1 – La Regione conferma quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.1957/2012 che ha fissato al 31 dicembre 2013 la scadenza per l'utilizzo dei contributi regionali destinati alla trasformazione dei veicoli da benzina a metano o GPL da parte dei Comuni sottoscrittori o aderenti agli Accordi di Qualità dell'aria, beneficiari dei contributi relativi ai tre periodi dell'iniziativa.
2 - Qualora siano reperite nuove disponibilità finanziarie, la Regione si impegna a continuare l'iniziativa, avviata nel bacino provinciale di Bologna, per il trasferimento di risorse agli altri comuni sottoscrittori, per lo sviluppo del piano regionale "Mi Muovo Elettrico" sia ai fini dell'acquisto dei veicoli elettrici, sia per la realizzazione di infrastrutture di ricarica.

PARTE QUARTA

MONITORAGGIO E NORME FINALI

Art. 21
Rapporti consuntivi

1 – Ai fini del monitoraggio del presente Accordo, con riferimento all'intero bacino, secondo gli standard informatici indicati dalla regione e per ognuno degli anni di validità dell'Accordo, le Agenzie presentano annualmente alla Regione, a consuntivo, sulla base di uno schema ormai consolidato, un rapporto relativo ai servizi erogati e alla mobilità e una relazione di monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, come meglio precisato ai commi seguenti.
2 – Il Rapporto consuntivo annuale relativo ai servizi erogati e alla mobilità, da trasmettersi alla Regione entro il **10 aprile di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:
- i dati aggiornati del programma di esercizio annuale;

- i dati di mobilità, di cui si forniscono i modelli Allegato 2 A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale, e Allegato 2 B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- i dati aggiornati inerenti il parco mezzi utilizzati dai singoli gestori secondo il modello informatico regionale.

3 – La Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il **10 settembre di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

1. la descrizione delle attività sviluppate e dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello in corso, con specifico riferimento alle attività e agli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 33 della LR n. 30/1998;
2. il conto economico e il bilancio ufficiale di Agenzia. Ai fini di trasparenza, uniformità e continuità del monitoraggio, i conti economici di Agenzia sono da redigersi per linee di attività, secondo i formati e le riclassificazioni fornite dalla Regione il cui modello è disponibile sul portale Mobilità;
3. il bilancio ufficiale delle Aziende affidatarie dell'anno precedente a quello in corso, comprensivi delle note e relazioni integrative;
4. la compilazione del conto economico riclassificato secondo il modello informatizzato fornito dalla regione da parte della società aggiudicataria della gara;
5. i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti come da modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità;
6. i dati di dettaglio sulle vendite dei titoli di viaggio secondo il modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità ;
7. i dati consuntivi dei servizi forniti sulla base del Programma annuale di esercizio di cui all'art. 7, evidenziando i servizi contribuiti dagli EELL;
8. l'ammontare dei contributi percepiti dagli EELL di cui all'art. 10 del presente Accordo e i relativi utilizzi a favore del TPL.
9. la compilazione del modello informatico in allegato 4 che raggruppa una serie di fogli elettronici inerenti a:
    - riepilogo dei principali dati di bacino oggetto di monitoraggio;
    - dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori;
    - dati di dettaglio dei servizi subaffidati;
    - dati di dettaglio sul Contratto di Servizio;

- proiezione sull’intero anno (pre-consuntivo) di alcuni dei risultati conseguiti nell’anno in corso;
- dati sui servizi ad alto contenuto di innovazione e flessibilità;

4 – Il Servizio mobilità urbana e trasporto locale della Regione predispone annualmente sintesi comparative dei risultati conseguiti a livello regionale, da presentare all’Assemblea legislativa.

Art. 22
Sospensione dell’erogazione del contributo di esercizio

1 – La mancata o ritardata presentazione dei dati richiesti nel presente Accordo rispetto alle scadenze in esso previste autorizza la Regione a sospendere l’erogazione del contributo d’esercizio dell’anno in corso fino al completo ricevimento dei dati medesimi.
2 – Le sospensioni del contributo restano a carico dei contraenti destinatari con facoltà di rivalsa del danno nei confronti delle parti che hanno causato il ritardo.

Art. 23
Controversie

1 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente Accordo, qualora non possano essere composte in via amichevole o tramite l’intervento del collegio previsto dal settimo comma dell’art. 34 del decreto legislativo 267/2000, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari e il terzo di comune accordo. Il mancanza di accordo tra le parti e anche in difetto della designazione provvede il Presidente del Tribunale di Bologna.
2 – Qualora la decisione arbitrale rilevi inadempienze dei soggetti partecipanti all’Accordo di Programma, la Regione provvede agli interventi surrogatori necessari, a spese dell’inadempiente, secondo quanto stabilito nella stessa decisione arbitrale.

Art. 24
Approvazione dell’Accordo

1 – Gli Enti locali si impegnano all’approvazione del presente Accordo di Programma mediante ratifica dei competenti organi, entro il 18 ottobre 2013.
2 – Le parti procederanno alla sottoscrizione dell’Accordo ratificato mediante firma digitale a norma del Dlgs. 179/2012 convertito nella L. 221/2012.

3 – Il presente Accordo, a seguito della ratifica degli Enti locali e della sottoscrizione è adottato con Decreto del Presidente della Regione.

IL SINDACO COMUNE DI PARMA	IL PRESIDENTE PROVINCIA DI PARMA	AMMINISTRATORE UNICO Soc.per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Spa
Federico Pizzarotti	Vincenzo Bernazzoli	Pierdomenico Belli

ASSESSORE
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE,
URBANISTICA. RETI DI
INFRASTRUTTURE
MATERIALI E
IMMATERIALI.
MOBILITÀ, LOGISTICA
E TRASPORTI

REGIONE EMILIA-
ROMAGNA
Alfredo Peri

ALLEGATI DISTINTI PER CIASCUN BACINO PROVINCIALE

- **Scheda sullo stato di attuazione degli investimenti**

A) Investimenti avviati con impegno regionale ma non ultimati degli Accordi di programma dal 1994 al 2010 (Riferimento Art.17 dell'Accordo)

Accordi di Programma	Sch. n°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
AdP 2007-10	3_2	Investimenti per progetti Bicibus - Piedibus.	Comune di Parma	€ 48.000,00	€ 24.000,00
AdP 2007-10	3_4	Realizzazione parcheggi di interscambio auto-bus-bici.	Comune di Parma	€ 90.000,00	€ 45.000,00
AdP 2007-10	4_3	Realizzazione rotatorie per aumento velocità commerciale linee TPL urbane	Comune di Parma	€ 800.000,00	€ 400.000,00
AdP 2007-10	4_9	Installazione n.2 varchi di controllo accessi alle corsie riservate bus	Comune di Parma	€ 200.000,00	€ 100.000,00

B)Intervento confermato dei precedenti Accordi ancora non programmato finanziariamente (Riferimento Art.19 dell'Accordo)

Accordi di Programma	Sch. n°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
AdP 2007-10	3_3	Investimenti per progetti Bicibus - Piedibus II Stralcio*	Comune di Parma	€ 47.000,00	€ 23.500,00

Nota *: Intervento di completamento della Scheda 3_2 (I stralcio), di un unico progetto avviato, che era previsto nell'Accordo di Programma 2007-2010 e non programmato finanziarmente, che ora viene programmato con residui finanziamenti Cap.43270.

C) Intervento di nuova programmazione (Riferimento Art.19 dell'Accordo)

Sch. n°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
1	Completamento/adeguamento del sistema di telecontrollo della flotta dei bus	TEP Spa.	€ 480.000,00	€ 240.000,00

D) Investimenti correlati agli Accordi per la Qualità dell'Aria Trasformazione dei veicoli da benzina a GPL o metano (Riferimento Art. 20 dell'Accordo)

Comuni beneficiari	*Contributo regionale programmato Euro*	*risorse regionali residue al 31/12/2012 In Euro*	*Trasformazioni effettuate n. veicoli*
N.25	1.432.065	535.815	2.458

- **Schema per la compilazione del Programma di esercizio base per ciascun anno di riferimento.**

ALLEGATO 1/2011
PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
BACINO DI PARMA

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE					
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0001	linea 1: Strada Farnese - Stazione FS	5,200	252.295,185	15.639
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0002	linea 2: Largo 8 Marzo - Park Nord	14,755	456.039,999	21.930
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0003	linea 3: Crocetta - S.Lazzaro	9,950	230.857,679	15.919
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0004	linea 4: Via Mordacci - Via Parigi	7,220	264.144,036	17.652
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0005	linea 5: Via Chiavari - Via Orazio	9,344	470.239,480	28.877
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0006	linea 6: Stradella - Cornocchio	42,468	939.334,152	34.488
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0007	linea 7: Università Sud - Quartiere Benedetta	14,956	483.034,949	24.392
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0008	linea 8: Via Nenni - Via Palermo	9,550	418.355,720	25.834
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0009	linea 9: Via Zoni - P.le S.Ilario	13,400	307.777,245	14.494
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0011	linea 11: Via Volturno - Sede ENIA	32,000	564.178,253	22.444
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0012	linea 12: P.zza Caduti del Lavoro - Strada Pastrengo	36,070	777.248,160	28.887
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0013	linea 13: Cinghio Sud - Strada Nuova Naviglio	25,830	521.153,921	22.786
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0014	linea 14: Università Sud - Stazione FS	16,820	61.033,671	2.880
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0015	linea 15: S.Leonardo - Strada Pastrengo	10,295	318.321,065	17.367
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0016	linea 16: Oltretorrente bus	2,450	39.976,960	2.212
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0019	linea 19: Fognano - Via Zoni	20,480	52.781,936	2.740
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0020	linea 20: Via Reggio - Scarzara (Hospitalbus)	9,026	152.872,342	7.868
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0021	linea 21: ParkS - ParkN/Chiozzola - Università	23,008	562.354,380	23.673
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0023	linea 23: Linea ParkE - ParkW	44,097	745.921,785	28.812
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0042	Linea notturna 2/N: Largo 8 Marzo - Via Serao	8,800	21.202,634	972
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0044	Linea notturna 4/N: Via Chiavari - Via Orazio	9,300	22.069,184	1.006
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0045	Servizio notturno a chiamata "Prontobus"	80,000	224.112,000	10.265
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0061	Servizio fiere di Parma: Via Mazzini - Baganzola	8,150	25.883,151	1.069
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0071	Servizio disabili a chiamata	139,960	35.237,000	2.443
			TOTALE COMUNE DI PARMA		***7.946.424,887***	***374.649***
TEP S.p.A.	Ghiozzi Lorenzo-Dallara [Travelbus]-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	C041	Servizio urbano Borgo Val di Taro	3,370	14.083,593	523
TEP S.p.A.	Dallara Armando-Ghiozzi Lorenzo	C141	Servizio urbano Fidenza	9,850	125.737,075	5.921
			TOTALE GENERALE		***8.086.245,555***	***381.093***

ALLEGATO 1/2011

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE

BACINO DI PARMA

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE					
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2100	Roccabianca-Sissa-Trecasali-Parma	42,25	87.048,267	2.603
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2105	S.Secondo-Roncocampocanneto-Viarolo-Parma	24,35	92.948,400	2.870
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2106	Busseto-Polesine-Roccabianca-S.Secondo	33,50	102.599,524	2.565
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Damenti Bruno-Dama Tour [Travelbus]	2110	S.Secondo-Bianconese-Parma	31,05	11.529,643	290
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2115	Busseto-Zibello-Frescarolo-Fidenza	44,15	30.515,143	728
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2120	Busseto-Soragna-Fontanellato-Parma	43,20	193.669,058	5.818
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2125	Roccabianca-Diolo-Soragna-Fidenza	28,95	19.109,564	560
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2130	Soragna-Chiusa Ferranda-Fidenza	33,85	70.556,859	1.778
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2135	S.Secondo-Fontanellato-Casalbarbato-Fidenza	31,75	53.982,427	1.349
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini [Travelbus]	2205	Salsomaggiore Terme-Ponte Ghiara-Fidenza-Parma	41,05	358.625,804	11.313
TEP S.p.A.	Dama Tour [Travelbus]-Dama Tour s.n.c	2210	Bore-Pellegrino-Salsomaggiore Terme-Montauro-Fidenza	49,70	48.580,180	1.499
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2220	Bore-Vernasca-Castelnuovo Fogliani-Fidenza	42,30	39.298,750	1.135
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour [Travelbus]	2225	Salsomaggiore Terme-Tabiano Bagni	6,65	48.148,235	2.287
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.	2230	Salsomaggiore Terme-Pieve di Cusignano-Fidenza	30,20	16.564,480	495
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.	2240	Fidenza-Tabiano Castello-Tabiano Bagni-Fidenza	25,20	25.161,959	795
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.-Landi [Travelbus]	2250	Fidenza-Borghetto-Noceto	21,55	34.885,791	1.036
TEP S.p.A.	Globo s.r.l.	2255	Medesano-Ghiaie-Noceto	8,85	3.919,600	120
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2260	Varano Marchesi-Noceto-Parma	36,95	31.917,300	993
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2265	Varano Marchesi-Cornaccina-Medesano	11,20	9.173,750	239
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2270	Fornovo-Medesano-Noceto-Parma	42,15	234.052,137	7.386
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2275	Rubbiano-Ramiola-Fornovo	6,25	6.740,155	221
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.-P-T [Travelbus]-Busi [Travelbus]	2300	Bardi-Varsi-Varano Melegari-Fornovo	39,45	116.015,720	3.221
TEP S.p.A.	Dama Tour s.n.c.	2310	Pellegrino-Montesalso-Varano Melegari	13,75	38.557,500	1.160
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.-Ferrari [Travelbus]	2315	Bore-Ponte Vetrioni-Vianino-Fornovo	39,10	18.878,259	572
TEP S.p.A.	Dama Tour s.n.c.	2320	Bore-Casali-Passo Pelizzone-Bardi	17,05	1.703,730	57
TEP S.p.A.	P-T Autoservizi	2325	Bardi-Casanova Alta-Villora-Varsi	18,95	14.611,515	571
TEP S.p.A.	Merli Roberto-P-T Autoservizi-P-T [Travelbus]	2340	Pessola-Contile-Ponte Vetrioni	24,35	54.928,633	2.109
TEP S.p.A.	P-T Autoservizi	2345	Varsi-Valmozzola-Ostia-Borgotaro	49,70	4.911,151	131
TEP S.p.A.	Busi [Travelbus]-Lambus s.n.c.-P-T Autoserv.-P-T [Travelbus]-Dallara A.	2350	Bardi-Ca' Bagaglia-Porcigatone-Borgotaro	31,55	54.979,974	1.686
TEP S.p.A.	Tambini Igino-Dallara Armando	2355	Bardi-Cereseto-Compiano-Bedonia	34,65	22.469,335	791
TEP S.p.A.	P-T [Travelbus]-Pettenati Antonino	2360	Bedonia-Ponteceno-Pione-Bardi	47,75	49.213,165	1.426
TEP S.p.A.	Ferrari [Travelbus]	2400	Costadasino-Prelerna-Solignano	16,25	27.886,940	1.018
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.-Ferrari [Travelbus]-Bernabi	2410	Borgotaro-Ghiare di Berceto-Solignano-Fornovo	44,05	127.359,078	2.928
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Ghiozzi Lorenzo-Dallara [Travelbus]-Squeri Edoardo	2415	Bedonia-Pontestrambo-S.Maria del Taro-Passo del Bocco	28,40	84.221,835	2.352
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara Armando-Lusardi Giuliano-Quattrini Angelo	2420	Molino Anzola-Ponteceno-Montevaccà-Bedonia	21,60	74.444,530	2.712
TEP S.p.A.	Dallara Armando-Lusardi Giuliano-Ghiozzi Lorenzo	2430	Bedonia-Frazioni	10,95	28.705,545	1.061
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara Armando-Ghiozzi Lorenzo	2440	Bedonia-Compiano Ponte-Bertorella-Borgotaro	16,60	127.892,576	3.182
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara Armando	2445	Bedonia-Tornolo-Tarsogno-Borgotaro	38,05	27.661,304	762
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara [Travelbus]-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2450	Montegroppo-Albareto-Gotra-Borgotaro	15,75	86.212,228	5.756

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE					
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara [Travelbus]-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2470	Berceto-Roccaprebalza-Lozzola-Ghiare di Berceto	49,80	82.973,425	5.690
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.-Globo [Travelbus]-Lamoretti D.-Cini Servizi s.r.l.	2500	Cafragna-Collecchio-Vicofertile-Parma	31,90	54.274,008	1.765
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2510	Berceto-Cassio-Casola-Fornovo	30,50	51.148,125	1.648
TEP S.p.A.	Rossi Fabrizio-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2520	Calestano-Braglia-Sivizzano-Fornovo	15,70	41.713,613	1.312
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.-Globo [Travelbus]	2525	Fornovo-Gaiano-Collecchio-Parma	27,60	125.663,193	4.082
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Albertelli Alberto	2530	Calestano-Felino-Sala Baganza-Parma	36,75	146.887,750	4.132
TEP S.p.A.	Rossi Fabrizio-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2531	Berceto-Casaselvatica-Ravarano-Calestano	23,80	49.603,190	1.523
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2535	Calestano-Limido-S.Martino Sinzano-Parma	36,45	14.638,412	476
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour s.n.c.-Ricco' [Travelbus]	2545	S.Michele Tiorre-Felino-Gaione-Parma	26,10	65.791,683	2.083
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Bianchini Auto s.n.c.-Rossi Fabrizio	2600	Calestano-Fragnolo-Cozzano-Langhirano	19,55	41.617,500	1.282
TEP S.p.A.	Albertelli Alberto-Dama Tour s.n.c.	2605	S.Michele Tiorre-Pilastro-Strognano-Langhirano	16,45	25.895,600	745
TEP S.p.A.	Gielle Viaggi s.n.c.-Dama Tour s.n.c.	2610	Linea pedemontana	32,50	37.011,295	1.106
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Landi Roberto-Lamoretti Daniele-Landi [Travelbus]	2620	Bosco-Corniglio-Pastorello-Langhirano	37,50	137.012,275	4.739
TEP S.p.A.	Ricco' Mirko-Dallagiovanna-Bocchi Sandrino	2640	Tizzano-Boschetto-Capoponte-Langhirano	30,70	47.564,215	1.597
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Bocchi Sandrino-Zanni Gianluigi-Dallagiovanna	2650	Monchio-Palanzano-Lagrimone-Langhirano	44,70	124.425,800	3.933
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-D.A. Trasporti-Bocchi Sandrino-Zanni Gianluigi	2655	Rigoso-Valcieca-Selvanizza-Palanzano	31,10	54.803,445	1.806
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Bocchi Sandrino-Zanni Gianluigi-Bianchini Auto s.n.c.	2670	Langhirano-Torrechiara-Corcagnano-Parma	28,10	180.965,101	5.711
TEP S.p.A.	Riccò Mirko-Ubaldi Ermes-Ricco' [Travelbus]	2675	Vezzano-Sasso-Capoponte-Langhirano	24,95	38.662,669	1.280
TEP S.p.A.	Maggiali Amos	2680	Langhirano-Faviano-Mulazzano-Langhirano	28,25	23.927,730	746
TEP S.p.A.	Bianchini Auto s.n.c.	2685	Neviano Arduini-Urzano-Langhirano	29,40	34.056,195	907
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2700	Langhirano-Lesignano Bagni-Basilicanova-Parma	34,45	32.377,862	1.617
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Lamoretti Daniele	2705	Scurano-Sasso-Neviano Arduini-Traversetolo	26,55	50.780,196	1.503
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Lamoretti Daniele	2706	Traversetolo-Mamiano-Basilicanova-Parma	27,00	52.780,806	1.807
TEP S.p.A.	Dama Tour [Travelbus]	2715	Castelnovo Monti-Vetto-Provazzano-Traversetolo	41,30	67.233,170	1.805
TEP S.p.A.	Damenti Bruno-Lamoretti Daniele	2720	Villa di Bazzano-Bazzano Bivio-Traversetolo	13,60	16.224,250	560
TEP S.p.A.	Damenti Bruno	2725	Bazzano-Neviano	19,50	15.017,192	575
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2730	S.Polo d'Enza-Traversetolo-Pilastrello-Parma	29,70	58.922,859	1.946
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2735	Montecchio-Montechiarugolo-Monticelli Terme-Parma	26,40	37.581,906	1.214
TEP S.p.A.	Zanni G.-Lamoretti D.-Gielle Viaggi s.n.c.-Gielle Viaggi [Travelbus]	2740	S.Geminiano-Monticelli Terme-Coloreto-Parma	22,95	44.217,780	1.174
TEP S.p.A.	Lamoretti Daniele-Gielle Viaggi s.n.c.-Gielle Viaggi [Travelbus]	2745	Traversetolo-Montechiarugolo-Martorano-Parma	33,50	39.149,486	1.118
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2810	Castelnovo Sotto-Poviglio-Sorbolo-Parma	29,30	30.431,913	1.157
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-APAM Esercizio S.p.A.	2812	Sabbioneta-Casalmaggiore-Colorno-Parma	35,10	57.169,117	1.724
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2815	Mezzano Inferiore-Coenzo-Sorbolo-Parma	25,90	45.172,220	1.667
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour s.n.c.-APAM Esercizio S.p.A.	2820	Mezzano Inferiore-Colorno-S.Polo di Torrile-Parma	32,00	202.720,966	6.378
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2825	Parma-Colorno-Sissa-S.Secondo	41,45	16.724,135	421
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour [Travelbus]	2830	Coltaro-Colorno-Torrile-Parma	40,75	111.483,512	3.197
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2840	Mezzano Inferiore-Colorno-Sissa-S.Secondo	42,52	21.065,751	549
TEP S.p.A.	APAM Esercizio S.p.A.	2871	Viadana-Brescello-Sorbolo-Parma	32,11	69.043,799	2.216
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2875	DiscoBus	40,72	18.263,940	567
			TOTALE PROVINCIA		***4.844.676,128***	**155.330**
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2026	Navetta Barriera Bixio-Valera Cimitero	4,60	536,142	29
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Ricco' [Travelbus]	0083	Panocchia-Corcagnano-Fontanini-Parma	25,35	21.794,582	749
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.	0086	Parma-Ugozzolo (Cimitero)	10,15	766,080	37
			TOTALE COMUNALI		***23.096,804***	***814***

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE					
			TOTALE GENERALE		4.867.772,932	156.144

ALLEGATO 1/2012
PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
BACINO DI PARMA

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE					
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0001	linea 1: Strada Farnese - Stazione FS	5,200	236.277,450	15.049
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0002	linea 2: Largo 8 Marzo - Park Nord	14,755	452.737,981	21.821
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0003	linea 3: Crocetta - S.Lazzaro	9,950	229.025,653	15.727
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0004	linea 4: Via Mordacci - Via Parigi	7,220	259.870,728	17.344
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0005	linea 5: Via Chiavari - Via Orazio	9,344	463.548,280	28.405
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0006	linea 6: Stradella - Cornocchio	42,468	882.120,534	32.468
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0007	linea 7: Università Sud - Quartiere Benedetta	14,956	471.066,487	23.841
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0008	linea 8: Via Nenni - Via Palermo	9,550	415.164,741	25.506
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0009	linea 9: Via Zoni - P.le S.Ilario	13,400	314.724,368	14.675
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0011	linea 11: Via Volturno - Sede ENIA	32,000	541.264,673	21.225
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0012	linea 12: P.zza Caduti del Lavoro - Strada Pastrengo	36,070	771.873,410	28.135
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0013	linea 13: Cinghio Sud - Strada Nuova Naviglio	25,830	496.167,480	22.443
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0014	linea 14: Università Sud - Stazione FS	16,820	50.006,566	1.399
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0015	linea 15: S.Leonardo - Strada Pastrengo	10,295	314.426,900	17.075
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0019	linea 19: Fognano - Via Zoni	20,480	7.838,610	425
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0020	linea 20: Via Reggio - Scarzara (Hospitalbus)	9,026	153.248,525	7.819
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0021	linea 21: ParkS - ParkN/Chiozzola - Università	23,008	526.426,345	21.996
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0023	linea 23: Linea ParkE - ParkW	44,097	734.621,610	28.434
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0042	Linea notturna 2/N: Largo 8 Marzo - Via Serao	8,800	21.038,783	973
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0044	Linea notturna 4/N: Via Chiavari - Via Orazio	9,300	22.181,168	1.011
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0045	Servizio notturno a chiamata "Prontobus"	80,000	218.163,000	9.774
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0061	Servizio fiere di Parma: Via Mazzini - Baganzola	8,150	20.629,580	801
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.		Navetta Palasport/ParkSudEst-Stadio	5,000	5.000,000	200
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.		Navetta StazioneFS/ParkNordt-Stadio	5,000	5.000,000	200
			TOTALE COMUNE DI PARMA		***7.612.422,872***	***356.744***
TEP S.p.A.	Ghiozzi Lorenzo-Dallara [Travelbus]-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	C041	Servizio urbano Borgo Val di Taro	3,370	13.977,746	519
TEP S.p.A.	Dallara Armando-Ghiozzi Lorenzo	C141	Servizio urbano Fidenza	9,850	125.161,908	5.901
			TOTALE GENERALE		***7.751.562,526***	***363.164***

ALLEGATO 1/2012

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE

BACINO DI PARMA

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE				
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2100	Roccabianca-Sissa-Trecasali-Parma	81.165,813	2.434
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2105	S.Secondo-Roncocampocanneto-Viarolo-Parma	91.277,464	2.823
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2106	Busseto-Polesine-Roccabianca-S.Secondo	102.195,223	2.554
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Damenti Bruno-Dama Tour [Travelbus]	2110	S.Secondo-Bianconese-Parma	11.528,117	288
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2115	Busseto-Zibello-Frescarolo-Fidenza	35.228,776	817
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2120	Busseto-Soragna-Fontanellato-Parma	190.494,235	5.720
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2125	Roccabianca-Diolo-Soragna-Fidenza	19.192,253	562
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2130	Soragna-Chiusa Ferranda-Fidenza	68.405,861	1.750
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2135	S.Secondo-Fontanellato-Casalbarbato-Fidenza	53.373,505	1.343
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini [Travelbus]	2205	Salsomaggiore Terme-Ponte Ghiara-Fidenza-Parma	359.513,164	11.360
TEP S.p.A.	Dama Tour [Travelbus]-Dama Tour s.n.c	2210	Bore-Pellegrino-Salsomaggiore Terme-Montauro-Fidenza	48.147,458	1.487
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2220	Bore-Vernasca-Castelnuovo Fogliani-Fidenza	33.130,707	958
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour [Travelbus]	2225	Salsomaggiore Terme-Tabiano Bagni	48.231,681	2.298
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.	2230	Salsomaggiore Terme-Pieve di Cusignano-Fidenza	16.410,845	508
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.	2240	Fidenza-Tabiano Castello-Tabiano Bagni-Fidenza	22.477,661	707
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.-Landi [Travelbus]	2250	Fidenza-Borghetto-Noceto	30.470,380	888
TEP S.p.A.	Globo s.r.l.	2255	Medesano-Ghiaie-Noceto	3.919,600	120
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2260	Varano Marchesi-Noceto-Parma	31.742,401	987
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2265	Varano Marchesi-Cornaccina-Medesano	9.173,750	239
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2270	Fornovo-Medesano-Noceto-Parma	232.428,574	7.335
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2275	Rubbiano-Ramiola-Fornovo	6.740,838	221
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.-P-T [Travelbus]-Busi [Travelbus]	2300	Bardi-Varsi-Varano Melegari-Fornovo	115.614,795	3.210
TEP S.p.A.	Dama Tour s.n.c.	2310	Pellegrino-Montesalso-Varano Melegari	38.381,046	1.154
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.-Ferrari [Travelbus]	2315	Bore-Ponte Vetrioni-Vianino-Fornovo	18.841,487	575
TEP S.p.A.	Dama Tour s.n.c.	2320	Bore-Casali-Passo Pelizzone-Bardi	1.773,270	60
TEP S.p.A.	P-T Autoservizi	2325	Bardi-Casanova Alta-Villora-Varsi	14.699,665	575
TEP S.p.A.	Merli Roberto-P-T Autoservizi-P-T [Travelbus]	2340	Pessola-Contile-Ponte Vetrioni	54.606,746	2.105
TEP S.p.A.	P-T Autoservizi	2345	Varsi-Valmozzola-Ostia-Borgotaro	5.209,748	139
TEP S.p.A.	Busi [Travelbus]-Lambus s.n.c.-P-T Autoserv.-P-T [Travelbus]-Dallara A.	2350	Bardi-Ca' Bagaglia-Porcigatone-Borgotaro	57.462,072	1.765
TEP S.p.A.	Tambini Igino-Dallara Armando	2355	Bardi-Cereseto-Compiano-Bedonia	22.587,625	795
TEP S.p.A.	P-T [Travelbus]-Pettenati Antonino	2360	Bedonia-Ponteceno-Pione-Bardi	49.462,245	1.432
TEP S.p.A.	Ferrari [Travelbus]	2400	Costadasino-Prelerna-Solignano	27.685,940	1.011
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.-Ferrari [Travelbus]-Bernabi	2410	Borgotaro-Ghiare di Berceto-Solignano-Fornovo	126.418,990	2.899
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Ghiozzi Lorenzo-Dallara [Travelbus]-Squeri Edoardo	2415	Bedonia-Pontestrambo-S.Maria del Taro-Passo del Bocco	80.416,530	2.253
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara Armando-Lusardi Giuliano-Quattrini Angelo	2420	Molino Anzola-Ponteceno-Montevaccà-Bedonia	69.229,045	2.544
TEP S.p.A.	Dallara Armando-Lusardi Giuliano-Ghiozzi Lorenzo	2430	Bedonia-Frazioni	28.496,950	1.053
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara Armando-Ghiozzi Lorenzo	2440	Bedonia-Compiano Ponte-Bertorella-Borgotaro	120.245,313	3.000
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara Armando	2445	Bedonia-Tornolo-Tarsogno-Borgotaro	27.661,290	762
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara [Travelbus]-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2450	Montegroppo-Albareto-Gotra-Borgotaro	86.269,474	5.758

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE				
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara [Travelbus]-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2470	Berceto-Roccaprebalza-Lozzola-Ghiare di Berceto	83.286,030	5.699
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.-Globo [Travelbus]-Lamoretti D.-Cini Servizi s.r.l.	2500	Cafragna-Collecchio-Vicofertile-Parma	50.375,865	1.651
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2510	Berceto-Cassio-Casola-Fornovo	50.897,245	1.640
TEP S.p.A.	Rossi Fabrizio-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2520	Calestano-Braglia-Sivizzano-Fornovo	41.549,704	1.307
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.-Globo [Travelbus]	2525	Fornovo-Gaiano-Collecchio-Parma	125.697,836	4.095
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Albertelli Alberto	2530	Calestano-Felino-Sala Baganza-Parma	145.326,893	4.090
TEP S.p.A.	Rossi Fabrizio-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2531	Berceto-Casaselvatica-Ravarano-Calestano	49.370,440	1.517
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2535	Calestano-Limido-S.Martino Sinzano-Parma	14.639,564	476
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour s.n.c.-Ricco' [Travelbus]	2545	S.Michele Tiorre-Felino-Gaione-Parma	65.257,653	2.065
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Bianchini Auto s.n.c.-Rossi Fabrizio	2600	Calestano-Fragnolo-Cozzano-Langhirano	41.962,380	1.291
TEP S.p.A.	Albertelli Alberto-Dama Tour s.n.c.	2605	S.Michele Tiorre-Pilastro-Strognano-Langhirano	25.895,600	745
TEP S.p.A.	Gielle Viaggi s.n.c.-Dama Tour s.n.c.	2610	Linea pedemontana	36.801,865	1.101
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Landi Roberto-Lamoretti Daniele-Landi [Travelbus]	2620	Bosco-Corniglio-Pastorello-Langhirano	129.365,115	4.301
TEP S.p.A.	Ricco' Mirko-Dallagiovanna-Bocchi Sandrino	2640	Tizzano-Boschetto-Capoponte-Langhirano	50.770,895	1.843
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Bocchi Sandrino-Zanni Gianluigi-Dallagiovanna	2650	Monchio-Palanzano-Lagrimone-Langhirano	121.111,640	3.766
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-D.A. Trasporti-Bocchi Sandrino-Zanni Gianluigi	2655	Rigoso-Valcieca-Selvanizza-Palanzano	54.754,065	1.806
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Bocchi Sandrino-Zanni Gianluigi-Bianchini Auto s.n.c.	2670	Langhirano-Torrechiara-Corcagnano-Parma	181.626,245	5.646
TEP S.p.A.	Riccò Mirko-Ubaldi Ermes-Ricco' [Travelbus]	2675	Vezzano-Sasso-Capoponte-Langhirano	38.516,243	1.250
TEP S.p.A.	Maggiali Amos	2680	Langhirano-Faviano-Mulazzano-Langhirano	23.836,290	743
TEP S.p.A.	Bianchini Auto s.n.c.	2685	Neviano Arduini-Urzano-Langhirano	34.170,425	910
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2700	Langhirano-Lesignano Bagni-Basilicanova-Parma	32.123,174	1.608
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Lamoretti Daniele	2705	Scurano-Sasso-Neviano Arduini-Traversetolo	50.623,467	1.365
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Lamoretti Daniele	2706	Traversetolo-Mamiano-Basilicanova-Parma	52.779,844	1.806
TEP S.p.A.	Dama Tour [Travelbus]	2715	Castelnovo Monti-Vetto-Provazzano-Traversetolo	66.890,510	1.796
TEP S.p.A.	Damenti Bruno-Lamoretti Daniele	2720	Villa di Bazzano-Bazzano Bivio-Traversetolo	16.122,500	557
TEP S.p.A.	Damenti Bruno	2725	Bazzano-Neviano	15.050,226	577
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2730	S.Polo d'Enza-Traversetolo-Pilastrello-Parma	58.568,424	1.936
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2735	Montecchio-Montechiarugolo-Monticelli Terme-Parma	38.407,821	1.241
TEP S.p.A.	Zanni G.-Lamoretti D.-Gielle Viaggi s.n.c.-Gielle Viaggi [Travelbus]	2740	S.Geminiano-Monticelli Terme-Coloreto-Parma	40.786,806	1.093
TEP S.p.A.	Lamoretti Daniele-Gielle Viaggi s.n.c.-Gielle Viaggi [Travelbus]	2745	Traversetolo-Montechiarugolo-Martorano-Parma	38.853,694	1.110
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2810	Castelnovo Sotto-Poviglio-Sorbolo-Parma	33.168,103	1.250
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-APAM Esercizio S.p.A.	2812	Sabbioneta-Casalmaggiore-Colorno-Parma	54.711,847	1.656
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2815	Mezzano Inferiore-Coenzo-Sorbolo-Parma	44.805,978	1.656
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour s.n.c.-APAM Esercizio S.p.A.	2820	Mezzano Inferiore-Colorno-S.Polo di Torrile-Parma	180.342,877	6.012
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2825	Parma-Colorno-Sissa-S.Secondo	15.540,845	393
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour [Travelbus]	2830	Coltaro-Colorno-Torrile-Parma	108.740,877	3.121
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2840	Mezzano Inferiore-Colorno-Sissa-S.Secondo	21.218,143	546
TEP S.p.A.	APAM Esercizio S.p.A.	2871	Viadana-Brescello-Sorbolo-Parma	58.192,455	1.905
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2875	DiscoBus	12.160,000	333
			TOTALE PROVINCIA	***4.744.610,121***	**152.387**
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2026	Navetta Barriera Bixio-Valera Cimitero	564,365	30
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Ricco' [Travelbus]	0083	Panocchia-Corcagnano-Fontanini-Parma	22.729,688	771
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.	0086	Parma-Ugozzolo (Cimitero)	806,400	39
			TOTALE COMUNALI	***24.100,453***	***840***

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE				
			TOTALE GENERALE	4.768.710,574	153.227

ALLEGATO 1/2013
PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
BACINO DI PARMA

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE					
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0001	linea 1: Strada Farnese - Stazione FS	5,200	231.065,850	15.049
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0002	linea 2: Largo 8 Marzo - Park Nord	14,755	452.737,981	21.821
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0003	linea 3: Crocetta - S.Lazzaro	9,950	229.025,653	15.727
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0004	linea 4: Via Mordacci - Via Parigi	7,220	259.870,728	17.344
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0005	linea 5: Via Chiavari - Via Orazio	9,344	463.548,280	28.405
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0006	linea 6: Stradella - Cornocchio	42,468	882.120,534	32.468
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0007	linea 7: Università Sud - Quartiere Benedetta	14,956	471.066,487	23.841
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0008	linea 8: Via Nenni - Via Palermo	9,550	415.164,741	25.506
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0009	linea 9: Via Zoni - P.le S.Ilario	13,400	329.883,278	14.675
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0011	linea 11: Via Volturno - Sede ENIA	32,000	541.264,673	21.225
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0012	linea 12: P.zza Caduti del Lavoro - Strada Pastrengo	36,070	771.873,410	28.135
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0013	linea 13: Cinghio Sud - Strada Nuova Naviglio	25,830	496.167,480	22.443
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0014	linea 14: Università Sud - Stazione FS	16,820	41.062,566	1.399
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0015	linea 15: S.Leonardo - Strada Pastrengo	10,295	314.426,900	17.075
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0020	linea 20: Via Reggio - Scarzara (Hospitalbus)	9,026	126.030,525	7.819
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0021	linea 21: ParkS - ParkN/Chiozzola - Università	23,008	526.426,345	21.996
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0023	linea 23: Linea ParkE - ParkW	44,097	734.621,610	28.434
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0042	Linea notturna 2/N: Largo 8 Marzo - Via Serao	8,800	21.038,783	973
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0044	Linea notturna 4/N: Via Chiavari - Via Orazio	9,300	22.181,168	1.011
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0045	Servizio notturno a chiamata "Prontobus"	80,000	218.163,000	9.774
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	0061	Servizio fiere di Parma: Via Mazzini - Baganzola	8,150	20.629,580	801
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.		Navetta Palasport/ParkSudEst-Stadio	5,000	5.000,000	200
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.		Navetta StazioneFS/ParkNordt-Stadio	5,000	5.000,000	200
			TOTALE COMUNE DI PARMA		***7.578.369,572***	***356.319***
TEP S.p.A.	Ghiozzi Lorenzo-Dallara [Travelbus]-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	C041	Servizio urbano Borgo Val di Taro	3,370	13.977,746	519
TEP S.p.A.	Dallara Armando-Ghiozzi Lorenzo	C141	Servizio urbano Fidenza	9,850	125.161,908	5.901
			TOTALE GENERALE		***7.717.509,226***	***362.739***

ALLEGATO 1/2013

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE

BACINO DI PARMA

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE				
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2100	Roccabianca-Sissa-Trecasali-Parma	81.165,813	2.434
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2105	S.Secondo-Roncocampocanneto-Viarolo-Parma	91.277,464	2.823
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2106	Busseto-Polesine-Roccabianca-S.Secondo	102.195,223	2.554
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Damenti Bruno-Dama Tour [Travelbus]	2110	S.Secondo-Bianconese-Parma	11.528,117	288
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2115	Busseto-Zibello-Frescarolo-Fidenza	35.228,776	817
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2120	Busseto-Soragna-Fontanellato-Parma	190.494,235	5.720
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2125	Roccabianca-Diolo-Soragna-Fidenza	19.192,253	562
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2130	Soragna-Chiusa Ferranda-Fidenza	68.405,861	1.750
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2135	S.Secondo-Fontanellato-Casalbarbato-Fidenza	53.373,505	1.343
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini [Travelbus]	2205	Salsomaggiore Terme-Ponte Ghiara-Fidenza-Parma	359.513,164	11.360
TEP S.p.A.	Dama Tour [Travelbus]-Dama Tour s.n.c	2210	Bore-Pellegrino-Salsomaggiore Terme-Montauro-Fidenza	48.147,458	1.487
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2220	Bore-Vernasca-Castelnuovo Fogliani-Fidenza	33.130,707	958
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour [Travelbus]	2225	Salsomaggiore Terme-Tabiano Bagni	48.231,681	2.298
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.	2230	Salsomaggiore Terme-Pieve di Cusignano-Fidenza	16.410,845	508
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.	2240	Fidenza-Tabiano Castello-Tabiano Bagni-Fidenza	22.477,661	707
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.-Landi [Travelbus]	2250	Fidenza-Borghetto-Noceto	30.470,380	888
TEP S.p.A.	Globo s.r.l.	2255	Medesano-Ghiaie-Noceto	3.919,600	120
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2260	Varano Marchesi-Noceto-Parma	31.742,401	987
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2265	Varano Marchesi-Cornaccina-Medesano	9.173,750	239
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2270	Fornovo-Medesano-Noceto-Parma	232.428,574	7.335
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.	2275	Rubbiano-Ramiola-Fornovo	6.740,838	221
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.-P-T [Travelbus]-Busi [Travelbus]	2300	Bardi-Varsi-Varano Melegari-Fornovo	115.614,795	3.210
TEP S.p.A.	Dama Tour s.n.c.	2310	Pellegrino-Montesalso-Varano Melegari	38.381,046	1.154
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.-Ferrari [Travelbus]	2315	Bore-Ponte Vetrioni-Vianino-Fornovo	18.841,487	575
TEP S.p.A.	Dama Tour s.n.c.	2320	Bore-Casali-Passo Pelizzone-Bardi	1.773,270	60
TEP S.p.A.	P-T Autoservizi	2325	Bardi-Casanova Alta-Villora-Varsi	14.699,665	575
TEP S.p.A.	Merli Roberto-P-T Autoservizi-P-T [Travelbus]	2340	Pessola-Contile-Ponte Vetrioni	54.606,746	2.105
TEP S.p.A.	P-T Autoservizi	2345	Varsi-Valmozzola-Ostia-Borgotaro	5.209,748	139
TEP S.p.A.	Busi [Travelbus]-Lambus s.n.c.-P-T Autoserv.-P-T [Travelbus]-Dallara A.	2350	Bardi-Ca' Bagaglia-Porcigatone-Borgotaro	57.462,072	1.765
TEP S.p.A.	Tambini Igino-Dallara Armando	2355	Bardi-Cereseto-Compiano-Bedonia	22.587,625	795
TEP S.p.A.	P-T [Travelbus]-Pettenati Antonino	2360	Bedonia-Ponteceno-Pione-Bardi	49.462,245	1.432
TEP S.p.A.	Ferrari [Travelbus]	2400	Costadasino-Prelerna-Solignano	27.685,940	1.011
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Cini Servizi s.r.l.-Ferrari [Travelbus]-Bernabi	2410	Borgotaro-Ghiare di Berceto-Solignano-Fornovo	126.418,990	2.899
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Ghiozzi Lorenzo-Dallara [Travelbus]-Squeri Edoardo	2415	Bedonia-Pontestrambo-S.Maria del Taro-Passo del Bocco	80.416,530	2.253
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara Armando-Lusardi Giuliano-Quattrini Angelo	2420	Molino Anzola-Ponteceno-Montevaccà-Bedonia	69.229,045	2.544
TEP S.p.A.	Dallara Armando-Lusardi Giuliano-Ghiozzi Lorenzo	2430	Bedonia-Frazioni	28.496,950	1.053
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara Armando-Ghiozzi Lorenzo	2440	Bedonia-Compiano Ponte-Bertorella-Borgotaro	120.245,313	3.000
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara Armando	2445	Bedonia-Tornolo-Tarsogno-Borgotaro	27.661,290	762
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara [Travelbus]-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2450	Montegroppo-Albareto-Gotra-Borgotaro	86.269,474	5.758

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	VETTURE KM	ORE DI SERVIZIO
AFFIDANTE	ESERCENTE				
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dallara [Travelbus]-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2470	Berceto-Roccaprebalza-Lozzola-Ghiare di Berceto	83.286,030	5.699
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.-Globo [Travelbus]-Lamoretti D.-Cini Servizi s.r.l.	2500	Cafragna-Collecchio-Vicofertile-Parma	50.375,865	1.651
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.	2510	Berceto-Cassio-Casola-Fornovo	50.897,245	1.640
TEP S.p.A.	Rossi Fabrizio-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2520	Calestano-Braglia-Sivizzano-Fornovo	41.549,704	1.307
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Globo s.r.l.-Globo [Travelbus]	2525	Fornovo-Gaiano-Collecchio-Parma	125.697,836	4.095
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Albertelli Alberto	2530	Calestano-Felino-Sala Baganza-Parma	145.326,893	4.090
TEP S.p.A.	Rossi Fabrizio-Rossi-Mora Viaggi s.n.c.	2531	Berceto-Casaselvatica-Ravarano-Calestano	49.370,440	1.517
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2535	Calestano-Limido-S.Martino Sinzano-Parma	14.639,564	476
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour s.n.c.-Ricco' [Travelbus]	2545	S.Michele Tiorre-Felino-Gaione-Parma	65.257,653	2.065
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Bianchini Auto s.n.c.-Rossi Fabrizio	2600	Calestano-Fragnolo-Cozzano-Langhirano	41.962,380	1.291
TEP S.p.A.	Albertelli Alberto-Dama Tour s.n.c.	2605	S.Michele Tiorre-Pilastro-Strognano-Langhirano	25.895,600	745
TEP S.p.A.	Gielle Viaggi s.n.c.-Dama Tour s.n.c.	2610	Linea pedemontana	36.801,865	1.101
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Landi Roberto-Lamoretti Daniele-Landi [Travelbus]	2620	Bosco-Corniglio-Pastorello-Langhirano	129.365,115	4.301
TEP S.p.A.	Ricco' Mirko-Dallagiovanna-Bocchi Sandrino	2640	Tizzano-Boschetto-Capoponte-Langhirano	50.770,895	1.843
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Bocchi Sandrino-Zanni Gianluigi-Dallagiovanna	2650	Monchio-Palanzano-Lagrimone-Langhirano	121.111,640	3.766
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-D.A. Trasporti-Bocchi Sandrino-Zanni Gianluigi	2655	Rigoso-Valcieca-Selvanizza-Palanzano	54.754,065	1.806
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Bocchi Sandrino-Zanni Gianluigi-Bianchini Auto s.n.c.	2670	Langhirano-Torrechiara-Corcagnano-Parma	181.626,245	5.646
TEP S.p.A.	Riccò Mirko-Ubaldi Ermes-Ricco' [Travelbus]	2675	Vezzano-Sasso-Capoponte-Langhirano	38.516,243	1.250
TEP S.p.A.	Maggiali Amos	2680	Langhirano-Faviano-Mulazzano-Langhirano	23.836,290	743
TEP S.p.A.	Bianchini Auto s.n.c.	2685	Neviano Arduini-Urzano-Langhirano	34.170,425	910
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2700	Langhirano-Lesignano Bagni-Basilicanova-Parma	32.123,174	1.608
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Lamoretti Daniele	2705	Scurano-Sasso-Neviano Arduini-Traversetolo	50.623,467	1.365
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Lamoretti Daniele	2706	Traversetolo-Mamiano-Basilicanova-Parma	52.779,844	1.806
TEP S.p.A.	Dama Tour [Travelbus]	2715	Castelnovo Monti-Vetto-Provazzano-Traversetolo	66.890,510	1.796
TEP S.p.A.	Damenti Bruno-Lamoretti Daniele	2720	Villa di Bazzano-Bazzano Bivio-Traversetolo	16.122,500	557
TEP S.p.A.	Damenti Bruno	2725	Bazzano-Neviano	15.050,226	577
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2730	S.Polo d'Enza-Traversetolo-Pilastrello-Parma	58.568,424	1.936
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2735	Montecchio-Montechiarugolo-Monticelli Terme-Parma	38.407,821	1.241
TEP S.p.A.	Zanni G.-Lamoretti D.-Gielle Viaggi s.n.c.-Gielle Viaggi [Travelbus]	2740	S.Geminiano-Monticelli Terme-Coloreto-Parma	40.786,806	1.093
TEP S.p.A.	Lamoretti Daniele-Gielle Viaggi s.n.c.-Gielle Viaggi [Travelbus]	2745	Traversetolo-Montechiarugolo-Martorano-Parma	38.853,694	1.110
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2810	Castelnovo Sotto-Poviglio-Sorbolo-Parma	33.168,103	1.250
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-APAM Esercizio S.p.A.	2812	Sabbioneta-Casalmaggiore-Colorno-Parma	54.711,847	1.656
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2815	Mezzano Inferiore-Coenzo-Sorbolo-Parma	44.805,978	1.656
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour s.n.c.-APAM Esercizio S.p.A.	2820	Mezzano Inferiore-Colorno-S.Polo di Torrile-Parma	180.342,877	6.012
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2825	Parma-Colorno-Sissa-S.Secondo	15.540,845	393
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Dama Tour [Travelbus]	2830	Coltaro-Colorno-Torrile-Parma	108.740,877	3.121
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2840	Mezzano Inferiore-Colorno-Sissa-S.Secondo	21.218,143	546
TEP S.p.A.	APAM Esercizio S.p.A.	2871	Viadana-Brescello-Sorbolo-Parma	58.192,455	1.905
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2875	DiscoBus	12.160,000	333
			TOTALE PROVINCIA	***4.744.610,121***	**152.387**
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.	2026	Navetta Barriera Bixio-Valera Cimitero	564,365	30
TEP S.p.A.	TEP S.p.A.-Ricco' [Travelbus]	0083	Panocchia-Corcagnano-Fontanini-Parma	22.729,688	771
TEP S.p.A.	Cini Servizi s.r.l.	0086	Parma-Ugozzolo (Cimitero)	806,400	39
			TOTALE COMUNALI	***24.100,453***	***840***

ACCORDI DI PROGRAMMA
PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
E PER I SERVIZI MINIMI AUTOFILOVIARI
PER IL TRIENNIO 2011-2013

TRA

La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 80062590379, nella persona del suo Assessore pro-tempore "Programmazione territoriale, Urbanistica. Reti di Infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti" Alfredo Peri;

La Provincia di Reggio Emilia, codice fiscale n. 00209290352, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Sonia Masini;

Il Comune di Reggio Emilia, codice fiscale n. 00145920351, rappresentata dal suo Sindaco pro-tempore Ugo Ferrari;

L'Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale Srl di Reggio Emilia, di seguito denominata Agenzia, codice fiscale n. 02558190357, rappresentata dall'Amministratore Unico Michele Vernaci;

PREMESSO

- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che, nel porre il cittadino al centro del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, è necessario mantenere inalterato l'impegno sul fronte della sicurezza, del miglioramento della qualità dei servizi, della messa a regime del sistema di tariffazione integrata regionale, della riqualificazione del servizio, al fine anche di migliorare la ripartizione modale e aumentare l'utilizzo del trasporto stesso;
- che l'art. 12 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", prevede la stipula di accordi di programma triennali con gli Enti locali e le loro Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico regionale e locale per la riorganizzazione della mobilità stessa e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico;

- che detti accordi determinano il concorso finanziario delle parti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali alle Province, ai Comuni capoluogo, ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e alle Agenzie, secondo le competenze ad esse attribuite per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi;
- che detti accordi vengono sottoscritti sulla base di un atto di indirizzo dell'Assemblea legislativa (art. 8, LR n. 30/98) e della determinazione sui servizi minimi (art. 10, LR n. 30/98);

VISTI

- il "Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013", approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010;
- l' "Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale" di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010;
- gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010;
- la "Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011-2013", adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011;
- la "Ricognizione degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010. Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell'11 aprile 2011;
- gli "Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell'Emilia-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel "Patto per il TPL"", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 13 giugno 2011;
- le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 novembre 2011, n.1710 del 28 novembre 2011, n. 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013;
- le azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell'ambito delle

politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l'adozione all'Assemblea Legislativa regionale;

- il vigente X Accordo per la Qualità dell'Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna , con le 9 Province e con i Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al DLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, elaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, sottoscritti annualmente dal 2002, che impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell'ambito della mobilità sostenibile, della logistica regionale, dell'edilizia sostenibile e delle attività produttive;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 264/2013 che modifica per l'anno 2013, la sopra citata "Determinazione dei contributi sui servizi minimi" – Tabella II – Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 126/2011;

RILEVATO

che l'Atto di indirizzo e gli altri sopracitati atti hanno individuato alcune priorità e obiettivi strategici, quali:

a) promuovere il trasporto pubblico quale soluzione ai problemi di qualità dell'aria, di congestione e di sicurezza nella mobilità locale e regionale;
b) ricercare una nuova cultura della "buona mobilità" che superi l'abuso del mezzo privato negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola e persegua ogni altra forma di mobilità sostenibile per la salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio territoriale, ambientale, culturale e la coesione sociale;
c) individuare modelli evolutivi attraverso processi di riassetto societario delle aziende di trasporto, evidenziando l'apertura verso il mercato;
d) proseguire nel processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge regionale n. 10/2008 attraverso uno snellimento organizzativo delle attuali Agenzie, che ne delinei il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del TPL ed evidenzi la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico, confermandone le funzioni

di soggetti regolatori pubblici di bacino nell’ambito del governo del TPL nonché di attuatori delle politiche di mobilità sostenibile individuate dagli Enti Locali, prevedendo anche forme di cooperazione che facilitino le politiche di aggregazione aziendale;

e) prevedere percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità contermini qualora gli Enti locali li ritengano utili per una maggiore armonizzazione e integrazione dei servizi;
f) favorire il perseguimento dei processi aggregativi fra i gestori del TPL, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 14 ter della legge regionale n. 30/98 relativamente alle gare per l’affidamento dei servizi;
g) conseguire il rapporto del 35% fra ricavi del traffico e spese correnti, secondo un trend di adeguamento;
h) adeguare le risorse contributive per i servizi minimi all’indice di inflazione programmata, pari al 4,5% nel triennio, che dovranno ritenersi comprensive degli oneri relativi ai rinnovi nazionali dei CCNL degli autoferrotranvieri oppure degli eventuali adeguamenti derivanti dall’applicazione di contratti diversi. I contratti di II livello dovranno in ogni caso produrre benefici in termini di efficienza aziendale;
i) riconfermare l’impegno profuso dagli Enti Locali nel cofinanziamento dei servizi autofiloviari di TPL;
j) consolidare nel corso del 2011 l’entrata a regime di STIMER con la diffusione delle tecnologie in tutti i territori e attraverso l’offerta delle forme di abbonamento integrato annuale e mensile, nonché dei titoli di corsa semplice integrata, con indifferenza del vettore utilizzato e uniformità di trattamento per i cittadini di uno stesso bacino;
l) destinare alle politiche di introduzione della tariffazione integrata “Mi muovo” parte del fondo di cui alla legge regionale n. 1/2002;
m) realizzare la “Carta della mobilità Mi muovo” che contempli l’accesso al TPL, ai servizi ferroviari, al *bike sharing*, al *car sharing*, etc.;
n) prevedere l’approvazione e l’aggiornamento dei PUT quanto meno da parte dei Comuni superiori a 30.000 abitanti;
o) potenziare i servizi ferroviari;
p) riqualificare i servizi su gomma tramite la tariffazione integrata e l’azione di integrazione, razionalizzazione, riorganizzazione e flessibilizzazione dell’offerta di servizio (soprattutto con riferimento alle zone di montagna e a domanda debole), per perseguire l’incremento dei viaggiatori trasportati e facilitare l’intermodalità;

q) programmare il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus regionale con privilegio dei mezzi a basso e nullo impatto ambientale;
r) realizzare l'infrastrutturazione elettrica delle città, articolata su progetti pilota, basati sullo sviluppo di un'infrastruttura innovativa per la ricarica delle auto elettriche e dei veicoli per il trasporto di persone e merci, avuto riguardo anche alla mobilità turistica e alla logistica urbana;
s) proseguire nella politica dell'infomobilità regionale;
t) sviluppare strategie di riequilibrio che affrontino i temi della mobilità ciclopedonale, dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro, del *mobility management*, della moderazione e fluidificazione del traffico, del diritto alla mobilità per categorie "deboli", quali bambini, anziani, diversamente abili, non vedenti, nonché delle politiche di genere;

RILEVATO PERALTRO

come i tagli governativi previsti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, e nello specifico, in particolare con il comma 2, art. 14 del decreto medesimo, abbiano imposto, onde evitare il collasso del sistema, di accelerare e accentuare quei processi virtuosi che riguardano la manovra tariffaria e il suo adeguamento nel corso del triennio, funzionale anche a salvaguardare un adeguato livello di servizi all'interno di politiche di razionalizzazione dei servizi stessi, in un quadro di integrazione modale e tariffaria;

RITENUTO PERTANTO

che il "Patto" del 6 dicembre 2010 contribuisca alla necessità di compatibilizzare i contenuti dell'Atto di indirizzo con i tagli di cui al DL n. 78/2010 citato, in quanto lo sforzo finanziario che la Regione ha messo in campo nel triennio 2011-2013, assorbendo all'interno del bilancio regionale gran parte del taglio governativo, è stato operato al fine di contenere la riduzione del servizio offerto all'utenza, ma dovrà essere accompagnato dal mantenimento dell'impegno degli Enti Locali e da un trend di adeguamento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari almeno al 35%;

RIMARCATO

che il miglioramento del livello di operatività economico-finanziaria del TPL non può in alcun modo prescindere da fattori esterni alle aziende, a iniziare da un processo di aggregazione

che conduca a condizioni industriali di maggiore robustezza, tramite razionalizzazioni della spesa, sinergie nei processi produttivi, uso più razionale del personale e dei mezzi;

RIMARCATI ALTRESÌ

gli effetti virtuosi che la predisposizione dei Piani Urbani del traffico, e il relativo aggiornamento, potranno fornire in termini di razionalizzazione dei percorsi, creazione e protezione di corsie riservate al TPL, controllo della sosta e degli accessi alle ZTL, parcheggi di interscambio, ricerca di mezzi alternativi all'auto privata o al mezzo pubblico tradizionale, laddove esso non risulti economicamente sostenibile (bus a chiamata, ricorso a taxi o noleggio, car e bike sharing, ecc.);

VISTA

la Legge Regionale n. 20/2011 con la quale sono state apportate importanti modifiche e integrazioni alla L.R. 30/98 in ordine:

- alla durata del Contratto di servizio (da 9 a 10 anni);
- alla conferma della funzione di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la progettazione ed il connesso affidamento dei servizi di trasporto (DGR 908/2012);
- agli indirizzi relativi all'estensione dell'ammissibilità del sub affidamento al fine di rendere più flessibile l'organizzazione del TPL, fermi restando i limiti previsti dalle direttive statali e lo svolgimento della prevalenza dei servizi in capo all'affidatario principale;
- al tema dell'integrazione tariffaria, che trova in legge il coronamento di un percorso iniziato già da qualche anno ed il cui scopo è quello di creare un'unica modalità tariffaria integrata valida per tutti i mezzi pubblici, per tutti i gestori e sull'intero territorio regionale;
- al sistema sanzionatorio a seguito dell'introduzione del nuovo modello tariffario "Mi Muovo", finalizzato anche a prevenire e contrastare l'evasione tariffaria (DGR n.8/2012);

DATO ATTO

che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 908 del 2 luglio 2012 ha approvato gli - *Ambiti Territoriali Ottimali ed omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Emilia-Romagna-* a seguito del processo di riforma nel settore dei servizi pubblici, in particolare delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n.27 che all'art.3bis (art. 25 del DL n. 1/2012 convertito con Legge 27/2012) attribuisce

alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei - di norma di dimensione “non inferiore almeno a quella del territorio provinciale”- “tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio” a tutela della concorrenza e dell’ambiente;

PRESO ATTO

degli ambiti sovra-bacinali ottimali ed omogenei, ai fini dell’organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le disposizioni regionali previste all’art.14ter comma 1 della LR 30/98 e dell’art. 24 della LR 10/2008, corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province così individuati con delibera della Giunta regionale n. 908/2012:

- Ambito Trebbia: Piacenza;
- Ambito Taro: Parma;
- Ambito Secchia-Panaro: Reggio Emilia e Modena;
- Ambito Reno: Bologna e Ferrara;
- Ambito Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

RIBADITO

- che non sono ammessi affidamenti di servizi per sub-ambiti di dimensioni inferiori agli ambiti sovra-bacinali come definiti e che gli Enti di governo degli stessi e le Agenzie locali per la mobilità, ricercheranno punti di raccordo e modalità operative coordinate per la predisposizione delle procedure di gara relative agli affidamenti dei servizi negli ambiti medesimi;

RIBADITO INOLTRE

- l’opportunità di una gestione coordinata e ottimizzata dei diversi progetti d’investimento per l’ammodernamento e l’innovazione tecnica e tecnologica del settore del TPL nel suo complesso tra i quali, segnatamente, il sistema tariffario integrato “MiMuovo” nel nuovo disegno dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico regionale;

- la previsione che, fatta salva la normativa vigente in materia, gli autobus di un gestore operante su un territorio sovra-bacinale, anche non contiguo, dovranno poter avere l’estensione per tutte le linee comprese nei bacini interessati, tenuto conto delle classi e delle dimensioni dei veicoli stessi, nonché degli impieghi previsti nei contratti

di servizio, e pertanto gli Enti locali e le Agenzie per la mobilità competenti debbano collaborare attivamente per la realizzabilità di detto uso flessibile degli autobus nei diversi bacini afferenti al medesimo gestore;

- la necessità di richiedere, da parte del gestore, preventiva autorizzazione agli Enti competenti per l'utilizzo degli autobus acquistati con contributo regionale o in autofinanziamento qualora l'uso flessibile di detti autobus tra diversi bacini superi il 10% dell'intera flotta attribuibile al singolo bacino;

RILEVATO

che le disposizioni normative della Legge 135 del 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 95/2012 "Spending Review", entrata in vigore il 15/08/2012, e in particolare gli artt. 9, 16 e 16 bis, impattano con il settore del TPL per gli aspetti di seguito evidenziati:

- il concorso delle regioni alla riduzione della spesa pubblica (risorse per il TPL escluse) che deve registrare un risparmio già dal 2012 e per gli anni successivi;
- la previsione della definizione di criteri e modalità incentivanti la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi, sulla base dei quali ripartire e trasferire alle regioni le risorse destinate al settore TPL compreso il ferroviario, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PRESO ATTO CHE

- con DGR n. 264/2013, si è individuata l'ulteriore misura volta alla razionalizzazione della spesa del settore attraverso la revisione delle percentuali di trattenuta massima sui contributi per i servizi minimi, da parte delle Agenzie locali, per la copertura dei costi sostenuti dalle stesse per le attività previste dalla L.R. 30/98;

RILEVATO ALTRESI'

che l'art.1 comma 301 della Legge di Stabilità 2013, L. 228 del 24/12/2012, che sostituisce il sopracitato articolo 16 bis, prevede ulteriori modifiche tra cui:

- l'istituzione, a decorrere dall'anno 2013, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a

statuto ordinario e che tale Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

- l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce l'aliquota di compartecipazione al fondo in misura tale da assicurare strutturalmente, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015 le risorse necessarie al settore;

- il non completo accesso al Fondo se le regioni non assicurano l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto citato (comma 9 art. 16bis);

- la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo, tenendo conto di:
  a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
  c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

- l'adozione da parte delle regioni, entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto, di un “Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale”, che rimoduli i servizi a domanda debole e sostituisca le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura (art.19, comma 5, del dlgs. n. 422/97), con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito di tale riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- la verifica degli effetti derivanti dal “Piano di riprogrammazione dei servizi” da parte delle regioni, tesi ad assicurare l’equilibrio economico e l’appropriatezza della

gestione, per accedere alla ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo;

- la trasmissione dei dati economici e trasportistici ai fini del monitoraggio del settore all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (art.1 comma 300 L.244/2007), organismo tecnico di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, anche ai fini della creazione di una banca dati e di un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore;

VALUTATO

che il percorso di razionalizzazione delle spese del settore, come stabilito all'art.19 comma 5 ter della L.R. 30/98 e confermato nell'Atto di indirizzo triennale 2011-2013 (DAL n.32/2010), trova ulteriore evidenza nella possibilità di delineare una governance locale snella ed efficace, attraverso forme di cooperazione fra le autorità di bacino, con particolare riferimento anche a percorsi di fusione delle Agenzie locali per la mobilità entro il 2013 sulla base degli ambiti ottimali come definiti con deliberazione n. 908/2012, utili ad una maggiore armonizzazione ed integrazione dei servizi;

RITENUTO OPPORTUNO

dare seguito alle disposizioni del citato comma 301, avviando la procedura necessaria all'approvazione del Piano Riorganizzazione regionale dei servizi, sulla base di quanto disposto con DGR 912/2013, anche in considerazione delle azioni di efficientamento già avviate dal 2011, sulla base degli impegni sottoscritti con il Patto per il Tpl, e attuate in larga misura nei diversi territori per il completamento del processo di revisione e razionalizzazione dell'offerta dei servizi integrati;

DATO ATTO CHE

il Piano di Riorganizzazione richiesto per i servizi autofiloviari sia predisposto e approvato da parte degli Enti competenti, visti i commi 2bis e 2ter dell'art. 13 della LR 30/1998 e s.m.i., che specificano che le funzioni di programmazione e progettazione dei servizi di TPL offerti al pubblico e oggetto degli affidamenti sono di competenza per i servizi autofiloviari degli Enti locali e delle loro Agenzie;

RITENUTO INFINE

di definire con il presente Accordo di Programma il sistema concordato dei servizi minimi e di azioni per la mobilità sostenibile nell' ambito provinciale di Reggio Emilia.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Art. 1
Richiamo delle premesse

1 – Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.
2 – I contraenti confermano l'impegno a porre in essere politiche e provvedimenti di attuazione delle azioni e degli interventi individuati nelle premesse.
3 – I contraenti si impegnano pertanto ad attuare il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei risultati.

Art. 2
Oggetto

1 – Formano oggetto dell'Accordo:
a) la disciplina di attuazione dei servizi minimi di bacino secondo la programmazione indicata per il periodo 2011-2013 nella "Determinazione dei servizi minimi" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 126/2011 e modificata con deliberazione della Giunta regionale n.264/2013;
b) il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento e non ancora ultimati, previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione di interventi di cui alla scheda in allegato.

Art. 3
Durata

1 – Il presente Accordo ha validità:

- per i servizi minimi autofiloviari, dall'esercizio finanziario 2011 fino al 31 dicembre 2013;
- nelle more della sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma 2014-2016, è prevista la proroga del termine di validità del presente schema di Accordo a tutto l'anno 2014, per l'avvio o la completa realizzazione degli investimenti previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010,

con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione 2011-2013 di interventi ritenuti prioritari nell'ambito degli obiettivi strategici come delineati nell'Atto di indirizzo.

Art.4
Obiettivi di miglioramento

1 – La Provincia, il Comune e l'Agenzia si impegnano a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza, della qualità e della sostenibilità ambientale ed economica della mobilità e del TPL urbano, di bacino e di interbacino, attraverso azioni concrete sul piano programmatorio, regolamentare e del controllo sul raggiungimento degli obiettivi.
2 – Le parti concordano che gli obiettivi generali si collegano primariamente con le politiche e le strategie emergenti nel contesto nazionale ed europeo recepite negli strumenti di programmazione e amministrazione regionale e con le azioni previste negli annuali Accordi per la qualità dell'aria.
3 – Le parti si impegnano a predisporre i "Piani di riprogrammazione dei servizi di TPL", utili a definire il Piano di riorganizzazione regionale dei servizi secondo le modalità e i tempi indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 912/2013.
4 - Sono in ogni caso confermati gli obiettivi di efficientamento individuati all'art. 1 comma 301 della L.228/2012 al fine di conseguire progressivamente l'equilibrio economico della gestione in merito al rapporto calcolato tra ricavi da traffico e i costi dei servizi, mediante un'attenta accuratezza della gestione e il costante monitoraggio delle performance, nonché un aumento dei viaggiatori trasportati.

Art.5
Obiettivi "Mi Muovo", " Mi muovo in bici" e "GiM"

1 – Le parti si impegnano a portare a compimento il percorso di integrazione tariffaria "Mi Muovo" sulla base del sistema di tariffazione STIMER, con l'obiettivo di creare una "Carta della mobilità" che consenta l'accesso non solo al sistema del trasporto pubblico regionale e locale, ma anche al *bike sharing*, al *car sharing*, alla ricarica delle auto elettriche, alla sosta, ecc.
2 – Gli Enti locali dovranno provvedere ad adeguarsi a quanto stabilito con DGR 2055/2010 che oltre a definire le regole di viaggio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, individua le "tariffe obiettivo 2011-2013" da applicare ai servizi di TPL sull'intero territorio regionale da parte di tutti i gestori, per la piena attuazione dell'integrazione

tariffaria “Mi Muovo”. Gli Enti locali dovranno accompagnare le società di gestione nella condivisione delle regole di clearing (ripartizione degli introiti) per la reale integrazione e indifferenza di utilizzo di “Mi Muovo” su tutto il territorio regionale.
In particolare dovrà essere perseguita l’integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi autofiloviari (se effettuati da gestori diversi) anche mediante, l’offerta di modalità flessibili di accesso al servizio quali il “borsellino elettronico” sulla card Mi Muovo.
Gli Enti Locali possono proporre l’istituzione di ulteriori “zone tecniche” relativamente a città dotate di servizi urbani non comprese tra quelle individuate con DGR n.637/2008 e n. 2055/2010.
Sono inoltre ribadite le disposizioni relative agli art.39 e 40 della L.R. 30/98 e smi.
3 – Gli Enti locali si impegnano all’avvio del servizio “Mi Muovo in bici”, tramite i contratti di comodato gratuito con la Regione che si è fatta carico delle forniture, per assicurare una copertura territoriale regionale attraverso l’omogeneità e la capillarità della distribuzione delle stazioni, in prossimità ai principali poli attrattori (terziario ed edifici pubblici, università, luoghi ad alta frequentazione, piazze o incroci importanti, piste ciclabili) facilitando l’integrazione e l’interscambio con il trasporto pubblico presso le stazioni ferroviarie e le autostazioni. Gli Enti locali sono tenuti ad applicare quanto indicato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 598/2012 in ordine ai livelli tariffari di riferimento, ai tipi di titoli di viaggio, nonché alle condizioni generali di accesso e di utilizzo del servizio “Mi Muovo in bici”.
4 – A seguito dell’aggiudicazione della gara unica e della stipula della convenzione del 13 ottobre 2011 per l’acquisizione ed installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. “Gestione informata della Mobilità”, gli enti coinvolti si impegnano al completamento del progetto stesso, al fine di dotare le intere flotte delle necessarie tecnologie per il miglioramento della fruibilità e dell’efficacia del TPL, la gestione centralizzata delle informazioni relative alla mobilità pubblico-privata, il monitoraggio delle flotte del trasporto pubblico, la diffusione in tempo reale delle informazioni relative al servizio di TPL e alle condizioni del traffico veicolare, l’integrazione delle informazioni relative al traffico privato (tempi di viaggio in rete, perturbazioni di circolazione) e di quelle relative al TPL automobilistico e ferroviario.

Art.6
Integrazione modale

1 – Le parti concordano sul ruolo della ferrovia regionale quale rete fondamentale del trasporto pubblico extraurbano, nonché, dove possibile, urbano, mentre al trasporto su gomma, in particolare fuori dai centri urbani e dalle grandi direttrici, competerà il ruolo di adduttore al sistema ferroviario.
2 – In tale contesto, le stazioni ferroviarie, per poter costituire i poli di interscambio della mobilità regionale, dovranno essere oggetto di ogni investimento utile a ricevere i vettori del trasporto su gomma, ma anche a rappresentare i nodi principali della rete della viabilità ciclabile e del sistema del *bike sharing* e del *car sharing*.
3 – In particolare, il sistema del *bike sharing* e del *car sharing* potrà essere ritenuto parte complementare del TPL e come tale essere oggetto di contributo regionale nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE SECONDA

SERVIZI, RISORSE E QUALITA'

Art. 7
Servizi minimi

1 – La quantità complessiva dei servizi minimi autofiloviari programmata nel triennio 2011-2013 deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le eventuali corse bis) e risulta definita per ciascun anno del triennio 2011-2013 in 9.385.778 vetture-km.
2 – I servizi sono esercitati sulla base dei Programmi di esercizio che dovranno essere aggiornati secondo l'articolazione quantitativa e qualitativa risultante dai Contratti di servizio sottoscritti. In Allegato vengono presentati i Programmi di esercizio base per ciascun anno di validità del presente Accordo.
3 - L'Agenzia e gli Enti Locali sono tenuti a garantire annualmente il livello complessivo dei servizi di cui al precedente comma 1, eventualmente anche attraverso modalità di offerta a carattere innovativo. È ammesso uno scostamento annuale in riduzione che non superi lo 0,5% del totale indicato, fermo restando quanto disposto con le DGR n. 1898/2010, n.802/2011 e n.912/2013.
5 - Le riduzioni dei servizi risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non configurabili come cause di forza maggiore. La suddetta variazione per astensioni

facoltative dal lavoro viene proporzionalmente dimensionata in ragione degli oneri residuanti in capo all'esercente.

6 - L'Agenzia si impegna a fornire i dati aggiornati del programma di esercizio dei servizi minimi di cui al comma 1, secondo l'articolazione programmata e consuntiva di offerta al pubblico, entro il **10 aprile di ogni anno**, secondo lo schema del Programma annuale di esercizio base. Entro il **10 settembre di ogni anno** l'Agenzia si impegna a fornire i dati consuntivi dei servizi minimi e dei servizi aggiuntivi riferiti all'anno precedente come indicato al successivo art.21 comma 3. Entrambe le rendicontazioni dovranno essere fornite sulla base dello schema del Programma annuale di esercizio base di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8
Possibile riduzione del servizio offerto e Piani di Riprogrammazione

1 – In considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, come specificato nella deliberazione della giunta regionale n. 802/2011, l'Agenzia potrà procedere ad autorizzare riduzioni di percorrenze dei servizi svolti nel bacino per non oltre il 3%, senza determinare pertanto una corrispondente diminuzione dei contributi regionali previsti., Limitatamente al caso di fusioni o aggregazione dei gestori, la riduzione dei servizi potrà essere incrementata di un ulteriore 2%.

2 – Sempre in considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, solo per l'anno 2013, a seguito della predisposizione del Piano di Riprogrammazione (art.1 comma 301 L.228/2012), l'Agenzia, laddove ce ne siano le esigenze e le condizioni potrà autorizzare riduzioni complessivamente non superiori al 5% comprensivo anche delle eventuali riduzioni già effettuate sulla base della citata deliberazione n. 802/2011.

3 – Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno calcolate sulle vett*km dei servizi minimi. Riduzioni superiori alle prescrizioni indicate al precedente comma, sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo a proporzionale riduzione e recupero del contributo regionale per i servizi minimi.

4 – Al fine di effettuare il necessario monitoraggio delle percorrenze programmate, l'Agenzia è tenuta a presentare l'attestazione che indichi le modifiche al Programma di esercizio dei servizi secondo l'articolazione programmata di offerta al pubblico, specificando la quantificazione complessiva delle vett*km riferite ai servizi minimi in eventuale diminuzione. L'attestazione deve essere presentata

preventivamente all’entrata in vigore dei programmi di esercizio estivo e invernale e precisamente:
- **entro il 1 giugno** di ogni anno, il programma di esercizio estivo;
- **entro il 1 settembre** di ogni anno, il programma di esercizio invernale;
5 – Per gli anni 2011 e 2012 l’Agenzia, in presenza di avvenuta aggregazione aziendale, è tenuta ad integrare l’attestazione di cui al precedente comma specificando:
- l’accertamento dell’avvenuto processo di fusione delle società di gestione presenti nei propri territori, tali da comportare un’effettiva integrazione funzionale ed operativa;
- di avvalersi, in presenza delle condizioni richieste, dell’applicazione dell’ulteriore riduzione del 2% dei servizi minimi.

Art. 9
Servizi innovativi

1- Gli Enti locali e l’Agenzia, in sede di definizione del Programma di esercizio dei servizi minimi, hanno facoltà di individuare l’offerta dei servizi anche con modalità innovative, in coerenza con le linee di programmazione regionale.
2 - La sostituzione di servizi minimi offerti in forma tradizionale con servizi erogati di carattere innovativo, anche con particolare attenzione a relazioni che possano interessare categorie deboli, quali disabili e anziani, si ha in costanza di contributi regionali a condizione che ne sia provata la convenienza in relazione sia all’utenza servita sia alla collettività nel suo complesso.
3 - Il servizio innovativo offerto potrà risultare inferiore a quello tradizionale sostituito a condizione che sia accertato il requisito di costanza o incremento della domanda soddisfatta, del livello di soddisfazione della stessa, che l’innovazione organizzativa sia offerta a condizioni tariffarie non inferiori a quelle previste per i servizi tradizionali, e che sia conveniente sul piano economico e contribuisca al miglioramento del rapporto tra ricavi tariffari e costi operativi del bacino.
4 - L’Agenzia, ai sensi dei precedenti commi, presenta il resoconto consuntivo sul servizio svolto e sui risultati conseguiti secondo i termini di consegna, come indicato al successivo art. 21 del presente Accordo.

Art. 10
Contributi per i servizi minimi

1 – Le seguenti risorse messe a disposizione dalla Regione devono intendersi interamente destinate, eccetto a quanto

espressamente indicato al successivo comma 4 all'esercizio dei servizi di TPL:

- per l'anno 2011: euro 16.763.421,41
- per l'anno 2012: euro 17.014.872,00
- per l'anno 2013: euro 17.201.019,96

2 – I contributi per i servizi minimi di cui al precedente comma 1 comprendono i livelli di inflazione programmata prevista nel triennio.
3 - Gli Enti locali, secondo quanto previsto nell'Atto di Indirizzo triennale, nonché al punto B del "Patto per il Tpl", sono impegnati a mettere a disposizione risorse in misura tale che l'intervento di ciascuno sia almeno pari alla media degli interventi complessivi del periodo 2007-2010.
4 - I contributi regionali per i servizi minimi rappresentano trasferimento di risorse all'Agenzia, per la compartecipazione agli oneri conseguenti ai Contratti di servizio sottoscritti con gli esercenti e per le connesse attività di Agenzia previste dalla LR 30/98, fermo restando quanto specificato all'art. 12 del presente Accordo.
5 - L'incremento dei contributi erariali per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del DLgs n.422 del 1997 è richiesto direttamente dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
6 - Fino all'adozione del presente Accordo, la Regione procede alla concessione dei contributi sui servizi minimi con acconti mensili.
7 – I contributi di cui al presente articolo non subiscono revisioni a consuntivo, se non in relazione al mancato rispetto delle clausole dell'Accordo, e vengono erogati nei tempi previsti dagli ordinamenti dei soggetti direttamente competenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
8 - La Regione dà luogo agli eventuali recuperi, previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 28 dicembre 2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta n. 344 del 28 dicembre 2009 in particolare l'art. 8 " Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo", sui contributi dovuti per l'esercizio successivo.
9– La Regione ribadisce che il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro va mantenuto nel suo alveo naturale, senza pertanto alcun coinvolgimento finanziario della Regione.

Art. 11
Contributi ai sensi dell'art. 33 della LR n. 30/98

1 – Le risorse, finalizzate alla qualificazione dell'offerta dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche, messe a disposizione dalla Regione a norma dell'art.33 della LR n. 30/98 e s.m.i, sono le seguenti:

- per l'anno 2011: euro 1.300.000,00
- per l'anno 2012: euro 1.000.000,00
- per l'anno 2013: euro 1.000.000,00

2 – In coerenza e sulla base dell'attuazione delle azioni prioritarie concordate con la sottoscrizione del "Patto per il Tpl", si dà atto che le risorse regionali rese disponibili per ogni bacino, sono volte di norma alle finalità indicate al comma 1 lett. b) dell'art. 33 citato, e specificatamente per favorire i processi industriali di aggregazione dei gestori e l'implementazione della tariffazione integrata regionale.
3 – L'Agenzia si impegna a presentare nella Relazione annuale di cui al successivo art.21 una specifica descrizione degli interventi finanziati con i contributi del presente articolo.

Art. 12
Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale

1 – Gli impegni di Agenzia previsti dal presente Accordo si intendono dalla stessa assunti in relazione all'atto di costituzione e alle funzioni a essa attribuite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, nonché di quanto stabilito agli artt. 25 e 26 della L.R. n. 10/2008.
2 - Le attività svolte dalle Agenzie locali ai sensi del comma 3, lettere a), c) e d) dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, possono trovare copertura dei relativi costi all'interno dei fondi trasferiti dalla Regione di cui al primo comma dell'art. 10 del presente Accordo. Coerentemente con gli obiettivi della legge regionale n. 10/2008 e a norma della deliberazione della Giunta regionale n. 264/2013, la copertura dei costi sostenuti dall'Agenzia per tali finalità sarà la seguente:

<u>per gli anni 2011 e 2012</u> : non potrà superare la percentuale del 2%;
<u>per l'anno 2013</u>: non potrà superare la percentuale dell'1,60%

di quanto previsto di contribuzione per i servizi minimi per ciascun bacino. Ogni ulteriore attività, attribuita alle Agenzie dai Comuni e dalla Provincia ai sensi del comma 3, lettere b),

e) ed e)bis dell’art. 19 della L.R. n. 30/98 dovrà essere compensata al di fuori dei contributi sui servizi minimi.
3 - L’Agenzia assicura:
- la riduzione dei costi di funzionamento mediante forme di accorpamento/fusione da attuare entro il 31/12/2013, al fine di svolgere più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate a norma della LR 30/98 e s.m.i;
- la tenuta di apposita contabilità separata per gli altri tipi di attività. Compiti aggiuntivi affidati all’Agenzia dovranno essere in grado di generare una capacità di autofinanziamento almeno sufficiente a coprire i maggiori costi che ne derivano, in caso contrario, gli Enti Locali, con propri fondi, dovranno assumere la copertura degli eventuali maggiori costi.

Art. 13
Contratto di servizio

1- L’esercizio dei servizi è regolato mediante Contratti di Servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’art.16 della LR 30/1998 e s.m.i.;
2- Il Contratto di Servizio, a fronte del corrispettivo economico, indica obblighi specifici e obiettivi di miglioramento del servizio in ordine al trasporto, alle tariffe, alla qualità, all’informazione, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 30/98, art. 16, comma 6, nonché dal presente Accordo.
3- Il Contratto di Servizio, secondo quanto previsto nella LR 30/98, deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell’esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l’esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L’ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50% di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base all’art. 16, comma 6 della LR 30/1998.
4- Gli importi derivanti dall’applicazione delle riduzioni del corrispettivo di cui al comma precedente confluiscono in uno specifico fondo che gli Enti sottoscrittori ridestinano all’esercizio di servizi del TPL, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 16 della LR 30/98, anche eventualmente a remunerazione del miglioramento degli indici di soddisfazione. L’Agenzia dà atto della gestione di detto fondo nella Relazione annuale di cui al successivo art. 21. Le quote eventualmente non destinate ai fini suddetti verranno trattenute dalla Regione in sede di erogazione del contributo dell’anno successivo.

5- Il Contratto di Servizio disciplina inoltre le condizioni obbligatorie per:

a) la tenuta, da parte dell'esercente, di contabilità separate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le attività diverse da quelle previste dal presente Accordo;
b) l'accesso ai dati dei sistemi aziendali centralizzati di controllo del servizio offerto, da parte degli Enti Locali e Agenzie contraenti e della Regione Emilia-Romagna (art. 14, comma 3 della LR 30/98);
c) la registrazione e comunicazione, da parte dell'esercente, delle corse giornaliere non effettuate nonché delle eventuali altre anomalie risultanti nell'effettuazione del servizio.

6- L'Agenzia comunica tempestivamente al competente Servizio regionale la sottoscrizione del Contratto di Servizio di affidamento, nonché il rinnovo, la proroga o la revisione sostanziale, impegnandosi a trasmetterne copia entro il mese successivo alla data di sottoscrizione. L'Agenzia comunica inoltre al competente Servizio regionale l'elenco delle aziende titolari di eventuali contratti di subaffidamento e le relative percorrenze assegnate, nonché i corrispettivi delle stesse.

Art.14
Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. La Provincia, i Comuni e l'Agenzia assumono l'impegno di:

- garantire l'adozione e la revisione almeno biennale delle Carte dei servizi, nel rispetto delle procedure di consultazione dell'utenza previste dall'art. 17 della L.R. 30/98. Le Carte dei servizi definiscono, agevolandole, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e indennizzo per l'inosservanza degli standard di qualità e i casi di risarcimento danni alle persone e alle cose;
- costituire e favorire l'attività del Comitato degli utenti così come indicato all'art. 17 della L.R. 30/98;
- garantire, con le necessarie integrazioni dei Contratti di servizio, il monitoraggio della qualità erogata, sulla base del metodo di indagine campionaria già condiviso con la Regione e sulla base del quale sono state effettuate le indagini di qualità erogata e percepita per il biennio 2009-2010, riconfermate anche per il biennio 2012-2013. Il metodo dovrà continuare ad essere applicato relativamente almeno ai seguenti fattori di qualità: puntualità, stato di pulizia e di integrità del parco mezzi, vendita a bordo dei titoli di viaggio, informazioni alle paline di fermata,

gestione dei reclami al fine di alimentare la base dati già costituita e per la comparabilità nel tempo e tra i diversi bacini dei risultati di miglioramento del servizio nonché delle politiche e tecniche ad essi correlati;

- svolgere indagini periodiche di rilevazione della qualità erogata, secondo il metodo condiviso mediante la costituzione di gruppi di acquisto, anche insieme con la Regione, finalizzati alle gare per l'acquisizione del servizio stesso e per l'istituzione di banche dati condivise.

2. La Provincia, i Comuni e l'Agenzia si impegnano altresì a monitorare la qualità attesa e percepita dall'utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento, anche prevedendo meccanismi di incentivazione o disincentivazione legati al corrispettivo contrattuale.

PARTE TERZA

MOBILITA' SOSTENIBILE E INVESTIMENTI

Art. 15
Obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, del traffico e della sicurezza

1 – I contraenti convengono, anche in prosecuzione degli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza urbana e di bacino indicati nei precedenti Accordi di Programma, di mantenere il monitoraggio dei dati sulla mobilità urbana e il trasporto pubblico locale come utile elemento di riferimento relativo a:

- emissioni del TPL e del trasporto privato;
- intensità del traffico;
- incidentalità.

2 – E' quindi confermato per l'Agenzia l'impegno alla trasmissione alla Regione **entro il 10 aprile di ogni anno**, dei dati relativi all'anno precedente a quello di consegna, riguardanti gli indicatori della mobilità urbana e del trasporto pubblico di cui ai modelli Allegato 2A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale e Allegato 2B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, inseriti nei precedenti Accordi 2007-2010;

Art. 16
Rinnovo del parco bus

1. La Regione assume l'impegno di ripartire i residui pari ad Euro 3.521.358,94 delle risorse assegnate a norma dell'art. 1,

comma 1032 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e del D.M. 4223 del 3 dicembre 2007, per complessivi Euro 19.309.051,00 destinati alla sostituzione di almeno 100 veicoli attualmente circolanti.

2. La Regione assume l'impegno di ripartire i residui delle risorse assegnate pari ad Euro 3.919.572,85 a norma dell'art. 1, comma 304 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e del D.M. 82/T del 19 marzo 2008, per complessivi Euro 10.944.504,00 destinati alla sostituzione di almeno 50 veicoli attualmente circolanti.
3. Analogamente la regione assume l'impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell'art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2011-0000735 del 19 dicembre 2011, per complessivi Euro 9.536.057,36 destinati alla sostituzione di almeno 62 veicoli attualmente circolanti.
4. La regione assume infine l'impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell'art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale n. 8254 del 08 aprile 2013, per complessivi Euro 3.463.723,39 destinati alla sostituzione di circa 20 veicoli attualmente circolanti.
5. Il programma di ripartizione delle risorse regionali ammetterà a contributo forniture di veicoli destinati al servizio su linee filoviarie o di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale, nel rispetto delle norme EURO 5, EEV o Euro 6. Il contributo regionale viene riconosciuto secondo il titolo di proprietà dei mezzi.
6. L'Agenzia si impegna a fornire due volte l'anno e comunque **entro il 10 aprile e il 10 di settembre**, secondo le modalità stabilite dal "data entry" predisposto, i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti (ivi compresi i sub affidatari), evidenziando i veicoli impegnati in servizio diverso dal TPL (noleggio, scuolabus, ecc).

Art. 17
Condizioni generali per gli investimenti per la mobilità e il trasporto pubblico

1 – I contraenti si impegnano a portare a completamento gli interventi riportati in allegato, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e nel limite percentuale di finanziamento regionale e di concorrenza nella spesa dei vari soggetti, presentando la prevista documentazione e dando quindi attuazione al relativo sistema di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti.
2 – Le opere finanziate e le forniture di beni e tecnologie dovranno evidenziare la legge regionale da cui ne deriva il contributo, assicurando la chiara visibilità del logo regionale

durante tutte le fasi di cantiere e, a lavori ultimati, tramite apposite targhe apposte in loco, secondo le indicazioni delle competenti strutture.

Art. 18
Interventi per l'attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità.

1– La Regione, modificando quanto stabilito con la soprarichiamata delibera di Giunta regionale n. 136/2013, fissa al 31 dicembre 2014 il termine per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari per il saldo del contributo regionale delle schede progettuali degli Accordi 2007-2010 inerenti l'attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità di cui all'elenco allegato.
2 - Restano confermati per questi investimenti tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastino con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 136/2013 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti per la parte delle risorse del Progetto GiM relative alla costituzione del sopracitato "Gruppo di Acquisto", sono quelli indicati nel punto 4 della Delibera di Giunta regionale n.158/2012 e che parallelamente i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e revoca del contributo regionale per la parte delle opere complementari di Infomobilità, sono stabiliti dall'Allegato A) delibera 1233/2009 e s.m.i.;
3 – Data la priorità regionale a queste opere strategiche, per il necessario completamento di aggiornamento e interoperabilità degli apparati tecnologici di centrale e per il controllo del percorso dei bus dell'intero parco regionale, sono previsti ulteriori nuovi finanziamenti in apposite schede di investimento nei diversi bacini.

Art. 19
Investimenti confermati, ridefiniti e programmati degli Accordi 2011-2013

1 – I sottoscrittori concordano inoltre sulla necessità di dare attuazione agli interventi del presente accordo, di cui allo specifico elenco allegato:
a) interventi di precedenti accordi, a cui viene riconosciuta la causa di forza maggiore e che vengono quindi confermati nella loro programmazione finanziaria del contributo regionale, anche eventualmente rimodulandone spesa e descrizione;

b) interventi di nuova programmazione per cui la Regione si impegna a reperire la disponibilità finanziaria per la propria parte di contributo.
2-I beneficiari dei contributi individuati nelle schede dei singoli interventi, si impegnano a trasmettere alla Regione la documentazione per la concessione-impegno del contributo regionale entro il 31 dicembre 2014 come previsto all'art. 3 del presente Accordo.
3-Per detti investimenti i criteri, le condizioni e le modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, sono definiti nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n.1233 /2009 e s.m.i.
4-Il contributo regionale per i nuovi interventi da programmare, non inclusi in precedenti accordi, potrà essere riconosciuto per gli investimenti per i quali l'approvazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario sia intervenuta a decorrere dal 1 Gennaio 2011.
5–Fino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi 2014-2016, ai sensi del punto 5 del richiamato Allegato A della DGR 1233/2009, la Giunta regionale può destinare eventuali risparmi sulla spesa programmata e non ancora impegnata, anche agli interventi di cui all'elenco Allegato, che abbiano obiettivi e finalità simili, nella medesima misura percentuale del contributo regionale previsto dall'Accordo e comunque entro il limite del risparmio risultante:

- a favore del medesimo soggetto beneficiario previa sua istanza, o nel caso di soggetto beneficiario non sottoscrittore dell'Accordo previa istanza motivata e condivisa dei soggetti proponenti;
- a favore di un altro beneficiario del medesimo bacino previa sottoscrizione di un protocollo di intesa.

Art. 20
Interventi correlati agli Accordi per qualità dell'aria.

1 – La Regione conferma quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.1957/2012 che ha fissato al 31 dicembre 2013 la scadenza per l'utilizzo dei contributi regionali destinati alla trasformazione dei veicoli da benzina a metano o GPL da parte dei Comuni sottoscrittori o aderenti agli Accordi di Qualità dell'aria, beneficiari dei contributi relativi ai tre periodi dell'iniziativa.
2 - Qualora siano reperite nuove disponibilità finanziarie, la Regione si impegna a continuare l'iniziativa, avviata nel bacino provinciale di Bologna, per il trasferimento di risorse agli altri comuni sottoscrittori, per lo sviluppo del piano regionale "Mi Muovo Elettrico" sia ai fini dell'acquisto dei veicoli

elettrici, sia per la realizzazione di infrastrutture di ricarica.

PARTE QUARTA

MONITORAGGIO E NORME FINALI

Art. 21
Rapporti consuntivi

1 – Ai fini del monitoraggio del presente Accordo, con riferimento all'intero bacino, secondo gli standard informatici indicati dalla regione e per ognuno degli anni di validità dell'Accordo, le Agenzie presentano annualmente alla Regione, a consuntivo, sulla base di uno schema ormai consolidato, un rapporto relativo ai servizi erogati e alla mobilità e una relazione di monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, come meglio precisato ai commi seguenti.

2 – Il Rapporto consuntivo annuale relativo ai servizi erogati e alla mobilità, da trasmettersi alla Regione entro il **10 aprile di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

- i dati aggiornati del programma di esercizio annuale;
- i dati di mobilità, di cui si forniscono i modelli Allegato 2 A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale, e Allegato 2 B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- i dati aggiornati inerenti il parco mezzi utilizzati dai singoli gestori secondo il modello informatico regionale.

3 – La Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il **10 settembre di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

1. la descrizione delle attività sviluppate e dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello in corso, con specifico riferimento alle attività e agli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 33 della LR n. 30/1998;
2. il conto economico e il bilancio ufficiale di Agenzia. Ai fini di trasparenza, uniformità e continuità del monitoraggio, i conti economici di Agenzia sono da redigersi per linee di attività, secondo i formati e le riclassificazioni fornite dalla Regione il cui modello è disponibile sul portale Mobilità;
3. il bilancio ufficiale delle Aziende affidatarie dell'anno precedente a quello in corso, comprensivi delle note e relazioni integrative;

4. la compilazione del conto economico riclassificato secondo il modello informatizzato fornito dalla regione da parte della società aggiudicataria della gara;
5. i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti come da modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità;
6. i dati di dettaglio sulle vendite dei titoli di viaggio secondo il modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità ;
7. i dati consuntivi dei servizi forniti sulla base del Programma annuale di esercizio di cui all'art. 7, evidenziando i servizi contribuiti dagli EELL;
8. l'ammontare dei contributi percepiti dagli EELL di cui all'art. 10 del presente Accordo e i relativi utilizzi a favore del TPL.
9. la compilazione del modello informatico in allegato 4 che raggruppa una serie di fogli elettronici inerenti a:
    - riepilogo dei principali dati di bacino oggetto di monitoraggio;
    - dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori;
    - dati di dettaglio dei servizi subaffidati;
    - dati di dettaglio sul Contratto di Servizio;
    - proiezione sull'intero anno (pre-consuntivo) di alcuni dei risultati conseguiti nell'anno in corso;
    - dati sui servizi ad alto contenuto di innovazione e flessibilità;

4 – Il Servizio mobilità urbana e trasporto locale della Regione predispone annualmente sintesi comparative dei risultati conseguiti a livello regionale, da presentare all'Assemblea legislativa.

Art. 22
Sospensione dell'erogazione del contributo di esercizio

1 – La mancata o ritardata presentazione dei dati richiesti nel presente Accordo rispetto alle scadenze in esso previste autorizza la Regione a sospendere l'erogazione del contributo d'esercizio dell'anno in corso fino al completo ricevimento dei dati medesimi.
2 – Le sospensioni del contributo restano a carico dei contraenti destinatari con facoltà di rivalsa del danno nei confronti delle parti che hanno causato il ritardo.

Art. 23
Controversie

1 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente Accordo, qualora non

possano essere composte in via amichevole o tramite l'intervento del collegio previsto dal settimo comma dell'art. 34 del decreto legislativo 267/2000, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari e il terzo di comune accordo. Il mancanza di accordo tra le parti e anche in difetto della designazione provvede il Presidente del Tribunale di Bologna.
2 – Qualora la decisione arbitrale rilevi inadempienze dei soggetti partecipanti all'Accordo di Programma, la Regione provvede agli interventi surrogatori necessari, a spese dell'inadempiente, secondo quanto stabilito nella stessa decisione arbitrale.

Art. 24
Approvazione dell'Accordo

1 – Gli Enti locali si impegnano all'approvazione del presente Accordo di Programma mediante ratifica dei competenti organi, entro il 18 ottobre 2013.

2 – Le parti procederanno alla sottoscrizione dell'Accordo ratificato mediante firma digitale a norma del Dlgs. 179/2012 convertito nella L. 221/2012.

3 – Il presente Accordo, a seguito della ratifica degli Enti locali e della sottoscrizione è adottato con Decreto del Presidente della Regione.

IL SINDACO	IL PRESIDENTE	L'AMMINISTARTORE UNICO
COMUNE DI REGGIO EMILIA	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Srl
Ugo Ferrari	Sonia Masini	Michele Vernaci

ASSESSORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA. RETI DI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI. MOBILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTI REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Alfredo Peri

ALLEGATI DISTINTI PER CIASCUN BACINO PROVINCIALE

- **Scheda sullo stato di attuazione degli investimenti di cui agli Accordi di Programma dal 1994 al 2010 e nuova programmazione 2011-2013 - Bacino di Reggio Emilia.**

A) Interventi programmati e confermati dei precedenti Accordi (Riferimento Artt.18 e 19 dell'Accordo)

Accordi di Programma	SCHEDA N°	*DESCRIZIONE INTERVENTO*	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	CONTRIBUTO REGIONALE
AdP 2007-2010	4.1 I stralcio	Progetto Gim-Gestione informata della Mobilità	Provincia di Reggio Emilia	€ 638.515,00	€ 319.257,50
AdP 2007-2010	4.1 I stralcio	Progetto Gim-Gestione informata della Mobilità	Comune di Reggio Emilia	€ 638.515,00	€ 319.257,50

B) Interventi di nuova programmazione * (Riferimento Art. 19 dell'Accordo)

Sch. n°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
N. 1	Interventi di moderazione del traffico e ciclabilità per lo sviluppo dell'intermodalità con il trasporto pubblico.	Comune di Reggio Emilia	€ 261.485,00	€ 130.742,50
N. 2	Interventi di moderazione del traffico e ciclabilità per lo sviluppo dell'intermodalità con il trasporto pubblico	Provincia di Reggio Emilia	€ 261.485,00	€ 130.742,50

NOTA *: Interventi che sostituiscono e trovano copertura finanziaria nella scheda 4.1degli Accordi di Programma 2007-10 II stralcio:"Opere complementari di Infomobilità", di pari importo.

C) Investimenti correlati agli Accordi per la Qualità dell'Aria:Trasformazione dei veicoli da benzina a GPL o metano (Riferimento Art.20 dell'Accordo)

N. Comuni beneficiari	*Contributo regionale programmato in Euro*	*Risorse regionali residue al 31/12/2012 in Euro*	*Trasformazioni effettuate n. veicoli*
13	1.593.981	116.590	3.643

- **Schema per la compilazione del Programma di esercizio base** per ciascun anno di riferimento.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2011
BACINO DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 1	FOSCATO – ALBINEA BOTTEGHE		578.627,18
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3C45	BORZANO – ALBINEA – BOTTEGHE – PUIANELLO (1+)		49.877,01
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 2	RUBIERA – REGGIO E. – SANT'ILARIO		1.058.252,96
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 3	VIA MARONCELLI – ISTITUTI PENITENZIARI		266.050,08
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 4	COVIOLO – VIA CURIE		392.202,28
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3C55	COVIOLO – SAN BARTOLOMEO – RUBBIANINO (4+)		84.527,49
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3C55	COVIOLO – RUBBIANINO (4+) A PRENOTAZIONE		5.036,53
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 5	RIVALTA PEEP – CENTRO FIERE		603.892,84
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3C38	RIVALTA – PUIANELLO – MONTECAVOLO (5+)		51.553,86
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 8	BUCO DEL SIGNORE – ZONA INDUSTRIALE MANCASALE		170.449,49
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 9	FOGLIANO – VIA PIEMONTE		325.292,96
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 10	CANALINA – SANTA CROCE – DEPOSITO ACT		203.445,24
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 11	GAVASSA – VIA MASCAGNI		24.670,86
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 12	RONCOCESI – MASSENZATICO - PRATOFONTANA		210.577,01
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA 13	SESSO - TRIBUNALE		208.941,63
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	MINIBU' E	PARCHEGGIO IL VOLO – PARCHEGGIO POLVERIERA		240.509,73
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	MINIBU' G	VIA CECATI – PARCHEGGIO FORO BOARIO		152.416,71
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	MINIBU' H	PARCHEGGIO STADIO – OSPEDALE S.M.NUOVA		299.823,14
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	LINEA TH	PERCORSI VARI		64.608,00
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	NOTTURNO	PERCORSI VARI A PRENOTAZIONE		104.439,84
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	MIM+MAG	COLLEGAMENTO CASE PROTETTE MIMOSE E MAGNOLIE		18.705,00
CONSORZIO ACT	T.I.L. S.R.L.	3US29	COLLEGAMENTO PISCINE E PALESTRE		26.014,00
CONSORZIO ACT	T.I.L. S.R.L.	3UP15	TRASPORTO DISABILI A PRENOTAZIONE (FCR)		954.883,00
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3C33	CORREGGIO SERVIZIO QUIRINO		36.173,33
			TOTALE SERVIZIO URBANO		6.130.970,17

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2011
BACINO DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B41	REGGIO E. – SAN MARTINO IN RIO		54.320,21
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B43	REGGIO E. – CAMPAGNOLA – ROLO		325.387,33
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B44	REGGIO E. – CASTELNOVO MONTI – CERRETO LAGHI		685.982,57
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B46	REGGIO E. – BAISO – CASTELNOVO MONTI		214.302,32
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B47	REGGIO E. – PECORILE – CASINA – LEGUIGNO		60.419,40
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B48	REGGIO E. – VETTO – CASTELNOVO MONTI		279.409,67
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B49	CIANO D'ENZA – VEDRIANO		29.088,22
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B50	CASTELNOVO MONTI – VERVILLA		56.196,49
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B52	REGGIO E. – REGNANO – CASINA – CARPINETI		47.177,08
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B53	CEREDOLO – CIANO D'ENZA – MONTECCHIO		22.254,71
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B54	CIVAGO – CASTELNOVO MONTI		127.057,48
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B56	NOVELLANO – MORSIANO – CASTELNOVO MONTI		40.019,60
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B57	REGGIO E. – BAISO – CERREDOLO		34.108,30
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B58	REGGIO E. – SETA – CASE GAZZINI		30.373,51
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B59	REGGIO E. – RUBBIANINO		14.095,48
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B61	REGGIO E. – GAZZATA – STIOLO		4.660,89
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B62	TOANO – CASTELNOVO MONTI		69.086,04
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B63	POVIGLIO – GUASTALLA		14.290,38
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B65	CAMPEGINE – SANT'ILARIO – MONTECCHIO		77.195,97
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B66	GNANA – CASTELNOVO MONTI		19.872,50
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B67	TALADA – CASTELNOVO MONTI		4.535,37
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B68	SCANDIANO – RUBIERA		49.363,08
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B71	REGGIO E. – PRATICELLO – LENTIGIONE		63.356,64
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B72	CASA PRATI – BORZANO – REGGIO E.		8.066,04
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B74	LIGONCHIO – CASTELNOVO MONTI		129.163,90
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B77	QUATTRO CASTELLA – MONTECCHIO		17.323,00
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3B78	BAISO – ROTEGLIA – REGGIO E.		35.736,05

CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3I82	REGGIO E. – CORREGGIO – CARPI		282.017,67
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3I86	REGGIO E. – GUASTALLA – SUZZARA		169.712,88
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3I87	REGGIO E. – GUASTALLA – REGGIOLO – GONZAGA		210.554,14
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3I88	QUARA – CERREDOLO – SASSUOLO		209.946,05
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3I93	REGGIO E. – POVIGLIO – BORETTO – VIADANA		421.333,31
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3I94	REGGIO E. – MONTECCHIO – MONTICELLI TERME		149.075,17
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3I95	REGGIOLO – NOVELLARA – CARPI		72.018,03
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3I96	REGGIO E. – SASSUOLO		139.533,62
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3I97	CASTELNOVO SOTTO – SANT'ILARIO – PARMA		78.071,21
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3CS30	COLLEGAMENTO SCUOLE MEDIE CAST. MONTI		929,96
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3US22	COLLEGAMENTO ISTITUTI ZANELLI/MOTTI		42.991,44
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3US23	COLLEGAMENTO ISTITUO CITTA' DEL TRICOLORE		17.120,00
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3US24	COLLEGAMENTO ISTITUTO IODI/GALVANI		12.288,08
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3US25	COLLEGAMENTO ISTITUTI MAKALLE' E MORO		5.388,05
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3US26	COLLEGAMENTO ISTITUTO FILIPPO RE		311,94
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3US27	COLLEGAMENTO ISTITUTO IPSIA		5.836,68
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3CP31	CASINA – GIANDETO – LEGUIGNO – BANZOLA (A PRENOT)		5.255,16
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3C34	SCANDIANO – PRATISSOLO – VENTOSO – SAN RUFFINO		10.529,96
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3C35	GUASTALLA – SAN ROCCO – CARROBBIO		14.127,06
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3C37	CASTELNOVO MONTI – CASALE – VOLOGNO		6.168,55
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3C39	RONCOPIANIGI – FEBBIO – VILLA MINOZZO		7.994,92
CONSORZIO ACT	CONSORZIO TPL RE.	3C40	COLLAGNA – VALLISNERA – VALBONA		28.655,69
CONSORZIO ACT	T.I.L. S.R.L.	3CP32	CORREGGIO – PRATO – FAZZANO (A PRENOTAZIONE)		1.060,00
CONSORZIO ACT	T.I.L. S.R.L.	3CD31	CASINA – TRASPORTO DISABILI (A PRENOTAZIONE)		3.336,00
CONSORZIO ACT	T.I.L. S.R.L.	3CD37	CAST. MONTI – TRASPORTO DISABILI (A PRENOTAZIONE)		19.855,00
CONSORZIO ACT	AUTOLINEE DELL'EMILIA	3D76	RUBIERA – REGGIO E. – TANETO – PARMA		34.318,05
CONSORZIO ACT	AUTOLINEE DELL'EMILIA	3D79	REGGIO E. – CASTELNOVO MONTI		2.301,18
CONSORZIO ACT	AUTOLINEE DELL'EMILIA	3D80	REGGIO E. – GUASTALLA		6.195,75
CONSORZIO ACT	AUTOLINEE DELL'EMILIA	3D81	SAN POLO D'ENZA – CELLA		4.685,12
CONSORZIO ACT	AUTOLINEE DELL'EMILIA	3D83	CASINA – CASTELNOVO MONTI – CERVAREZZA		396,74
CONSORZIO ACT	AUTOLINEE DELL'EMILIA	3D84	REGGIO E. – SCANDIANO		1.911,80
CONSORZIO ACT	AUTOLINEE DELL'EMILIA	3D85	POVIGLIO – TANETO - MONTECCHIO		2.673,88
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO		4.479.435,32
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO		10.610.405,49

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2012
BACINO DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 1	CODEMONDO – FOSCATO – ALBINEA BOTTEGHE		544.320,80
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3C45	BORZANO – ALBINEA – BOTTEGHE – PUIANELLO (1+)		52.632,27
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 2	RUBIERA – REGGIO E. – SANT'ILARIO		1.033.128,80
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 3	VIA MARONCELLI – ISTITUTI PENITENZIARI		227.954,18
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 4	COVIOLO – VIA CURIE		390.619,33
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3C55	COVIOLO – SAN BARTOLOMEO – RUBBIANINO (4+)		63.944,95
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3C55	COVIOLO – RUBBIANINO (4+) A PRENOTAZIONE		11.091,33
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 5	RIVALTA PEEP – CENTRO FIERE		576.759,96
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3C38	RIVALTA – PUIANELLO – MONTECAVOLO (5+)		49.472,18
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 8	BUCO DEL SIGNORE – ZONA INDUSTRIALE MANCASALE		82.534,11
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 9	FOGLIANO – VIA PIEMONTE		303.245,21
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 10	CANALINA – SANTA CROCE – DEPOSITO SETA		190.424,57
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 11	GAVASSA – VIA MASCAGNI		85.222,78
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 12	RONCOCESI – MASSENZATICO - PRATOFONTANA		189.717,57
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA 13	SESSO - TRIBUNALE		173.736,64
CONSORZIO ACT	SETA SPA	MINIBU' E	PARCH. IL VOLO – POLVERIERA – PARCH. FUNAKOSHI		252.157,41
CONSORZIO ACT	SETA SPA	MINIBU' G	PARCH. LE QUERCIE - VIA CECATI – PARCH. FORO BOARIO		185.340,46
CONSORZIO ACT	SETA SPA	MINIBU' H	PARCHEGGIO STADIO – OSPEDALE S.M.NUOVA		263.021,02
CONSORZIO ACT	SETA SPA	LINEA TH	PERCORSI VARI		64.608,00
CONSORZIO ACT	SETA SPA	NOTTURNO	PERCORSI VARI A PRENOTAZIONE		74.202,96
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3C33	CORREGGIO SERVIZIO QUIRINO		36.140,72
			TOTALE SERVIZIO URBANO		4.850.275,25

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2012
BACINO DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B41	REGGIO E. – SAN MARTINO IN RIO		66.994,48
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B43	REGGIO E. – CAMPAGNOLA – ROLO		324.868,30
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B44	REGGIO E. – CASTELNOVO MONTI – CERRETO LAGHI		661.404,19
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B46	REGGIO E. – BAISO – CASTELNOVO MONTI		243.659,27
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B47	REGGIO E. – PECORILE – CASINA – LEGUIGNO		66.295,52
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B48	REGGIO E. – VETTO – CASTELNOVO MONTI		275.061,95
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B49	CIANO D'ENZA – VEDRIANO		28.658,53
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B50	CASTELNOVO MONTI – VERVILLA		51.473,26
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B52	REGGIO E. – REGNANO – CASINA – CARPINETI		44.863,70
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B53	CEREDOLO – CIANO D'ENZA – MONTECCHIO		23.033,67
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B54	CIVAGO – CASTELNOVO MONTI		130.941,42
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B56	NOVELLANO – MORSIANO – CASTELNOVO MONTI		39.988,91
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B58	REGGIO E. – SETA – CASE GAZZINI		24.509,17
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B59	REGGIO E. – RUBBIANINO		19.742,88
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B62	TOANO – CASTELNOVO MONTI		64.803,64
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B63	POVIGLIO – GUASTALLA		11.454,30
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B65	CAMPEGINE – SANT'ILARIO – MONTECCHIO		109.094,20
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B66	GNANA – CASTELNOVO MONTI		19.773,56
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B67	TALADA – CASTELNOVO MONTI		6.355,80
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B68	SCANDIANO – RUBIERA		44.739,80
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B71	REGGIO E. – CAMPEGINE – PRATICELLO		4.865,15
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B72	CASA PRATI – BORZANO – REGGIO E.		3.675,73
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B74	LIGONCHIO – CASTELNOVO MONTI		128.172,12
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B77	QUATTRO CASTELLA – MONTECCHIO		18.130,90
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B78	BAISO – ROTEGLIA – REGGIO E.		24.563,85
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3B94	REGGIO E. – CAVRIAGO – MONTECCHIO		119.390,19
CONSORZIO ACT	SETA SPA	3I82	REGGIO E. – CORREGGIO – CARPI		250.918,51

CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3I86**	**REGGIO E. – GUASTALLA – SUZZARA**		**34.464,33**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3I87**	**REGGIO E. – GUASTALLA – REGGIOLO – GONZAGA**		**290.693,30**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3I88**	**QUARA – CERREDOLO – SASSUOLO**		**198.793,70**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3I93**	**REGGIO E. – POVIGLIO – BORETTO – VIADANA**		**392.525,88**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3I95**	**REGGIOLO – NOVELLARA – CARPI**		**76.695,01**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3I96**	**REGGIO E. – SASSUOLO**		**115.297,82**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3I97**	**CASTELNOVO SOTTO – SANT'ILARIO – PARMA**		**60.951,30**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3CS30**	**COLLEGAMENTO SCUOLE MEDIE CAST. MONTI**		**927,19**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3US22**	**COLLEGAMENTO ISTITUTI ZANELLI/MOTTI**		**38.985,91**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3US23**	**COLLEGAMENTO ISTITUO CITTA' DEL TRICOLORE**		**15.724,03**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3US24**	**COLLEGAMENTO ISTITUTO IODI/GALVANI**		**13.126,93**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3US25**	**COLLEGAMENTO ISTITUTI MAKALLE' E MORO**		**232,05**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3CP31**	**CASINA – GIANDETO – LEGUIGNO – BANZOLA (A PRENOT)**		**5.256,00**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3C34**	**SCANDIANO – PRATISSOLO – VENTOSO – SAN RUFFINO**		**9.657,34**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3C35**	**GUASTALLA – SAN ROCCO – CARROBBIO**		**9.861,36**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3C37**	**CASTELNOVO MONTI – CASALE – VOLOGNO**		**8.549,16**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3C39**	**RONCOPIANIGI – FEBBIO – VILLA MINOZZO**		**8.435,11**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3C40**	**COLLAGNA – VALLISNERA – VALBONA**		**19.653,82**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3D80**	**RUBIERA – REGGIO E. – TANETO – PARMA**		**29.910,73**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3D81**	**REGGIO E. – CASTELNOVO MONTI**		**1.037,90**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3D83**	**REGGIO E. – GUASTALLA**		**8.765,76**
CONSORZIO ACT	**SETA SPA**	**3D84**	**SAN POLO D'ENZA – CELLA**		**3.491,95**
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO		**4.150.469,58**
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO		**9.000.744,83**

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PRECONSUNTIVO PER L'ANNO 2013
BACINO DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 1	CODEMONDO – FOSCATO – ALBINEA BOTTEGHE		540.809,16
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3C45	BORZANO – ALBINEA – BOTTEGHE – PUIANELLO (1+)		49.558,02
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 2	RUBIERA – REGGIO E. – SANT'ILARIO		1.022.145,05
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 3	VIA MARONCELLI – ISTITUTI PENITENZIARI		202.552,89
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 4	COVIOLO – VIA CURIE		394.191,16
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3C55	COVIOLO – SAN BARTOLOMEO – RUBBIANINO (4+)		63.216,46
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3C55	COVIOLO – RUBBIANINO (4+) A PRENOTAZIONE		6.767,08
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 5	RIVALTA PEEP – CENTRO FIERE		598.039,82
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3C38	RIVALTA – PUIANELLO – MONTECAVOLO (5+)		46.158,86
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 8	BUCO DEL SIGNORE – ZONA INDUSTRIALE MANCASALE		72.881,90
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 9	FOGLIANO – VIA PIEMONTE		297.222,81
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 10	CANALINA – SANTA CROCE – DEPOSITO SETA		180.917,75
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 11	GAVASSA – VIA MASCAGNI		86.164,25
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 12	RONCOCESI - MASSENZATICO - PRATOFONTANA		190.874,66
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA 13	SESSO - TRIBUNALE		169.694,73
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	MINIBU' E	PARCH. IL VOLO – POLVERIERA – PARCH. FUNAKOSHI		252.778,07
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	MINIBU' G	PARCH. LE QUERCIE - VIA CECATI - PARCH. FORO BOARIO		187.188,68
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	MINIBU' H	PARCHEGGIO STADIO - OSPEDALE S.M.NUOVA		264.436,73
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	LINEA TH	PERCORSI VARI A PRENOTAZIONE		64.608,00
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	NOTTURNO	PERCORSI VARI A PRENOTAZIONE		74.202,96
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3C33	CORREGGIO SERVIZIO QUIRINO		34.333,69
			TOTALE SERVIZIO URBANO		4.798.742,73

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PRECONSUNTIVO PER L'ANNO 2013
BACINO DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B41	REGGIO E. – SAN MARTINO IN RIO		71.003,22
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B43	REGGIO E. – CAMPAGNOLA – ROLO		327.333,40
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B44	REGGIO E. – CASTELNOVO MONTI – CERRETO LAGHI		668.905,28
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B46	REGGIO E. – BAISO – CASTELNOVO MONTI		251.926,12
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B47	REGGIO E. – PECORILE – CASINA – LEGUIGNO		66.938,52
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B48	REGGIO E. – VETTO – CASTELNOVO MONTI		286.410,95
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B49	CIANO D'ENZA – VEDRIANO		28.783,57
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B50	CASTELNOVO MONTI – VERVILLA		51.802,16
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B52	REGGIO E. – REGNANO – CASINA – CARPINETI		45.119,38
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B53	CEREDOLO – CIANO D'ENZA – MONTECCHIO		25.005,10
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B54	CIVAGO – CASTELNOVO MONTI		135.827,85
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B56	NOVELLANO – MORSIANO – CASTELNOVO MONTI		39.250,58
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B58	REGGIO E. – SETA – CASE GAZZINI		24.606,00
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B59	REGGIO E. – RUBBIANINO		20.734,43
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B62	TOANO – CASTELNOVO MONTI		66.773,27
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B63	POVIGLIO – GUASTALLA		11.592,40
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B65	CAMPEGINE – SANT'ILARIO – MONTECCHIO		105.186,07
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B66	GNANA – CASTELNOVO MONTI		20.468,63
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B67	TALADA – CASTELNOVO MONTI		6.461,24
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B68	SCANDIANO – RUBIERA		41.220,43
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B71	REGGIO E. – CAMPEGINE – PRATICELLO		17.045,61
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B72	CASA PRATI – BORZANO – REGGIO E.		3.823,50
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B74	LIGONCHIO – CASTELNOVO MONTI		132.460,28
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B77	QUATTRO CASTELLA – MONTECCHIO		26.251,99
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B78	BAISO – ROTEGLIA – REGGIO E.		20.938,35
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3B94	REGGIO E. – CAVRIAGO – MONTECCHIO		115.045,23
AGENZIA MOBILITA'	SETA SPA	3I82	REGGIO E. – CORREGGIO – CARPI		258.414,42

AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3I87**	**REGGIO E. – GUASTALLA – REGGIOLO – GONZAGA**		**316.969,61**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3I88**	**QUARA – CERREDOLO – SASSUOLO**		**198.615,97**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3I93**	**REGGIO E. – POVIGLIO – BORETTO – VIADANA**		**398.923,12**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3I95**	**REGGIOLO – NOVELLARA – CARPI**		**76.397,41**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3I96**	**REGGIO E. – SASSUOLO**		**124.933,77**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3I97**	**CASTELNOVO SOTTO – SANT'ILARIO – PARMA**		**47.234,61**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3CS30**	**COLLEGAMENTO SCUOLE MEDIE CAST. MONTI**		**956,54**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3US22**	**COLLEGAMENTO ISTITUTI ZANELLI/MOTTI**		**40.718,99**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3US23**	**COLLEGAMENTO ISTITUO CITTA' DEL TRICOLORE**		**16.431,95**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3US24**	**COLLEGAMENTO ISTITUTO IODI/GALVANI**		**18.842,04**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3CP31**	**CASINA – GIANDETO – LEGUIGNO – BANZOLA (A PRENOT)**		**5.256,00**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3C34**	**SCANDIANO – PRATISSOLO – VENTOSO – SAN RUFFINO**		**9.230,48**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3C35**	**GUASTALLA – SAN ROCCO – CARROBBIO**		**11.491,56**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3C37**	**CASTELNOVO MONTI – CASALE – VOLOGNO**		**8.311,72**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3C39**	**RONCOPIANIGI – FEBBIO – VILLA MINOZZO**		**8.428,05**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3C40**	**COLLAGNA – VALLISNERA – VALBONA**		**19.912,24**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3D80**	**RUBIERA – REGGIO E. – TANETO – PARMA**		**23.618,63**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3D81**	**REGGIO E. – CASTELNOVO MONTI**		**252,00**
AGENZIA MOBILITA'	**SETA SPA**	**3D83**	**REGGIO E. – GUASTALLA**		**5.782,35**
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO		**4.201.635,02**
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO		**9.000.377,75**

ACCORDI DI PROGRAMMA
PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
E PER I SERVIZI MINIMI AUTOFILOVIARI
PER IL TRIENNIO 2011-2013

TRA

La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 80062590379, nella persona dell'Assessore pro-tempore "Programmazione territoriale, Urbanistica. Reti di Infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti" Alfredo Peri;

La Provincia di Modena, codice fiscale n. 01375710363, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Emilio Sabattini;

Il Comune di Modena, codice fiscale n. 00221940364, rappresentata dal suo Sindaco pro-tempore Giorgio Pighi;

Il Comune di Carpi, codice fiscale n. 00184280360, rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore Enrico Campedelli;

AMO - Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena Spa di seguito denominata Agenzia, codice fiscale n. 02727930360, rappresentata dall'Amministratore Unico Maurizio Maletti;

PREMESSO

- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che, nel porre il cittadino al centro del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, è necessario mantenere inalterato l'impegno sul fronte della sicurezza, del miglioramento della qualità dei servizi, della messa a regime del sistema di tariffazione integrata regionale, della riqualificazione del servizio, al fine anche di migliorare la ripartizione modale e aumentare l'utilizzo del trasporto stesso;
- che l'art. 12 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", prevede la stipula di accordi di programma triennali con gli Enti locali e le loro Agenzie locali per

la mobilità e il trasporto pubblico regionale e locale per la riorganizzazione della mobilità stessa e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico;

- che detti accordi determinano il concorso finanziario delle parti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali alle Province, ai Comuni capoluogo, ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e alle Agenzie, secondo le competenze ad esse attribuite per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi;
- che detti accordi vengono sottoscritti sulla base di un atto di indirizzo dell'Assemblea legislativa (art. 8, LR n. 30/98) e della determinazione sui servizi minimi (art. 10, LR n. 30/98);

VISTI

- il "Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013", approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010;
- l' "Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale" di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010;
- gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010;
- la "Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011-2013", adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011;
- la "Ricognizione degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010. Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell'11 aprile 2011;
- gli "Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell'Emilia-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel "Patto per il TPL"", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 13 giugno 2011;
- le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 novembre 2011,

n.1710 del 28 novembre 2011, n. 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013;

- le azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell'ambito delle politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l'adozione all'Assemblea Legislativa regionale;
- il vigente X Accordo per la Qualità dell'Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna , con le 9 Province e con i Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al DLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, elaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, sottoscritti annualmente dal 2002, che impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell'ambito della mobilità sostenibile, della logistica regionale, dell'edilizia sostenibile e delle attività produttive;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 264/2013 che modifica per l'anno 2013, la sopra citata "Determinazione dei contributi sui servizi minimi" – Tabella II – Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 126/2011;

RILEVATO

che l'Atto di indirizzo e gli altri sopracitati atti hanno individuato alcune priorità e obiettivi strategici, quali:

a) promuovere il trasporto pubblico quale soluzione ai problemi di qualità dell'aria, di congestione e di sicurezza nella mobilità locale e regionale;
b) ricercare una nuova cultura della "buona mobilità" che superi l'abuso del mezzo privato negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola e persegua ogni altra forma di mobilità sostenibile per la salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio territoriale, ambientale, culturale e la coesione sociale;
c) individuare modelli evolutivi attraverso processi di riassetto societario delle aziende di trasporto, evidenziando l'apertura verso il mercato;
d) proseguire nel processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge regionale n. 10/2008 attraverso uno snellimento organizzativo delle attuali Agenzie, che ne

delinei il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del TPL ed evidenzi la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico, confermandone le funzioni di soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del TPL nonché di attuatori delle politiche di mobilità sostenibile individuate dagli Enti Locali, prevedendo anche forme di cooperazione che facilitino le politiche di aggregazione aziendale;

e) prevedere percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità contermini qualora gli Enti locali li ritengano utili per una maggiore armonizzazione e integrazione dei servizi;

f) favorire il perseguimento dei processi aggregativi fra i gestori del TPL, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 14 ter della legge regionale n. 30/98 relativamente alle gare per l'affidamento dei servizi;

g) conseguire il rapporto del 35% fra ricavi del traffico e spese correnti, secondo un trend di adeguamento;

h) adeguare le risorse contributive per i servizi minimi all'indice di inflazione programmata, pari al 4,5% nel triennio, che dovranno ritenersi comprensive degli oneri relativi ai rinnovi nazionali dei CCNL degli autoferrotranvieri oppure degli eventuali adeguamenti derivanti dall'applicazione di contratti diversi. I contratti di II livello dovranno in ogni caso produrre benefici in termini di efficienza aziendale;

i) riconfermare l'impegno profuso dagli Enti Locali nel cofinanziamento dei servizi autofiloviari di TPL;

j) consolidare nel corso del 2011 l'entrata a regime di STIMER con la diffusione delle tecnologie in tutti i territori e attraverso l'offerta delle forme di abbonamento integrato annuale e mensile, nonché dei titoli di corsa semplice integrata, con indifferenza del vettore utilizzato e uniformità di trattamento per i cittadini di uno stesso bacino;

l) destinare alle politiche di introduzione della tariffazione integrata "Mi muovo" parte del fondo di cui alla legge regionale n. 1/2002;

m) realizzare la "Carta della mobilità Mi muovo" che contempli l'accesso al TPL, ai servizi ferroviari, al *bike sharing*, al *car sharing*, etc.;

n) prevedere l'approvazione e l'aggiornamento dei PUT quanto meno da parte dei Comuni superiori a 30.000 abitanti;

o) potenziare i servizi ferroviari;

p) riqualificare i servizi su gomma tramite la tariffazione integrata e l'azione di integrazione, razionalizzazione, riorganizzazione e flessibilizzazione dell'offerta di

servizio (soprattutto con riferimento alle zone di montagna e a domanda debole), per perseguire l'incremento dei viaggiatori trasportati e facilitare l'intermodalità;

q) programmare il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus regionale con privilegio dei mezzi a basso e nullo impatto ambientale;

r) realizzare l'infrastrutturazione elettrica delle città, articolata su progetti pilota, basati sullo sviluppo di un'infrastruttura innovativa per la ricarica delle auto elettriche e dei veicoli per il trasporto di persone e merci, avuto riguardo anche alla mobilità turistica e alla logistica urbana;

s) proseguire nella politica dell'infomobilità regionale;

t) sviluppare strategie di riequilibrio che affrontino i temi della mobilità ciclopedonale, dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro, del *mobility management*, della moderazione e fluidificazione del traffico, del diritto alla mobilità per categorie "deboli", quali bambini, anziani, diversamente abili, non vedenti, nonché delle politiche di genere;

RILEVATO PERALTRO

come i tagli governativi previsti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, e nello specifico, in particolare con il comma 2, art. 14 del decreto medesimo, abbiano imposto, onde evitare il collasso del sistema, di accelerare e accentuare quei processi virtuosi che riguardano la manovra tariffaria e il suo adeguamento nel corso del triennio, funzionale anche a salvaguardare un adeguato livello di servizi all'interno di politiche di razionalizzazione dei servizi stessi, in un quadro di integrazione modale e tariffaria;

RITENUTO PERTANTO

che il "Patto" del 6 dicembre 2010 contribuisca alla necessità di compatibilizzare i contenuti dell'Atto di indirizzo con i tagli di cui al DL n. 78/2010 citato, in quanto lo sforzo finanziario che la Regione ha messo in campo nel triennio 2011-2013, assorbendo all'interno del bilancio regionale gran parte del taglio governativo, è stato operato al fine di contenere la riduzione del servizio offerto all'utenza, ma dovrà essere accompagnato dal mantenimento dell'impegno degli Enti Locali e da un trend di adeguamento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari almeno al 35%;

RIMARCATO

che il miglioramento del livello di operatività economico-finanziaria del TPL non può in alcun modo prescindere da fattori esterni alle aziende, a iniziare da un processo di aggregazione che conduca a condizioni industriali di maggiore robustezza, tramite razionalizzazioni della spesa, sinergie nei processi produttivi, uso più razionale del personale e dei mezzi;

RIMARCATI ALTRESÌ

gli effetti virtuosi che la predisposizione dei Piani Urbani del traffico, e il relativo aggiornamento, potranno fornire in termini di razionalizzazione dei percorsi, creazione e protezione di corsie riservate al TPL, controllo della sosta e degli accessi alle ZTL, parcheggi di interscambio, ricerca di mezzi alternativi all'auto privata o al mezzo pubblico tradizionale, laddove esso non risulti economicamente sostenibile (bus a chiamata, ricorso a taxi o noleggio, car e bike sharing, ecc.);

VISTA

la Legge Regionale n. 20/2011 con la quale sono state apportate importanti modifiche e integrazioni alla L.R. 30/98 in ordine:

- alla durata del Contratto di servizio (da 9 a 10 anni);
- alla conferma della funzione di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la progettazione ed il connesso affidamento dei servizi di trasporto (DGR 908/2012);
- agli indirizzi relativi all'estensione dell'ammissibilità del sub affidamento al fine di rendere più flessibile l'organizzazione del TPL, fermi restando i limiti previsti dalle direttive statali e lo svolgimento della prevalenza dei servizi in capo all'affidatario principale;
- al tema dell'integrazione tariffaria, che trova in legge il coronamento di un percorso iniziato già da qualche anno ed il cui scopo è quello di creare un'unica modalità tariffaria integrata valida per tutti i mezzi pubblici, per tutti i gestori e sull'intero territorio regionale;
- al sistema sanzionatorio a seguito dell'introduzione del nuovo modello tariffario "Mi Muovo", finalizzato anche a prevenire e contrastare l'evasione tariffaria (DGR n.8/2012);

DATO ATTO

che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 908 del 2 luglio 2012 ha approvato gli - *Ambiti Territoriali Ottimali ed omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Emilia-Romagna*- a seguito del processo di riforma nel settore dei servizi pubblici, in particolare delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n.27 che all'art.3bis (art. 25 del DL n. 1/2012 convertito con Legge 27/2012) attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei - di norma di dimensione "non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"- "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio" a tutela della concorrenza e dell'ambiente;

PRESO ATTO

degli ambiti sovra-bacinali ottimali ed omogenei, ai fini dell'organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le disposizioni regionali previste all'art.14ter comma 1 della LR 30/98 e dell'art. 24 della LR 10/2008, corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province così individuati con delibera della Giunta regionale n. 908/2012:

- Ambito Trebbia: Piacenza;
- Ambito Taro: Parma;
- Ambito Secchia-Panaro: Reggio Emilia e Modena;
- Ambito Reno: Bologna e Ferrara;
- Ambito Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

RIBADITO

- che non sono ammessi affidamenti di servizi per sub-ambiti di dimensioni inferiori agli ambiti sovra-bacinali come definiti e che gli Enti di governo degli stessi e le Agenzie locali per la mobilità, ricercheranno punti di raccordo e modalità operative coordinate per la predisposizione delle procedure di gara relative agli affidamenti dei servizi negli ambiti medesimi;

RIBADITO INOLTRE

- l'opportunità di una gestione coordinata e ottimizzata dei diversi progetti d'investimento per l'ammodernamento e

l’innovazione tecnica e tecnologica del settore del TPL nel suo complesso tra i quali, segnatamente, il sistema tariffario integrato “MiMuovo” nel nuovo disegno dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico regionale;

- la previsione che, fatta salva la normativa vigente in materia, gli autobus di un gestore operante su un territorio sovra-bacinale, anche non contiguo, dovranno poter avere l’estensione per tutte le linee comprese nei bacini interessati, tenuto conto delle classi e delle dimensioni dei veicoli stessi, nonché degli impieghi previsti nei contratti di servizio, e pertanto gli Enti locali e le Agenzie per la mobilità competenti debbano collaborare attivamente per la realizzabilità di detto uso flessibile degli autobus nei diversi bacini afferenti al medesimo gestore;

- la necessità di richiedere, da parte del gestore, preventiva autorizzazione agli Enti competenti per l’utilizzo degli autobus acquistati con contributo regionale o in autofinanziamento qualora l’uso flessibile di detti autobus tra diversi bacini superi il 10% dell’intera flotta attribuibile al singolo bacino;

RILEVATO

che le disposizioni normative della Legge 135 del 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 95/2012 “Spending Review”, entrata in vigore il 15/08/2012, e in particolare gli artt. 9, 16 e 16 bis, impattano con il settore del TPL per gli aspetti di seguito evidenziati:

- il concorso delle regioni alla riduzione della spesa pubblica (risorse per il TPL escluse) che deve registrare un risparmio già dal 2012 e per gli anni successivi;
- la previsione della definizione di criteri e modalità incentivanti la razionalizzazione e l’efficientamento dei servizi, sulla base dei quali ripartire e trasferire alle regioni le risorse destinate al settore TPL compreso il ferroviario, attraverso l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PRESO ATTO CHE

- con DGR n. 264/2013, si è individuata l’ulteriore misura volta alla razionalizzazione della spesa del settore attraverso la revisione delle percentuali di trattenuta massima sui contributi per i servizi minimi, da parte delle Agenzie locali, per la copertura dei costi sostenuti dalle stesse per le attività previste dalla L.R. 30/98;

RILEVATO ALTRESI’

che l’art.1 comma 301 della Legge di Stabilità 2013, L. 228 del 24/12/2012, che sostituisce il sopracitato articolo 16 bis, prevede ulteriori modifiche tra cui:

- l’istituzione, a decorrere dall'anno 2013, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e che tale Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

- l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce l'aliquota di compartecipazione al fondo in misura tale da assicurare strutturalmente, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015 le risorse necessarie al settore;

- il non completo accesso al Fondo se le regioni non assicurano l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto citato (comma 9 art. 16bis);

- la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo, tenendo conto di:
  a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
  c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

- l'adozione da parte delle regioni, entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto, di un “Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale”, che rimoduli i servizi a domanda debole e sostituisca le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento

del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura (art.19, comma 5, del dlgs. n. 422/97), con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito di tale riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- la verifica degli effetti derivanti dal “Piano di riprogrammazione dei servizi” da parte delle regioni, tesi ad assicurare l’equilibrio economico e l’appropriatezza della gestione, per accedere alla ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo;

- la trasmissione dei dati economici e trasportistici ai fini del monitoraggio del settore all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (art.1 comma 300 L.244/2007), organismo tecnico di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, anche ai fini della creazione di una banca dati e di un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore;

VALUTATO

che il percorso di razionalizzazione delle spese del settore, come stabilito all’art.19 comma 5 ter della L.R. 30/98 e confermato nell’Atto di indirizzo triennale 2011-2013 (DAL n.32/2010), trova ulteriore evidenza nella possibilità di delineare una governance locale snella ed efficace, attraverso forme di cooperazione fra le autorità di bacino, con particolare riferimento anche a percorsi di fusione delle Agenzie locali per la mobilità entro il 2013 sulla base degli ambiti ottimali come definiti con deliberazione n. 908/2012, utili ad una maggiore armonizzazione ed integrazione dei servizi;

RITENUTO OPPORTUNO

dare seguito alle disposizioni del citato comma 301, avviando la procedura necessaria all’approvazione del Piano Riorganizzazione regionale dei servizi, sulla base di quanto disposto con DGR 912/2013, anche in considerazione delle azioni di efficientamento già avviate dal 2011, sulla base degli impegni sottoscritti con il Patto per il Tpl, e attuate in larga misura nei diversi territori per il completamento del processo di revisione e razionalizzazione dell’offerta dei servizi integrati;

DATO ATTO CHE

il Piano di Riorganizzazione richiesto per i servizi autofiloviari sia predisposto e approvato da parte degli Enti competenti, visti i commi 2bis e 2ter dell'art. 13 della LR 30/1998 e s.m.i., che specificano che le funzioni di programmazione e progettazione dei servizi di TPL offerti al pubblico e oggetto degli affidamenti sono di competenza per i servizi autofiloviari degli Enti locali e delle loro Agenzie;

RITENUTO INFINE

di definire con il presente Accordo di Programma il sistema concordato dei servizi minimi e di azioni per la mobilità sostenibile nell' ambito provinciale di Modena.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Art. 1
Richiamo delle premesse

1 – Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.
2 – I contraenti confermano l'impegno a porre in essere politiche e provvedimenti di attuazione delle azioni e degli interventi individuati nelle premesse.
3 – I contraenti si impegnano pertanto ad attuare il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei risultati.

Art. 2
Oggetto

1 – Formano oggetto dell'Accordo:
a) la disciplina di attuazione dei servizi minimi di bacino secondo la programmazione indicata per il periodo 2011-2013 nella "Determinazione dei servizi minimi" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 126/2011 e modificata con deliberazione della Giunta regionale n.264/2013;
b) il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento e non ancora ultimati, previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal

1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione di interventi di cui alla scheda in allegato.

Art. 3
Durata

1 – Il presente Accordo ha validità:

- per i servizi minimi autofiloviari, dall'esercizio finanziario 2011 fino al 31 dicembre 2013;
- nelle more della sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma 2014-2016, è prevista la proroga del termine di validità del presente schema di Accordo a tutto l'anno 2014, per l'avvio o la completa realizzazione degli investimenti previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione 2011-2013 di interventi ritenuti prioritari nell'ambito degli obiettivi strategici come delineati nell'Atto di indirizzo.

Art.4
Obiettivi di miglioramento

1 – La Provincia, il Comune e l'Agenzia si impegnano a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza, della qualità e della sostenibilità ambientale ed economica della mobilità e del TPL urbano, di bacino e di interbacino, attraverso azioni concrete sul piano programmatorio, regolamentare e del controllo sul raggiungimento degli obiettivi.
2 – Le parti concordano che gli obiettivi generali si collegano primariamente con le politiche e le strategie emergenti nel contesto nazionale ed europeo recepite negli strumenti di programmazione e amministrazione regionale e con le azioni previste negli annuali Accordi per la qualità dell'aria.
3 – Le parti si impegnano a predisporre i "Piani di riprogrammazione dei servizi di TPL", utili a definire il Piano di riorganizzazione regionale dei servizi secondo le modalità e i tempi indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 912/2013.
4 - Sono in ogni caso confermati gli obiettivi di efficientamento individuati all'art. 1 comma 301 della L.228/2012 al fine di conseguire progressivamente l'equilibrio economico della gestione in merito al rapporto calcolato tra ricavi da traffico e i costi dei servizi, mediante un'attenta accuratezza della gestione e il costante monitoraggio delle performance, nonché un aumento dei viaggiatori trasportati.

Art.5
Obiettivi “Mi Muovo”, “ Mi muovo in bici” e “GiM”

1 – Le parti si impegnano a portare a compimento il percorso di integrazione tariffaria “Mi Muovo” sulla base del sistema di tariffazione STIMER, con l’obiettivo di creare una “Carta della mobilità” che consenta l’accesso non solo al sistema del trasporto pubblico regionale e locale, ma anche al *bike sharing*, al *car sharing*, alla ricarica delle auto elettriche, alla sosta, ecc.
2 – Gli Enti locali dovranno provvedere ad adeguarsi a quanto stabilito con DGR 2055/2010 che oltre a definire le regole di viaggio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, individua le “tariffe obiettivo 2011-2013” da applicare ai servizi di TPL sull’intero territorio regionale da parte di tutti i gestori, per la piena attuazione dell’integrazione tariffaria “Mi Muovo”. Gli Enti locali dovranno accompagnare le società di gestione nella condivisione delle regole di clearing (ripartizione degli introiti) per la reale integrazione e indifferenza di utilizzo di “Mi Muovo” su tutto il territorio regionale.
In particolare dovrà essere perseguita l’integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi autofiloviari (se effettuati da gestori diversi) anche mediante, l’offerta di modalità flessibili di accesso al servizio quali il “borsellino elettronico” sulla card Mi Muovo.
Gli Enti Locali possono proporre l’istituzione di ulteriori “zone tecniche” relativamente a città dotate di servizi urbani non comprese tra quelle individuate con DGR n.637/2008 e n. 2055/2010.
Sono inoltre ribadite le disposizioni relative agli art.39 e 40 della L.R. 30/98 e smi.
3 – Gli Enti locali si impegnano all’avvio del servizio “Mi Muovo in bici”, tramite i contratti di comodato gratuito con la Regione che si è fatta carico delle forniture, per assicurare una copertura territoriale regionale attraverso l’omogeneità e la capillarità della distribuzione delle stazioni, in prossimità ai principali poli attrattori (terziario ed edifici pubblici, università, luoghi ad alta frequentazione, piazze o incroci importanti, piste ciclabili) facilitando l’integrazione e l’interscambio con il trasporto pubblico presso le stazioni ferroviarie e le autostazioni. Gli Enti locali sono tenuti ad applicare quanto indicato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 598/2012 in ordine ai livelli tariffari di riferimento, ai tipi di titoli di viaggio, nonché alle

condizioni generali di accesso e di utilizzo del servizio “Mi Muovo in bici”.

4 – A seguito dell’aggiudicazione della gara unica e della stipula della convenzione del 13 ottobre 2011 per l’acquisizione ed installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. “Gestione informata della Mobilità”, gli enti coinvolti si impegnano al completamento del progetto stesso, al fine di dotare le intere flotte delle necessarie tecnologie per il miglioramento della fruibilità e dell’efficacia del TPL, la gestione centralizzata delle informazioni relative alla mobilità pubblico-privata, il monitoraggio delle flotte del trasporto pubblico, la diffusione in tempo reale delle informazioni relative al servizio di TPL e alle condizioni del traffico veicolare, l’integrazione delle informazioni relative al traffico privato (tempi di viaggio in rete, perturbazioni di circolazione) e di quelle relative al TPL automobilistico e ferroviario.

Art.6
Integrazione modale

1 – Le parti concordano sul ruolo della ferrovia regionale quale rete fondamentale del trasporto pubblico extraurbano, nonché, dove possibile, urbano, mentre al trasporto su gomma, in particolare fuori dai centri urbani e dalle grandi direttrici, competerà il ruolo di adduttore al sistema ferroviario.
2 – In tale contesto, le stazioni ferroviarie, per poter costituire i poli di interscambio della mobilità regionale, dovranno essere oggetto di ogni investimento utile a ricevere i vettori del trasporto su gomma, ma anche a rappresentare i nodi principali della rete della viabilità ciclabile e del sistema del *bike sharing* e del *car sharing*.
3 – In particolare, il sistema del *bike sharing* e del *car sharing* potrà essere ritenuto parte complementare del TPL e come tale essere oggetto di contributo regionale nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE SECONDA

SERVIZI, RISORSE E QUALITA’

Art. 7
Servizi minimi

1 – La quantità complessiva dei servizi minimi autofiloviari programmata nel triennio 2011-2013 deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le

eventuali corse bis) e risulta definita per ciascun anno del triennio 2011-2013 in 12.590.255 vetture-km.
2 – I servizi sono esercitati sulla base dei Programmi di esercizio che dovranno essere aggiornati secondo l'articolazione quantitativa e qualitativa risultante dai Contratti di servizio sottoscritti. In Allegato vengono presentati i Programmi di esercizio base per ciascun anno di validità del presente Accordo.
3 - L'Agenzia e gli Enti Locali sono tenuti a garantire annualmente il livello complessivo dei servizi di cui al precedente comma 1, eventualmente anche attraverso modalità di offerta a carattere innovativo. È ammesso uno scostamento annuale in riduzione che non superi lo 0,5% del totale indicato, fermo restando quanto disposto con le DGR n. 1898/2010, n.802/2011 e n.912/2013.
5 - Le riduzioni dei servizi risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non configurabili come cause di forza maggiore. La suddetta variazione per astensioni facoltative dal lavoro viene proporzionalmente dimensionata in ragione degli oneri residuanti in capo all'esercente.
6 - L'Agenzia si impegna a fornire i dati aggiornati del programma di esercizio dei servizi minimi di cui al comma 1, secondo l'articolazione programmata e consuntiva di offerta al pubblico, entro il **10 aprile di ogni anno**, secondo lo schema del Programma annuale di esercizio base. Entro il **10 settembre di ogni anno** l'Agenzia si impegna a fornire i dati consuntivi dei servizi minimi e dei servizi aggiuntivi riferiti all'anno precedente come indicato al successivo art.22 comma 3. Entrambe le rendicontazioni dovranno essere fornite sulla base dello schema del Programma annuale di esercizio base di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8
Possibile riduzione del servizio offerto e Piani di Riprogrammazione

1 – In considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, come specificato nella deliberazione della giunta regionale n. 802/2011, l'Agenzia potrà procedere ad autorizzare riduzioni di percorrenze dei servizi svolti nel bacino per non oltre il 3%, senza determinare pertanto una corrispondente diminuzione dei contributi regionali previsti., Limitatamente al caso di fusioni o aggregazione dei gestori, la riduzione dei servizi potrà essere incrementata di un ulteriore 2%.

2 – Sempre in considerazione del riposizionamento dell’ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, solo per l’anno 2013, a seguito della predisposizione del Piano di Riprogrammazione (art.1 comma 301 L.228/2012), l’Agenzia, laddove ce ne siano le esigenze e le condizioni potrà autorizzare riduzioni complessivamente non superiori al 5% comprensivo anche delle eventuali riduzioni già effettuate sulla base della citata deliberazione n. 802/2011.
3 – Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno calcolate sulle vett*km dei servizi minimi. Riduzioni superiori alle prescrizioni indicate al precedente comma, sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo a proporzionale riduzione e recupero del contributo regionale per i servizi minimi.
4 – Al fine di effettuare il necessario monitoraggio delle percorrenze programmate, l’Agenzia è tenuta a presentare l’attestazione che indichi le modifiche al Programma di esercizio dei servizi secondo l’articolazione programmata di offerta al pubblico, specificando la quantificazione complessiva delle vett*km riferite ai servizi minimi in eventuale diminuzione. L’attestazione deve essere presentata preventivamente all’entrata in vigore dei programmi di esercizio estivo e invernale e precisamente:
- **entro il 1 giugno** di ogni anno, il programma di esercizio estivo;
- **entro il 1 settembre** di ogni anno, il programma di esercizio invernale;
5 – Per gli anni 2011 e 2012 l’Agenzia, in presenza di avvenuta aggregazione aziendale, è tenuta ad integrare l’attestazione di cui al precedente comma specificando:
- l’accertamento dell’avvenuto processo di fusione delle società di gestione presenti nei propri territori, tali da comportare un’effettiva integrazione funzionale ed operativa;
- di avvalersi, in presenza delle condizioni richieste, dell’applicazione dell’ulteriore riduzione del 2% dei servizi minimi.

Art. 9
Servizi innovativi

1- Gli Enti locali e l’Agenzia, in sede di definizione del Programma di esercizio dei servizi minimi, hanno facoltà di individuare l’offerta dei servizi anche con modalità innovative, in coerenza con le linee di programmazione regionale.
2 - La sostituzione di servizi minimi offerti in forma tradizionale con servizi erogati di carattere innovativo, anche con particolare attenzione a relazioni che possano interessare categorie deboli, quali disabili e anziani, si ha in costanza di

contributi regionali a condizione che ne sia provata la convenienza in relazione sia all'utenza servita sia alla collettività nel suo complesso.
3 - Il servizio innovativo offerto potrà risultare inferiore a quello tradizionale sostituito a condizione che sia accertato il requisito di costanza o incremento della domanda soddisfatta, del livello di soddisfazione della stessa, che l'innovazione organizzativa sia offerta a condizioni tariffarie non inferiori a quelle previste per i servizi tradizionali, e che sia conveniente sul piano economico e contribuisca al miglioramento del rapporto tra ricavi tariffari e costi operativi del bacino.
4 - L'Agenzia, ai sensi dei precedenti commi, presenta il resoconto consuntivo sul servizio svolto e sui risultati conseguiti secondo i termini di consegna, come indicato al successivo art. 22 del presente Accordo.

Art. 10
Contributi per i servizi minimi

1 – Le seguenti risorse messe a disposizione dalla Regione devono intendersi interamente destinate, eccetto a quanto espressamente indicato al successivo comma 4 all'esercizio dei servizi di TPL:

- per l'anno 2011: euro 22.486.761,38
- per l'anno 2012: euro 22.824.060,00
- per l'anno 2013: euro 23.073.753,96

2 – I contributi per i servizi minimi di cui al precedente comma 1 comprendono i livelli di inflazione programmata prevista nel triennio.
3 - Gli Enti locali, secondo quanto previsto nell'Atto di Indirizzo triennale, nonché al punto B del "Patto per il Tpl", sono impegnati a mettere a disposizione risorse in misura tale che l'intervento di ciascuno sia almeno pari alla media degli interventi complessivi del periodo 2007-2010.
4 - I contributi regionali per i servizi minimi rappresentano trasferimento di risorse all'Agenzia, per la compartecipazione agli oneri conseguenti ai Contratti di servizio sottoscritti con gli esercenti e per le connesse attività di Agenzia previste dalla LR 30/98, fermo restando quanto specificato all'art. 12 del presente Accordo.
5 - L'incremento dei contributi erariali per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del DLgs n.422 del 1997 è richiesto direttamente dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.

6 - Fino all’adozione del presente Accordo, la Regione procede alla concessione dei contributi sui servizi minimi con acconti mensili.
7 – I contributi di cui al presente articolo non subiscono revisioni a consuntivo, se non in relazione al mancato rispetto delle clausole dell’Accordo, e vengono erogati nei tempi previsti dagli ordinamenti dei soggetti direttamente competenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
8 - La Regione dà luogo agli eventuali recuperi, previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 28 dicembre 2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta n. 344 del 28 dicembre 2009 in particolare l’art. 8 “ Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo”, sui contributi dovuti per l’esercizio successivo.
9– La Regione ribadisce che il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro va mantenuto nel suo alveo naturale, senza pertanto alcun coinvolgimento finanziario della Regione.

Art. 11
Contributi ai sensi dell’art. 33 della LR n. 30/98

1 – Le risorse, finalizzate alla qualificazione dell’offerta dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche, messe a disposizione dalla Regione a norma dell’art.33 della LR n. 30/98 e s.m.i, sono le seguenti:

- per l’anno 2011: euro 1.300.000,00
- per l’anno 2012: euro 1.000.000,00
- per l’anno 2013: euro 1.000.000,00

2 – In coerenza e sulla base dell’attuazione delle azioni prioritarie concordate con la sottoscrizione del “Patto per il Tpl”, si dà atto che le risorse regionali rese disponibili per ogni bacino, sono volte di norma alle finalità indicate al comma 1 lett. b) dell’art. 33 citato, e specificatamente per favorire i processi industriali di aggregazione dei gestori e l’implementazione della tariffazione integrata regionale.
3 – L’Agenzia si impegna a presentare nella Relazione annuale di cui al successivo art.22 una specifica descrizione degli interventi finanziati con i contributi del presente articolo.

Art. 12
Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale

1 – Gli impegni di Agenzia previsti dal presente Accordo si intendono dalla stessa assunti in relazione all’atto di costituzione e alle funzioni a essa attribuite ai sensi

dell’art. 19 della L.R. n. 30/98, nonché di quanto stabilito agli artt. 25 e 26 della L.R. n. 10/2008.
2 - Le attività svolte dalle Agenzie locali ai sensi del comma 3, lettere a), c) e d) dell’art. 19 della L.R. n. 30/98, possono trovare copertura dei relativi costi all’interno dei fondi trasferiti dalla Regione di cui al primo comma dell’art. 10 del presente Accordo. Coerentemente con gli obiettivi della legge regionale n. 10/2008 e a norma della deliberazione della Giunta regionale n. 264/2013, la copertura dei costi sostenuti dall’Agenzia per tali finalità sarà la seguente:

per gli anni 2011 e 2012 : non potrà superare la percentuale del 2%;
per l’anno 2013: non potrà superare la percentuale dell’1,60%

di quanto previsto di contribuzione per i servizi minimi per ciascun bacino. Ogni ulteriore attività, attribuita alle Agenzie dai Comuni e dalla Provincia ai sensi del comma 3, lettere b), e) ed e)bis dell’art. 19 della L.R. n. 30/98 dovrà essere compensata al di fuori dei contributi sui servizi minimi.
3 - L’Agenzia assicura:
- la riduzione dei costi di funzionamento mediante forme di accorpamento/fusione da attuare entro il 31/12/2013, al fine di svolgere più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate a norma della LR 30/98 e s.m.i;
- la tenuta di apposita contabilità separata per gli altri tipi di attività. Compiti aggiuntivi affidati all’Agenzia dovranno essere in grado di generare una capacità di autofinanziamento almeno sufficiente a coprire i maggiori costi che ne derivano, in caso contrario, gli Enti Locali, con propri fondi, dovranno assumere la copertura degli eventuali maggiori costi.

Art. 13
Contratto di servizio

1- L’esercizio dei servizi è regolato mediante Contratti di Servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’art.16 della LR 30/1998 e s.m.i.;
2- Il Contratto di Servizio, a fronte del corrispettivo economico, indica obblighi specifici e obiettivi di miglioramento del servizio in ordine al trasporto, alle tariffe, alla qualità, all’informazione, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 30/98, art. 16, comma 6, nonché dal presente Accordo.
3- Il Contratto di Servizio, secondo quanto previsto nella LR 30/98, deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell’esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo.

Gli importi che l’esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L’ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50% di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base all’art. 16, comma 6 della LR 30/1998.

4- Gli importi derivanti dall’applicazione delle riduzioni del corrispettivo di cui al comma precedente confluiscono in uno specifico fondo che gli Enti sottoscrittori ridestinano all’esercizio di servizi del TPL, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 16 della LR 30/98, anche eventualmente a remunerazione del miglioramento degli indici di soddisfazione. L’Agenzia dà atto della gestione di detto fondo nella Relazione annuale di cui al successivo art. 22. Le quote eventualmente non destinate ai fini suddetti verranno trattenute dalla Regione in sede di erogazione del contributo dell’anno successivo.

5- Il Contratto di Servizio disciplina inoltre le condizioni obbligatorie per:

a) la tenuta, da parte dell’esercente, di contabilità separate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le attività diverse da quelle previste dal presente Accordo;
b) l’accesso ai dati dei sistemi aziendali centralizzati di controllo del servizio offerto, da parte degli Enti Locali e Agenzie contraenti e della Regione Emilia-Romagna (art. 14, comma 3 della LR 30/98);
c) la registrazione e comunicazione, da parte dell’esercente, delle corse giornaliere non effettuate nonché delle eventuali altre anomalie risultanti nell’effettuazione del servizio.

6- L’Agenzia comunica tempestivamente al competente Servizio regionale la sottoscrizione del Contratto di Servizio di affidamento, nonché il rinnovo, la proroga o la revisione sostanziale, impegnandosi a trasmetterne copia entro il mese successivo alla data di sottoscrizione. L’Agenzia comunica inoltre al competente Servizio regionale l’elenco delle aziende titolari di eventuali contratti di subaffidamento e le relative percorrenze assegnate, nonché i corrispettivi delle stesse.

Art.14
Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. La Provincia, i Comuni e l’Agenzia assumono l’impegno di:

- § garantire l’adozione e la revisione almeno biennale delle Carte dei servizi, nel rispetto delle procedure di consultazione dell’utenza previste dall’art. 17 della L.R. 30/98. Le Carte dei servizi definiscono, agevolandole, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e indennizzo per l’inosservanza degli standard di qualità e i casi di risarcimento danni alle persone e alle cose;
- § costituire e favorire l’attività del Comitato degli utenti così come indicato all’art. 17 della L.R. 30/98;
- § garantire, con le necessarie integrazioni dei Contratti di servizio, il monitoraggio della qualità erogata, sulla base del metodo di indagine campionaria già condiviso con la Regione e sulla base del quale sono state effettuate le indagini di qualità erogata e percepita per il biennio 2009-2010, riconfermate anche per il biennio 2012-2013. Il metodo dovrà continuare ad essere applicato relativamente almeno ai seguenti fattori di qualità: puntualità, stato di pulizia e di integrità del parco mezzi, vendita a bordo dei titoli di viaggio, informazioni alle paline di fermata, gestione dei reclami al fine di alimentare la base dati già costituita e per la comparabilità nel tempo e tra i diversi bacini dei risultati di miglioramento del servizio nonché delle politiche e tecniche ad essi correlati;
- § svolgere indagini periodiche di rilevazione della qualità erogata, secondo il metodo condiviso mediante la costituzione di gruppi di acquisto, anche insieme con la Regione, finalizzati alle gare per l’acquisizione del servizio stesso e per l’istituzione di banche dati condivise.

2. La Provincia, i Comuni e l’Agenzia si impegnano altresì a monitorare la qualità attesa e percepita dall’utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento, anche prevedendo meccanismi di incentivazione o disincentivazione legati al corrispettivo contrattuale.

PARTE TERZA

MOBILITA’ SOSTENIBILE E INVESTIMENTI

Art. 15
Obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, del traffico e della sicurezza

1 – I contraenti convengono, anche in prosecuzione degli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza urbana e di bacino indicati nei precedenti Accordi di Programma, di mantenere il monitoraggio dei dati sulla mobilità

urbana e il trasporto pubblico locale come utile elemento di riferimento relativo a:

- emissioni del TPL e del trasporto privato;
- intensità del traffico;
- incidentalità.

2 – E' quindi confermato per l'Agenzia l'impegno alla trasmissione alla Regione **entro il 10 aprile di ogni anno**, dei dati relativi all'anno precedente a quello di consegna, riguardanti gli indicatori della mobilità urbana e del trasporto pubblico di cui ai modelli Allegato 2A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale e Allegato 2B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, inseriti nei precedenti Accordi 2007-2010;

Art. 16
Rinnovo del parco bus

1. La Regione assume l'impegno di ripartire i residui pari ad Euro 3.521.358,94 delle risorse assegnate a norma dell'art. 1, comma 1032 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e del D.M. 4223 del 3 dicembre 2007, per complessivi Euro 19.309.051,00 destinati alla sostituzione di almeno 100 veicoli attualmente circolanti.
2. La Regione assume l'impegno di ripartire i residui delle risorse assegnate pari ad Euro 3.919.572,85 a norma dell'art. 1, comma 304 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e del D.M. 82/T del 19 marzo 2008, per complessivi Euro 10.944.504,00 destinati alla sostituzione di almeno 50 veicoli attualmente circolanti.
3. Analogamente la regione assume l'impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell'art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2011-0000735 del 19 dicembre 2011, per complessivi Euro 9.536.057,36 destinati alla sostituzione di almeno 62 veicoli attualmente circolanti.
4. La regione assume infine l'impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell'art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale n. 8254 del 08 aprile 2013, per complessivi Euro 3.463.723,39 destinati alla sostituzione di circa 20 veicoli attualmente circolanti.
5. Il programma di ripartizione delle risorse regionali ammetterà a contributo forniture di veicoli destinati al servizio su linee filoviarie o di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale, nel rispetto delle norme EURO 5, EEV o Euro 6. Il contributo regionale viene riconosciuto secondo il titolo di proprietà dei mezzi.

6. L’Agenzia si impegna a fornire due volte l’anno e comunque **entro il 10 aprile e il 10 di settembre**, secondo le modalità stabilite dal “data entry” predisposto, i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti (ivi compresi i sub affidatari), evidenziando i veicoli impegnati in servizio diverso dal TPL (noleggio, scuolabus, ecc).

Art. 17
Condizioni generali per gli investimenti per la mobilità e il trasporto pubblico

1 – I contraenti si impegnano a portare a completamento gli interventi riportati in allegato, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e nel limite percentuale di finanziamento regionale e di concorrenza nella spesa dei vari soggetti, presentando la prevista documentazione e dando quindi attuazione al relativo sistema di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti.
2 – Le opere finanziate e le forniture di beni e tecnologie dovranno evidenziare la legge regionale da cui ne deriva il contributo, assicurando la chiara visibilità del logo regionale durante tutte le fasi di cantiere e, a lavori ultimati, tramite apposite targhe apposte in loco, secondo le indicazioni delle competenti strutture.
3 – La Regione proroga al 31 Dicembre 2014, i termini di cui alla soprarichiamata delibera di Giunta regionale n.2050 del 28 Dicembre 2012, per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari fino al saldo dei contributi impegnati dalla Regione degli interventi avviati degli Accordi di programma 1995-2010 di cui all’elenco in allegato.
4 - Restano confermati per gli investimenti in oggetto tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 2050/2012 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti nell’Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 1233 /2009 e s. m.i.

Art. 18
Interventi per l’attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità.

1 – La Regione, modificando quanto stabilito con la soprarichiamata delibera di Giunta regionale n. 136/2013, fissa al 31 dicembre 2014 il termine per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari per il saldo del contributo regionale delle schede progettuali degli Accordi 2007-2010 inerenti l’attuazione del Progetto GiM (Gestione

informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità di cui all'elenco allegato.
2 - Restano confermati per questi investimenti tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastino con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 136/2013 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti per la parte delle risorse del Progetto GiM relative alla costituzione del sopracitato "Gruppo di Acquisto", sono quelli indicati nel punto 4 della Delibera di Giunta regionale n.158/2012 e che parallelamente i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e revoca del contributo regionale per la parte delle opere complementari di Infomobilità, sono stabiliti dall'Allegato A) delibera 1233/2009 e s.m.i.;
3 – Data la priorità regionale a queste opere strategiche, per il necessario completamento di aggiornamento e interoperabilità degli apparati tecnologici di centrale e per il controllo del percorso dei bus dell'intero parco regionale, sono previsti ulteriori nuovi finanziamenti in apposite schede di investimento nei diversi bacini.

Art. 19
Investimenti confermati, ridefiniti e programmati degli Accordi 2011-2013

1 – I sottoscrittori concordano inoltre sulla necessità di dare attuazione agli interventi del presente accordo, di cui allo specifico elenco allegato:
a) interventi di precedenti accordi, a cui viene riconosciuta la causa di forza maggiore e che vengono quindi confermati nella loro programmazione finanziaria del contributo regionale, anche eventualmente rimodulandone spesa e descrizione;
b) interventi di nuova programmazione per cui la Regione si impegna a reperire la disponibilità finanziaria per la propria parte di contributo.
2-I beneficiari dei contributi individuati nelle schede dei singoli interventi, si impegnano a trasmettere alla Regione la documentazione per la concessione-impegno del contributo regionale entro il 31 dicembre 2014 come previsto all'art. 3 del presente Accordo.
3-Per detti investimenti i criteri, le condizioni e le modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, sono definiti nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n.1233 /2009 e s.m.i.
4-Il contributo regionale per i nuovi interventi da programmare, non inclusi in precedenti accordi, potrà essere riconosciuto per gli investimenti per i quali l'approvazione del progetto

esecutivo da parte del soggetto beneficiario sia intervenuta a decorrere dal 1 Gennaio 2011.
5–Fino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi 2014-2016, ai sensi del punto 5 del richiamato Allegato A della DGR 1233/2009, la Giunta regionale può destinare eventuali risparmi sulla spesa programmata e non ancora impegnata, anche agli interventi di cui all'elenco Allegato, che abbiano obiettivi e finalità simili, nella medesima misura percentuale del contributo regionale previsto dall'Accordo e comunque entro il limite del risparmio risultante:

- a favore del medesimo soggetto beneficiario previa sua istanza, o nel caso di soggetto beneficiario non sottoscrittore dell'Accordo previa istanza motivata e condivisa dei soggetti proponenti;
- a favore di un altro beneficiario del medesimo bacino previa sottoscrizione di un protocollo di intesa.

Art. 20
Percorsi casa-scuola

1–Per il completamento della procedura di erogazione dei contributi assegnati e concessi all'interno del progetto regionale "Percorsi sicuri casa-scuola" di cui alla Delibera di Giunta regionale n.2261/2010, i beneficiari si impegnano a trasmettere, entro il 31 dicembre 2014, la necessaria documentazione secondo le disposizioni previste dalla DGR 1233/2009 e s.m.i.

Art. 21
Interventi correlati agli Accordi per qualità dell'aria.

1 – La Regione conferma quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.1957/2012 che ha fissato al 31 dicembre 2013 la scadenza per l'utilizzo dei contributi regionali destinati alla trasformazione dei veicoli da benzina a metano o GPL da parte dei Comuni sottoscrittori o aderenti agli Accordi di Qualità dell'aria, beneficiari dei contributi relativi ai tre periodi dell'iniziativa.
2 - Qualora siano reperite nuove disponibilità finanziarie, la Regione si impegna a continuare l'iniziativa, avviata nel bacino provinciale di Bologna, per il trasferimento di risorse agli altri comuni sottoscrittori, per lo sviluppo del piano regionale "Mi Muovo Elettrico" sia ai fini dell'acquisto dei veicoli elettrici, sia per la realizzazione di infrastrutture di ricarica.

PARTE QUARTA

MONITORAGGIO E NORME FINALI

Art. 22
Rapporti consuntivi

1 – Ai fini del monitoraggio del presente Accordo, con riferimento all'intero bacino, secondo gli standard informatici indicati dalla regione e per ognuno degli anni di validità dell'Accordo, le Agenzie presentano annualmente alla Regione, a consuntivo, sulla base di uno schema ormai consolidato, un rapporto relativo ai servizi erogati e alla mobilità e una relazione di monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, come meglio precisato ai commi seguenti.
2 – Il Rapporto consuntivo annuale relativo ai servizi erogati e alla mobilità, da trasmettersi alla Regione entro il **10 aprile di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:
- i dati aggiornati del programma di esercizio annuale;
- i dati di mobilità, di cui si forniscono i modelli Allegato 2 A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale, e Allegato 2 B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- i dati aggiornati inerenti il parco mezzi utilizzati dai singoli gestori secondo il modello informatico regionale.

3 – La Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il **10 settembre di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

1. la descrizione delle attività sviluppate e dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello in corso, con specifico riferimento alle attività e agli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 33 della LR n. 30/1998;
2. il conto economico e il bilancio ufficiale di Agenzia. Ai fini di trasparenza, uniformità e continuità del monitoraggio, i conti economici di Agenzia sono da redigersi per linee di attività, secondo i formati e le riclassificazioni fornite dalla Regione il cui modello è disponibile sul portale Mobilità;
3. il bilancio ufficiale delle Aziende affidatarie dell'anno precedente a quello in corso, comprensivi delle note e relazioni integrative;
4. la compilazione del conto economico riclassificato secondo il modello informatizzato fornito dalla regione da parte della società aggiudicataria della gara;

5. i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti come da modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità;
6. i dati di dettaglio sulle vendite dei titoli di viaggio secondo il modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità ;
7. i dati consuntivi dei servizi forniti sulla base del Programma annuale di esercizio di cui all'art. 7, evidenziando i servizi contribuiti dagli EELL;
8. l'ammontare dei contributi percepiti dagli EELL di cui all'art. 10 del presente Accordo e i relativi utilizzi a favore del TPL.
9. la compilazione del modello informatico in allegato 4 che raggruppa una serie di fogli elettronici inerenti a:

   §riepilogo dei principali dati di bacino oggetto di monitoraggio;
   §dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori;
   §dati di dettaglio dei servizi subaffidati;
   §dati di dettaglio sul Contratto di Servizio;
   §proiezione sull'intero anno (pre-consuntivo) di alcuni dei risultati conseguiti nell'anno in corso;
   §dati sui servizi ad alto contenuto di innovazione e flessibilità;

4 – Il Servizio mobilità urbana e trasporto locale della Regione predispone annualmente sintesi comparative dei risultati conseguiti a livello regionale, da presentare all'Assemblea legislativa.

Art. 23
Sospensione dell'erogazione del contributo di esercizio

1 – La mancata o ritardata presentazione dei dati richiesti nel presente Accordo rispetto alle scadenze in esso previste autorizza la Regione a sospendere l'erogazione del contributo d'esercizio dell'anno in corso fino al completo ricevimento dei dati medesimi.
2 – Le sospensioni del contributo restano a carico dei contraenti destinatari con facoltà di rivalsa del danno nei confronti delle parti che hanno causato il ritardo.

Art. 24
Controversie

1 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente Accordo, qualora non possano essere composte in via amichevole o tramite l'intervento del collegio previsto dal settimo comma dell'art. 34 del decreto

legislativo 267/2000, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari e il terzo di comune accordo. Il mancanza di accordo tra le parti e anche in difetto della designazione provvede il Presidente del Tribunale di Bologna.
2 – Qualora la decisione arbitrale rilevi inadempienze dei soggetti partecipanti all'Accordo di Programma, la Regione provvede agli interventi surrogatori necessari, a spese dell'inadempiente, secondo quanto stabilito nella stessa decisione arbitrale.

Art. 25
Approvazione dell'Accordo

1 – Gli Enti locali si impegnano all'approvazione del presente Accordo di Programma mediante ratifica dei competenti organi, entro il 18 ottobre 2013.

2 – Le parti procederanno alla sottoscrizione dell'Accordo ratificato mediante firma digitale a norma del Dlgs. 179/2012 convertito nella L. 221/2012.

3 – Il presente Accordo, a seguito della ratifica degli Enti locali e della sottoscrizione è adottato con Decreto del Presidente della Regione.

IL SINDACO	IL SINDACO	IL PRESIDENTE	L'AMMINISTARTORE UNICO
COMUNE DI MODENA	COMUNE DI CARPI	PROVINCIA DI MODENA	AMO-AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA SpA
Giorgio Pighi	Enrico Campedelli	Emilio Sabattini	Maurizio Maletti

ASSESSORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA. RETI DI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI. MOBILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTI REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Alfredo Peri

ALLEGATI DISTINTI PER CIASCUN BACINO PROVINCIALE

§ **Scheda sullo stato di attuazione degli investimenti di cui agli Accordi di Programma dal 1994 al 2010 e nuova programmazione 2011-2013 – Bacino di Modena.**

A) Investimenti avviati con impegno regionale ma non ultimati degli Accordi di programma dal 1994 al 2010 (Riferimento Art.17 dell'Accordo)

Accordi di Programma	Sch. n°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
AdP 2007/10	4_3	Adeguamenti della rete filoviaria della città di Modena. I annualità 2009.	Comune di Modena, con delega esecutiva ad Agenzia AMO	€ 1.225.304,36	€ 609.500,00
AdP 2007/10	4_5 I stralcio	Potenziamento accessibilità delle principali fermate del trasporto pubblico locale I stralcio.	Provincia di Modena con delega esecutiva ad Agenzia AMO	€ 1.052.513,58	€ 326.279,21
AdP 2007/10	4_5 II stralcio			€ 247.486,42	€ 73.720,79
AdP 2007/10	4_7 qp.	"Preferenziamento mezzi pubblici Via Emilia Est – Via del Pozzo – tratto Via del Pozzo"	Comune di MODENA	€ 913.784,63	€ 455.973,54
AdP 2007/10	Sch.3.2	Servizi accessori alla ciclabilità e completamento reti ciclabili **	Provincia di Modena	€ 200.000,00	€ 100.000,00

B) Interventi programmati e confermati dei precedenti Accordi (Riferimento Art.19 dell'Accordo)

Accordi di Programma	Sch. n°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
AdP 2007/10	4_3	Adeguamenti della rete filoviaria della città di Modena II Annualità 2010.	Comune di Modena, con delega esecutiva ad Agenzia AMO	€ 581.000,00	€ 290.500,00

C) Interventi di nuova programmazione (Riferimento Artt. 18 e 19 dell'Accordo)

Sch. n°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
1	Completamento/adeguamento del sistema di telecontrollo della flotta dei bus	SETA Spa.	€ 80.000,00	€ 40.000,00

D) Intervento di riserva (con risorse regionali attualmente non disponibili)

Sch. n°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
1 (Riserva)	Realizzazione di un impianto di erogazione di metano, con tecnologia di immagazzinamento criogenico, per il rifornimento dei mezzi del trasporto pubblico locale *	SETA Spa.	1.100.000,00	150.00,00

Nota * : Intervento con disponibilità finanziaria regionale da reperire.

E) Percorsi casa-scuola (Riferimento Art.20 dell'Accordo)

Riferimento normativo	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
DGR 2261/2010	Riqualificazione x plesso scolastico M.L. King a Portile	Comune di Modena	€ 135.000,00	€ 55.500,00

F) Investimenti correlati agli Accordi per la Qualità dell'Aria:Trasformazione dei veicoli da benzina a GPL o metano (Riferimento Art. 21 dell'Accordo)

N. Comuni beneficiari	*Contributo regionale programmato Euro*	*Risorse regionali residue al 31/12/2012 In Euro*	*Trasformazioni effettuate n. veicoli*
15	2.089.568	185.253	5.707

§ **Schema per la compilazione del Programma di esercizio base** per ciascun anno di riferimento.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE					
PER L'ANNO 2011					
BACINO DI MODENA					
SERVIZIO URBANO					
IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
aMo	SETA	1	Marinuzzi/Modena est - VII.Zeta	18,96	494375
aMo	SETA	2	S. Cataldo - S.Damaso/S. Donnino	19,11	407204
aMo	SETA	3	Portorico/S. Caterina - Mattarella/Vaciglio	17,86	387013
aMo	SETA	4	Latina - Galilei	14,30	489958
aMo	SETA	5	D'Avia - La Torre	12,45	300873
aMo	SETA	8	Gazzotti - Panni	12,15	336884
aMo	SETA	9	Cittanova/Marzaglia - Gottardi	24,99	443997
aMo	SETA	10	Cognento - Albareto/La Rocca	21,59	324367
aMo	SETA	12	Polo Leonardo - Finzi	15,63	189726
aMo	SETA	13	Sant' Anna - Ospedale Baggiovara	18,15	397722
aMo	SETA	14	Nazioni/Finzi - Torrazzi	14,91	168850
aMo	SETA	391	Ferrovie Provinciali - Ist.Guarini -Polo Leonardo	18,83	5680
aMo	SETA	392	Modena Autolinee - Ist. Fermi/Ist.Guarini/Polo Leonardo	8,86	13141
aMo	SETA	393	Fs - Modena Autolinee/Ist.Fermi/Ist.Guarini/Polo Leonardo	7,58	3868
aMo	SETA	10-B	Formigina-Cognento/Marzaglia n.	14,34	5098
aMo	SETA	10tax	Cognento - FS/La Rocca - FS	21,13	23509
aMo	SETA	5taxi	Autostazione-Tre Olmi-Ganaceto	19,26	27418
aMo	SETA	81	Servizio Tetra Pak	34,03	10916
aMo	SETA	895	Urbano di Pavullo	12,87	9907
aMo	SETA	blu	gorizia - palladio	10,63	112182
aMo	SETA	giall	venturelli - mondine	11,65	113633
aMo	SETA	rossa	ipermercato - cattania	12,54	117242
aMo	SETA	verde	xxv aprile - lenin	10,38	119059
aMo	SETA	A	Refice - Cimitero nuovo	13,08	119495
aMo	SETA	B	Piscina - Esselunga	11,67	114623
aMo	SETA	C	San Michele - Salvarola T. - Regina Pacis	17,46	77525
aMo	SETA	6	Forli - Santi	7,20	201389
aMo	SETA	7	Gramsci - Gottardi	9,36	323888
aMo	SETA	7A	Gottardi - P.le Roma - Gramsci	8,79	53264
aMo	SETA	7N	Gramsci - Gottardi	6,68	8237
aMo	SETA	11	S.Anna - Zodiaco	12,40	266626
aMo	SETA	11A	Sant' Anna - Autostazione - Zodiaco	12,24	41574

			TOTALE SERVIZIO URBANO	471,08	5.709.243
PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE					
PER L'ANNO 2011					
BACINO DI MODENA					
SERVIZIO EXTRAURBANO					
IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
aMo	SETA	400	Finale Medolla Cavezzo Modena	73,92	355620
aMo	SETA	410	Finale Camposanto Bomporto Modena	93,49	384670
aMo	SETA	420	Mirandola Cavezzo Modena	108,97	343991
aMo	SETA	430	Finale S. Felice Mirandola	87,22	138821
aMo	SETA	450	Mirandola Cavezzo Carpi	40,76	87780
aMo	SETA	470	Camposanto S.Felice Mirandola	39,90	31368
aMo	SETA	480	Mirandola Concordia	27,91	69701
aMo	SETA	490	S.Martino Spino Quarantoli Mirandola	22,85	40201
aMo	SETA	500	Carpi Soliera Modena	60,93	289013
aMo	SETA	510	Moglia Novi Carpi	40,67	143750
aMo	SETA	520	Concordia Rovereto Carpi	41,26	134119
aMo	SETA	530	Concordia Carpi Sozzigalli Modena	57,51	77707
aMo	SETA	535	Carpi Campogalliano	15,14	18875
aMo	SETA	540	Carpi Migliarina Budrione Carpi	17,35	10294
aMo	SETA	550	Correggio Campogalliano Modena	36,08	151069
aMo	SETA	600	Piandelagotti Montefiorino Sassuolo	131,64	161098
aMo	SETA	602	Montefiorino Vitriola Palagano	14,07	13494
aMo	SETA	604	Frassinoro Fontanaluccia Montefiorino	35,51	38121
aMo	SETA	610	Palagano Polinago Lugo Sassuolo	85,17	166412
aMo	SETA	611	Casa Guiglia Boccassuolo Palagano	10,77	8456
aMo	SETA	615	Palagano Polinago Pavullo	55,17	64613
aMo	SETA	630	Sassuolo Varana Prignano Serramazzoni Pavullo	57,72	152403
aMo	SETA	631	Serramazzoni Pompeano	7,99	6582
aMo	SETA	639	Pozza Maranello Sassuolo	24,03	19299
aMo	SETA	640	Vignola Maranello Sassuolo	76,16	270875
aMo	SETA	643	Nirano Sassuolo	20,92	10957
aMo	SETA	670	Fiorano Sassuolo Magreta Modena	65,26	216134
aMo	SETA	671	Sassuolo Fiorano Ubersetto Modena	34,21	31652
aMo	SETA	700	Montese Zocca Vignola	66,33	171649
aMo	SETA	710	Zocca Missano P. Samone Pavullo	54,96	62479
aMo	SETA	720	Castelluccio Montese Pavullo	42,10	107789
aMo	SETA	730	Sestola Fanano Vignola	59,47	172418
aMo	SETA	731	Vignola Spilamberto Modena	75,26	457072
aMo	SETA	740	Levizzano Castelvetro Modena	112,03	212899

aMo	SETA	745	Vignola San Dalmazio Serramazzoni	28,06	24336
aMo	SETA	750	S.Giovanni Rastellino Castelfranco	21,86	34769
aMo	SETA	751	Nonantola Castelfranco - Redu Gaggio Modena	29,81	13230
aMo	SETA	760	Vignola Castelfranco Modena	94,33	540362
aMo	SETA	762	Rubiera Modena	19,12	123707
aMo	SETA	765	Magazzzino Vignola	25,65	21280
aMo	SETA	800	Pavullo Maranello Modena	126,19	737333
aMo	SETA	810	Abetone Pievepelago Pavullo	71,73	182204
aMo	SETA	820	Pavullo San Dalmazio Modena	62,47	66516
aMo	SETA	830	Vignola Coscogno Pavullo	30,42	43052
aMo	SETA	840	Sestola Montecreto Renno Pavullo	75,60	111973
aMo	SETA	845	Sestola Pievepelago Casa Carzoli Frassinoro	100,11	101934
aMo	SETA	850	Pavullo Benedello Comun Grande	10,90	6697
aMo	SETA	860	Pavullo Monzone	21,86	8162
aMo	SETA	870	Pavullo Montebonello	14,08	10216
aMo	SETA	880	Pavullo Gaiato	16,46	15494
aMo	SETA	890	Fanano Vesale Sestola	30,38	11852
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO	2571,73	6.674.498
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO	3042,82	12.383.741

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE					
PER L'ANNO 2012					
BACINO DI MODENA					
SERVIZIO URBANO					
IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
aMo	SETA	1	Marinuzzi/Modena est - VII.Zeta	18,96	480366
aMo	SETA	2	S. Cataldo - S.Damaso/S. Donnino	18,97	402398
aMo	SETA	3	Portorico/S. Caterina - Mattarella/Vaciglio	16,73	358053
aMo	SETA	4	Latina - Galilei	14,30	488777
aMo	SETA	5	D'Avia - La Torre	12,45	299544
aMo	SETA	8	Gazzotti - Panni	12,15	336687
aMo	SETA	9	Cittanova/Marzaglia - Gottardi	24,99	442068
aMo	SETA	10	Cognento - Albareto/La Rocca	22,21	316347
aMo	SETA	12	Polo Leonardo - Finzi	15,27	173085
aMo	SETA	13	Sant' Anna - Ospedale Baggiovara	17,78	397928
aMo	SETA	14	Nazioni/Finzi - Torrazzi	14,91	164404
aMo	SETA	391	Ferrovie Provinciali - Ist.Guarini -Polo Leonardo	17,22	5638
aMo	SETA	392	Modena Autolinee - Ist. Fermi/Ist.Guarini/Polo Leonardo	8,86	11414
aMo	SETA	393	Fs - Modena Autolinee/Ist.Fermi/Ist.Guarini/Polo Leonardo	7,58	3907
aMo	SETA	10-B	Formigina-Cognento/Marzaglia n.	14,34	5153
aMo	SETA	10tax	Cognento - FS/La Rocca - FS	21,13	24276
aMo	SETA	5taxi	Autostazione-Tre Olmi-Ganaceto	19,26	28317
aMo	SETA	81	Servizio Tetra Pak	34,03	10965
aMo	SETA	895	Urbano di Pavullo	12,74	7319
aMo	SETA	blu	gorizia - palladio	10,63	110270
aMo	SETA	giall	venturelli - mondine	11,65	111592
aMo	SETA	rossa	ipermercato - cattania	11,36	115113
aMo	SETA	verde	xxv aprile - lenin	10,38	117020
aMo	SETA	A	Refice - Cimitero nuovo	13,08	118305
aMo	SETA	B	Piscina - Esselunga	11,67	114228
aMo	SETA	C	San Michele - Salvarola T. - Regina Pacis	17,59	75271
aMo	SETA	6	Forli - Santi	7,20	201285
aMo	SETA	7	Gramsci - Gottardi	9,55	320739
aMo	SETA	7A	Gottardi - P.le Roma - Gramsci	8,79	47188
aMo	SETA	11	S.Anna - Zodiaco	12,40	265761
aMo	SETA	11A	Sant' Anna - Autostazione - Zodiaco	12,24	41452
			TOTALE SERVIZIO URBANO	460,42	5.594.870

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE					
PER L'ANNO 2012					
BACINO DI MODENA					
SERVIZIO EXTRAURBANO					
IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
aMo	SETA	400	Finale Medolla Cavezzo Modena	77,10	353024
aMo	SETA	410	Finale Camposanto Bomporto Modena	94,13	386363
aMo	SETA	420	Mirandola Cavezzo Modena	109,35	343824
aMo	SETA	430	Finale S. Felice Mirandola	81,35	134281
aMo	SETA	450	Mirandola Cavezzo Carpi	40,91	84387
aMo	SETA	470	Camposanto S.Felice Mirandola	39,90	31336
aMo	SETA	480	Mirandola Concordia	27,91	68664
aMo	SETA	490	S.Martino Spino Quarantoli Mirandola	22,85	40318
aMo	SETA	500	Carpi Soliera Modena	60,53	273300
aMo	SETA	510	Moglia Novi Carpi	38,35	143460
aMo	SETA	520	Concordia Rovereto Carpi	41,26	129648
aMo	SETA	530	Concordia Carpi Sozzigalli Modena	57,51	88536
aMo	SETA	535	Carpi Campogalliano	15,14	22355
aMo	SETA	540	Carpi Migliarina Budrione Carpi	17,35	10132
aMo	SETA	550	Correggio Campogalliano Modena	36,08	157971
aMo	SETA	600	Piandelagotti Montefiorino Sassuolo	131,64	159301
aMo	SETA	602	Montefiorino Vitriola Palagano	14,07	13302
aMo	SETA	604	Frassinoro Fontanaluccia Montefiorino	34,49	31249
aMo	SETA	610	Palagano Polinago Lugo Sassuolo	85,17	156329
aMo	SETA	611	Casa Guiglia Boccassuolo Palagano	10,77	5730
aMo	SETA	615	Palagano Polinago Pavullo	55,17	64622
aMo	SETA	630	Sassuolo Varana Prignano Serramazzoni Pavullo	57,72	151997
aMo	SETA	631	Serramazzoni Pompeano	7,99	6647
aMo	SETA	639	Pozza Maranello Sassuolo	21,70	17094
aMo	SETA	640	Vignola Maranello Sassuolo	76,06	271199
aMo	SETA	643	Nirano Sassuolo	20,76	12045
aMo	SETA	670	Fiorano Sassuolo Magreta Modena	65,26	206666
aMo	SETA	671	Sassuolo Fiorano Ubersetto Modena	39,15	31927
aMo	SETA	700	Montese Zocca Vignola	55,27	174160
aMo	SETA	710	Zocca Missano P. Samone Pavullo	54,96	58208
aMo	SETA	720	Castelluccio Montese Pavullo	42,10	107032
aMo	SETA	730	Sestola Fanano Vignola	51,85	170107
aMo	SETA	731	Vignola Spilamberto Modena	75,84	454023
aMo	SETA	740	Levizzano Castelvetro Modena	86,89	211754
aMo	SETA	745	Vignola San Dalmazio Serramazzoni	31,66	14221

aMo	SETA	750	S.Giovanni Rastellino Castelfranco	49,79	36682
aMo	SETA	751	Nonantola Castelfranco - Redu Gaggio Modena	29,81	13369
aMo	SETA	760	Vignola Castelfranco Modena	102,59	537381
aMo	SETA	762	Rubiera Modena	19,12	100147
aMo	SETA	800	Pavullo Maranello Modena	126,34	730987
aMo	SETA	810	Abetone Pievepelago Pavullo	68,23	171792
aMo	SETA	820	Pavullo San Dalmazio Modena	62,47	61515
aMo	SETA	830	Vignola Coscogno Pavullo	30,42	42011
aMo	SETA	840	Sestola Montecreto Renno Pavullo	77,84	109526
aMo	SETA	845	Sestola Pievepelago Casa Carzoli Frassinoro	100,108	100145
aMo	SETA	850	Pavullo Benedello Comun Grande	10,902	6594
aMo	SETA	860	Pavullo Monzone	21,7933	8111
aMo	SETA	870	Pavullo Montebonello	14,0789	10175
aMo	SETA	880	Pavullo Gaiato	16,2088	13538
aMo	SETA	890	Fanano Vesale Sestola	29,0911	11562
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO	2537,0086 1	6.538.747
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO	2997,43	12.133.617

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE					
PER L'ANNO 2013					
BACINO DI MODENA					
SERVIZIO URBANO					
IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
aMo	SETA	1	Marinuzzi/Modena est - VII.Zeta	20,23	484247
aMo	SETA	2	S. Cataldo - S.Damaso/S. Donnino	18,94	367538
aMo	SETA	3	Portorico/S. Caterina - Mattarella/Vaciglio	17,77	365215
aMo	SETA	4	Latina - Galilei	14,15	491783
aMo	SETA	5	D'Avia - La Torre	12,45	301371
aMo	SETA	8	Gazzotti - Panni	13,10	337789
aMo	SETA	9	Cittanova/Marzaglia - Gottardi	24,99	442730
aMo	SETA	10	Cognento - Albareto/La Rocca	29,43	321273
aMo	SETA	12	Polo Leonardo - Finzi	18,77	171145
aMo	SETA	13	Sant' Anna - Ospedale Baggiovara	18,99	397377
aMo	SETA	14	Nazioni/Finzi - Torrazzi	13,58	167958
aMo	SETA	391	Ferrovie Provinciali - Ist.Guarini -Polo Leonardo	15,23	5637
aMo	SETA	392	Modena Autolinee - Ist. Fermi/Ist.Guarini/Polo Leonardo	8,86	11375
aMo	SETA	393	Fs - Modena Autolinee/Ist.Fermi/Ist.Guarini/Polo Leonardo	7,58	3020
aMo	SETA	10-B	Formigina-Cognento/Marzaglia n.	14,34	5284
aMo	SETA	10tax	Cognento - FS/La Rocca - FS	21,13	23132
aMo	SETA	5taxi	Autostazione-Tre Olmi-Ganaceto	19,26	26968
aMo	SETA	81	Servizio Tetra Pak	33,79	9705
aMo	SETA	895	Urbano di Pavullo	12,43	6143
aMo	SETA	blu	gorizia - palladio	12,36	113137
aMo	SETA	giall	venturelli - mondine	13,51	114489
aMo	SETA	rossa	ipermercato - cattania	14,66	117559
aMo	SETA	verde	xxv aprile - lenin	9,52	112855
aMo	SETA	A	Refice - Cimitero nuovo	13,08	120216
aMo	SETA	B	Piscina - Esselunga	11,67	115533
aMo	SETA	C	San Michele - Salvarola T. - Regina Pacis	17,59	75805
aMo	SETA	6	Forli - Santi	7,54	204496
aMo	SETA	7	Gramsci - Gottardi	9,55	328129
aMo	SETA	7A	Gottardi - P.le Roma - Gramsci	8,79	46320
aMo	SETA	11	S.Anna - Zodiaco	12,40	266424
aMo	SETA	11A	Sant' Anna - Autostazione - Zodiaco	12,24	40.738
			TOTALE SERVIZIO URBANO	477,89	5.595.391

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE					
PER L'ANNO 2013					
BACINO DI MODENA					
SERVIZIO EXTRAURBANO					
IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
aMo	SETA	400	Finale Medolla Cavezzo Modena	77,10	346983
aMo	SETA	410	Finale Camposanto Bomporto Modena	105,12	365639
aMo	SETA	420	Mirandola Cavezzo Modena	112,31	346013
aMo	SETA	430	Finale S. Felice Mirandola	85,39	142156
aMo	SETA	450	Mirandola Cavezzo Carpi	43,65	85701
aMo	SETA	470	Camposanto S.Felice Mirandola	39,00	31723
aMo	SETA	480	Mirandola Concordia	33,77	72249
aMo	SETA	490	S.Martino Spino Quarantoli Mirandola	26,19	45224
aMo	SETA	500	Carpi Soliera Modena	60,67	284644
aMo	SETA	510	Moglia Novi Carpi	38,35	146494
aMo	SETA	520	Concordia Rovereto Carpi	41,26	131112
aMo	SETA	530	Concordia Carpi Sozzigalli Modena	57,51	83775
aMo	SETA	535	Carpi Campogalliano	15,14	22875
aMo	SETA	540	Carpi Migliarina Budrione Carpi	17,35	10341
aMo	SETA	550	Correggio Campogalliano Modena	36,08	151947
aMo	SETA	600	Piandelagotti Montefiorino Sassuolo	131,63	157250
aMo	SETA	602	Montefiorino Vitriola Palagano	14,07	13630
aMo	SETA	604	Frassinoro Fontanaluccia Montefiorino	34,48	31952
aMo	SETA	610	Palagano Polinago Lugo Sassuolo	85,17	153176
aMo	SETA	611	Casa Guiglia Boccassuolo Palagano	10,77	2951
aMo	SETA	615	Palagano Polinago Pavullo	55,17	65594
aMo	SETA	630	Sassuolo Varana Prignano Serramazzoni Pavullo	57,72	150371
aMo	SETA	631	Serramazzoni Pompeano	7,99	5105
aMo	SETA	639	Pozza Maranello Sassuolo	29,37	27083
aMo	SETA	640	Vignola Maranello Sassuolo	71,38	271271
aMo	SETA	643	Nirano Sassuolo	18,29	10895
aMo	SETA	670	Fiorano Sassuolo Magreta Modena	66,00	203139
aMo	SETA	671	Sassuolo Fiorano Ubersetto Modena	39,15	32776
aMo	SETA	700	Montese Zocca Vignola	55,33	172183
aMo	SETA	710	Zocca Missano P. Samone Pavullo	54,95	59245
aMo	SETA	720	Castelluccio Montese Pavullo	42,10	102554
aMo	SETA	730	Sestola Fanano Vignola	51,85	163322
aMo	SETA	731	Vignola Spilamberto Modena	93,98	454346
aMo	SETA	740	Levizzano Castelvetro Modena	91,06	207241
aMo	SETA	745	Vignola San Dalmazio Serramazzoni	28,00	11971

aMo	SETA	750	S.Giovanni Rastellino Castelfranco	54,35	44415
aMo	SETA	760	Vignola Castelfranco Modena	105,60	524358
aMo	SETA	762	Rubiera Modena	19,12	100113
aMo	SETA	800	Pavullo Maranello Modena	62,78	529774
aMo	SETA	810	Abetone Pievepelago Pavullo	68,23	171897
aMo	SETA	820	Pavullo San Dalmazio Modena	110,09	257056
aMo	SETA	830	Vignola Coscogno Pavullo	30,42	42194
aMo	SETA	840	Sestola Montecreto Renno Pavullo	77,83	110424
aMo	SETA	845	Sestola Pievepelago Casa Carzoli Frassinoro	100,10	93591
aMo	SETA	850	Pavullo Benedello Comun Grande	10,90	4486
aMo	SETA	860	Pavullo Monzone	21,79	6238
aMo	SETA	870	Pavullo Montebonello	14,02	8771
aMo	SETA	880	Pavullo Gaiato	16,44	13833
aMo	SETA	890	Fanano Vesale Sestola	29,09	11858
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO	2548,12	6.481.939
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO	3026,01	12.077.330

ACCORDI DI PROGRAMMA
PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
E PER I SERVIZI MINIMI AUTOFILOVIARI
PER IL TRIENNIO 2011-2013

TRA

La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 80062590379, nella persona dell'Assessore alla Programmazione Territoriale, Urbanistica. Reti di Infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, Logistica e Trasporti pro-tempore Alfredo Peri;

La Provincia di Ferrara, codice fiscale n. 00334500386, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Marcella Zappaterra;

Il Comune di Ferrara, codice fiscale n. 00297110389, rappresentata dal suo Sindaco pro-tempore Tiziano Tagliani;

L'Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara Srl di seguito denominata Agenzia, codice fiscale n. 01602780387, rappresentata dall'Amministratore Unico Giuseppe Ruzziconi;

PREMESSO

- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che, nel porre il cittadino al centro del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, è necessario mantenere inalterato l'impegno sul fronte della sicurezza, del miglioramento della qualità dei servizi, della messa a regime del sistema di tariffazione integrata regionale, della riqualificazione del servizio, al fine anche di migliorare la ripartizione modale e aumentare l'utilizzo del trasporto stesso;
- che l'art. 12 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", prevede la stipula di accordi di programma triennali con gli Enti locali e le loro Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico regionale e locale per la riorganizzazione della mobilità stessa e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico;

- che detti accordi determinano il concorso finanziario delle parti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali alle Province, ai Comuni capoluogo, ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e alle Agenzie, secondo le competenze ad esse attribuite per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi;
- che detti accordi vengono sottoscritti sulla base di un atto di indirizzo dell'Assemblea legislativa (art. 8, LR n. 30/98) e della determinazione sui servizi minimi (art. 10, LR n. 30/98);

VISTI

- il "Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013", approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010;
- l' "Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale" di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010;
- gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010;
- la "Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011-2013", adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011;
- la "Ricognizione degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010. Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell'11 aprile 2011;
- gli "Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell'Emilia-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel "Patto per il TPL"", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 13 giugno 2011;
- le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 novembre 2011, n.1710 del 28 novembre 2011, n. 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013;

- le azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell'ambito delle politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l'adozione all'Assemblea Legislativa regionale;
- il vigente X Accordo per la Qualità dell'Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna , con le 9 Province e con i Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al DLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, elaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, sottoscritti annualmente dal 2002, che impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell'ambito della mobilità sostenibile, della logistica regionale, dell'edilizia sostenibile e delle attività produttive;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 264/2013 che modifica per l'anno 2013, la sopra citata "Determinazione dei contributi sui servizi minimi" – Tabella II – Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 126/2011;

RILEVATO

che l'Atto di indirizzo e gli altri sopracitati atti hanno individuato alcune priorità e obiettivi strategici, quali:

a) promuovere il trasporto pubblico quale soluzione ai problemi di qualità dell'aria, di congestione e di sicurezza nella mobilità locale e regionale;
b) ricercare una nuova cultura della "buona mobilità" che superi l'abuso del mezzo privato negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola e persegua ogni altra forma di mobilità sostenibile per la salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio territoriale, ambientale, culturale e la coesione sociale;
c) individuare modelli evolutivi attraverso processi di riassetto societario delle aziende di trasporto, evidenziando l'apertura verso il mercato;
d) proseguire nel processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge regionale n. 10/2008 attraverso uno snellimento organizzativo delle attuali Agenzie, che ne delinei il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del TPL ed

evidenzi la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico, confermandone le funzioni di soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del TPL nonché di attuatori delle politiche di mobilità sostenibile individuate dagli Enti Locali, prevedendo anche forme di cooperazione che facilitino le politiche di aggregazione aziendale;

e) prevedere percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità contermini qualora gli Enti locali li ritengano utili per una maggiore armonizzazione e integrazione dei servizi;

f) favorire il perseguimento dei processi aggregativi fra i gestori del TPL, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 14 ter della legge regionale n. 30/98 relativamente alle gare per l'affidamento dei servizi;

g) conseguire il rapporto del 35% fra ricavi del traffico e spese correnti, secondo un trend di adeguamento;

h) adeguare le risorse contributive per i servizi minimi all'indice di inflazione programmata, pari al 4,5% nel triennio, che dovranno ritenersi comprensive degli oneri relativi ai rinnovi nazionali dei CCNL degli autoferrotranvieri oppure degli eventuali adeguamenti derivanti dall'applicazione di contratti diversi. I contratti di II livello dovranno in ogni caso produrre benefici in termini di efficienza aziendale;

i) riconfermare l'impegno profuso dagli Enti Locali nel cofinanziamento dei servizi autofiloviari di TPL;

j) consolidare nel corso del 2011 l'entrata a regime di STIMER con la diffusione delle tecnologie in tutti i territori e attraverso l'offerta delle forme di abbonamento integrato annuale e mensile, nonché dei titoli di corsa semplice integrata, con indifferenza del vettore utilizzato e uniformità di trattamento per i cittadini di uno stesso bacino;

l) destinare alle politiche di introduzione della tariffazione integrata "Mi muovo" parte del fondo di cui alla legge regionale n. 1/2002;

m) realizzare la "Carta della mobilità Mi muovo" che contempli l'accesso al TPL, ai servizi ferroviari, al *bike sharing*, al *car sharing*, etc.;

n) prevedere l'approvazione e l'aggiornamento dei PUT quanto meno da parte dei Comuni superiori a 30.000 abitanti;

o) potenziare i servizi ferroviari;

p) riqualificare i servizi su gomma tramite la tariffazione integrata e l'azione di integrazione, razionalizzazione, riorganizzazione e flessibilizzazione dell'offerta di servizio (soprattutto con riferimento alle zone di montagna e

a domanda debole), per perseguire l'incremento dei viaggiatori trasportati e facilitare l'intermodalità;

q) programmare il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus regionale con privilegio dei mezzi a basso e nullo impatto ambientale;

r) realizzare l'infrastrutturazione elettrica delle città, articolata su progetti pilota, basati sullo sviluppo di un'infrastruttura innovativa per la ricarica delle auto elettriche e dei veicoli per il trasporto di persone e merci, avuto riguardo anche alla mobilità turistica e alla logistica urbana;

s) proseguire nella politica dell'infomobilità regionale;

t) sviluppare strategie di riequilibrio che affrontino i temi della mobilità ciclopedonale, dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro, del *mobility management*, della moderazione e fluidificazione del traffico, del diritto alla mobilità per categorie "deboli", quali bambini, anziani, diversamente abili, non vedenti, nonché delle politiche di genere;

RILEVATO PERALTRO

come i tagli governativi previsti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, e nello specifico, in particolare con il comma 2, art. 14 del decreto medesimo, abbiano imposto, onde evitare il collasso del sistema, di accelerare e accentuare quei processi virtuosi che riguardano la manovra tariffaria e il suo adeguamento nel corso del triennio, funzionale anche a salvaguardare un adeguato livello di servizi all'interno di politiche di razionalizzazione dei servizi stessi, in un quadro di integrazione modale e tariffaria;

RITENUTO PERTANTO

che il "Patto" del 6 dicembre 2010 contribuisca alla necessità di compatibilizzare i contenuti dell'Atto di indirizzo con i tagli di cui al DL n. 78/2010 citato, in quanto lo sforzo finanziario che la Regione ha messo in campo nel triennio 2011-2013, assorbendo all'interno del bilancio regionale gran parte del taglio governativo, è stato operato al fine di contenere la riduzione del servizio offerto all'utenza, ma dovrà essere accompagnato dal mantenimento dell'impegno degli Enti Locali e da un trend di adeguamento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari almeno al 35%;

RIMARCATO

che il miglioramento del livello di operatività economico-finanziaria del TPL non può in alcun modo prescindere da fattori esterni alle aziende, a iniziare da un processo di aggregazione che conduca a condizioni industriali di maggiore robustezza, tramite razionalizzazioni della spesa, sinergie nei processi produttivi, uso più razionale del personale e dei mezzi;

RIMARCATI ALTRESÌ

gli effetti virtuosi che la predisposizione dei Piani Urbani del traffico, e il relativo aggiornamento, potranno fornire in termini di razionalizzazione dei percorsi, creazione e protezione di corsie riservate al TPL, controllo della sosta e degli accessi alle ZTL, parcheggi di interscambio, ricerca di mezzi alternativi all'auto privata o al mezzo pubblico tradizionale, laddove esso non risulti economicamente sostenibile (bus a chiamata, ricorso a taxi o noleggio, car e bike sharing, ecc.);

VISTA

la Legge Regionale n. 20/2011 con la quale sono state apportate importanti modifiche e integrazioni alla L.R. 30/98 in ordine:

- alla durata del Contratto di servizio (da 9 a 10 anni);
- alla conferma della funzione di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la progettazione ed il connesso affidamento dei servizi di trasporto (DGR 908/2012);
- agli indirizzi relativi all'estensione dell'ammissibilità del sub affidamento al fine di rendere più flessibile l'organizzazione del TPL, fermi restando i limiti previsti dalle direttive statali e lo svolgimento della prevalenza dei servizi in capo all'affidatario principale;
- al tema dell'integrazione tariffaria, che trova in legge il coronamento di un percorso iniziato già da qualche anno ed il cui scopo è quello di creare un'unica modalità tariffaria integrata valida per tutti i mezzi pubblici, per tutti i gestori e sull'intero territorio regionale;
- al sistema sanzionatorio a seguito dell'introduzione del nuovo modello tariffario "Mi Muovo", finalizzato anche a prevenire e contrastare l'evasione tariffaria (DGR n.8/2012);

DATO ATTO

che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 908 del 2 luglio 2012 ha approvato gli - *Ambiti Territoriali Ottimali ed omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Emilia-Romagna*- a seguito del processo di riforma nel settore dei servizi pubblici, in particolare delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n.27 che all'art.3bis (art. 25 del DL n. 1/2012 convertito con Legge 27/2012) attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei - di norma di dimensione "non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"- "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio" a tutela della concorrenza e dell'ambiente;

PRESO ATTO

degli ambiti sovra-bacinali ottimali ed omogenei, ai fini dell'organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le disposizioni regionali previste all'art.14ter comma 1 della LR 30/98 e dell'art. 24 della LR 10/2008, corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province così individuati con delibera della Giunta regionale n. 908/2012:

- Ambito Trebbia: Piacenza;
- Ambito Taro: Parma;
- Ambito Secchia-Panaro: Reggio Emilia e Modena;
- Ambito Reno: Bologna e Ferrara;
- Ambito Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

RIBADITO

- che non sono ammessi affidamenti di servizi per sub-ambiti di dimensioni inferiori agli ambiti sovra-bacinali come definiti e che gli Enti di governo degli stessi e le Agenzie locali per la mobilità, ricercheranno punti di raccordo e modalità operative coordinate per la predisposizione delle procedure di gara relative agli affidamenti dei servizi negli ambiti medesimi;

RIBADITO INOLTRE

- l’opportunità di una gestione coordinata e ottimizzata dei diversi progetti d’investimento per l’ammodernamento e l’innovazione tecnica e tecnologica del settore del TPL nel suo complesso tra i quali, segnatamente, il sistema tariffario integrato “MiMuovo” nel nuovo disegno dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico regionale;

- la previsione che, fatta salva la normativa vigente in materia, gli autobus di un gestore operante su un territorio sovra-bacinale, anche non contiguo, dovranno poter avere l’estensione per tutte le linee comprese nei bacini interessati, tenuto conto delle classi e delle dimensioni dei veicoli stessi, nonché degli impieghi previsti nei contratti di servizio, e pertanto gli Enti locali e le Agenzie per la mobilità competenti debbano collaborare attivamente per la realizzabilità di detto uso flessibile degli autobus nei diversi bacini afferenti al medesimo gestore;

- la necessità di richiedere, da parte del gestore, preventiva autorizzazione agli Enti competenti per l’utilizzo degli autobus acquistati con contributo regionale o in autofinanziamento qualora l’uso flessibile di detti autobus tra diversi bacini superi il 10% dell’intera flotta attribuibile al singolo bacino;

RILEVATO

che le disposizioni normative della Legge 135 del 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 95/2012 “Spending Review”, entrata in vigore il 15/08/2012, e in particolare gli artt. 9, 16 e 16 bis, impattano con il settore del TPL per gli aspetti di seguito evidenziati:

- il concorso delle regioni alla riduzione della spesa pubblica (risorse per il TPL escluse) che deve registrare un risparmio già dal 2012 e per gli anni successivi;
- la previsione della definizione di criteri e modalità incentivanti la razionalizzazione e l’efficientamento dei servizi, sulla base dei quali ripartire e trasferire alle regioni le risorse destinate al settore TPL compreso il ferroviario, attraverso l’emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PRESO ATTO CHE

- con DGR n. 264/2013, si è individuata l’ulteriore misura volta alla razionalizzazione della spesa del settore attraverso la revisione delle percentuali di trattenuta massima sui contributi per i servizi minimi, da parte delle

Agenzie locali, per la copertura dei costi sostenuti dalle stesse per le attività previste dalla L.R. 30/98;

RILEVATO ALTRESI'

che l'art.1 comma 301 della Legge di Stabilità 2013, L. 228 del 24/12/2012, che sostituisce il sopracitato articolo 16 bis, prevede ulteriori modifiche tra cui:

- l'istituzione, a decorrere dall'anno 2013, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e che tale Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

- l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce l'aliquota di compartecipazione al fondo in misura tale da assicurare strutturalmente, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015 le risorse necessarie al settore;

- il non completo accesso al Fondo se le regioni non assicurano l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto citato (comma 9 art. 16bis);

- la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo, tenendo conto di:
  a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
  c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

- l'adozione da parte delle regioni, entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto, di un "Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale", che rimoduli i servizi a domanda debole e sostituisca le modalità di trasporto da

ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura (art.19, comma 5, del dlgs. n. 422/97), con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito di tale riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- la verifica degli effetti derivanti dal “Piano di riprogrammazione dei servizi” da parte delle regioni, tesi ad assicurare l’equilibrio economico e l’appropriatezza della gestione, per accedere alla ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo;

- la trasmissione dei dati economici e trasportistici ai fini del monitoraggio del settore all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (art.1 comma 300 L.244/2007), organismo tecnico di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, anche ai fini della creazione di una banca dati e di un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore;

VALUTATO

che il percorso di razionalizzazione delle spese del settore, come stabilito all’art.19 comma 5 ter della L.R. 30/98 e confermato nell’Atto di indirizzo triennale 2011-2013 (DAL n.32/2010), trova ulteriore evidenza nella possibilità di delineare una governance locale snella ed efficace, attraverso forme di cooperazione fra le autorità di bacino, con particolare riferimento anche a percorsi di fusione delle Agenzie locali per la mobilità entro il 2013 sulla base degli ambiti ottimali come definiti con deliberazione n. 908/2012, utili ad una maggiore armonizzazione ed integrazione dei servizi;

RITENUTO OPPORTUNO

dare seguito alle disposizioni del citato comma 301, avviando la procedura necessaria all’approvazione del Piano Riorganizzazione regionale dei servizi, sulla base di quanto disposto con DGR 912/2013, anche in considerazione delle azioni di efficientamento già avviate dal 2011, sulla base degli impegni sottoscritti con il Patto per il Tpl, e attuate in larga misura nei diversi territori per il completamento del processo di revisione e razionalizzazione dell’offerta dei servizi integrati;

DATO ATTO CHE

il Piano di Riorganizzazione richiesto per i servizi autofiloviari sia predisposto e approvato da parte degli Enti competenti, visti i commi 2bis e 2ter dell'art. 13 della LR 30/1998 e s.m.i., che specificano che le funzioni di programmazione e progettazione dei servizi di TPL offerti al pubblico e oggetto degli affidamenti sono di competenza per i servizi autofiloviari degli Enti locali e delle loro Agenzie;

RITENUTO INFINE

di definire con il presente Accordo di Programma il sistema concordato dei servizi minimi e di azioni per la mobilità sostenibile nell' ambito provinciale di Ferrara

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Art. 1
Richiamo delle premesse

1 – Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.
2 – I contraenti confermano l'impegno a porre in essere politiche e provvedimenti di attuazione delle azioni e degli interventi individuati nelle premesse.
3 – I contraenti si impegnano pertanto ad attuare il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei risultati.

Art. 2
Oggetto

1 – Formano oggetto dell'Accordo:
a) la disciplina di attuazione dei servizi minimi di bacino secondo la programmazione indicata per il periodo 2011-2013 nella "Determinazione dei servizi minimi" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 126/2011 e modificata con deliberazione della Giunta regionale n.264/2013;
b) il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento e non ancora ultimati, previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione di interventi di cui alla scheda in allegato.

Art. 3
Durata

1 – Il presente Accordo ha validità:

- per i servizi minimi autofiloviari, dall'esercizio finanziario 2011 fino al 31 dicembre 2013;
- nelle more della sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma 2014-2016, è prevista la proroga del termine di validità del presente schema di Accordo a tutto l'anno 2014, per l'avvio o la completa realizzazione degli investimenti previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione 2011-2013 di interventi ritenuti prioritari nell'ambito degli obiettivi strategici come delineati nell'Atto di indirizzo.

Art.4
Obiettivi di miglioramento

1 – La Provincia, il Comune e l'Agenzia si impegnano a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza, della qualità e della sostenibilità ambientale ed economica della mobilità e del TPL urbano, di bacino e di interbacino, attraverso azioni concrete sul piano programmatorio, regolamentare e del controllo sul raggiungimento degli obiettivi.
2 – Le parti concordano che gli obiettivi generali si collegano primariamente con le politiche e le strategie emergenti nel contesto nazionale ed europeo recepite negli strumenti di programmazione e amministrazione regionale e con le azioni previste negli annuali Accordi per la qualità dell'aria.
3 – Le parti si impegnano a predisporre i "Piani di riprogrammazione dei servizi di TPL", utili a definire il Piano di riorganizzazione regionale dei servizi secondo le modalità e i tempi indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 912/2013.
4 - Sono in ogni caso confermati gli obiettivi di efficientamento individuati all'art. 1 comma 301 della L.228/2012 al fine di conseguire progressivamente l'equilibrio economico della gestione in merito al rapporto calcolato tra ricavi da traffico e i costi dei servizi, mediante un'attenta accuratezza della gestione e il costante monitoraggio delle performance, nonché un aumento dei viaggiatori trasportati.

Art.5
Obiettivi “Mi Muovo”, “ Mi muovo in bici” e “GiM”

1 – Le parti si impegnano a portare a compimento il percorso di integrazione tariffaria “Mi Muovo” sulla base del sistema di tariffazione STIMER, con l’obiettivo di creare una “Carta della mobilità” che consenta l’accesso non solo al sistema del trasporto pubblico regionale e locale, ma anche al *bike sharing*, al *car sharing*, alla ricarica delle auto elettriche, alla sosta, ecc.
2 – Gli Enti locali dovranno provvedere ad adeguarsi a quanto stabilito con DGR 2055/2010 che oltre a definire le regole di viaggio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, individua le “tariffe obiettivo 2011-2013” da applicare ai servizi di TPL sull’intero territorio regionale da parte di tutti i gestori, per la piena attuazione dell’integrazione tariffaria “Mi Muovo”. Gli Enti locali dovranno accompagnare le società di gestione nella condivisione delle regole di clearing (ripartizione degli introiti) per la reale integrazione e indifferenza di utilizzo di “Mi Muovo” su tutto il territorio regionale.
In particolare dovrà essere perseguita l’integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi autofiloviari (se effettuati da gestori diversi) anche mediante, l’offerta di modalità flessibili di accesso al servizio quali il “borsellino elettronico” sulla card Mi Muovo.
Gli Enti Locali possono proporre l’istituzione di ulteriori “zone tecniche” relativamente a città dotate di servizi urbani non comprese tra quelle individuate con DGR n.637/2008 e n. 2055/2010.
Sono inoltre ribadite le disposizioni relative agli art.39 e 40 della L.R. 30/98 e smi.
3 – Gli Enti locali si impegnano all’avvio del servizio “Mi Muovo in bici”, tramite i contratti di comodato gratuito con la Regione che si è fatta carico delle forniture, per assicurare una copertura territoriale regionale attraverso l’omogeneità e la capillarità della distribuzione delle stazioni, in prossimità ai principali poli attrattori (terziario ed edifici pubblici, università, luoghi ad alta frequentazione, piazze o incroci importanti, piste ciclabili) facilitando l’integrazione e l’interscambio con il trasporto pubblico presso le stazioni ferroviarie e le autostazioni. Gli Enti locali sono tenuti ad applicare quanto indicato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 598/2012 in ordine ai livelli tariffari di riferimento, ai tipi di titoli di viaggio, nonché alle

condizioni generali di accesso e di utilizzo del servizio “Mi Muovo in bici”.
4 – A seguito dell’aggiudicazione della gara unica e della stipula della convenzione del 13 ottobre 2011 per l’acquisizione ed installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. “Gestione informata della Mobilità”, gli enti coinvolti si impegnano al completamento del progetto stesso, al fine di dotare le intere flotte delle necessarie tecnologie per il miglioramento della fruibilità e dell’efficacia del TPL, la gestione centralizzata delle informazioni relative alla mobilità pubblico-privata, il monitoraggio delle flotte del trasporto pubblico, la diffusione in tempo reale delle informazioni relative al servizio di TPL e alle condizioni del traffico veicolare, l’integrazione delle informazioni relative al traffico privato (tempi di viaggio in rete, perturbazioni di circolazione) e di quelle relative al TPL automobilistico e ferroviario.

Art.6
Integrazione modale

1 – Le parti concordano sul ruolo della ferrovia regionale quale rete fondamentale del trasporto pubblico extraurbano, nonché, dove possibile, urbano, mentre al trasporto su gomma, in particolare fuori dai centri urbani e dalle grandi direttrici, competerà il ruolo di adduttore al sistema ferroviario.
2 – In tale contesto, le stazioni ferroviarie, per poter costituire i poli di interscambio della mobilità regionale, dovranno essere oggetto di ogni investimento utile a ricevere i vettori del trasporto su gomma, ma anche a rappresentare i nodi principali della rete della viabilità ciclabile e del sistema del *bike sharing* e del *car sharing*.
3 – In particolare, il sistema del *bike sharing* e del *car sharing* potrà essere ritenuto parte complementare del TPL e come tale essere oggetto di contributo regionale nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE SECONDA

SERVIZI, RISORSE E QUALITA’

Art. 7
Servizi minimi

1 – La quantità complessiva dei servizi minimi autofiloviari programmata nel triennio 2011-2013 deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le

eventuali corse bis) e risulta definita per ciascun anno del triennio 2011-2013 in 9.320.587 vetture-km.
2 – I servizi sono esercitati sulla base dei Programmi di esercizio che dovranno essere aggiornati secondo l'articolazione quantitativa e qualitativa risultante dai Contratti di servizio sottoscritti. In Allegato vengono presentati i Programmi di esercizio base per ciascun anno di validità del presente Accordo.
3 - L'Agenzia e gli Enti Locali sono tenuti a garantire annualmente il livello complessivo dei servizi di cui al precedente comma 1, eventualmente anche attraverso modalità di offerta a carattere innovativo. È ammesso uno scostamento annuale in riduzione che non superi lo 0,5% del totale indicato, fermo restando quanto disposto con le DGR n. 1898/2010, n.802/2011 e n.912/2013.
5 - Le riduzioni dei servizi risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non configurabili come cause di forza maggiore. La suddetta variazione per astensioni facoltative dal lavoro viene proporzionalmente dimensionata in ragione degli oneri residuanti in capo all'esercente.
6 - L'Agenzia si impegna a fornire i dati aggiornati del programma di esercizio dei servizi minimi di cui al comma 1, secondo l'articolazione programmata e consuntiva di offerta al pubblico, entro il **10 aprile di ogni anno**, secondo lo schema del Programma annuale di esercizio base. Entro il **10 settembre di ogni anno** l'Agenzia si impegna a fornire i dati consuntivi dei servizi minimi e dei servizi aggiuntivi riferiti all'anno precedente come indicato al successivo art.21 comma 3. Entrambe le rendicontazioni dovranno essere fornite sulla base dello schema del Programma annuale di esercizio base di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8
Possibile riduzione del servizio offerto e Piani di Riprogrammazione

1 – In considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, come specificato nella deliberazione della giunta regionale n. 802/2011, l'Agenzia potrà procedere ad autorizzare riduzioni di percorrenze dei servizi svolti nel bacino per non oltre il 3%, senza determinare pertanto una corrispondente diminuzione dei contributi regionali previsti., Limitatamente al caso di fusioni o aggregazione dei gestori, la riduzione dei servizi potrà essere incrementata di un ulteriore 2%.
2 – Sempre in considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, solo per

l’anno 2013, a seguito della predisposizione del Piano di Riprogrammazione (art.1 comma 301 L.228/2012), l’Agenzia, laddove ce ne siano le esigenze e le condizioni potrà autorizzare riduzioni complessivamente non superiori al 5% comprensivo anche delle eventuali riduzioni già effettuate sulla base della citata deliberazione n. 802/2011.
3 – Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno calcolate sulle vett*km dei servizi minimi. Riduzioni superiori alle prescrizioni indicate al precedente comma, sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo a proporzionale riduzione e recupero del contributo regionale per i servizi minimi.
4 – Al fine di effettuare il necessario monitoraggio delle percorrenze programmate, l’Agenzia è tenuta a presentare l’attestazione che indichi le modifiche al Programma di esercizio dei servizi secondo l’articolazione programmata di offerta al pubblico, specificando la quantificazione complessiva delle vett*km riferite ai servizi minimi in eventuale diminuzione. L’attestazione deve essere presentata preventivamente all’entrata in vigore dei programmi di esercizio estivo e invernale e precisamente:
- **entro il 1 giugno** di ogni anno, il programma di esercizio estivo;
- **entro il 1 settembre** di ogni anno, il programma di esercizio invernale;
5 – Per gli anni 2011 e 2012 l’Agenzia, in presenza di avvenuta aggregazione aziendale, è tenuta ad integrare l’attestazione di cui al precedente comma specificando:
- l’accertamento dell’avvenuto processo di fusione delle società di gestione presenti nei propri territori, tali da comportare un’effettiva integrazione funzionale ed operativa;
- di avvalersi, in presenza delle condizioni richieste, dell’applicazione dell’ulteriore riduzione del 2% dei servizi minimi.

Art. 9
Servizi innovativi

1- Gli Enti locali e l’Agenzia, in sede di definizione del Programma di esercizio dei servizi minimi, hanno facoltà di individuare l’offerta dei servizi anche con modalità innovative, in coerenza con le linee di programmazione regionale.
2 - La sostituzione di servizi minimi offerti in forma tradizionale con servizi erogati di carattere innovativo, anche con particolare attenzione a relazioni che possano interessare categorie deboli, quali disabili e anziani, si ha in costanza di contributi regionali a condizione che ne sia provata la

convenienza in relazione sia all'utenza servita sia alla collettività nel suo complesso.
3 - Il servizio innovativo offerto potrà risultare inferiore a quello tradizionale sostituito a condizione che sia accertato il requisito di costanza o incremento della domanda soddisfatta, del livello di soddisfazione della stessa, che l'innovazione organizzativa sia offerta a condizioni tariffarie non inferiori a quelle previste per i servizi tradizionali, e che sia conveniente sul piano economico e contribuisca al miglioramento del rapporto tra ricavi tariffari e costi operativi del bacino.
4 - L'Agenzia, ai sensi dei precedenti commi, presenta il resoconto consuntivo sul servizio svolto e sui risultati conseguiti secondo i termini di consegna, come indicato al successivo art. 21 del presente Accordo.

Art. 10
Contributi per i servizi minimi

1 – Le seguenti risorse messe a disposizione dalla Regione devono intendersi interamente destinate, eccetto a quanto espressamente indicato al successivo comma 4 all'esercizio dei servizi di TPL:

- per l'anno 2011: euro 16.147.051,49
- per l'anno 2012: euro 16.389.252,00
- per l'anno 2013: euro 16.568.556,00

2 – I contributi per i servizi minimi di cui al precedente comma 1 comprendono i livelli di inflazione programmata prevista nel triennio.
3 - Gli Enti locali, secondo quanto previsto nell'Atto di Indirizzo triennale, nonché al punto B del "Patto per il Tpl", sono impegnati a mettere a disposizione risorse in misura tale che l'intervento di ciascuno sia almeno pari alla media degli interventi complessivi del periodo 2007-2010.
4 - I contributi regionali per i servizi minimi rappresentano trasferimento di risorse all'Agenzia, per la compartecipazione agli oneri conseguenti ai Contratti di servizio sottoscritti con gli esercenti e per le connesse attività di Agenzia previste dalla LR 30/98, fermo restando quanto specificato all'art. 12 del presente Accordo.
5 - L'incremento dei contributi erariali per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del DLgs n.422 del 1997 è richiesto direttamente dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.

6 - Fino all’adozione del presente Accordo, la Regione procede alla concessione dei contributi sui servizi minimi con acconti mensili.
7 – I contributi di cui al presente articolo non subiscono revisioni a consuntivo, se non in relazione al mancato rispetto delle clausole dell’Accordo, e vengono erogati nei tempi previsti dagli ordinamenti dei soggetti direttamente competenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
8 - La Regione dà luogo agli eventuali recuperi, previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 28 dicembre 2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta n. 344 del 28 dicembre 2009 in particolare l’art. 8 “ Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo”, sui contributi dovuti per l’esercizio successivo.
9– La Regione ribadisce che il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro va mantenuto nel suo alveo naturale, senza pertanto alcun coinvolgimento finanziario della Regione.

Art. 11
Contributi ai sensi dell’art. 33 della LR n. 30/98

1 – Le risorse, finalizzate alla qualificazione dell’offerta dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche, messe a disposizione dalla Regione a norma dell’art.33 della LR n. 30/98 e s.m.i, sono le seguenti:

- per l’anno 2011: euro 200.000,00
- per l’anno 2012: euro 120.000,00
- per l’anno 2013: euro 120.000,00

2 – In coerenza e sulla base dell’attuazione delle azioni prioritarie concordate con la sottoscrizione del “Patto per il Tpl”, si dà atto che le risorse regionali rese disponibili per ogni bacino, sono volte di norma alle finalità indicate al comma 1 lett. b) dell’art. 33 citato, e specificatamente per favorire i processi industriali di aggregazione dei gestori e l’implementazione della tariffazione integrata regionale.
3 – L’Agenzia si impegna a presentare nella Relazione annuale di cui al successivo art.21 una specifica descrizione degli interventi finanziati con i contributi del presente articolo.

Art. 12
Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale

1 – Gli impegni di Agenzia previsti dal presente Accordo si intendono dalla stessa assunti in relazione all’atto di costituzione e alle funzioni a essa attribuite ai sensi

dell’art. 19 della L.R. n. 30/98, nonché di quanto stabilito agli artt. 25 e 26 della L.R. n. 10/2008.
2 - Le attività svolte dalle Agenzie locali ai sensi del comma 3, lettere a), c) e d) dell’art. 19 della L.R. n. 30/98, possono trovare copertura dei relativi costi all’interno dei fondi trasferiti dalla Regione di cui al primo comma dell’art. 10 del presente Accordo. Coerentemente con gli obiettivi della legge regionale n. 10/2008 e a norma della deliberazione della Giunta regionale n. 264/2013, la copertura dei costi sostenuti dall’Agenzia per tali finalità sarà la seguente:

per gli anni 2011 e 2012 : non potrà superare la percentuale del 2%;
per l’anno 2013: non potrà superare la percentuale dell’1,60%

di quanto previsto di contribuzione per i servizi minimi per ciascun bacino. Ogni ulteriore attività, attribuita alle Agenzie dai Comuni e dalla Provincia ai sensi del comma 3, lettere b), e) ed e)bis dell’art. 19 della L.R. n. 30/98 dovrà essere compensata al di fuori dei contributi sui servizi minimi.
3 - L’Agenzia assicura:
- la riduzione dei costi di funzionamento mediante forme di accorpamento/fusione da attuare entro il 31/12/2013, al fine di svolgere più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate a norma della LR 30/98 e s.m.i;
- la tenuta di apposita contabilità separata per gli altri tipi di attività. Compiti aggiuntivi affidati all’Agenzia dovranno essere in grado di generare una capacità di autofinanziamento almeno sufficiente a coprire i maggiori costi che ne derivano, in caso contrario, gli Enti Locali, con propri fondi, dovranno assumere la copertura degli eventuali maggiori costi.

Art. 13
Contratto di servizio

1- L’esercizio dei servizi è regolato mediante Contratti di Servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall’art.16 della LR 30/1998 e s.m.i.;
2- Il Contratto di Servizio, a fronte del corrispettivo economico, indica obblighi specifici e obiettivi di miglioramento del servizio in ordine al trasporto, alle tariffe, alla qualità, all’informazione, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 30/98, art. 16, comma 6, nonché dal presente Accordo.
3- Il Contratto di Servizio, secondo quanto previsto nella LR 30/98, deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell’esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo.

Gli importi che l’esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L’ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50% di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base all’art. 16, comma 6 della LR 30/1998.

4- Gli importi derivanti dall’applicazione delle riduzioni del corrispettivo di cui al comma precedente confluiscono in uno specifico fondo che gli Enti sottoscrittori ridestinano all’esercizio di servizi del TPL, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 16 della LR 30/98, anche eventualmente a remunerazione del miglioramento degli indici di soddisfazione. L’Agenzia dà atto della gestione di detto fondo nella Relazione annuale di cui al successivo art. 21. Le quote eventualmente non destinate ai fini suddetti verranno trattenute dalla Regione in sede di erogazione del contributo dell’anno successivo.

5- Il Contratto di Servizio disciplina inoltre le condizioni obbligatorie per:

a) la tenuta, da parte dell’esercente, di contabilità separate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le attività diverse da quelle previste dal presente Accordo;
b) l’accesso ai dati dei sistemi aziendali centralizzati di controllo del servizio offerto, da parte degli Enti Locali e Agenzie contraenti e della Regione Emilia-Romagna (art. 14, comma 3 della LR 30/98);
c) la registrazione e comunicazione, da parte dell’esercente, delle corse giornaliere non effettuate nonché delle eventuali altre anomalie risultanti nell’effettuazione del servizio.

6- L’Agenzia comunica tempestivamente al competente Servizio regionale la sottoscrizione del Contratto di Servizio di affidamento, nonché il rinnovo, la proroga o la revisione sostanziale, impegnandosi a trasmetterne copia entro il mese successivo alla data di sottoscrizione. L’Agenzia comunica inoltre al competente Servizio regionale l’elenco delle aziende titolari di eventuali contratti di subaffidamento e le relative percorrenze assegnate, nonché i corrispettivi delle stesse.

Art.14
Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. La Provincia, i Comuni e l’Agenzia assumono l’impegno di:

- garantire l’adozione e la revisione almeno biennale delle Carte dei servizi, nel rispetto delle procedure di consultazione dell’utenza previste dall’art. 17 della L.R. 30/98. Le Carte dei servizi definiscono, agevolandole, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e indennizzo per l’inosservanza degli standard di qualità e i casi di risarcimento danni alle persone e alle cose;
- costituire e favorire l’attività del Comitato degli utenti così come indicato all’art. 17 della L.R. 30/98;
- garantire, con le necessarie integrazioni dei Contratti di servizio, il monitoraggio della qualità erogata, sulla base del metodo di indagine campionaria già condiviso con la Regione e sulla base del quale sono state effettuate le indagini di qualità erogata e percepita per il biennio 2009-2010, riconfermate anche per il biennio 2012-2013. Il metodo dovrà continuare ad essere applicato relativamente almeno ai seguenti fattori di qualità: puntualità, stato di pulizia e di integrità del parco mezzi, vendita a bordo dei titoli di viaggio, informazioni alle paline di fermata, gestione dei reclami al fine di alimentare la base dati già costituita e per la comparabilità nel tempo e tra i diversi bacini dei risultati di miglioramento del servizio nonché delle politiche e tecniche ad essi correlati;
- svolgere indagini periodiche di rilevazione della qualità erogata, secondo il metodo condiviso mediante la costituzione di gruppi di acquisto, anche insieme con la Regione, finalizzati alle gare per l’acquisizione del servizio stesso e per l’istituzione di banche dati condivise.

2. La Provincia, i Comuni e l’Agenzia si impegnano altresì a monitorare la qualità attesa e percepita dall’utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento, anche prevedendo meccanismi di incentivazione o disincentivazione legati al corrispettivo contrattuale.

PARTE TERZA

MOBILITA’ SOSTENIBILE E INVESTIMENTI

Art. 15
Obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, del traffico e della sicurezza

1 – I contraenti convengono, anche in prosecuzione degli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza urbana e di bacino indicati nei precedenti Accordi di Programma, di mantenere il monitoraggio dei dati sulla mobilità

urbana e il trasporto pubblico locale come utile elemento di riferimento relativo a:
- emissioni del TPL e del trasporto privato;
- intensità del traffico;
- incidentalità.

2 – E' quindi confermato per l'Agenzia l'impegno alla trasmissione alla Regione **entro il 10 aprile di ogni anno**, dei dati relativi all'anno precedente a quello di consegna, riguardanti gli indicatori della mobilità urbana e del trasporto pubblico di cui ai modelli Allegato 2A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale e Allegato 2B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, inseriti nei precedenti Accordi 2007-2010;

Art. 16
Rinnovo del parco bus

1. La Regione assume l'impegno di ripartire i residui pari ad Euro 3.521.358,94 delle risorse assegnate a norma dell'art. 1, comma 1032 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e del D.M. 4223 del 3 dicembre 2007, per complessivi Euro 19.309.051,00 destinati alla sostituzione di almeno 100 veicoli attualmente circolanti.
2. La Regione assume l'impegno di ripartire i residui delle risorse assegnate pari ad Euro 3.919.572,85 a norma dell'art. 1, comma 304 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e del D.M. 82/T del 19 marzo 2008, per complessivi Euro 10.944.504,00 destinati alla sostituzione di almeno 50 veicoli attualmente circolanti.
3. Analogamente la regione assume l'impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell'art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2011-0000735 del 19 dicembre 2011, per complessivi Euro 9.536.057,36 destinati alla sostituzione di almeno 62 veicoli attualmente circolanti.
4. La regione assume infine l'impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell'art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale n. 8254 del 08 aprile 2013, per complessivi Euro 3.463.723,39 destinati alla sostituzione di circa 20 veicoli attualmente circolanti.
5. Il programma di ripartizione delle risorse regionali ammetterà a contributo forniture di veicoli destinati al servizio su linee filoviarie o di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale, nel rispetto delle norme EURO 5, EEV o Euro 6. Il contributo regionale viene riconosciuto secondo il titolo di proprietà dei mezzi.
6. L'Agenzia si impegna a fornire due volte l'anno e comunque **entro il 10 aprile e il 10 di settembre**, secondo le modalità

stabilite dal “data entry” predisposto, i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti (ivi compresi i sub affidatari), evidenziando i veicoli impegnati in servizio diverso dal TPL (noleggio, scuolabus, ecc).

Art. 17
Condizioni generali per gli investimenti per la mobilità e il trasporto pubblico

1 – I contraenti si impegnano a portare a completamento gli interventi riportati in allegato, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e nel limite percentuale di finanziamento regionale e di concorrenza nella spesa dei vari soggetti, presentando la prevista documentazione e dando quindi attuazione al relativo sistema di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti.
2 – Le opere finanziate e le forniture di beni e tecnologie dovranno evidenziare la legge regionale da cui ne deriva il contributo, assicurando la chiara visibilità del logo regionale durante tutte le fasi di cantiere e, a lavori ultimati, tramite apposite targhe apposte in loco, secondo le indicazioni delle competenti strutture.
3 – La Regione proroga al 31 Dicembre 2014, i termini di cui alla soprarichiamata delibera di Giunta regionale n.2050 del 28 Dicembre 2012, per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari fino al saldo dei contributi impegnati dalla Regione degli interventi avviati degli Accordi di programma 1995-2010 di cui all’elenco in allegato.
4 - Restano confermati per gli investimenti in oggetto tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 2050/2012 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti nell’Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 1233 /2009 e s. m.i.

Art. 18
Interventi per l’attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità.

1– La Regione, modificando quanto stabilito con la soprarichiamata delibera di Giunta regionale n. 136/2013, fissa al 31 dicembre 2014 il termine per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari per il saldo del contributo regionale delle schede progettuali degli Accordi 2007-2010 inerenti l’attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità di cui all’elenco allegato.

2 - Restano confermati per questi investimenti tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastino con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 136/2013 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti per la parte delle risorse del Progetto GiM relative alla costituzione del sopracitato "Gruppo di Acquisto", sono quelli indicati nel punto 4 della Delibera di Giunta regionale n.158/2012 e che parallelamente i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e revoca del contributo regionale per la parte delle opere complementari di Infomobilità, sono stabiliti dall'Allegato A) delibera 1233/2009 e s.m.i.;
3 – Data la priorità regionale a queste opere strategiche, per il necessario completamento di aggiornamento e interoperabilità degli apparati tecnologici di centrale e per il controllo del percorso dei bus dell'intero parco regionale, sono previsti ulteriori nuovi finanziamenti in apposite schede di investimento nei diversi bacini.

Art. 19
Investimenti confermati, ridefiniti e programmati degli Accordi 2011-2013

1 – I sottoscrittori concordano inoltre sulla necessità di dare attuazione agli interventi del presente accordo, di cui allo specifico elenco allegato:
a) interventi di precedenti accordi, a cui viene riconosciuta la causa di forza maggiore e che vengono quindi confermati nella loro programmazione finanziaria del contributo regionale, anche eventualmente rimodulandone spesa e descrizione;
b) interventi di nuova programmazione per cui la Regione si impegna a reperire la disponibilità finanziaria per la propria parte di contributo.
2-I beneficiari dei contributi individuati nelle schede dei singoli interventi, si impegnano a trasmettere alla Regione la documentazione per la concessione-impegno del contributo regionale entro il 31 dicembre 2014 come previsto all'art. 3 del presente Accordo.
3-Per detti investimenti i criteri, le condizioni e le modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, sono definiti nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n.1233 /2009 e s.m.i.
4-Il contributo regionale per i nuovi interventi da programmare, non inclusi in precedenti accordi, potrà essere riconosciuto per gli investimenti per i quali l'approvazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario sia intervenuta a decorrere dal 1 Gennaio 2011.

5–Fino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi 2014-2016, ai sensi del punto 5 del richiamato Allegato A della DGR 1233/2009, la Giunta regionale può destinare eventuali risparmi sulla spesa programmata e non ancora impegnata, anche agli interventi di cui all'elenco Allegato, che abbiano obiettivi e finalità simili, nella medesima misura percentuale del contributo regionale previsto dall'Accordo e comunque entro il limite del risparmio risultante:

- a favore del medesimo soggetto beneficiario previa sua istanza, o nel caso di soggetto beneficiario non sottoscrittore dell'Accordo previa istanza motivata e condivisa dei soggetti proponenti;
- a favore di un altro beneficiario del medesimo bacino previa sottoscrizione di un protocollo di intesa.

Art. 20
Interventi correlati agli Accordi per qualità dell'aria.

1 – La Regione conferma quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.1957/2012 che ha fissato al 31 dicembre 2013 la scadenza per l'utilizzo dei contributi regionali destinati alla trasformazione dei veicoli da benzina a metano o GPL da parte dei Comuni sottoscrittori o aderenti agli Accordi di Qualità dell'aria, beneficiari dei contributi relativi ai tre periodi dell'iniziativa.
2 - Qualora siano reperite nuove disponibilità finanziarie, la Regione si impegna a continuare l'iniziativa, avviata nel bacino provinciale di Bologna, per il trasferimento di risorse agli altri comuni sottoscrittori, per lo sviluppo del piano regionale "Mi Muovo Elettrico" sia ai fini dell'acquisto dei veicoli elettrici, sia per la realizzazione di infrastrutture di ricarica.

PARTE QUARTA

MONITORAGGIO E NORME FINALI

Art. 21
Rapporti consuntivi

1 – Ai fini del monitoraggio del presente Accordo, con riferimento all'intero bacino, secondo gli standard informatici indicati dalla regione e per ognuno degli anni di validità dell'Accordo, le Agenzie presentano annualmente alla Regione, a consuntivo, sulla base di uno schema ormai consolidato, un rapporto relativo ai servizi erogati e alla mobilità e una relazione di monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, come meglio precisato ai commi seguenti.

2 – Il Rapporto consuntivo annuale relativo ai servizi erogati e alla mobilità, da trasmettersi alla Regione entro il **10 aprile di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

- i dati aggiornati del programma di esercizio annuale;
- i dati di mobilità, di cui si forniscono i modelli Allegato 2 A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale, e Allegato 2 B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- i dati aggiornati inerenti il parco mezzi utilizzati dai singoli gestori secondo il modello informatico regionale.

3 – La Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il **10 settembre di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

1. la descrizione delle attività sviluppate e dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello in corso, con specifico riferimento alle attività e agli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 33 della LR n. 30/1998;
2. il conto economico e il bilancio ufficiale di Agenzia. Ai fini di trasparenza, uniformità e continuità del monitoraggio, i conti economici di Agenzia sono da redigersi per linee di attività, secondo i formati e le riclassificazioni fornite dalla Regione il cui modello è disponibile sul portale Mobilità;
3. il bilancio ufficiale delle Aziende affidatarie dell'anno precedente a quello in corso, comprensivi delle note e relazioni integrative;
4. la compilazione del conto economico riclassificato secondo il modello informatizzato fornito dalla regione da parte della società aggiudicataria della gara;
5. i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti come da modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità;
6. i dati di dettaglio sulle vendite dei titoli di viaggio secondo il modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità ;
7. i dati consuntivi dei servizi forniti sulla base del Programma annuale di esercizio di cui all'art. 7, evidenziando i servizi contribuiti dagli EELL;
8. l'ammontare dei contributi percepiti dagli EELL di cui all'art. 10 del presente Accordo e i relativi utilizzi a favore del TPL.
9. la compilazione del modello informatico in allegato 4 che raggruppa una serie di fogli elettronici inerenti a:

§riepilogo dei principali dati di bacino oggetto di monitoraggio;
§dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori;
§dati di dettaglio dei servizi subaffidati;
§dati di dettaglio sul Contratto di Servizio;
§proiezione sull'intero anno (pre-consuntivo) di alcuni dei risultati conseguiti nell'anno in corso;
§dati sui servizi ad alto contenuto di innovazione e flessibilità;

4 – Il Servizio mobilità urbana e trasporto locale della Regione predispone annualmente sintesi comparative dei risultati conseguiti a livello regionale, da presentare all'Assemblea legislativa.

Art. 22
Sospensione dell'erogazione del contributo di esercizio

1 – La mancata o ritardata presentazione dei dati richiesti nel presente Accordo rispetto alle scadenze in esso previste autorizza la Regione a sospendere l'erogazione del contributo d'esercizio dell'anno in corso fino al completo ricevimento dei dati medesimi.
2 – Le sospensioni del contributo restano a carico dei contraenti destinatari con facoltà di rivalsa del danno nei confronti delle parti che hanno causato il ritardo.

Art. 23
Controversie

1 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente Accordo, qualora non possano essere composte in via amichevole o tramite l'intervento del collegio previsto dal settimo comma dell'art. 34 del decreto legislativo 267/2000, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari e il terzo di comune accordo. Il mancanza di accordo tra le parti e anche in difetto della designazione provvede il Presidente del Tribunale di Bologna.
2 – Qualora la decisione arbitrale rilevi inadempienze dei soggetti partecipanti all'Accordo di Programma, la Regione provvede agli interventi surrogatori necessari, a spese dell'inadempiente, secondo quanto stabilito nella stessa decisione arbitrale.

Art. 24
Approvazione dell'Accordo

1 – Gli Enti locali si impegnano all’approvazione del presente Accordo di Programma mediante ratifica dei competenti organi, entro il 18 ottobre 2013.
2 – Le parti procederanno alla sottoscrizione dell’Accordo ratificato mediante firma digitale a norma del Dlgs. 179/2012 convertito nella L. 221/2012.
3 – Il presente Accordo, a seguito della ratifica degli Enti locali e della sottoscrizione è adottato con Decreto del Presidente della Regione.

IL SINDACO	IL PRESIDENTE	L’AMMINISTRATORE UNICO
COMUNE DI FERRARA	PROVINCIA DI FERRARA	AGENZIA MOBILITA’ E IMPIANTI FERRARA Srl
Tiziano Tagliani	Marcella Zappaterra	Giuseppe Ruzziconi

ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA.RETI DI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI.MOBILITA’,LOGISTICA E TRASPORTI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Alfredo Peri

ALLEGATO B
alla delibera n. 12 del 29/10/2013

NOTA A VERBALE

La disposizione prescrittiva dell'art. 12 c. 3 dell'Accordo di Programma (come da DGR 1105/2013), ragionevolmente non attuabile nei tempi indicati, mette in luce una palese contraddizione con il "Rilevato" di pag. 4 dello stesso testo. Infatti alla lettera e) si legge: "*prevedere percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità contermini qualora gli enti locali li ritengano utili per una maggiore armonizzazione ed integrazione dei servizi*" valorizzando e riconoscendo in questo modo il ruolo e le competenze degli enti locali in qualità di soci delle stesse agenzie;

verificato che la locale Agenzia della mobilità – AMIsrl – persegue costantemente l'obiettivo del contenimento dei propri costi di funzionamento, avendo altresì proceduto alle trasformazioni societari e contrattuali di cui all'art. 25 LR 10/2008;

pertanto si ritiene di privilegiare l'indicazione contenuta nella lettera d) del Rilevato citato in premessa relativa al perseguimento di forme di cooperazione tra agenzie contermini, quale azione valida ed efficace tanto per un ulteriore contenimento dei costi di Agenzia quanto per l'integrazione dei servizi, nella prospettiva di operare – ai sensi della DGR 908/2012 – una gara unitaria per l'affidamento dei servizi di TPL nell'ambito del c.d "bacino Reno" alla scadenza dei rispettivi contratti di servizio, compresa una eventuale possibile proroga nella fase transitoria.

La disposizione dell'art. 10 c. 3 secondo cui gli enti locali "*sono impegnati a mettere a disposizione risorse in misura tale che l'intervento di ciascuno sia almeno pari alla media degli interventi complessivi del periodo 2007-2010*" rappresenta per codeste amministrazioni un obiettivo cui tendere nonostante le ben note difficoltà finanziarie degli enti locali. Si evidenzia che nel corso dell'anno 2013 la Provincia ha sollecitato tutti i comuni del territorio ad intervenire e la risposta è stata ampiamente positiva, per parte sua il Comune di Ferrara ha confermato il trasferimento già attivo da diversi anni per i potenziamenti dei servizi urbani e ha trasferito l'intero contributo del Ministero dell'Ambiente finalizzato alla sperimentazione del collegamento con il nuovo Ospedale di Cona, finanziamento che – come noto – va a scadere nella prossima primavera;

pertanto, alla luce di quanto sopra, l'impegno di cui alla citata disposizione viene recepito ed assunto come obiettivo di lavoro.

ALLEGATI DISTINTI PER CIASCUN BACINO PROVINCIALE

§ **Scheda sullo stato di attuazione degli investimenti di cui agli Accordi di Programma dal 1994 al 2010 e nuova programmazione 2011-2013 – Bacino di Ferrara.**

A) Investimenti avviati con impegno regionale ma non ultimati degli Accordi di programma dal 1994 al 2010 (Riferimento Art.17 dell'Accordo):

Accordi di Programma	Sch. N°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
AdP 03/05	4_2	Ampliamento rete di monitoraggio del traffico.	Comune di FERRARA	€ 240.000,00	€ 120.000,00
AdP 07/10	3_1	Realizzazione della pista ciclabile di via Bologna tra via Foro boario e abitato di Chiesuol del Fosso (1° stralcio da Foro Boario a Via Beethoven e 2°stralcio da Via Beethoven all'abitato da Chiesuol del Fosso)	Comune di Ferrara	€ 272.951,38	€ 136.475,69

B) Interventi programmati e confermati dei precedenti Accordi (Riferimento Artt.18 e 19 dell'Accordo)

Accordi di Programma	**SCHEDA N°**	***DESCRIZIONE INTERVENTO***	**SOGGETTO BENEFICIARIO**	**Costo Totale Ammissibile**	**CONTRIBUTO REGIONALE**
AdP 2007-2010	4.2 I stralcio	Progetto Gim-Gestione informata della Mobilità	Provincia di Ferrara	€ 610.225,00	€ 305.112,00
AdP 2007-2010	4.2 I stralcio	Progetto Gim-Gestione informata della Mobilità	Comune di Ferrara	€ 610.225,00	€ 305.112,00

C) Investimenti correlati agli Accordi per la Qualità dell'Aria:Trasformazione dei veicoli da benzina a GPL o metano (Riferimento Art.20 dell'Accordo)

Beneficiari	***Contributo regionale programmato Euro***	***Risorse regionali residue al 31/12/2012 In Euro***	***Trasformazioni effettuate n. veicoli***
N.3 Comuni	782.796	19.430	1.836

§ **Schema per la compilazione del Programma di esercizio base** per ciascun anno di riferimento.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO
ANNO 2011
- bacino di Ferrara -

	km
Linea serv. Urbano	2.239.322
Taxibus serv. Urbano	169.712
Totale servizio urbano	**2.409.034**

	km
Linea serv. extraurbano	5.664.822
Taxibus serv. extraurbano	1.186.570
Totale servizio extraurbano	**6.851.392**

	km
totale servizio urbano ed extraurbano	**9.260.426**

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

SERVIZIO URBANO - ANNO 2011

bacino di Ferrara

Linea	Descrizione	Km
1	Linea 1	159.354
2	Linea 2	135.524
3	Linea 3c	136.931
4	Linea 4c	130.659
6	Linea 6	297.940
7	Linea 7	200.153
8	Linea 8	168.373
9	Linea 9	142.373
10	Linea 10	104.374
11	Linea 11	631.517
21	Linea 21	11.767
suppl	Supplementari	120.356
	taxibus urbano*	169.712,54
	TOTALE KM SERVIZIO URBANO 2011	**2.409.034**

(*) taxibus urbano 2011		
linea	*descrizione*	*km progettati*
6/b	*Quartesana - Aguscello - Ferrara*	*66.958,43*
9/b	*Quartesana - Cocomaro- Ferrara*	*102.754,10*
	totale servizio taxibus urbano	*169.712,54*

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

SERVIZIO EXTRAURBANO - ANNO 2011

bacino di Ferrara

Linea	Descrizione	Km consuntivati
238	Bologna - Migliarino	50.566
310	Ferrara-Ro-Copparo	273.308
312	Ferrara-Copparo-Goro	687.202
319	Copparo-Tresigallo-Migliarino-Lido Spina	33.464
320	Ferrara-Tresigallo-Formignana	632.341
328	Tresigallo-Ostellato-Portomaggiore	16.571
331	Ferrara - Lidi	581.326
333	Codigoro-Portogaribaldi-Ravenna	364.693
335	Gorino-Adria	21.657
336	Ariano-Mezzogoro-Codigoro	14.333
340	Ferrara-Masi	137.786
344	Fe-Argenta-Anita	369.046
345	Ferrara-S.M.Codifiume	188.672
347	Ferrara-S.Bartolomeo	115.643
348	Ferrara-Spinazzino	50.627
349	Voghiera-Portomaggiore-Comacchio-L.Spina	12.066
360	Ferrara-Coronella-Poggio-Finale	244.532
363	Bondeno-Bologna	235.583
366	BONDENO-FINALE E.-CENTO	123.485
371	Ferrara-Bondeno-Finale	264.650
372	BONDENO - FICAROLO	35.205
449	Ferrara-Zona Industriale Bentivoglio	24.729
551	Ferrara-Cento-Modena	1.187.339
	taxibus extraurbano	1.186.569,58
	TOTALE KM SERVIZIO EXTRAURBANO 2011	6.851.392

*Taxibus ExtraUr.	Descrizione Linea Taxibus	Km progettati
Argenta	Linea A - SANTA MARIA CODIFIUME - ARGENTA	76.836,00
	Linea B - ANITA - ARGENTA	110.812,86
Comacchio	Linea 1 - LIDO NAZIONI - COMACCHIO	145.900,24
	Linea 2 - LIDO SPINA - COMACCHIO	99.270,20
	Linea 10 - OSPEDALE DEL DELTA - COMACCHIO	140.426,72
Copparo	Linea A - TRESIGALLO - COPPARO	127.582,41
	Linea B - JOLANDA - COPPARO	107.623,91
Nord-Est	Linea 3 - CODIGORO - LAGOSANTO	100.464,40
	Linea 4 - LIDO VOLANO - OSPEDALE DEL DELTA	29.812,05
	Linea 5 - MIGLIARINO - OSPEDALE DEL DELTA	16.481,97
	Linea 6 - ARIANO - CODIGORO	51.705,13
	Linea 7 - BOSCO MESOLA - CODIGORO	77.940,92
	Linea 8 - GORINO - CODIGORO	101.712,76
	totale servizio taxibus extraurbano 2011	**1.186.569,58**

PROGRAMMA DI ESERCIZIO
ANNO 2012
- bacino di Ferrara -

	km
Linea serv. Urbano	2.318.440
Taxibus serv. Urbano	169.712
Totale servizio urbano	**2.488.152**

	km
Linea serv. Extraurbano	5.577.659
Taxibus serv. Extraurbano	1.186.570
Totale servizio extraurbano	**6.764.229**

	km
totale servizio urbano ed extraurbano	**9.252.381**

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

SERVIZIO URBANO - ANNO 2012

bacino di Ferrara

Linea	Descrizione	Km consuntivati
1	Linea 1	150.759
10	Linea 10	113.773
11	Linea 11	646.272
2	Linea 2	149.008
21	Linea 21	9.550
3	Linea 3c	126.544
4	Linea 4c	143.791
6	Linea 6	395.402
7	Linea 7	201.663
8	Linea 8	167.673
9	Linea 9	136.076
suppl	Supplementari	77.929
	taxibus urbano*	169.713
	TOTALE KM SERVIZIO URBANO 2012	**2.488.152**

(**) taxibus urbano		
linea	*descrizione*	*km progettati*
6/b	*Quartesana - Aguscello - Ferrara*	*66.958,43*
9/b	*Quartesana - Cocomaro- Ferrara*	*102.754,10*
	totale servizio taxibus urbano 2012	*169.712,54*

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

SERVIZIO EXTRAURBANO - ANNO 2012

bacino di Ferrara

Linea	Descrizione	Km consuntivati
336	Ariano-Mezzogoro-Codigoro	13.942
238	Bologna - Migliarino	47.197
372	BONDENO - FICAROLO	35.162
363	Bondeno-Bologna	286.377
366	BONDENO-FINALE E.-CENTO	54.814
333	Codigoro-Portogaribaldi-Ravenna	349.358
319	Copparo-Tresigallo-Migliarino-Lido Spina	33.670
344	Fe-Argenta-Anita	370.246
331	Ferrara - Lidi	568.277
371	Ferrara-Bondeno-Finale	272.707
551	Ferrara-Cento-Modena	1.197.996
312	Ferrara-Copparo-Goro	669.163
360	Ferrara-Coronella-Poggio-Finale	221.275
340	Ferrara-Masi	127.916
310	Ferrara-Ro-Copparo	273.341
347	Ferrara-S.Bartolomeo	113.883
345	Ferrara-S.M.Codifiume	181.358
348	Ferrara-Spinazzino	50.827
320	Ferrara-Tresigallo-Formignana	632.843
449	Ferrara-Zona Industriale Bentivoglio	24.937
335	Gorino-Adria	22.103
328	Tresigallo-Ostellato-Portomaggiore	18.364
349	Voghiera-Portomaggiore-Comacchio-L.Spina	11.703
999	montedison	201
	taxibus extraurbano*	1.186.570
	TOTALE KM SERVIZIO EXTRAURBANO 2012	**6.764.229**

*Taxibus ExtraUr.	Descrizione Linea Taxibus	Km progettati
Argenta	Linea A - SANTA MARIA CODIFIUME - ARGENTA	76.836,00
	Linea B - ANITA - ARGENTA	110.812,86
Comacchio	Linea 1 - LIDO NAZIONI - COMACCHIO	145.900,24
	Linea 2 - LIDO SPINA - COMACCHIO	99.270,20
	Linea 10 - OSPEDALE DEL DELTA - COMACCHIO	140.426,72
Copparo	Linea A - TRESIGALLO - COPPARO	127.582,41
	Linea B - JOLANDA - COPPARO	107.623,91
Nord-Est	Linea 3 - CODIGORO - LAGOSANTO	100.464,40
	Linea 4 - LIDO VOLANO - OSPEDALE DEL DELTA	29.812,05
	Linea 5 - MIGLIARINO - OSPEDALE DEL DELTA	16.481,97
	Linea 6 - ARIANO - CODIGORO	51.705,13
	Linea 7 - BOSCO MESOLA - CODIGORO	77.940,92
	Linea 8 - GORINO - CODIGORO	101.712,76
	totale servizio taxibus extraurbano 2012	**1.186.569,58**

PROGRAMMA DI ESERCIZIO
ANNO 2013
- bacino di Ferrara -

	km progettati
Linea serv. Urbano	2.429.735
Taxibus serv. Urbano	169.712
Totale servizio urbano	**2.599.447**

	km progettati
Linea serv. extraurbano	5.593.727
Taxibus serv. extraurbano	1.186.570
Totale servizio extraurbano	**6.780.297**

	km progettati
totale servizio urbano ed extraurban	**9.379.744**

PROGRAMMA DI ESERCIZIO

SERVIZIO URBANO - ANNO 2013

- bacino di Ferrara -

linea	descrizione	km progettati
1	Linea 1 Stazione FS - Via Frutteti (C.Commerciale Le Mura)	148.822,84
2	Linea 2 Stazione FS-V.Olanda	151.580,07
03c	Linea 3c Stazione Fs-Palestro-Kennedy-Barlaam-A.Ducale-Stazione Fs	126.506,22
04c	FS-Ingegneria-A.Ducale-Barlaam-Kennedy-Montebello-P.Massari-P.Dante-F	144.250,65
6	Porotto-StazioneFS-OspedaleCona	492.275,66
7	Malborgh-V.Copparo-Cavour-C.Piave-V.Trenti	203.060,23
8	Linea 8 Rivana-C.Isonzo-Cavour-Galvani-Indipendenza	170.486,90
9	V.Mari-v.Pomposa-Giov-Cav.-FS	136.265,52
10	V.Scalambra-Cav.-Giov-Cedri-Pontegr.-V.Mongardi-Cap.Pontegrad.	115.156,07
11	Chiesuol del Fosso(Ospedale S.Giorgio)-Vallelunga/S.Maria Maddalena	649.088,67
21	Servizio serale linea 21	9.546,21
SUPPL	Corse supplementari (*)	82.696,34
	Taxibus Urbano (**)	169.712,00
	TOTALE KM PROGETTATI SERVIZIO URBANO	**2.599.447,38**

(*) corse supplementari		
linea	*descrizione*	*km progettati*
13	*Focomorto - Ferrara*	*13.323,45*
390	*Polo Scolastico Piazzale Dante*	*23.510,40*
391	*Polo Scolastico Via Canapa*	*5.476,09*
392	*Polo Scolastico ITI*	*20.653,62*
393	*Polo Scolastico Barlaam*	*2.519,32*
394	*Navarra*	*4.091,97*
395	*Servizio scuola materna San Luca*	*700,33*
396	*Fondo Reno-Porotto-Centro*	*3.688,26*
397	*Servizi Montesud*	*2.312,16*
398	*Aguscello-Via del Campo ; Alfonso d'Este - Villa Fulvia*	*4.165,41*
399	*Stazione FS-San Rocco*	*2.255,33*
	totale corse supplementari	*82.696,34*

(**) taxibus urbano		
linea	*descrizione*	*km progettati*
6/b	*Quartesana - Aguscello - Ferrara*	*66.958,43*
9/b	*Quartesana - Cocomaro- Ferrara*	*102.754,10*
	totale servizio taxibus urbano	*169.712,54*

PROGRAMMA DI ESERCIZIO
SERVIZIO EXTRAURBANO - ANNO 2013
- bacino di Ferrara -

Linea	descrizione	km progettati
238	Migliarino-Bologna	41.314,08
310	Copparo-Ro -Francolino-Ferrara	254.203,10
311	Copparo-Ro -Boara-Ferrara	18.711,68
312	Gorino-Ariano-Copparo-BoaraFerrara	278.569,30
314	Goro-Ariano-Copparo-Baura-Ferrara	343.766,12
315	Le Contane-Iolanda-Ambrogio-Copparo-Ferrara	36.336,10
316	Migliarino-Tresigallo-Copparo-Cesta	19.342,78
319	Copparo-Tresigallo-Migliarino-LidoSpina	14.256,00
320	Ferrara-Formignana-Jolanda-Ambrogio	207.338,13
321	Parasacco-Denore-Sabbioncello S.P.-Ferrara	18.823,12
322	Codigoro-Ariano-Jolanda-Tresigallo-Ferrara	281.356,85
326	Massafiscaglia-Tresigallo-Bivio VIllanova-Ferrara	64.825,20
328	Tresigallo-Ostellato-Portomaggiore	16.990,40
329	Ferrara-Tresig-Codig-Pomposa-L. Volano	15.744,96
330	Ferrara-Cona-Masi Torello-Comacchio-Lido Spina	7.121,47
331	Ferrara-Ostellato-Portogaribaldi-Lidi	511.052,15
332	Codigoro-Lagosanto-Vaccolino-Lido delle Nazioni-Portogaribaldi-L.Estensi	35.482,97
333	Codigoro-Portogaribaldi-Ravenna	291.768,17
334	Mesola-Portogaribaldi-Ravenna	69.069,74
335	Gorino-Mesola-Codigoro	59.542,47
336	Ariano-Mezzgoro-Codigoro	13.921,92
337	Codigoro-Pomposa-Lido Volano	27.457,35
339	Gorino-Mesola-Ariano-Adria	13.468,24
340	Masi San Giacomo-Cona-Ferrara	122.752,39
341	Ferrara-Città del Ragazzo	4.747,80
342	Long-Bando-Portomaggiore-Voghiera-Ferrara	199.501,79
344	Ferrara-Argenta-Anita	179.097,36
345	Ferrara-Molinella-S.M.Codifiume	163.067,39
346	FERRARA-PASSO SEGNI-ALBERINO	12.480,00
347	San Bartolomeo – Ferrara	117.233,76
348	Spinazzino – Ferrara	51.142,87
349	Portomaggiore-Ostellato-Lido Spina	11.817,80

Linea	descrizione	km progettati
360	Poggiorenatico-Coronella-Ferrara	47.723,80
361	Ferrara-Sant'Agostino-F.Emilia	62.726,66
363	Cento-Finale (via Pilastrello)-Buonacompra-Casumaro/Finale-Bondeno(via Scorti	33.398,68
364	Bondeno Fs-Finale Emilia-Cento-Bologna	229.329,13
366	Bondeno-Cento	77.230,80
370	Ferrara-Ponte Rodoni-Bondeno-Finale Emilia	22.324,28
371	Malcantone-Ferrara	151.684,00
372	Bondeno-Salara	35.516,00
373	S.Martino-Bondeno	2.132,00
374	Ferrara-Bondeno-Scortichino-S.M. In Spino	176.496,33
375	Ferrara-Diamantina-Bondeno-S.Martino in Spino	30.351,36
449	Ferrara-Zona Industriale Bentivoglio	24.925,56
551	Ferrara FS-Cento-Crevalcore-Modena	984.710,04
552	Ferrara-Cento-San Giovanni in P.-Modena	212.875,14
	Taxibus Extraurbano *	1.186.569,58
	TOTALE KM PROGETTATI SERVIZIO EXTRAURBANO	**6.780.296,82**

*Taxibus ExtraUr.	Descrizione Linea Taxibus	Km progettati
Argenta	*Linea A - SANTA MARIA CODIFIUME - ARGENTA*	*76.836,00*
	Linea B - ANITA - ARGENTA	*110.812,86*
Comacchio	*Linea 1 - LIDO NAZIONI - COMACCHIO*	*145.900,24*
	Linea 2 - LIDO SPINA - COMACCHIO	*99.270,20*
	Linea 10 - OSPEDALE DEL DELTA - COMACCHIO	*140.426,72*
Copparo	*Linea A - TRESIGALLO - COPPARO*	127.582,41
	Linea B - JOLANDA - COPPARO	107.623,91
Nord-Est	*Linea 3 - CODIGORO - LAGOSANTO*	*100.464,40*
	Linea 4 - LIDO VOLANO - OSPEDALE DEL DELTA	*29.812,05*
	Linea 5 - MIGLIARINO - OSPEDALE DEL DELTA	*16.481,97*
	Linea 6 - ARIANO - CODIGORO	*51.705,13*
	Linea 7 - BOSCO MESOLA - CODIGORO	*77.940,92*
	Linea 8 - GORINO - CODIGORO	*101.712,76*
	totale servizio taxibus extraurbano	**1.186.569,58**

ACCORDI DI PROGRAMMA
PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
E PER I SERVIZI MINIMI AUTOFILOVIARI
PER IL TRIENNIO 2011-2013

TRA

La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 80062590379, nella persona del suo Assessore pro-tempore "Programmazione territoriale, Urbanistica. Reti di Infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti" Alfredo Peri;

La Provincia di Ravenna, codice fiscale n. 00356680397, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Claudio Casadio;

Il Comune di Ravenna, codice fiscale n. 00354730392, rappresentata dal suo Sindaco pro-tempore Fabrizio Matteucci;

Il Comune di Faenza, codice fiscale n. 00357850395, rappresentata dal suo Sindaco pro-tempore Giovanni Malpezzi;

Ambra Agenzia Mobilità Bacino di Ravenna Srl, di seguito denominata Agenzia, codice fiscale n. 02143780399, rappresentata dall'Amministratore Unico Pier Domenico Laghi;

PREMESSO

- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che, nel porre il cittadino al centro del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, è necessario mantenere inalterato l'impegno sul fronte della sicurezza, del miglioramento della qualità dei servizi, della messa a regime del sistema di tariffazione integrata regionale, della riqualificazione del servizio, al fine anche di migliorare la ripartizione modale e aumentare l'utilizzo del trasporto stesso;
- che l'art. 12 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", prevede la stipula di accordi di programma triennali con gli Enti locali e le loro Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico regionale e locale per

la riorganizzazione della mobilità stessa e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico;

- che detti accordi determinano il concorso finanziario delle parti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali alle Province, ai Comuni capoluogo, ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e alle Agenzie, secondo le competenze ad esse attribuite per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi;
- che detti accordi vengono sottoscritti sulla base di un atto di indirizzo dell'Assemblea legislativa (art. 8, LR n. 30/98) e della determinazione sui servizi minimi (art. 10, LR n. 30/98);

VISTI

- il "Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013", approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010;
- l' "Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale" di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010;
- gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010;
- la "Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011-2013", adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011;
- la "Ricognizione degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010. Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell'11 aprile 2011;
- gli "Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell'Emilia-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel "Patto per il TPL"", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 13 giugno 2011;
- le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 novembre 2011,

n.1710 del 28 novembre 2011, n. 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013;

- le azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell'ambito delle politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l'adozione all'Assemblea Legislativa regionale;
- il vigente X Accordo per la Qualità dell'Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna , con le 9 Province e con i Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al DLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, elaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, sottoscritti annualmente dal 2002, che impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell'ambito della mobilità sostenibile, della logistica regionale, dell'edilizia sostenibile e delle attività produttive;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 264/2013 che modifica per l'anno 2013, la sopra citata "Determinazione dei contributi sui servizi minimi" – Tabella II – Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 126/2011;

RILEVATO

che l'Atto di indirizzo e gli altri sopracitati atti hanno individuato alcune priorità e obiettivi strategici, quali:

a) promuovere il trasporto pubblico quale soluzione ai problemi di qualità dell'aria, di congestione e di sicurezza nella mobilità locale e regionale;
b) ricercare una nuova cultura della "buona mobilità" che superi l'abuso del mezzo privato negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola e persegua ogni altra forma di mobilità sostenibile per la salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio territoriale, ambientale, culturale e la coesione sociale;
c) individuare modelli evolutivi attraverso processi di riassetto societario delle aziende di trasporto, evidenziando l'apertura verso il mercato;
d) proseguire nel processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge regionale n. 10/2008 attraverso uno snellimento organizzativo delle attuali Agenzie, che ne

delinei il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del TPL ed evidenzi la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico, confermandone le funzioni di soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del TPL nonché di attuatori delle politiche di mobilità sostenibile individuate dagli Enti Locali, prevedendo anche forme di cooperazione che facilitino le politiche di aggregazione aziendale;

e) prevedere percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità contermini qualora gli Enti locali li ritengano utili per una maggiore armonizzazione e integrazione dei servizi;

f) favorire il perseguimento dei processi aggregativi fra i gestori del TPL, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 14 ter della legge regionale n. 30/98 relativamente alle gare per l'affidamento dei servizi;

g) conseguire il rapporto del 35% fra ricavi del traffico e spese correnti, secondo un trend di adeguamento;

h) adeguare le risorse contributive per i servizi minimi all'indice di inflazione programmata, pari al 4,5% nel triennio, che dovranno ritenersi comprensive degli oneri relativi ai rinnovi nazionali dei CCNL degli autoferrotranvieri oppure degli eventuali adeguamenti derivanti dall'applicazione di contratti diversi. I contratti di II livello dovranno in ogni caso produrre benefici in termini di efficienza aziendale;

i) riconfermare l'impegno profuso dagli Enti Locali nel cofinanziamento dei servizi autofiloviari di TPL;

j) consolidare nel corso del 2011 l'entrata a regime di STIMER con la diffusione delle tecnologie in tutti i territori e attraverso l'offerta delle forme di abbonamento integrato annuale e mensile, nonché dei titoli di corsa semplice integrata, con indifferenza del vettore utilizzato e uniformità di trattamento per i cittadini di uno stesso bacino;

l) destinare alle politiche di introduzione della tariffazione integrata "Mi muovo" parte del fondo di cui alla legge regionale n. 1/2002;

m) realizzare la "Carta della mobilità Mi muovo" che contempli l'accesso al TPL, ai servizi ferroviari, al *bike sharing*, al *car sharing*, etc.;

n) prevedere l'approvazione e l'aggiornamento dei PUT quanto meno da parte dei Comuni superiori a 30.000 abitanti;

o) potenziare i servizi ferroviari;

p) riqualificare i servizi su gomma tramite la tariffazione integrata e l'azione di integrazione, razionalizzazione, riorganizzazione e flessibilizzazione dell'offerta di

servizio (soprattutto con riferimento alle zone di montagna e a domanda debole), per perseguire l'incremento dei viaggiatori trasportati e facilitare l'intermodalità;

q) programmare il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus regionale con privilegio dei mezzi a basso e nullo impatto ambientale;

r) realizzare l'infrastrutturazione elettrica delle città, articolata su progetti pilota, basati sullo sviluppo di un'infrastruttura innovativa per la ricarica delle auto elettriche e dei veicoli per il trasporto di persone e merci, avuto riguardo anche alla mobilità turistica e alla logistica urbana;

s) proseguire nella politica dell'infomobilità regionale;

t) sviluppare strategie di riequilibrio che affrontino i temi della mobilità ciclopedonale, dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro, del *mobility management*, della moderazione e fluidificazione del traffico, del diritto alla mobilità per categorie "deboli", quali bambini, anziani, diversamente abili, non vedenti, nonché delle politiche di genere;

RILEVATO PERALTRO

come i tagli governativi previsti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, e nello specifico, in particolare con il comma 2, art. 14 del decreto medesimo, abbiano imposto, onde evitare il collasso del sistema, di accelerare e accentuare quei processi virtuosi che riguardano la manovra tariffaria e il suo adeguamento nel corso del triennio, funzionale anche a salvaguardare un adeguato livello di servizi all'interno di politiche di razionalizzazione dei servizi stessi, in un quadro di integrazione modale e tariffaria;

RITENUTO PERTANTO

che il "Patto" del 6 dicembre 2010 contribuisca alla necessità di compatibilizzare i contenuti dell'Atto di indirizzo con i tagli di cui al DL n. 78/2010 citato, in quanto lo sforzo finanziario che la Regione ha messo in campo nel triennio 2011-2013, assorbendo all'interno del bilancio regionale gran parte del taglio governativo, è stato operato al fine di contenere la riduzione del servizio offerto all'utenza, ma dovrà essere accompagnato dal mantenimento dell'impegno degli Enti Locali e da un trend di adeguamento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari almeno al 35%;

RIMARCATO

che il miglioramento del livello di operatività economico-finanziaria del TPL non può in alcun modo prescindere da fattori esterni alle aziende, a iniziare da un processo di aggregazione che conduca a condizioni industriali di maggiore robustezza, tramite razionalizzazioni della spesa, sinergie nei processi produttivi, uso più razionale del personale e dei mezzi;

RIMARCATI ALTRESÌ

gli effetti virtuosi che la predisposizione dei Piani Urbani del traffico, e il relativo aggiornamento, potranno fornire in termini di razionalizzazione dei percorsi, creazione e protezione di corsie riservate al TPL, controllo della sosta e degli accessi alle ZTL, parcheggi di interscambio, ricerca di mezzi alternativi all'auto privata o al mezzo pubblico tradizionale, laddove esso non risulti economicamente sostenibile (bus a chiamata, ricorso a taxi o noleggio, car e bike sharing, ecc.);

VISTA

la Legge Regionale n. 20/2011 con la quale sono state apportate importanti modifiche e integrazioni alla L.R. 30/98 in ordine:

- alla durata del Contratto di servizio (da 9 a 10 anni);
- alla conferma della funzione di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la progettazione ed il connesso affidamento dei servizi di trasporto (DGR 908/2012);
- agli indirizzi relativi all'estensione dell'ammissibilità del sub affidamento al fine di rendere più flessibile l'organizzazione del TPL, fermi restando i limiti previsti dalle direttive statali e lo svolgimento della prevalenza dei servizi in capo all'affidatario principale;
- al tema dell'integrazione tariffaria, che trova in legge il coronamento di un percorso iniziato già da qualche anno ed il cui scopo è quello di creare un'unica modalità tariffaria integrata valida per tutti i mezzi pubblici, per tutti i gestori e sull'intero territorio regionale;
- al sistema sanzionatorio a seguito dell'introduzione del nuovo modello tariffario "Mi Muovo", finalizzato anche a prevenire e contrastare l'evasione tariffaria (DGR n.8/2012);

DATO ATTO

che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 908 del 2 luglio 2012 ha approvato gli - *Ambiti Territoriali Ottimali ed*

omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Emilia-Romagna- a seguito del processo di riforma nel settore dei servizi pubblici, in particolare delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n.27 che all'art.3bis (art. 25 del DL n. 1/2012 convertito con Legge 27/2012) attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei - di norma di dimensione "non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"- "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio" a tutela della concorrenza e dell'ambiente;

PRESO ATTO

degli ambiti sovra-bacinali ottimali ed omogenei, ai fini dell'organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le disposizioni regionali previste all'art.14ter comma 1 della LR 30/98 e dell'art. 24 della LR 10/2008, corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province così individuati con delibera della Giunta regionale n. 908/2012:

- Ambito Trebbia: Piacenza;
- Ambito Taro: Parma;
- Ambito Secchia-Panaro: Reggio Emilia e Modena;
- Ambito Reno: Bologna e Ferrara;
- Ambito Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

RIBADITO

- che non sono ammessi affidamenti di servizi per sub-ambiti di dimensioni inferiori agli ambiti sovra-bacinali come definiti e che gli Enti di governo degli stessi e le Agenzie locali per la mobilità, ricercheranno punti di raccordo e modalità operative coordinate per la predisposizione delle procedure di gara relative agli affidamenti dei servizi negli ambiti medesimi;

RIBADITO INOLTRE

- l'opportunità di una gestione coordinata e ottimizzata dei diversi progetti d'investimento per l'ammodernamento e l'innovazione tecnica e tecnologica del settore del TPL nel suo complesso tra i quali, segnatamente, il sistema tariffario integrato "MiMuovo" nel nuovo disegno dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico regionale;

- la previsione che, fatta salva la normativa vigente in materia, gli autobus di un gestore operante su un territorio sovra-bacinale, anche non contiguo, dovranno poter avere l'estensione per tutte le linee comprese nei bacini interessati, tenuto conto delle classi e delle dimensioni dei veicoli stessi, nonché degli impieghi previsti nei contratti di servizio, e pertanto gli Enti locali e le Agenzie per la mobilità competenti debbano collaborare attivamente per la realizzabilità di detto uso flessibile degli autobus nei diversi bacini afferenti al medesimo gestore;

- la necessità di richiedere, da parte del gestore, preventiva autorizzazione agli Enti competenti per l'utilizzo degli autobus acquistati con contributo regionale o in autofinanziamento qualora l'uso flessibile di detti autobus tra diversi bacini superi il 10% dell'intera flotta attribuibile al singolo bacino;

RILEVATO

che le disposizioni normative della Legge 135 del 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 95/2012 "Spending Review", entrata in vigore il 15/08/2012, e in particolare gli artt. 9, 16 e 16 bis, impattano con il settore del TPL per gli aspetti di seguito evidenziati:

- il concorso delle regioni alla riduzione della spesa pubblica (risorse per il TPL escluse) che deve registrare un risparmio già dal 2012 e per gli anni successivi;
- la previsione della definizione di criteri e modalità incentivanti la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi, sulla base dei quali ripartire e trasferire alle regioni le risorse destinate al settore TPL compreso il ferroviario, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PRESO ATTO CHE

- con DGR n. 264/2013, si è individuata l'ulteriore misura volta alla razionalizzazione della spesa del settore attraverso la revisione delle percentuali di trattenuta massima sui contributi per i servizi minimi, da parte delle Agenzie locali, per la copertura dei costi sostenuti dalle stesse per le attività previste dalla L.R. 30/98;

RILEVATO ALTRESI’

che l’art.1 comma 301 della Legge di Stabilità 2013, L. 228 del 24/12/2012, che sostituisce il sopracitato articolo 16 bis, prevede ulteriori modifiche tra cui:

- l’istituzione, a decorrere dall'anno 2013, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e che tale Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

- l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce l'aliquota di compartecipazione al fondo in misura tale da assicurare strutturalmente, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015 le risorse necessarie al settore;

- il non completo accesso al Fondo se le regioni non assicurano l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto citato (comma 9 art. 16bis);

- la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo, tenendo conto di:
  a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
  c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

- l'adozione da parte delle regioni, entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto, di un “Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale”, che rimoduli i servizi a domanda debole e sostituisca le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura (art.19, comma 5, del

dlgs. n. 422/97), con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito di tale riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- la verifica degli effetti derivanti dal "Piano di riprogrammazione dei servizi" da parte delle regioni, tesi ad assicurare l'equilibrio economico e l'appropriatezza della gestione, per accedere alla ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo;

- la trasmissione dei dati economici e trasportistici ai fini del monitoraggio del settore all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (art.1 comma 300 L.244/2007), organismo tecnico di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, anche ai fini della creazione di una banca dati e di un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore;

VALUTATO

che il percorso di razionalizzazione delle spese del settore, come stabilito all'art.19 comma 5 ter della L.R. 30/98 e confermato nell'Atto di indirizzo triennale 2011-2013 (DAL n.32/2010), trova ulteriore evidenza nella possibilità di delineare una governance locale snella ed efficace, attraverso forme di cooperazione fra le autorità di bacino, con particolare riferimento anche a percorsi di fusione delle Agenzie locali per la mobilità entro il 2013 sulla base degli ambiti ottimali come definiti con deliberazione n. 908/2012, utili ad una maggiore armonizzazione ed integrazione dei servizi;

RITENUTO OPPORTUNO

dare seguito alle disposizioni del citato comma 301, avviando la procedura necessaria all'approvazione del Piano Riorganizzazione regionale dei servizi, sulla base di quanto disposto con DGR 912/2013, anche in considerazione delle azioni di efficientamento già avviate dal 2011, sulla base degli impegni sottoscritti con il Patto per il Tpl, e attuate in larga misura nei diversi territori per il completamento del processo di revisione e razionalizzazione dell'offerta dei servizi integrati;

DATO ATTO CHE

il Piano di Riorganizzazione richiesto per i servizi autofiloviari sia predisposto e approvato da parte degli Enti

competenti, visti i commi 2bis e 2ter dell’art. 13 della LR 30/1998 e s.m.i., che specificano che le funzioni di programmazione e progettazione dei servizi di TPL offerti al pubblico e oggetto degli affidamenti sono di competenza per i servizi autofiloviari degli Enti locali e delle loro Agenzie;

RITENUTO INFINE

di definire con il presente Accordo di Programma il sistema concordato dei servizi minimi e di azioni per la mobilità sostenibile nell’ ambito provinciale di Ravenna.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Art. 1
Richiamo delle premesse

1 – Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.
2 – I contraenti confermano l’impegno a porre in essere politiche e provvedimenti di attuazione delle azioni e degli interventi individuati nelle premesse.
3 – I contraenti si impegnano pertanto ad attuare il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei risultati.

Art. 2
Oggetto

1 – Formano oggetto dell’Accordo:
a) la disciplina di attuazione dei servizi minimi di bacino secondo la programmazione indicata per il periodo 2011-2013 nella “Determinazione dei servizi minimi” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 126/2011 e modificata con deliberazione della Giunta regionale n.264/2013;
b) il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento e non ancora ultimati, previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione di interventi di cui alla scheda in allegato.

Art. 3
Durata

1 – Il presente Accordo ha validità:

- per i servizi minimi autofiloviari, dall'esercizio finanziario 2011 fino al 31 dicembre 2013;
- nelle more della sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma 2014-2016, è prevista la proroga del termine di validità del presente schema di Accordo a tutto l'anno 2014, per l'avvio o la completa realizzazione degli investimenti previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione 2011-2013 di interventi ritenuti prioritari nell'ambito degli obiettivi strategici come delineati nell'Atto di indirizzo.

Art.4
Obiettivi di miglioramento

1 – La Provincia, il Comune e l'Agenzia si impegnano a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza, della qualità e della sostenibilità ambientale ed economica della mobilità e del TPL urbano, di bacino e di interbacino, attraverso azioni concrete sul piano programmatorio, regolamentare e del controllo sul raggiungimento degli obiettivi.
2 – Le parti concordano che gli obiettivi generali si collegano primariamente con le politiche e le strategie emergenti nel contesto nazionale ed europeo recepite negli strumenti di programmazione e amministrazione regionale e con le azioni previste negli annuali Accordi per la qualità dell'aria.
3 – Le parti si impegnano a predisporre i "Piani di riprogrammazione dei servizi di TPL", utili a definire il Piano di riorganizzazione regionale dei servizi secondo le modalità e i tempi indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 912/2013.
4 - Sono in ogni caso confermati gli obiettivi di efficientamento individuati all'art. 1 comma 301 della L.228/2012 al fine di conseguire progressivamente l'equilibrio economico della gestione in merito al rapporto calcolato tra ricavi da traffico e i costi dei servizi, mediante un'attenta accuratezza della gestione e il costante monitoraggio delle performance, nonché un aumento dei viaggiatori trasportati.

Art.5
Obiettivi “Mi Muovo”, “ Mi muovo in bici” e “GiM”

1 – Le parti si impegnano a portare a compimento il percorso di integrazione tariffaria “Mi Muovo” sulla base del sistema di tariffazione STIMER, con l’obiettivo di creare una “Carta della mobilità” che consenta l’accesso non solo al sistema del trasporto pubblico regionale e locale, ma anche al *bike sharing*, al *car sharing*, alla ricarica delle auto elettriche, alla sosta, ecc.
2 – Gli Enti locali dovranno provvedere ad adeguarsi a quanto stabilito con DGR 2055/2010 che oltre a definire le regole di viaggio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, individua le “tariffe obiettivo 2011-2013” da applicare ai servizi di TPL sull’intero territorio regionale da parte di tutti i gestori, per la piena attuazione dell’integrazione tariffaria “Mi Muovo”. Gli Enti locali dovranno accompagnare le società di gestione nella condivisione delle regole di clearing (ripartizione degli introiti) per la reale integrazione e indifferenza di utilizzo di “Mi Muovo” su tutto il territorio regionale.
In particolare dovrà essere perseguita l’integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi autofiloviari (se effettuati da gestori diversi) anche mediante, l’offerta di modalità flessibili di accesso al servizio quali il “borsellino elettronico” sulla card Mi Muovo.
Gli Enti Locali possono proporre l’istituzione di ulteriori “zone tecniche” relativamente a città dotate di servizi urbani non comprese tra quelle individuate con DGR n.637/2008 e n. 2055/2010.
Sono inoltre ribadite le disposizioni relative agli art.39 e 40 della L.R. 30/98 e smi.
3 – Gli Enti locali si impegnano all’avvio del servizio “Mi Muovo in bici”, tramite i contratti di comodato gratuito con la Regione che si è fatta carico delle forniture, per assicurare una copertura territoriale regionale attraverso l’omogeneità e la capillarità della distribuzione delle stazioni, in prossimità ai principali poli attrattori (terziario ed edifici pubblici, università, luoghi ad alta frequentazione, piazze o incroci importanti, piste ciclabili) facilitando l’integrazione e l’interscambio con il trasporto pubblico presso le stazioni ferroviarie e le autostazioni. Gli Enti locali sono tenuti ad applicare quanto indicato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 598/2012 in ordine ai livelli tariffari di riferimento, ai tipi di titoli di viaggio, nonché alle condizioni generali di accesso e di utilizzo del servizio “Mi Muovo in bici”.

4 – A seguito dell’aggiudicazione della gara unica e della stipula della convenzione del 13 ottobre 2011 per l’acquisizione ed installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. “Gestione informata della Mobilità”, gli enti coinvolti si impegnano al completamento del progetto stesso, al fine di dotare le intere flotte delle necessarie tecnologie per il miglioramento della fruibilità e dell’efficacia del TPL, la gestione centralizzata delle informazioni relative alla mobilità pubblico-privata, il monitoraggio delle flotte del trasporto pubblico, la diffusione in tempo reale delle informazioni relative al servizio di TPL e alle condizioni del traffico veicolare, l’integrazione delle informazioni relative al traffico privato (tempi di viaggio in rete, perturbazioni di circolazione) e di quelle relative al TPL automobilistico e ferroviario.

Art.6
Integrazione modale

1 – Le parti concordano sul ruolo della ferrovia regionale quale rete fondamentale del trasporto pubblico extraurbano, nonché, dove possibile, urbano, mentre al trasporto su gomma, in particolare fuori dai centri urbani e dalle grandi direttrici, competerà il ruolo di adduttore al sistema ferroviario.
2 – In tale contesto, le stazioni ferroviarie, per poter costituire i poli di interscambio della mobilità regionale, dovranno essere oggetto di ogni investimento utile a ricevere i vettori del trasporto su gomma, ma anche a rappresentare i nodi principali della rete della viabilità ciclabile e del sistema del *bike sharing* e del *car sharing*.
3 – In particolare, il sistema del *bike sharing* e del *car sharing* potrà essere ritenuto parte complementare del TPL e come tale essere oggetto di contributo regionale nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE SECONDA

SERVIZI, RISORSE E QUALITA’

Art. 7
Servizi minimi

1 – La quantità complessiva dei servizi minimi autofiloviari programmata nel triennio 2011-2013 deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le eventuali corse bis) e risulta definita per ciascun anno del triennio 2011-2013 in 6.922.099 vetture-km.

2 – I servizi sono esercitati sulla base dei Programmi di esercizio che dovranno essere aggiornati secondo l'articolazione quantitativa e qualitativa risultante dai Contratti di servizio sottoscritti. In Allegato vengono presentati i Programmi di esercizio base per ciascun anno di validità del presente Accordo.
3 - L'Agenzia e gli Enti Locali sono tenuti a garantire annualmente il livello complessivo dei servizi di cui al precedente comma 1, eventualmente anche attraverso modalità di offerta a carattere innovativo. È ammesso uno scostamento annuale in riduzione che non superi lo 0,5% del totale indicato, fermo restando quanto disposto con le DGR n. 1898/2010, n.802/2011 e n.912/2013.
5 - Le riduzioni dei servizi risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non configurabili come cause di forza maggiore. La suddetta variazione per astensioni facoltative dal lavoro viene proporzionalmente dimensionata in ragione degli oneri residuanti in capo all'esercente.
6 - L'Agenzia si impegna a fornire i dati aggiornati del programma di esercizio dei servizi minimi di cui al comma 1, secondo l'articolazione programmata e consuntiva di offerta al pubblico, entro il **10 aprile di ogni anno**, secondo lo schema del Programma annuale di esercizio base. Entro il **10 settembre di ogni anno** l'Agenzia si impegna a fornire i dati consuntivi dei servizi minimi e dei servizi aggiuntivi riferiti all'anno precedente come indicato al successivo art.22 comma 3. Entrambe le rendicontazioni dovranno essere fornite sulla base dello schema del Programma annuale di esercizio base di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8
Possibile riduzione del servizio offerto e Piani di Riprogrammazione

1 – In considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, come specificato nella deliberazione della giunta regionale n. 802/2011, l'Agenzia potrà procedere ad autorizzare riduzioni di percorrenze dei servizi svolti nel bacino per non oltre il 3%, senza determinare pertanto una corrispondente diminuzione dei contributi regionali previsti., Limitatamente al caso di fusioni o aggregazione dei gestori, la riduzione dei servizi potrà essere incrementata di un ulteriore 2%.
2 – Sempre in considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, solo per l'anno 2013, a seguito della predisposizione del Piano di

Riprogrammazione (art.1 comma 301 L.228/2012), l'Agenzia, laddove ce ne siano le esigenze e le condizioni potrà autorizzare riduzioni complessivamente non superiori al 5% comprensivo anche delle eventuali riduzioni già effettuate sulla base della citata deliberazione n. 802/2011.
3 – Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno calcolate sulle vett*km dei servizi minimi. Riduzioni superiori alle prescrizioni indicate al precedente comma, sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo a proporzionale riduzione e recupero del contributo regionale per i servizi minimi.
4 – Al fine di effettuare il necessario monitoraggio delle percorrenze programmate, l'Agenzia è tenuta a presentare l'attestazione che indichi le modifiche al Programma di esercizio dei servizi secondo l'articolazione programmata di offerta al pubblico, specificando la quantificazione complessiva delle vett*km riferite ai servizi minimi in eventuale diminuzione. L'attestazione deve essere presentata preventivamente all'entrata in vigore dei programmi di esercizio estivo e invernale e precisamente:
- **entro il 1 giugno** di ogni anno, il programma di esercizio estivo;
- **entro il 1 settembre** di ogni anno, il programma di esercizio invernale;
5 – Per gli anni 2011 e 2012 l'Agenzia, in presenza di avvenuta aggregazione aziendale, è tenuta ad integrare l'attestazione di cui al precedente comma specificando:
- l'accertamento dell'avvenuto processo di fusione delle società di gestione presenti nei propri territori, tali da comportare un'effettiva integrazione funzionale ed operativa;
- di avvalersi, in presenza delle condizioni richieste, dell'applicazione dell'ulteriore riduzione del 2% dei servizi minimi.

Art. 9
Servizi innovativi

1- Gli Enti locali e l'Agenzia, in sede di definizione del Programma di esercizio dei servizi minimi, hanno facoltà di individuare l'offerta dei servizi anche con modalità innovative, in coerenza con le linee di programmazione regionale.
2 - La sostituzione di servizi minimi offerti in forma tradizionale con servizi erogati di carattere innovativo, anche con particolare attenzione a relazioni che possano interessare categorie deboli, quali disabili e anziani, si ha in costanza di contributi regionali a condizione che ne sia provata la convenienza in relazione sia all'utenza servita sia alla collettività nel suo complesso.

3 - Il servizio innovativo offerto potrà risultare inferiore a quello tradizionale sostituito a condizione che sia accertato il requisito di costanza o incremento della domanda soddisfatta, del livello di soddisfazione della stessa, che l'innovazione organizzativa sia offerta a condizioni tariffarie non inferiori a quelle previste per i servizi tradizionali, e che sia conveniente sul piano economico e contribuisca al miglioramento del rapporto tra ricavi tariffari e costi operativi del bacino.
4 - L'Agenzia, ai sensi dei precedenti commi, presenta il resoconto consuntivo sul servizio svolto e sui risultati conseguiti secondo i termini di consegna, come indicato al successivo art. 22 del presente Accordo.

Art. 10
Contributi per i servizi minimi

1 – Le seguenti risorse messe a disposizione dalla Regione devono intendersi interamente destinate, eccetto a quanto espressamente indicato al successivo comma 4 all'esercizio dei servizi di TPL:

- per l'anno 2011: euro 11.640.148,90
- per l'anno 2012: euro 11.814.756,00
- per l'anno 2013: euro 11.944.003,92

2 – I contributi per i servizi minimi di cui al precedente comma 1 comprendono i livelli di inflazione programmata prevista nel triennio.
3 - Gli Enti locali, secondo quanto previsto nell'Atto di Indirizzo triennale, nonché al punto B del "Patto per il Tpl", sono impegnati a mettere a disposizione risorse in misura tale che l'intervento di ciascuno sia almeno pari alla media degli interventi complessivi del periodo 2007-2010.
4 - I contributi regionali per i servizi minimi rappresentano trasferimento di risorse all'Agenzia, per la compartecipazione agli oneri conseguenti ai Contratti di servizio sottoscritti con gli esercenti e per le connesse attività di Agenzia previste dalla LR 30/98, fermo restando quanto specificato all'art. 12 del presente Accordo.
5 - L'incremento dei contributi erariali per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del DLgs n.422 del 1997 è richiesto direttamente dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
6 - Fino all'adozione del presente Accordo, la Regione procede alla concessione dei contributi sui servizi minimi con acconti mensili.

7 – I contributi di cui al presente articolo non subiscono revisioni a consuntivo, se non in relazione al mancato rispetto delle clausole dell'Accordo, e vengono erogati nei tempi previsti dagli ordinamenti dei soggetti direttamente competenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
8 - La Regione dà luogo agli eventuali recuperi, previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 28 dicembre 2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta n. 344 del 28 dicembre 2009 in particolare l'art. 8 " Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo", sui contributi dovuti per l'esercizio successivo.
9– La Regione ribadisce che il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro va mantenuto nel suo alveo naturale, senza pertanto alcun coinvolgimento finanziario della Regione.

Art. 11
Contributi ai sensi dell'art. 33 della LR n. 30/98

1 – Le risorse, finalizzate alla qualificazione dell'offerta dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche, messe a disposizione dalla Regione a norma dell'art.33 della LR n. 30/98 e s.m.i, sono le seguenti:

- per l'anno 2011: euro 229.214,00
- per l'anno 2012: euro 324.360,00
- per l'anno 2013: euro 324.360,00

2 – In coerenza e sulla base dell'attuazione delle azioni prioritarie concordate con la sottoscrizione del "Patto per il Tpl", si dà atto che le risorse regionali rese disponibili per ogni bacino, sono volte di norma alle finalità indicate al comma 1 lett. b) dell'art. 33 citato, e specificatamente per favorire i processi industriali di aggregazione dei gestori e l'implementazione della tariffazione integrata regionale.
3 – L'Agenzia si impegna a presentare nella Relazione annuale di cui al successivo art.22 una specifica descrizione degli interventi finanziati con i contributi del presente articolo.

Art. 12
Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale

1 – Gli impegni di Agenzia previsti dal presente Accordo si intendono dalla stessa assunti in relazione all'atto di costituzione e alle funzioni a essa attribuite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, nonché di quanto stabilito agli artt. 25 e 26 della L.R. n. 10/2008.

2 - Le attività svolte dalle Agenzie locali ai sensi del comma 3, lettere a), c) e d) dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, possono trovare copertura dei relativi costi all'interno dei fondi trasferiti dalla Regione di cui al primo comma dell'art. 10 del presente Accordo. Coerentemente con gli obiettivi della legge regionale n. 10/2008 e a norma della deliberazione della Giunta regionale n. 264/2013, la copertura dei costi sostenuti dall'Agenzia per tali finalità sarà la seguente:

per gli anni 2011 e 2012 : non potrà superare la percentuale del 2%;
per l'anno 2013: non potrà superare la percentuale dell'1,60%;

di quanto previsto di contribuzione per i servizi minimi per ciascun bacino. Ogni ulteriore attività, attribuita alle Agenzie dai Comuni e dalla Provincia ai sensi del comma 3, lettere b), e) ed e)bis dell'art. 19 della L.R. n. 30/98 dovrà essere compensata al di fuori dei contributi sui servizi minimi.
3 - L'Agenzia assicura:
- la riduzione dei costi di funzionamento mediante forme di accorpamento/fusione da attuare entro il 31/12/2013, al fine di svolgere più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate a norma della LR 30/98 e s.m.i;
- la tenuta di apposita contabilità separata per gli altri tipi di attività. Compiti aggiuntivi affidati all'Agenzia dovranno essere in grado di generare una capacità di autofinanziamento almeno sufficiente a coprire i maggiori costi che ne derivano, in caso contrario, gli Enti Locali, con propri fondi, dovranno assumere la copertura degli eventuali maggiori costi.

Art. 13
Contratto di servizio

1- L'esercizio dei servizi è regolato mediante Contratti di Servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'art.16 della LR 30/1998 e s.m.i.;
2- Il Contratto di Servizio, a fronte del corrispettivo economico, indica obblighi specifici e obiettivi di miglioramento del servizio in ordine al trasporto, alle tariffe, alla qualità, all'informazione, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 30/98, art. 16, comma 6, nonché dal presente Accordo.
3- Il Contratto di Servizio, secondo quanto previsto nella LR 30/98, deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già riconosciuto

direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50% di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base all'art. 16, comma 6 della LR 30/1998.

4- Gli importi derivanti dall'applicazione delle riduzioni del corrispettivo di cui al comma precedente confluiscono in uno specifico fondo che gli Enti sottoscrittori ridestinano all'esercizio di servizi del TPL, nel rispetto delle indicazioni dell'art. 16 della LR 30/98, anche eventualmente a remunerazione del miglioramento degli indici di soddisfazione. L'Agenzia dà atto della gestione di detto fondo nella Relazione annuale di cui al successivo art. 22. Le quote eventualmente non destinate ai fini suddetti verranno trattenute dalla Regione in sede di erogazione del contributo dell'anno successivo.

5- Il Contratto di Servizio disciplina inoltre le condizioni obbligatorie per:

a) la tenuta, da parte dell'esercente, di contabilità separate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le attività diverse da quelle previste dal presente Accordo;
b) l'accesso ai dati dei sistemi aziendali centralizzati di controllo del servizio offerto, da parte degli Enti Locali e Agenzie contraenti e della Regione Emilia-Romagna (art. 14, comma 3 della LR 30/98);
c) la registrazione e comunicazione, da parte dell'esercente, delle corse giornaliere non effettuate nonché delle eventuali altre anomalie risultanti nell'effettuazione del servizio.

6- L'Agenzia comunica tempestivamente al competente Servizio regionale la sottoscrizione del Contratto di Servizio di affidamento, nonché il rinnovo, la proroga o la revisione sostanziale, impegnandosi a trasmetterne copia entro il mese successivo alla data di sottoscrizione. L'Agenzia comunica inoltre al competente Servizio regionale l'elenco delle aziende titolari di eventuali contratti di subaffidamento e le relative percorrenze assegnate, nonché i corrispettivi delle stesse.

Art.14
Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. La Provincia, i Comuni e l'Agenzia assumono l'impegno di:

- garantire l’adozione e la revisione almeno biennale delle Carte dei servizi, nel rispetto delle procedure di consultazione dell’utenza previste dall’art. 17 della L.R. 30/98. Le Carte dei servizi definiscono, agevolandole, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e indennizzo per l’inosservanza degli standard di qualità e i casi di risarcimento danni alle persone e alle cose;
- costituire e favorire l’attività del Comitato degli utenti così come indicato all’art. 17 della L.R. 30/98;
- garantire, con le necessarie integrazioni dei Contratti di servizio, il monitoraggio della qualità erogata, sulla base del metodo di indagine campionaria già condiviso con la Regione e sulla base del quale sono state effettuate le indagini di qualità erogata e percepita per il biennio 2009-2010, riconfermate anche per il biennio 2012-2013. Il metodo dovrà continuare ad essere applicato relativamente almeno ai seguenti fattori di qualità: puntualità, stato di pulizia e di integrità del parco mezzi, vendita a bordo dei titoli di viaggio, informazioni alle paline di fermata, gestione dei reclami al fine di alimentare la base dati già costituita e per la comparabilità nel tempo e tra i diversi bacini dei risultati di miglioramento del servizio nonché delle politiche e tecniche ad essi correlati;
- svolgere indagini periodiche di rilevazione della qualità erogata, secondo il metodo condiviso mediante la costituzione di gruppi di acquisto, anche insieme con la Regione, finalizzati alle gare per l’acquisizione del servizio stesso e per l’istituzione di banche dati condivise.

2. La Provincia, i Comuni e l’Agenzia si impegnano altresì a monitorare la qualità attesa e percepita dall’utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento, anche prevedendo meccanismi di incentivazione o disincentivazione legati al corrispettivo contrattuale.

PARTE TERZA

MOBILITA’ SOSTENIBILE E INVESTIMENTI

Art. 15
Obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, del traffico e della sicurezza

1 – I contraenti convengono, anche in prosecuzione degli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza urbana e di bacino indicati nei precedenti Accordi di Programma, di mantenere il monitoraggio dei dati sulla mobilità

urbana e il trasporto pubblico locale come utile elemento di riferimento relativo a:

- emissioni del TPL e del trasporto privato;
- intensità del traffico;
- incidentalità.

2 – E' quindi confermato per l'Agenzia l'impegno alla trasmissione alla Regione **entro il 10 aprile di ogni anno**, dei dati relativi all'anno precedente a quello di consegna, riguardanti gli indicatori della mobilità urbana e del trasporto pubblico di cui ai modelli Allegato 2A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale e Allegato 2B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, inseriti nei precedenti Accordi 2007-2010;

Art. 16
Rinnovo del parco bus

1. La Regione assume l'impegno di ripartire i residui pari ad Euro 3.521.358,94 delle risorse assegnate a norma dell'art. 1, comma 1032 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e del D.M. 4223 del 3 dicembre 2007, per complessivi Euro 19.309.051,00 destinati alla sostituzione di almeno 100 veicoli attualmente circolanti.
2. La Regione assume l'impegno di ripartire i residui delle risorse assegnate pari ad Euro 3.919.572,85 a norma dell'art. 1, comma 304 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e del D.M. 82/T del 19 marzo 2008, per complessivi Euro 10.944.504,00 destinati alla sostituzione di almeno 50 veicoli attualmente circolanti.
3. Analogamente la regione assume l'impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell'art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2011-0000735 del 19 dicembre 2011, per complessivi Euro 9.536.057,36 destinati alla sostituzione di almeno 62 veicoli attualmente circolanti.
4. La regione assume infine l'impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell'art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale n. 8254 del 08 aprile 2013, per complessivi Euro 3.463.723,39 destinati alla sostituzione di circa 20 veicoli attualmente circolanti.
5. Il programma di ripartizione delle risorse regionali ammetterà a contributo forniture di veicoli destinati al servizio su linee filoviarie o di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale, nel rispetto delle norme EURO 5, EEV o Euro 6. Il contributo regionale viene riconosciuto secondo il titolo di proprietà dei mezzi.

6. L’Agenzia si impegna a fornire due volte l’anno e comunque **entro il 10 aprile e il 10 di settembre**, secondo le modalità stabilite dal “data entry” predisposto, i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti (ivi compresi i sub affidatari), evidenziando i veicoli impegnati in servizio diverso dal TPL (noleggio, scuolabus, ecc).

Art. 17
Condizioni generali per gli investimenti per la mobilità e il trasporto pubblico

1 – I contraenti si impegnano a portare a completamento gli interventi riportati in allegato, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e nel limite percentuale di finanziamento regionale e di concorrenza nella spesa dei vari soggetti, presentando la prevista documentazione e dando quindi attuazione al relativo sistema di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti.
2 – Le opere finanziate e le forniture di beni e tecnologie dovranno evidenziare la legge regionale da cui ne deriva il contributo, assicurando la chiara visibilità del logo regionale durante tutte le fasi di cantiere e, a lavori ultimati, tramite apposite targhe apposte in loco, secondo le indicazioni delle competenti strutture.
3 – La Regione proroga al 31 Dicembre 2014, i termini di cui alla soprarichiamata delibera di Giunta regionale n.2050 del 28 Dicembre 2012, per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari fino al saldo dei contributi impegnati dalla Regione degli interventi avviati degli Accordi di programma 1995-2010 di cui all’elenco in allegato.
4 - Restano confermati per gli investimenti in oggetto tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 2050/2012 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti nell’Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 1233 /2009 e s. m.i.

Art. 18
Interventi per l’attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità.

1– La Regione, modificando quanto stabilito con la soprarichiamata delibera di Giunta regionale n. 136/2013, fissa al 31 dicembre 2014 il termine per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari per il saldo del contributo regionale delle schede progettuali degli Accordi 2007-2010 inerenti l’attuazione del Progetto GiM (Gestione

informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità di cui all'elenco allegato.
2 - Restano confermati per questi investimenti tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastino con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 136/2013 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti per la parte delle risorse del Progetto GiM relative alla costituzione del sopracitato "Gruppo di Acquisto", sono quelli indicati nel punto 4 della Delibera di Giunta regionale n.158/2012 e che parallelamente i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e revoca del contributo regionale per la parte delle opere complementari di Infomobilità, sono stabiliti dall'Allegato A) delibera 1233/2009 e s.m.i.;
3 – Data la priorità regionale a queste opere strategiche, per il necessario completamento di aggiornamento e interoperabilità degli apparati tecnologici di centrale e per il controllo del percorso dei bus dell'intero parco regionale, sono previsti ulteriori nuovi finanziamenti in apposite schede di investimento nei diversi bacini.

Art. 19
Investimenti confermati, ridefiniti e programmati degli Accordi 2011-2013

1 – I sottoscrittori concordano inoltre sulla necessità di dare attuazione agli interventi del presente accordo, di cui allo specifico elenco allegato:
a) interventi di precedenti accordi, a cui viene riconosciuta la causa di forza maggiore e che vengono quindi confermati nella loro programmazione finanziaria del contributo regionale, anche eventualmente rimodulandone spesa e descrizione;
b) interventi di nuova programmazione per cui la Regione si impegna a reperire la disponibilità finanziaria per la propria parte di contributo.
2-I beneficiari dei contributi individuati nelle schede dei singoli interventi, si impegnano a trasmettere alla Regione la documentazione per la concessione-impegno del contributo regionale entro il 31 dicembre 2014 come previsto all'art. 3 del presente Accordo.
3-Per detti investimenti i criteri, le condizioni e le modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, sono definiti nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n.1233 /2009 e s.m.i.
4-Il contributo regionale per i nuovi interventi da programmare, non inclusi in precedenti accordi, potrà essere riconosciuto per gli investimenti per i quali l'approvazione del progetto

esecutivo da parte del soggetto beneficiario sia intervenuta a decorrere dal 1 Gennaio 2011.
5–Fino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi 2014-2016, ai sensi del punto 5 del richiamato Allegato A della DGR 1233/2009, la Giunta regionale può destinare eventuali risparmi sulla spesa programmata e non ancora impegnata, anche agli interventi di cui all'elenco Allegato, che abbiano obiettivi e finalità simili, nella medesima misura percentuale del contributo regionale previsto dall'Accordo e comunque entro il limite del risparmio risultante:

- a favore del medesimo soggetto beneficiario previa sua istanza, o nel caso di soggetto beneficiario non sottoscrittore dell'Accordo previa istanza motivata e condivisa dei soggetti proponenti;
- a favore di un altro beneficiario del medesimo bacino previa sottoscrizione di un protocollo di intesa.

Art. 20
Percorsi casa-scuola

1–Per il completamento della procedura di erogazione dei contributi assegnati e concessi all'interno del progetto regionale "Percorsi sicuri casa-scuola" di cui alla Delibera di Giunta regionale n.2261/2010, i beneficiari si impegnano a trasmettere, entro il 31 dicembre 2014, la necessaria documentazione secondo le disposizioni previste dalla DGR 1233/2009 e s.m.i.

Art. 21
Interventi correlati agli Accordi per qualità dell'aria.

1 – La Regione conferma quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.1957/2012 che ha fissato al 31 dicembre 2013 la scadenza per l'utilizzo dei contributi regionali destinati alla trasformazione dei veicoli da benzina a metano o GPL da parte dei Comuni sottoscrittori o aderenti agli Accordi di Qualità dell'aria, beneficiari dei contributi relativi ai tre periodi dell'iniziativa.

2 - Qualora siano reperite nuove disponibilità finanziarie, la Regione si impegna a continuare l'iniziativa, avviata nel bacino provinciale di Bologna, per il trasferimento di risorse agli altri comuni sottoscrittori, per lo sviluppo del piano regionale "Mi Muovo Elettrico" sia ai fini dell'acquisto dei veicoli elettrici, sia per la realizzazione di infrastrutture di ricarica.

PARTE QUARTA

MONITORAGGIO E NORME FINALI

Art. 22
Rapporti consuntivi

1 – Ai fini del monitoraggio del presente Accordo, con riferimento all'intero bacino, secondo gli standard informatici indicati dalla regione e per ognuno degli anni di validità dell'Accordo, le Agenzie presentano annualmente alla Regione, a consuntivo, sulla base di uno schema ormai consolidato, un rapporto relativo ai servizi erogati e alla mobilità e una relazione di monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, come meglio precisato ai commi seguenti.
2 – Il Rapporto consuntivo annuale relativo ai servizi erogati e alla mobilità, da trasmettersi alla Regione entro il **10 aprile di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:
- i dati aggiornati del programma di esercizio annuale;
- i dati di mobilità, di cui si forniscono i modelli Allegato 2 A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale, e Allegato 2 B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- i dati aggiornati inerenti il parco mezzi utilizzati dai singoli gestori secondo il modello informatico regionale.

3 – La Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il **10 settembre di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

1. la descrizione delle attività sviluppate e dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello in corso, con specifico riferimento alle attività e agli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 33 della LR n. 30/1998;
2. il conto economico e il bilancio ufficiale di Agenzia. Ai fini di trasparenza, uniformità e continuità del monitoraggio, i conti economici di Agenzia sono da redigersi per linee di attività, secondo i formati e le riclassificazioni fornite dalla Regione il cui modello è disponibile sul portale Mobilità;
3. il bilancio ufficiale delle Aziende affidatarie dell'anno precedente a quello in corso, comprensivi delle note e relazioni integrative;
4. la compilazione del conto economico riclassificato secondo il modello informatizzato fornito dalla regione da parte della società aggiudicataria della gara;

5. i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti come da modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità;
6. i dati di dettaglio sulle vendite dei titoli di viaggio secondo il modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità ;
7. i dati consuntivi dei servizi forniti sulla base del Programma annuale di esercizio di cui all'art. 7, evidenziando i servizi contribuiti dagli EELL;
8. l'ammontare dei contributi percepiti dagli EELL di cui all'art. 10 del presente Accordo e i relativi utilizzi a favore del TPL.
9. la compilazione del modello informatico in allegato 4 che raggruppa una serie di fogli elettronici inerenti a:
    - riepilogo dei principali dati di bacino oggetto di monitoraggio;
    - dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori;
    - dati di dettaglio dei servizi subaffidati;
    - dati di dettaglio sul Contratto di Servizio;
    - proiezione sull'intero anno (pre-consuntivo) di alcuni dei risultati conseguiti nell'anno in corso;
    - dati sui servizi ad alto contenuto di innovazione e flessibilità;

4 – Il Servizio mobilità urbana e trasporto locale della Regione predispone annualmente sintesi comparative dei risultati conseguiti a livello regionale, da presentare all'Assemblea legislativa.

Art. 23
Sospensione dell'erogazione del contributo di esercizio

1 – La mancata o ritardata presentazione dei dati richiesti nel presente Accordo rispetto alle scadenze in esso previste autorizza la Regione a sospendere l'erogazione del contributo d'esercizio dell'anno in corso fino al completo ricevimento dei dati medesimi.
2 – Le sospensioni del contributo restano a carico dei contraenti destinatari con facoltà di rivalsa del danno nei confronti delle parti che hanno causato il ritardo.

Art. 24
Controversie

1 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente Accordo, qualora non possano essere composte in via amichevole o tramite l'intervento del collegio previsto dal settimo comma dell'art. 34 del decreto legislativo 267/2000, saranno devolute alla cognizione di un

collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari e il terzo di comune accordo. Il mancanza di accordo tra le parti e anche in difetto della designazione provvede il Presidente del Tribunale di Bologna.
2 – Qualora la decisione arbitrale rilevi inadempienze dei soggetti partecipanti all'Accordo di Programma, la Regione provvede agli interventi surrogatori necessari, a spese dell'inadempiente, secondo quanto stabilito nella stessa decisione arbitrale.

Art. 25
Approvazione dell'Accordo

1 – Gli Enti locali si impegnano all'approvazione del presente Accordo di Programma mediante ratifica dei competenti organi, entro il 18 ottobre 2013.

2 – Le parti procederanno alla sottoscrizione dell'Accordo ratificato mediante firma digitale a norma del Dlgs. 179/2012 convertito nella L. 221/2012.

3 – Il presente Accordo, a seguito della ratifica degli Enti locali e della sottoscrizione è adottato con Decreto del Presidente della Regione.

IL SINDACO COMUNE DI RAVENNA	IL SINDACO COMUNE DI FAENZA	IL PRESIDENTE PROVINCIA DI RAVENNA	AMMINISTRATORE UNICO AMBRA AGENZIA MOBILITA' BACINO DI RAVENNA SRL
Fabrizio Matteucci	Giovanni Malpezzi	Claudio Casadio	Pier Domenico Laghi

ASSESSORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA. RETI DI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI. MOBILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Alfredo Peri

ALLEGATI DISTINTI PER CIASCUN BACINO PROVINCIALE

- **Scheda sullo stato di attuazione degli investimenti di cui agli Accordi di Programma dal 1994 al 2010 e nuova programmazione 2011-2013 – Bacino di Ravenna.**

A) Investimenti avviati con impegno regionale ma non ultimati negli Accordi di programma dal 1994 al 2010 (Riferimento Art.17 dell'Accordo)

Accordi di Programma	Sch. N°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
AdP 03/05	4_3 -II Str.	Completamento del sistema di guida ai parcheggi a Ravenna	Comune di RAVENNA	€ 600.000,00	€ 300.000,00
AdP 03/05	4_4	Riqualificazione degli ambiti antistanti la stazione.	Comune di RAVENNA	€ 566.000,00	€ 283.000,00
AdP 07/10	4_1	Sicurezza delle fermate del trasporto pubblico locale I Stralcio	Provincia di Ravenna, con soggetto attuatore Agenzia AmbRa	€ 133.000,00	€ 83.000,00

B) Conferma degli investimenti degli Accordi di programma non ancora impegnati (Riferimento Artt.18 e 19 dell'Accordo)

Accordi di Programma	**SCHEDA N°**	***DESCRIZIONE INTERVENTO***	**SOGGETTO BENEFICIARIO**	**Costo Totale Ammissibile**	**CONTRIBUTO REGIONALE**
AdP 2007-2010	4.2	Progetto Gim-Gestione informata della Mobilità	Provincia di Ravenna, con soggetto attuatore Agenzia AmbRa	€ 504.000,00	€ 83.000,00

C) Intervento di nuova programmazione (Riferimento Art.19 dell'Accordo)

Sch. n°	**DESCRIZIONE INTERVENTO**	**SOGGETTO BENEFICIARIO**	**Costo Totale Ammissibile**	**Contributo Regionale**
1	Realizzazione pista ciclabile via Ravegnana-via Mattarello	Comune di Faenza	€ 258.704,00	€ 129.352,00
2	Adeguamento sistema regionale "Mi Muovo"	COER.BUS di Lugo	€ 160.000,00	€ 80.000,00
3	Completamento/adeguamento del sistema di telecontrollo della flotta dei bus	Aziende di trasporto*	€ 300.000,00	€ 150.000,00

*Nell'atto di assegnazione del contributo regionale si avrà l'identificazione del beneficiario/ beneficiari del contributo.

D) Percorsi casa-scuola (Riferimento Art.20 dell'Accordo)

Riferimento normativo	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
DGR 2261/2010	Interventi miglioramento della circolazione e della sicurezza: Collegamento ciclo-pedonale a servizio del Polo Scolastico compreso tra le vie Randi, Marzabotto, Pascoli, Sighinolfi e Cassino.	Comune di Ravenna	€ 140.000,00	€ 55.500,00

E) Investimenti correlati agli Accordi per la Qualità dell'Aria: Trasformazione dei veicoli da benzina a GPL o metano (Riferimento Art.21 dell'Accordo)

Beneficiari	*Contributo regionale programmato Euro*	*Risorse regionali residue al 31/12/2012 in Euro*	*Trasformazioni effettuate n. veicoli*
N.3 Comuni	1.040.007	22.698	2.538

- **Schema per la compilazione del Programma di esercizio base** per ciascun anno di riferimento.

AmbRa Agenzia mobilità bacino Ravenna

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2011
BACINO DI RAVENNA

SERVIZIO URBANO					
IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
METE	ATM	MTR	Urbana "Metrobus Rosso"	10,00	244.243
METE	ATM	MTG	Urbana "Metrobus Giallo"	15,65	100.108
METE	ATM	1	Urbana 1 (CinemaCity/ Via Gulli/ PortoFuori)	22,30	354.512
METE	ATM	2	Urbana 2 (StazioneFS/ Enichem/ Bassette)	12,25	95.757
METE	ATM	3	Urbana 3 (Mad.Albero/ V.Cicognani)	14,90	199.733
METE	ATM	4	Urbana 4 (Classe/ V.le Randi)	39,85	378.189
METE	ATM	5	Urbana 5 (V.S.Alberto/ V.Falconieri)	11,05	154.158
METE	ATM	8	Urbana 8 (BorgoMontone/ Cimitero/ Enichem)	18,35	46.684
METE	ATM/ COERBUS	30	Urbana 30 (StazioneFS/ PortoS.Vitale)	8,10	27.885
METE	ATM/ COERBUS	40	Urbana 40 (LidoDante/ Ravenna FS)	18,65	38.089
METE	ATM	60	Suburbana "60" (Marina Ra./Stazione FS)	16,55	68.968
METE	ATM	60/70	Urbana 70 (Formace Zarattini/ MarinaMarina Ravenna)	29,75	397.657
METE	ATM/ COERBUS	75	Suburbana 75 (Stazione FS/MarinaRA/ Punta M./ Lido Adriano/ Stazione FS)	41,70	66.171
METE	ATM	80	Urbana 80 (Esp/ Punta M./ Lido Adriano)	30,55	368.583
METE	ATM/ COERBUS	84/85	Suburbana 84/85 "Taxibus"	22,10	35.095
METE	ATM/ COERBUS	90	Suburbana 90 (Ra/ Porto Corsini/ MarinaRomea/ CasalBorsetti)	28,50	199.257
METE	ATM/ COERBUS	145	Urbana 145 (S.Antonio/ Ravenna)	12,15	24.497
METE	ATM/ COERBUS	150	Urbana 150 (Ra/ S.Michele/ Piangipane/ Santerno)	20,05	14.855
METE	ATM/ COERBUS	158	Urbana 158 (Villanova/ S.Marco/ Ravenna)	32,75	31.808
METE	ATM/ COERBUS	33	Urbana 33 (A chiamata Stazione FS/ Mad.Albero)	6,75	1.242
METE	ATM/ COERBUS	Stag	Urbana "Via Staggi-Ravenna"	5,30	2.003
METE	ATM/ COERBUS	Smic	A chiamata "Pronto Bus" (S.Michele-Ravenna)	11,30	8.335
METE	ATM	65/66	Navetto Mare	8,30	65.677
METE	ATM	1-FA	Urbana "1 - Faenza"	9,40	122.813
METE	ATM	2-FA	Urbana "2 - Faenza"	11,40	82.180
METE	ATM	B6-190	Faenza-Prada-Reda-Faenza	36,60	14.860
METE	ATM/ COERBUS	B8-191	Faenza-Fossolo-Pieve Cesato-Faenza	10,20	4.141
METE	COERBUS	193	Faenza-V.Lugo-Via S.Andrea-V.Granarolo-Faenza	20,70	9.938
METE	COERBUS	194	Faena-Errano-Faenza	8.2	9.916
METE	COERBUS	Mercabus	Mercabus Lugo	3,50	12.480
METE	COOP. RIOLO TERME	Urb. Riolo T.	Linea urbana feriale	30,00	42.530
			TOTALE SERVIZIO URBANO	**558,65**	**3.222.364**
METE	COERBUS	Da 1S a 17S	Linee t.p. specializzato scolastico	96,10	137.320
altri servizi urbani:					
METE	ATM	SoTr	Servizio Sostitutivo Traghetto	23,95	750.000
			TOTALE SERVIZIO URBANO + Altri servizi urbani	**582,60**	**3.972.364**

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2011

BACINO DI RAVENNA

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA					
AFFIDANTE	ESERCENTE	N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
METE	ATM	140 (2/1)	Ravenna-S.Romualdo-S.Alberto-Cascina	78,80	48.112
METE	ATM/ COERBUS	141 (2/2)	Alfonsine-Conventello-S.Alberto-Ravenna	42,25	94.709
METE	ATM/ COERBUS	144 (2/3)	Lugo-Alfonsine-S.Alberto-Casalborsetti	56,45	22.631
METE	ATM/ COERBUS	154 (2/153)	Imola-M.Lombarda-Lugo-Ravenna-Anic	87,55	48.714
METE	ATM/ COERBUS	152 (2/509)	Lugo-Bagnacavallo-Faenza-Castrocaro T.	47,90	9.165
METE	ATM	154 (1/RA)	Faenza-Solarolo-Bagnacavallo-Rav.-Anic	64,55	0
METE	ATM	155 (2/149)	Fognano-Brisighella-Faenza-Anic-Ravenna	119,90	78.036
METE	ATM/ COERBUS	157 (3/68)	Forlì-Coccolia-S.Pancrazio-Ravenna	99,35	87.884
METE	ATM/ COERBUS	159-160 (3/511-3/513)	Forlì-S.P.Campiano-S.Stefano-Ravenna	102,25	130.617
METE	ATM	161 (2/38)	Lugo-S.Maria Fabr.-Voltana-Alfonsine-Rav.	119,70	143.342
METE	ATM	162 (4/29)	Filo-Longastrino-Alfonsine-Ravenna	48,65	75.407
METE	ATM/ COERBUS	176 (3/47)	Cervia-Milano Marittima-Ravenna	63,80	112.607
METE	ATM/ COERBUS	180 (2/18)	Alfonsine-Voltana-Fusignano-Lugo	52,35	69.795
METE	ATM/ COERBUS	182 (2/129)	Alfonsine-S.Savino-Fusignano-Lugo	53,60	155.225
METE	ATM/ COERBUS	187 (2/56)	S.Alberto-Mezzano-Bagnacavallo-Lugo	66,50	87.548
METE	ATM	192 (B2)	Faenza-Reda-Pieve Cesato-Faenza	47,05	8.191
METE	AVM/SETRAM	R156	Forlì - Coccolia - Ghibullo - Ravenna	43,42	375.855
METE	AVM/SETRAM	R149	Cesena - Ravenna - Stabilimento Marcegaglia	60,98	330.541
METE	COOP. RIOLO TERME	3/RA	Casola Valsenio - Riolo Terme - Faenza - Ravenna/Anic	169,00	564.662
METE	COOP. RIOLO TERME	2/516	Casola Valsenio - Riolo Terme - Castelbolognese - Imola/Zona Industriale	36,20	69.135
METE	COOP. RIOLO TERME	2/525	Fognano - Brisighella - Faenza - Imola	35,30	99.018
METE	COOP. RIOLO TERME	23/FO	Tredozio - Modigliana - Faenza - Forlì - Gatteo Mare	90,36	201.628
METE	COERBUS	2/14	Fusignano - Villa Prati - Villanova - Mezzano - Ammonite - Santerno - Piangipane - S. Michele - Fornace Zarattini - Ravenna	53,00	107.465
METE	COERBUS	2/148	Bubano - Mordano - Bagnara di Romagna - Lugo	30,70	49.579
METE	COERBUS	2/154	Bagnara di Romagna - Barbiano - Lugo - S. Potito - Bagnacavallo - Godo - Ravenna/Anic	46,00	0
METE	COERBUS	Bagnara-Faenza (21)	Bagnara di Romagna - Solarolo - Faenza	18,50	62.221
METE	SAC	Forese Cervia	Cervia - Castiglione di Cervia - Pisignano - Cervia	140,00	169.928
METE	SAC	7/RA	Tagliata - Lido di Classe	113,90	231.394
METE	AVM/SACES	2/138	Tagliata - Pinarella - Cervia - Terme - Milano Marittima - Lido di Savio - Lido di Classe	23,70	65.165
METE	COERBUS	Comune di Russi	San Pancrazio - Godo - Russi	51,30	21.338
METE	COERBUS	Lavezzola-Lugo	Lavezzola - Conselice - San Patrizio - Massa Lombarda - S.Agata sul Santerno - Lugo	31,33	62.809
METE	COERBUS	2/111	Lugo - Riolo Terme	31,00	5.946
METE	COERBUS	8/RA	Russi - Boncellino - Cotignola - Lugo	35,80	13.713
METE	COERBUS	Lugo-Voltana	Lugo - San Bernardino - Passogatto - Voltana	26,20	24.630
METE	COERBUS	Lugo-Bivio Ponte Santerno	Lugo - San Lorenzo - Giovecca - Biv. Ponte Santerno	40,90	16.687
METE	COERBUS	3/141	Cesena - S. Egidio - Martorano - Cannuzzo - Castiglione di Cervia - Ragazzena - Savio - Ravenna - Ravenna Anic	46,80	52.065
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO	**2.111,34**	**3.695.762**
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO	**2.693,94**	**7.668.126**

AmbRa Agenzia mobilità bacino Ravenna

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2012
BACINO DI RAVENNA

SERVIZIO URBANO					
IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
METE	START	1	Urbana 1	22,30	550.153
METE	START/COERBUS	2	Urbana 2	12,25	21.160
METE	START	3	Urbana 3	14,90	202.250
METE	START	4	Urbana 4	39,85	378.827
METE	START	5	Urbana 5	11,05	159.064
METE	START	8-18	Urbana 8-18	18,35	163.368
METE	START/ COERBUS	30	Urbana 30	8,10	28.114
METE	START/ COERBUS	40	Suburbana 40	18,65	39.124
METE	START/ COERBUS	70	Suburbana 60-70	29,75	546.375
METE	START/ COERBUS	75	Suburbana 75	41,70	57.562
METE	START	80	Suburbana 80	30,55	397.234
METE	START/ COERBUS	85	Suburbana 85	22,10	23.501
METE	START/ COERBUS	90	Suburbana 90	28,50	219.215
METE	START/ COERBUS	145	S.Antonio-Ravenna	12,15	24.662
METE	START/ COERBUS	150	Ravenna-Piangipane-Santerno	20,05	14.520
METE	START/ COERBUS	158	Villanova-S.Marco-Ravenna	32,75	36.241
METE	START/ COERBUS	33	A chiamata: Madonna dell'Albero-Ravenna	6,75	0
METE	START	65-66	Navetto Mare	8,30	62.972
METE	START	51	Urbana 1 - Faenza	9,40	124.569
METE	START	52	Urbana 2 - Faenza	11,40	85.815
METE	START/ COERBUS	191	Fossolo-v.Accarisi-Pieve Cesato	10,20	4.875
METE	COERBUS	193	Faenza-V.Lugo-Via S.Andrea-V.Granarolo-Faenza	20,70	10.036
METE	COERBUS	194	Errano-Faenza	8,20	9.524
METE	COERBUS	Mercabus	Mercabus Lugo	3,50	12.240
METE	COOP. RIOLO T.	Urb. Riolo T.	Urbana Riolo Terme	30,00	41.402
			TOTALE SERVIZIO URBANO	**471,45**	**3.212.803**
altri servizi urbani:					
METE	START	SoTr	Servizio Sostitutivo Traghetto	23,95	753.600
METE	COERBUS	Da 1S a 17S	Linee t.p. specializzato scolastico	96,10	244.036
			TOTALE SERVIZIO URBANO + Altri servizi urbani	**495,40**	**4.210.439**

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2012

BACINO DI RAVENNA

SERVIZIO EXTRAURBANO					
IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
METE	START/ COERBUS	140 (2/1)	CasalBorsetti-S.Alberto-Ravenna	78,80	44.013
METE	START/ COERBUS	141 (2/2)	Alfonsine-Conventello-S.Alberto-Ravenna	42,25	98.401
METE	START/ COERBUS	144 (2/3)	Lugo-Alfonsine-S.Alberto-CasalBorsetti	56,45	23.617
METE	START/ COERBUS	152 (2/509)	Lugo-Bagnacavallo-Faenza-Castrocaro T.	47,90	9.647
METE	START/ COERBUS	154 (2/153)	Imola-M.Lombarda-Lugo-Mezzano-Ravenna-Enichem	87,55	55.091
METE	START	155 (2/149)	Faenza-Russi-Ravenna	119,90	74.144
METE	START/ COERBUS	157 (3/68)	Forlì-Coccolia-S.Pancrazio-Ravenna	99,35	89.979
METE	START/ COERBUS	159 (3/511-3/513)	Forlì-S.P.Campiano-S.Stefano-Ravenna	102,25	135.369
METE	START/ COERBUS	161-163 (2/38)	Lugo-Voltana-Alfonsine-Ravenna	119,70	149.948
METE	START/ COERBUS	162 (4/29)	Filo-Longastrino-Alfonsine-Ravenna	48,65	63.029
METE	START/ COERBUS	176 (3/47)	Cervia-Milano Marittima-Ravenna	63,80	114.415
METE	START/ COERBUS	180 (2/18)	Alfonsine-Voltana-Fusignano-Lugo	52,35	73.371
METE	START/ COERBUS	182-183 (2/129)	Alfonsine-S.Savino-Fusignano-Lugo	53,60	164.232
METE	START/ COERBUS	187 (2/56)	S.Alberto-Mezzano-Bagnacavallo-Lugo	66,50	75.602
METE	START	190 (B6)	Faenza-Corleto-Prada-Reda-Faenza	36,60	18.157
METE	START	192 (B2)	Faenza-Reda-Russi-Pieve Cesato-Faenza	47,05	5.154
METE	START	2/138-Ur	Tagliata - Pinarella - Cervia - Terme - Milano Marittima - Lido di Savio - Lido di Classe	23,70	65.342
METE	START	R156	Forlì - Coccolia - Ghibullo - Ravenna	43,42	376.030
METE	START	R149	Cesena - Ravenna - Stabilimento Marcegaglia	60,98	330.364
METE	COERBUS	2/14	Fusignano - Villanova - Mezzano - Santerno - Piangipane - Ravenna	53,00	107.926
METE	COERBUS	2/148	CastelGuelfo - Bubano - Mordano - Bagnara - Lugo	30,70	50.160
METE	COERBUS	Bagnara-Faenza (21)	Bagnara di Romagna - Solarolo - Faenza	18,50	60.238
METE	COERBUS	Comune di Russi	San Pancrazio - Godo - Russi	51,30	20.944
METE	COERBUS	Lavezzola-Lugo	Lavezzola - Conselice - San Patrizio - MassaLombarda - S.Agata sul S. - Lugo	31,33	37.361
METE	COERBUS	2/111	Lugo - Riolo Terme	31,00	5.146
METE	COERBUS	8/RA	Russi - Boncellino - Cotignola - Lugo	23,48	14.348
METE	COERBUS	2/RA	S.M.Fabriago - Lavezzola - Lugo	34,00	13.532
METE	COERBUS	1/RA	Argenta - Lavezzola - S.M.Fabriago - Lugo	26,70	21.254
METE	COERBUS	1E/RA	Argenta - Lavezzola - San Lorenzo - Lugo	27,35	9.080
METE	COERBUS	Argenta-Riolo T.	Argenta - Riolo Terme	31,33	25.485
METE	COERBUS	3/141	Cesena - Martorano - Castiglione di Cervia - Ragazzena - Savio - Ravenna - Enichem	46,80	47.449
METE	COOP. RIOLO T.	3/RA	Casola Valsenio - Riolo Terme - Faenza - Ravenna/Enichem	169,00	558.941
METE	COOP. RIOLO T.	2/516	Casola Valsenio - Riolo Terme - Castelbolognese - Imola/Zona Industriale	36,20	66.621
METE	COOP. RIOLO T.	2/525	Fognano - Brisighella - Faenza - Imola	35,30	96.691
METE	COOP. RIOLO T.	23/FO	Tredozio - Modigliana - Faenza - Forlì	90,36	198.040
METE	SAC	Forese Cervia	Cervia - Castiglione di Cervia - Pisignano - Cervia	140,00	168.186
METE	SAC	7/RA-Ur	Tagliata - Pinarella - Cervia - Terme - Milano Marittima - Lido di Savio - Lido di Classe	113,90	224.079
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO	**2.077,35**	**3.691.386**
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO	**2.572,75**	**7.657.789**

AmbRa Agenzia mobilità bacino Ravenna

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE - PREVENTIVO
PER L'ANNO 2013
BACINO DI RAVENNA

SERVIZIO URBANO					
IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
METE	START	1	Urbana 1	22,30	535.345
METE	START/COERBUS	2	Urbana 2	12,25	22.047
METE	START	3	Urbana 3	14,90	201.712
METE	START	4	Urbana 4	39,85	377.810
METE	START	5	Urbana 5	11,05	159.852
METE	START	8-18	Urbana 8-18	18,35	162.602
METE	START/ COERBUS	30	Urbana 30	8,10	28.570
METE	START/ COERBUS	40	Suburbana 40	18,65	38.473
METE	START/ COERBUS	70	Suburbana 60-70	29,75	544.734
METE	START/ COERBUS	75	Suburbana 75	41,70	57.581
METE	START	80	Suburbana 80	30,55	390.517
METE	START/ COERBUS	85	Suburbana 85	22,10	23.502
METE	START/ COERBUS	90	Suburbana 90	28,50	215.386
METE	START/ COERBUS	145	S.Antonio-Ravenna	12,15	24.343
METE	START/ COERBUS	150	Ravenna-Piangipane-Santerno	20,05	14.520
METE	START/ COERBUS	158	Villanova-S.Marco-Ravenna	32,75	38.805
METE	START/ COERBUS	49	A chiamata: L.Classe-L.Savio-Savio-Mirabilandia	10,00	30
METE	START	65-66	Navetto Mare	8,30	62.141
METE	START	51	Urbana 1 - Faenza	9,40	125.526
METE	START	52	Urbana 2 - Faenza	11,40	84.791
METE	START/ COERBUS	191	Fossolo-v.Accarisi-Pieve Cesato	10,20	5.931
METE	COERBUS	193	Faenza-V.Lugo-Via S.Andrea-V.Granarolo-Faenza	20,70	10.086
METE	COERBUS	194	Errano-Faenza	8,20	9.887
METE	COERBUS	Mercabus	Mercabus Lugo	3,50	12.480
METE	COOP. RIOLO T.	Urb. Riolo T.	Urbana Riolo Terme	30,00	44.485
			TOTALE SERVIZIO URBANO	**474,70**	**3.191.156**
altri servizi urbani:					
METE	START	SoTr	Servizio Sostitutivo Traghetto	23,95	753.600
METE	COERBUS	Da 1S a 17S	Linee t.p. specializzato scolastico	96,10	244.036
			TOTALE SERVIZIO URBANO + Altri servizi urbani	**498,65**	**4.188.792**

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE - PREVENTIVO
PER L'ANNO 2013

BACINO DI RAVENNA

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA		N. LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
METE	START/ COERBUS	140 (2/1)	CasalBorsetti-S.Alberto-Ravenna	78,80	33.713
METE	START/ COERBUS	141 (2/2)	Alfonsine-Conventello-S.Alberto-Ravenna	42,25	100.074
METE	START/ COERBUS	144 (2/3)	Lugo-Alfonsine-S.Alberto-CasalBorsetti	56,45	23.734
METE	START/ COERBUS	152 (2/509)	Lugo-Bagnacavallo-Faenza-Castrocaro T.	47,90	8.428
METE	START/ COERBUS	154 (2/153)	Imola-M.Lombarda-Lugo-Mezzano-Ravenna-Enichem	87,55	49.733
METE	START	155 (2/149)	Faenza-Russi-Ravenna	119,90	64.711
METE	START/ COERBUS	157 (3/68)	Forlì-Coccolia-S.Pancrazio-Ravenna	99,35	92.048
METE	START/ COERBUS	159 (3/511-3/513)	Forlì-S.P.Campiano-S.Stefano-Ravenna	102,25	139.326
METE	START/ COERBUS	161-163 (2/38)	Lugo-Voltana-Alfonsine-Ravenna	119,70	152.517
METE	START/ COERBUS	162 (4/29)	Filo-Longastrino-Alfonsine-Ravenna	48,65	63.586
METE	START/ COERBUS	176 (3/47)	Cervia-Milano Marittima-Ravenna	63,80	118.221
METE	START/ COERBUS	180 (2/18)	Alfonsine-Voltana-Fusignano-Lugo	52,35	74.952
METE	START/ COERBUS	182-183 (2/129)	Alfonsine-S.Savino-Fusignano-Lugo	53,60	174.456
METE	START/ COERBUS	187 (2/56)	S.Alberto-Mezzano-Bagnacavallo-Lugo	66,50	65.268
METE	START	190 (B6)	Faenza-Corleto-Prada-Reda-Faenza	36,60	26.166
METE	START	2/138-Ur	Tagliata - Pinarella - Cervia - Terme - Milano Marittima - Lido di Savio - Lido di Classe	23,70	59.660
METE	START	R156	Forlì - Coccolia - Ghibullo - Ravenna	43,42	364.567
METE	START	R149	Cesena - Ravenna - Stabilimento Marcegaglia	60,98	329.675
METE	COERBUS	2/14	Fusignano - Villanova - Mezzano - Santerno - Piangipane - Ravenna	53,00	107.048
METE	COERBUS	2/148	CastelGuelfo - Bubano - Mordano - Bagnara - Lugo	30,70	50.424
METE	COERBUS	Bagnara-Faenza (21)	Bagnara di Romagna - Solarolo - Faenza	18,50	59.424
METE	COERBUS	Comune di Russi	San Pancrazio - Godo - Russi	51,30	21.543
METE	COERBUS	Lavezzola-Lugo	Lavezzola - Conselice - San Patrizio - MassaLombarda - S.Agata sul S. - Lugo	31,33	37.447
METE	COERBUS	2/111	Lugo - Riolo Terme	31,00	5.146
METE	COERBUS	8/RA	Russi - Boncellino - Cotignola - Lugo	23,48	14.781
METE	COERBUS	2/RA	S.M.Fabriago - Lavezzola - Lugo	34,00	19.229
METE	COERBUS	1/RA	Argenta - Lavezzola - S.M.Fabriago - Lugo	26,70	21.894
METE	COERBUS	Argenta-Riolo T.	Argenta - Riolo Terme	31,33	25.609
METE	COERBUS	3/141	Cesena - Martorano - Castiglione di Cervia - Ragazzena - Savio - Ravenna - Enichem	46,80	47.449
METE	COOP. RIOLO T.	3/RA	Casola Valsenio - Riolo Terme - Faenza - Ravenna/Enichem	169,00	558.941
METE	COOP. RIOLO T.	2/516	Casola Valsenio - Riolo Terme - Castelbolognese - Imola/Zona Industriale	36,20	68.227
METE	COOP. RIOLO T.	2/525	Fognano - Brisighella - Faenza - Imola	35,30	97.091
METE	COOP. RIOLO T.	23/FO	Tredozio - Modigliana - Faenza - Forlì	90,36	200.418
METE	SAC	Forese Cervia	Cervia - Castiglione di Cervia - Pisignano - Cervia	140,00	158.200
METE	SAC	7/RA-Ur	Tagliata - Pinarella - Cervia - Terme - Milano Marittima - Lido di Savio - Lido di Classe	113,90	216.591
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO	**2.002,95**	**3.650.297**
			TOT. SERV. URBANO ED EXTRAURBANO	**2.501,60**	**7.595.053**

ACCORDI DI PROGRAMMA
PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
E PER I SERVIZI MINIMI AUTOFILOVIARI
PER IL TRIENNIO 2011-2013

TRA

La Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata Regione, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 80062590379, nella persona del suo Assessore pro-tempore "Programmazione territoriale, Urbanistica. Reti di Infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti" Alfredo Peri;

La Provincia di Rimini, codice fiscale n. 00356680397, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Stefano Vitali;

Il Comune di Rimini, codice fiscale n. 00304260409, rappresentata dal suo Sindaco pro-tempore Andrea Gnassi;

Agenzia Mobilità, di seguito denominata Agenzia, codice fiscale n. 02157030400, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Roberta Frisoni e dal direttore Ermete Dalprato;

PREMESSO

- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- che, nel porre il cittadino al centro del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, è necessario mantenere inalterato l'impegno sul fronte della sicurezza, del miglioramento della qualità dei servizi, della messa a regime del sistema di tariffazione integrata regionale, della riqualificazione del servizio, al fine anche di migliorare la ripartizione modale e aumentare l'utilizzo del trasporto stesso;
- che l'art. 12 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", prevede la stipula di accordi di programma triennali con gli Enti locali e le loro Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico regionale e locale per la riorganizzazione della mobilità stessa e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico;

- che detti accordi determinano il concorso finanziario delle parti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali alle Province, ai Comuni capoluogo, ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e alle Agenzie, secondo le competenze ad esse attribuite per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi;
- che detti accordi vengono sottoscritti sulla base di un atto di indirizzo dell'Assemblea legislativa (art. 8, LR n. 30/98) e della determinazione sui servizi minimi (art. 10, LR n. 30/98);

VISTI

- il "Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2011-2013", approvato con delibera della Giunta regionale n. 1898 del 6 dicembre 2010;
- l' "Atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale" di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 32 del 20 dicembre 2010;
- gli Indirizzi e le disposizioni in materia di tariffe e regole di viaggio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.2055 del 20 dicembre 2010;
- la "Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2011-2013", adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 31 gennaio 2011;
- la "Ricognizione degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010. Stato di attuazione degli interventi non ultimati e proroghe per la loro attuazione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 468 dell'11 aprile 2011;
- gli "Indirizzi ed elementi esplicativi utili alla omogenea applicazione delle riduzioni dei servizi minimi per il triennio 2011-2013 nei diversi bacini dell'Emilia-Romagna e degli impegni individuati e sottoscritti nel "Patto per il TPL"", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 13 giugno 2011;
- le previste e attuate ricognizioni degli interventi finanziati nell'ambito degli accordi di programma 1995-2010, con le relative proroghe per la loro attuazione o decadenze di cui si prende atto, approvate recentemente con le Delibere di Giunta regionale n.1669 del 14 novembre 2011, n.1710 del 28 novembre 2011, n. 2050 del 28 Dicembre 2012 e n.136 del 11 Febbraio 2013;

- le azioni prioritarie nel campo della mobilità urbana e del trasporto pubblico da implementare nell'ambito delle politiche integrate di mobilità, individuate nei documenti del Piano Integrato dei Trasporti (PRIT2020) della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di giunta regionale n.159 del 20 febbraio 2012, come proposta per l'adozione all'Assemblea Legislativa regionale;
- il vigente X Accordo per la Qualità dell'Aria 2012-2015 sottoscritto il 22 luglio 2012 dalla Regione Emilia-Romagna , con le 9 Province e con i Comuni superiori a 5.000 abitanti e approvato con i Decreti del Presidente della Regione n.195/2012 e n.227/2012, per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla Unione Europea di cui al DLGS N.155/2010 e per la messa in atto di misure gestionali e emergenziali dirette alla mitigazione degli episodi di inquinamento atmosferico, elaborato in coerenza e in continuità con i precedenti, sottoscritti annualmente dal 2002, che impegnano i firmatari a realizzare interventi a basso impatto ambientale nell'ambito della mobilità sostenibile, della logistica regionale, dell'edilizia sostenibile e delle attività produttive;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 264/2013 che modifica per l'anno 2013, la sopra citata "Determinazione dei contributi sui servizi minimi" – Tabella II – Allegato A parte integrante della propria deliberazione n. 126/2011;

RILEVATO

che l'Atto di indirizzo e gli altri sopracitati atti hanno individuato alcune priorità e obiettivi strategici, quali:

a) promuovere il trasporto pubblico quale soluzione ai problemi di qualità dell'aria, di congestione e di sicurezza nella mobilità locale e regionale;
b) ricercare una nuova cultura della "buona mobilità" che superi l'abuso del mezzo privato negli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola e persegua ogni altra forma di mobilità sostenibile per la salute dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio territoriale, ambientale, culturale e la coesione sociale;
c) individuare modelli evolutivi attraverso processi di riassetto societario delle aziende di trasporto, evidenziando l'apertura verso il mercato;
d) proseguire nel processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge regionale n. 10/2008 attraverso uno snellimento organizzativo delle attuali Agenzie, che ne delinei il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del TPL ed

evidenzi la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico, confermandone le funzioni di soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del TPL nonché di attuatori delle politiche di mobilità sostenibile individuate dagli Enti Locali, prevedendo anche forme di cooperazione che facilitino le politiche di aggregazione aziendale;

e) prevedere percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità contermini qualora gli Enti locali li ritengano utili per una maggiore armonizzazione e integrazione dei servizi;
f) favorire il perseguimento dei processi aggregativi fra i gestori del TPL, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 14 ter della legge regionale n. 30/98 relativamente alle gare per l'affidamento dei servizi;
g) conseguire il rapporto del 35% fra ricavi del traffico e spese correnti, secondo un trend di adeguamento;
h) adeguare le risorse contributive per i servizi minimi all'indice di inflazione programmata, pari al 4,5% nel triennio, che dovranno ritenersi comprensive degli oneri relativi ai rinnovi nazionali dei CCNL degli autoferrotranvieri oppure degli eventuali adeguamenti derivanti dall'applicazione di contratti diversi. I contratti di II livello dovranno in ogni caso produrre benefici in termini di efficienza aziendale;
i) riconfermare l'impegno profuso dagli Enti Locali nel cofinanziamento dei servizi autofiloviari di TPL;
j) consolidare nel corso del 2011 l'entrata a regime di STIMER con la diffusione delle tecnologie in tutti i territori e attraverso l'offerta delle forme di abbonamento integrato annuale e mensile, nonché dei titoli di corsa semplice integrata, con indifferenza del vettore utilizzato e uniformità di trattamento per i cittadini di uno stesso bacino;
l) destinare alle politiche di introduzione della tariffazione integrata "Mi muovo" parte del fondo di cui alla legge regionale n. 1/2002;
m) realizzare la "Carta della mobilità Mi muovo" che contempli l'accesso al TPL, ai servizi ferroviari, al *bike sharing*, al *car sharing*, etc.;
n) prevedere l'approvazione e l'aggiornamento dei PUT quanto meno da parte dei Comuni superiori a 30.000 abitanti;
o) potenziare i servizi ferroviari;
p) riqualificare i servizi su gomma tramite la tariffazione integrata e l'azione di integrazione, razionalizzazione, riorganizzazione e flessibilizzazione dell'offerta di servizio (soprattutto con riferimento alle zone di montagna e

a domanda debole), per perseguire l’incremento dei viaggiatori trasportati e facilitare l’intermodalità;

q) programmare il rinnovo e la riqualificazione del parco autobus regionale con privilegio dei mezzi a basso e nullo impatto ambientale;

r) realizzare l’infrastrutturazione elettrica delle città, articolata su progetti pilota, basati sullo sviluppo di un’infrastruttura innovativa per la ricarica delle auto elettriche e dei veicoli per il trasporto di persone e merci, avuto riguardo anche alla mobilità turistica e alla logistica urbana;

s) proseguire nella politica dell’infomobilità regionale;

t) sviluppare strategie di riequilibrio che affrontino i temi della mobilità ciclopedonale, dei percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro, del *mobility management*, della moderazione e fluidificazione del traffico, del diritto alla mobilità per categorie “deboli”, quali bambini, anziani, diversamente abili, non vedenti, nonché delle politiche di genere;

RILEVATO PERALTRO

come i tagli governativi previsti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, e nello specifico, in particolare con il comma 2, art. 14 del decreto medesimo, abbiano imposto, onde evitare il collasso del sistema, di accelerare e accentuare quei processi virtuosi che riguardano la manovra tariffaria e il suo adeguamento nel corso del triennio, funzionale anche a salvaguardare un adeguato livello di servizi all’interno di politiche di razionalizzazione dei servizi stessi, in un quadro di integrazione modale e tariffaria;

RITENUTO PERTANTO

che il “Patto” del 6 dicembre 2010 contribuisca alla necessità di compatibilizzare i contenuti dell’Atto di indirizzo con i tagli di cui al DL n. 78/2010 citato, in quanto lo sforzo finanziario che la Regione ha messo in campo nel triennio 2011-2013, assorbendo all’interno del bilancio regionale gran parte del taglio governativo, è stato operato al fine di contenere la riduzione del servizio offerto all’utenza, ma dovrà essere accompagnato dal mantenimento dell’impegno degli Enti Locali e da un trend di adeguamento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari almeno al 35%;

RIMARCATO

che il miglioramento del livello di operatività economico-finanziaria del TPL non può in alcun modo prescindere da fattori esterni alle aziende, a iniziare da un processo di aggregazione che conduca a condizioni industriali di maggiore robustezza, tramite razionalizzazioni della spesa, sinergie nei processi produttivi, uso più razionale del personale e dei mezzi;

RIMARCATI ALTRESÌ

gli effetti virtuosi che la predisposizione dei Piani Urbani del traffico, e il relativo aggiornamento, potranno fornire in termini di razionalizzazione dei percorsi, creazione e protezione di corsie riservate al TPL, controllo della sosta e degli accessi alle ZTL, parcheggi di interscambio, ricerca di mezzi alternativi all'auto privata o al mezzo pubblico tradizionale, laddove esso non risulti economicamente sostenibile (bus a chiamata, ricorso a taxi o noleggio, car e bike sharing, ecc.);

VISTA

la Legge Regionale n. 20/2011 con la quale sono state apportate importanti modifiche e integrazioni alla L.R. 30/98 in ordine:

- alla durata del Contratto di servizio (da 9 a 10 anni);
- alla conferma della funzione di definizione degli ambiti territoriali ottimali per la progettazione ed il connesso affidamento dei servizi di trasporto (DGR 908/2012);
- agli indirizzi relativi all'estensione dell'ammissibilità del sub affidamento al fine di rendere più flessibile l'organizzazione del TPL, fermi restando i limiti previsti dalle direttive statali e lo svolgimento della prevalenza dei servizi in capo all'affidatario principale;
- al tema dell'integrazione tariffaria, che trova in legge il coronamento di un percorso iniziato già da qualche anno ed il cui scopo è quello di creare un'unica modalità tariffaria integrata valida per tutti i mezzi pubblici, per tutti i gestori e sull'intero territorio regionale;
- al sistema sanzionatorio a seguito dell'introduzione del nuovo modello tariffario "Mi Muovo", finalizzato anche a prevenire e contrastare l'evasione tariffaria (DGR n.8/2012);

DATO ATTO

che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 908 del 2 luglio 2012 ha approvato gli - *Ambiti Territoriali Ottimali ed*

omogenei dei servizi di trasporto pubblico locale della Regione Emilia-Romagna- a seguito del processo di riforma nel settore dei servizi pubblici, in particolare delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n.27 che all'art.3bis (art. 25 del DL n. 1/2012 convertito con Legge 27/2012) attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei - di norma di dimensione "non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"- "tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio" a tutela della concorrenza e dell'ambiente;

PRESO ATTO

degli ambiti sovra-bacinali ottimali ed omogenei, ai fini dell'organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le disposizioni regionali previste all'art.14ter comma 1 della LR 30/98 e dell'art. 24 della LR 10/2008, corrispondenti ai confini amministrativi delle relative province così individuati con delibera della Giunta regionale n. 908/2012:

- Ambito Trebbia: Piacenza;
- Ambito Taro: Parma;
- Ambito Secchia-Panaro: Reggio Emilia e Modena;
- Ambito Reno: Bologna e Ferrara;
- Ambito Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

RIBADITO

- che non sono ammessi affidamenti di servizi per sub-ambiti di dimensioni inferiori agli ambiti sovra-bacinali come definiti e che gli Enti di governo degli stessi e le Agenzie locali per la mobilità, ricercheranno punti di raccordo e modalità operative coordinate per la predisposizione delle procedure di gara relative agli affidamenti dei servizi negli ambiti medesimi;

RIBADITO INOLTRE

- l'opportunità di una gestione coordinata e ottimizzata dei diversi progetti d'investimento per l'ammodernamento e l'innovazione tecnica e tecnologica del settore del TPL nel suo complesso tra i quali, segnatamente, il sistema tariffario integrato "MiMuovo" nel nuovo disegno dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico regionale;

- la previsione che, fatta salva la normativa vigente in materia, gli autobus di un gestore operante su un territorio sovra-bacinale, anche non contiguo, dovranno poter avere l'estensione per tutte le linee comprese nei bacini interessati, tenuto conto delle classi e delle dimensioni dei veicoli stessi, nonché degli impieghi previsti nei contratti di servizio, e pertanto gli Enti locali e le Agenzie per la mobilità competenti debbano collaborare attivamente per la realizzabilità di detto uso flessibile degli autobus nei diversi bacini afferenti al medesimo gestore;

- la necessità di richiedere, da parte del gestore, preventiva autorizzazione agli Enti competenti per l'utilizzo degli autobus acquistati con contributo regionale o in autofinanziamento qualora l'uso flessibile di detti autobus tra diversi bacini superi il 10% dell'intera flotta attribuibile al singolo bacino;

RILEVATO

che le disposizioni normative della Legge 135 del 7 agosto 2012, di conversione del D.L. 95/2012 "Spending Review", entrata in vigore il 15/08/2012, e in particolare gli artt. 9, 16 e 16 bis, impattano con il settore del TPL per gli aspetti di seguito evidenziati:

- il concorso delle regioni alla riduzione della spesa pubblica (risorse per il TPL escluse) che deve registrare un risparmio già dal 2012 e per gli anni successivi;
- la previsione della definizione di criteri e modalità incentivanti la razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi, sulla base dei quali ripartire e trasferire alle regioni le risorse destinate al settore TPL compreso il ferroviario, attraverso l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PRESO ATTO CHE

- con DGR n. 264/2013, si è individuata l'ulteriore misura volta alla razionalizzazione della spesa del settore attraverso la revisione delle percentuali di trattenuta massima sui contributi per i servizi minimi, da parte delle Agenzie locali, per la copertura dei costi sostenuti dalle stesse per le attività previste dalla L.R. 30/98;

RILEVATO ALTRESI'

che l’art.1 comma 301 della Legge di Stabilità 2013, L. 228 del 24/12/2012, che sostituisce il sopracitato articolo 16 bis, prevede ulteriori modifiche tra cui:

- l’istituzione, a decorrere dall'anno 2013, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e che tale Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

- l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definisce l'aliquota di compartecipazione al fondo in misura tale da assicurare strutturalmente, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015 le risorse necessarie al settore;

- il non completo accesso al Fondo se le regioni non assicurano l’equilibrio economico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto citato (comma 9 art. 16bis);

- la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo, tenendo conto di:
  a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
  c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;
- l'adozione da parte delle regioni, entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto, di un “Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale”, che rimoduli i servizi a domanda debole e sostituisca le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura (art.19, comma 5, del dlgs. n. 422/97), con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito di tale riprogrammazione, rimodulazione e

sostituzione i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione;

- la verifica degli effetti derivanti dal “Piano di riprogrammazione dei servizi” da parte delle regioni, tesi ad assicurare l’equilibrio economico e l’appropriatezza della gestione, per accedere alla ripartizione delle risorse stanziate sul Fondo;

- la trasmissione dei dati economici e trasportistici ai fini del monitoraggio del settore all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (art.1 comma 300 L.244/2007), organismo tecnico di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali, anche ai fini della creazione di una banca dati e di un sistema informativo per la verifica dell’andamento del settore;

VALUTATO

che il percorso di razionalizzazione delle spese del settore, come stabilito all’art.19 comma 5 ter della L.R. 30/98 e confermato nell’Atto di indirizzo triennale 2011-2013 (DAL n.32/2010), trova ulteriore evidenza nella possibilità di delineare una governance locale snella ed efficace, attraverso forme di cooperazione fra le autorità di bacino, con particolare riferimento anche a percorsi di fusione delle Agenzie locali per la mobilità entro il 2013 sulla base degli ambiti ottimali come definiti con deliberazione n. 908/2012, utili ad una maggiore armonizzazione ed integrazione dei servizi;

RITENUTO OPPORTUNO

dare seguito alle disposizioni del citato comma 301, avviando la procedura necessaria all’approvazione del Piano Riorganizzazione regionale dei servizi, sulla base di quanto disposto con DGR 912/2013, anche in considerazione delle azioni di efficientamento già avviate dal 2011, sulla base degli impegni sottoscritti con il Patto per il Tpl, e attuate in larga misura nei diversi territori per il completamento del processo di revisione e razionalizzazione dell’offerta dei servizi integrati;

DATO ATTO CHE

il Piano di Riorganizzazione richiesto per i servizi autofiloviari sia predisposto e approvato da parte degli Enti competenti, visti i commi 2bis e 2ter dell’art. 13 della LR 30/1998 e s.m.i., che specificano che le funzioni di programmazione e progettazione dei servizi di TPL offerti al

pubblico e oggetto degli affidamenti sono di competenza per i servizi autofiloviari degli Enti locali e delle loro Agenzie;

RITENUTO INFINE

di definire con il presente Accordo di Programma il sistema concordato dei servizi minimi e di azioni per la mobilità sostenibile nell' ambito provinciale di Rimini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Art. 1
Richiamo delle premesse

1 – Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, ai relativi effetti, parte integrante.
2 – I contraenti confermano l'impegno a porre in essere politiche e provvedimenti di attuazione delle azioni e degli interventi individuati nelle premesse.
3 – I contraenti si impegnano pertanto ad attuare il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei risultati.

Art. 2
Oggetto

1 – Formano oggetto dell'Accordo:
a) la disciplina di attuazione dei servizi minimi di bacino secondo la programmazione indicata per il periodo 2011-2013 nella "Determinazione dei servizi minimi" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 126/2011 e modificata con deliberazione della Giunta regionale n.264/2013;
b) il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali ammessi a finanziamento e non ancora ultimati, previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione di interventi di cui alla scheda in allegato.

Art. 3
Durata

1 – Il presente Accordo ha validità:

- per i servizi minimi autofiloviari, dall'esercizio finanziario 2011 fino al 31 dicembre 2013;
- nelle more della sottoscrizione dei nuovi Accordi di Programma 2014-2016, è prevista la proroga del termine di validità del presente schema di Accordo a tutto l'anno 2014, per l'avvio o la completa realizzazione degli investimenti previsti nei precedenti Accordi di programma sottoscritti dal 1994 al 2010, con anche la conferma, la ridefinizione e la nuova programmazione 2011-2013 di interventi ritenuti prioritari nell'ambito degli obiettivi strategici come delineati nell'Atto di indirizzo.

Art.4
Obiettivi di miglioramento

1 – La Provincia, il Comune e l'Agenzia si impegnano a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza, della qualità e della sostenibilità ambientale ed economica della mobilità e del TPL urbano, di bacino e di interbacino, attraverso azioni concrete sul piano programmatorio, regolamentare e del controllo sul raggiungimento degli obiettivi.
2 – Le parti concordano che gli obiettivi generali si collegano primariamente con le politiche e le strategie emergenti nel contesto nazionale ed europeo recepite negli strumenti di programmazione e amministrazione regionale e con le azioni previste negli annuali Accordi per la qualità dell'aria.
3 – Le parti si impegnano a predisporre i "Piani di riprogrammazione dei servizi di TPL", utili a definire il Piano di riorganizzazione regionale dei servizi secondo le modalità e i tempi indicati con la deliberazione della Giunta regionale n. 912/2013.
4 - Sono in ogni caso confermati gli obiettivi di efficientamento individuati all'art. 1 comma 301 della L.228/2012 al fine di conseguire progressivamente l'equilibrio economico della gestione in merito al rapporto calcolato tra ricavi da traffico e i costi dei servizi, mediante un'attenta accuratezza della gestione e il costante monitoraggio delle performance, nonché un aumento dei viaggiatori trasportati.

Art.5
Obiettivi "Mi Muovo", " Mi muovo in bici" e "GiM"

1 – Le parti si impegnano a portare a compimento il percorso di integrazione tariffaria "Mi Muovo" sulla base del sistema di tariffazione STIMER, con l'obiettivo di creare una "Carta della mobilità" che consenta l'accesso non solo al sistema del trasporto pubblico regionale e locale, ma anche al *bike sharing*,

al *car sharing*, alla ricarica delle auto elettriche, alla sosta, ecc.
2 – Gli Enti locali dovranno provvedere ad adeguarsi a quanto stabilito con DGR 2055/2010 che oltre a definire le regole di viaggio del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, individua le “tariffe obiettivo 2011-2013” da applicare ai servizi di TPL sull’intero territorio regionale da parte di tutti i gestori, per la piena attuazione dell’integrazione tariffaria “Mi Muovo”. Gli Enti locali dovranno accompagnare le società di gestione nella condivisione delle regole di clearing (ripartizione degli introiti) per la reale integrazione e indifferenza di utilizzo di “Mi Muovo” su tutto il territorio regionale.
In particolare dovrà essere perseguita l’integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi autofiloviari (se effettuati da gestori diversi) anche mediante, l’offerta di modalità flessibili di accesso al servizio quali il “borsellino elettronico” sulla card Mi Muovo.
Gli Enti Locali possono proporre l’istituzione di ulteriori “zone tecniche” relativamente a città dotate di servizi urbani non comprese tra quelle individuate con DGR n.637/2008 e n. 2055/2010.
Sono inoltre ribadite le disposizioni relative agli art.39 e 40 della L.R. 30/98 e smi.
3 – Gli Enti locali si impegnano all’avvio del servizio “Mi Muovo in bici”, tramite i contratti di comodato gratuito con la Regione che si è fatta carico delle forniture, per assicurare una copertura territoriale regionale attraverso l’omogeneità e la capillarità della distribuzione delle stazioni, in prossimità ai principali poli attrattori (terziario ed edifici pubblici, università, luoghi ad alta frequentazione, piazze o incroci importanti, piste ciclabili) facilitando l’integrazione e l’interscambio con il trasporto pubblico presso le stazioni ferroviarie e le autostazioni. Gli Enti locali sono tenuti ad applicare quanto indicato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 598/2012 in ordine ai livelli tariffari di riferimento, ai tipi di titoli di viaggio, nonché alle condizioni generali di accesso e di utilizzo del servizio “Mi Muovo in bici”.
4 – A seguito dell’aggiudicazione della gara unica e della stipula della convenzione del 13 ottobre 2011 per l’acquisizione ed installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. “Gestione informata della Mobilità”, gli enti coinvolti si impegnano al completamento del progetto stesso, al fine di dotare le intere flotte delle necessarie tecnologie per il miglioramento della fruibilità e dell’efficacia del TPL, la gestione centralizzata delle informazioni relative alla mobilità pubblico-privata, il monitoraggio delle flotte del trasporto

pubblico, la diffusione in tempo reale delle informazioni relative al servizio di TPL e alle condizioni del traffico veicolare, l'integrazione delle informazioni relative al traffico privato (tempi di viaggio in rete, perturbazioni di circolazione) e di quelle relative al TPL automobilistico e ferroviario.

Art.6
Integrazione modale

1 – Le parti concordano sul ruolo della ferrovia regionale quale rete fondamentale del trasporto pubblico extraurbano, nonché, dove possibile, urbano, mentre al trasporto su gomma, in particolare fuori dai centri urbani e dalle grandi direttrici, competerà il ruolo di adduttore al sistema ferroviario.
2 – In tale contesto, le stazioni ferroviarie, per poter costituire i poli di interscambio della mobilità regionale, dovranno essere oggetto di ogni investimento utile a ricevere i vettori del trasporto su gomma, ma anche a rappresentare i nodi principali della rete della viabilità ciclabile e del sistema del *bike sharing* e del *car sharing*.
3 – In particolare, il sistema del *bike sharing* e del *car sharing* potrà essere ritenuto parte complementare del TPL e come tale essere oggetto di contributo regionale nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE SECONDA

SERVIZI, RISORSE E QUALITA'

Art. 7
Servizi minimi

1 – La quantità complessiva dei servizi minimi autofiloviari programmata nel triennio 2011-2013 deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le eventuali corse bis) e risulta definita per ciascun anno del triennio 2011-2013 in 7.897.753 vetture-km.
2 – I servizi sono esercitati sulla base dei Programmi di esercizio che dovranno essere aggiornati secondo l'articolazione quantitativa e qualitativa risultante dai Contratti di servizio sottoscritti. In Allegato vengono presentati i Programmi di esercizio base per ciascun anno di validità del presente Accordo.
3 - L'Agenzia e gli Enti Locali sono tenuti a garantire annualmente il livello complessivo dei servizi di cui al precedente comma 1, eventualmente anche attraverso modalità di offerta a carattere innovativo. È ammesso uno scostamento

annuale in riduzione che non superi lo 0,5% del totale indicato, fermo restando quanto disposto con le DGR n. 1898/2010, n.802/2011 e n.912/2013.
5 - Le riduzioni dei servizi risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non configurabili come cause di forza maggiore. La suddetta variazione per astensioni facoltative dal lavoro viene proporzionalmente dimensionata in ragione degli oneri residuanti in capo all'esercente.
6 - L'Agenzia si impegna a fornire i dati aggiornati del programma di esercizio dei servizi minimi di cui al comma 1, secondo l'articolazione programmata e consuntiva di offerta al pubblico, entro il **10 aprile di ogni anno**, secondo lo schema del Programma annuale di esercizio base. Entro il **10 settembre di ogni anno** l'Agenzia si impegna a fornire i dati consuntivi dei servizi minimi e dei servizi aggiuntivi riferiti all'anno precedente come indicato al successivo art.22 comma 3. Entrambe le rendicontazioni dovranno essere fornite sulla base dello schema del Programma annuale di esercizio base di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8
Possibile riduzione del servizio offerto e Piani di Riprogrammazione

1 – In considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, come specificato nella deliberazione della giunta regionale n. 802/2011, l'Agenzia potrà procedere ad autorizzare riduzioni di percorrenze dei servizi svolti nel bacino per non oltre il 3%, senza determinare pertanto una corrispondente diminuzione dei contributi regionali previsti., Limitatamente al caso di fusioni o aggregazione dei gestori, la riduzione dei servizi potrà essere incrementata di un ulteriore 2%.
2 – Sempre in considerazione del riposizionamento dell'ammontare delle risorse messe a contributo per i servizi minimi, solo per l'anno 2013, a seguito della predisposizione del Piano di Riprogrammazione (art.1 comma 301 L.228/2012), l'Agenzia, laddove ce ne siano le esigenze e le condizioni potrà autorizzare riduzioni complessivamente non superiori al 5% comprensivo anche delle eventuali riduzioni già effettuate sulla base della citata deliberazione n. 802/2011.
3 – Le riduzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno calcolate sulle vett*km dei servizi minimi. Riduzioni superiori alle prescrizioni indicate al precedente comma, sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo a proporzionale riduzione e recupero del contributo regionale per i servizi minimi.

4 – Al fine di effettuare il necessario monitoraggio delle percorrenze programmate, l'Agenzia è tenuta a presentare l'attestazione che indichi le modifiche al Programma di esercizio dei servizi secondo l'articolazione programmata di offerta al pubblico, specificando la quantificazione complessiva delle vett*km riferite ai servizi minimi in eventuale diminuzione. L'attestazione deve essere presentata preventivamente all'entrata in vigore dei programmi di esercizio estivo e invernale e precisamente:

- **entro il 1 giugno** di ogni anno, il programma di esercizio estivo;
- **entro il 1 settembre** di ogni anno, il programma di esercizio invernale;

5 – Per gli anni 2011 e 2012 l'Agenzia, in presenza di avvenuta aggregazione aziendale, è tenuta ad integrare l'attestazione di cui al precedente comma specificando:

- l'accertamento dell'avvenuto processo di fusione delle società di gestione presenti nei propri territori, tali da comportare un'effettiva integrazione funzionale ed operativa;
- di avvalersi, in presenza delle condizioni richieste, dell'applicazione dell'ulteriore riduzione del 2% dei servizi minimi.

Art. 9
Servizi innovativi

1- Gli Enti locali e l'Agenzia, in sede di definizione del Programma di esercizio dei servizi minimi, hanno facoltà di individuare l'offerta dei servizi anche con modalità innovative, in coerenza con le linee di programmazione regionale.

2 - La sostituzione di servizi minimi offerti in forma tradizionale con servizi erogati di carattere innovativo, anche con particolare attenzione a relazioni che possano interessare categorie deboli, quali disabili e anziani, si ha in costanza di contributi regionali a condizione che ne sia provata la convenienza in relazione sia all'utenza servita sia alla collettività nel suo complesso.

3 - Il servizio innovativo offerto potrà risultare inferiore a quello tradizionale sostituito a condizione che sia accertato il requisito di costanza o incremento della domanda soddisfatta, del livello di soddisfazione della stessa, che l'innovazione organizzativa sia offerta a condizioni tariffarie non inferiori a quelle previste per i servizi tradizionali, e che sia conveniente sul piano economico e contribuisca al miglioramento del rapporto tra ricavi tariffari e costi operativi del bacino.

4 - L'Agenzia, ai sensi dei precedenti commi, presenta il resoconto consuntivo sul servizio svolto e sui risultati

conseguiti secondo i termini di consegna, come indicato al successivo art. 22 del presente Accordo.

Art. 10
Contributi per i servizi minimi

1 – Le seguenti risorse messe a disposizione dalla Regione devono intendersi interamente destinate, eccetto a quanto espressamente indicato al successivo comma 4 all'esercizio dei servizi di TPL:

- per l'anno 2011: euro 14.038.854,79
- per l'anno 2012: euro 14.249.436,00
- per l'anno 2013: euro 14.405.327,04

2 – I contributi per i servizi minimi di cui al precedente comma 1 comprendono i livelli di inflazione programmata prevista nel triennio.
3 - Gli Enti locali, secondo quanto previsto nell'Atto di Indirizzo triennale, nonché al punto B del "Patto per il Tpl", sono impegnati a mettere a disposizione risorse in misura tale che l'intervento di ciascuno sia almeno pari alla media degli interventi complessivi del periodo 2007-2010.
4 - I contributi regionali per i servizi minimi rappresentano trasferimento di risorse all'Agenzia, per la compartecipazione agli oneri conseguenti ai Contratti di servizio sottoscritti con gli esercenti e per le connesse attività di Agenzia previste dalla LR 30/98, fermo restando quanto specificato all'art. 12 del presente Accordo.
5 - L'incremento dei contributi erariali per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del DLgs n.422 del 1997 è richiesto direttamente dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 e del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000.
6 - Fino all'adozione del presente Accordo, la Regione procede alla concessione dei contributi sui servizi minimi con acconti mensili.
7 – I contributi di cui al presente articolo non subiscono revisioni a consuntivo, se non in relazione al mancato rispetto delle clausole dell'Accordo, e vengono erogati nei tempi previsti dagli ordinamenti dei soggetti direttamente competenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
8 - La Regione dà luogo agli eventuali recuperi, previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 28 dicembre 2009, emanato con decreto del Presidente della Giunta n. 344 del 28 dicembre 2009 in particolare l'art. 8 " Regime degli autobus acquistati con

sovvenzione pubblica e controllo", sui contributi dovuti per l'esercizio successivo.
9– La Regione ribadisce che il tema dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro va mantenuto nel suo alveo naturale, senza pertanto alcun coinvolgimento finanziario della Regione.

Art. 11
Contributi ai sensi dell'art. 33 della LR n. 30/98

1 – Le risorse, finalizzate alla qualificazione dell'offerta dei servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche, messe a disposizione dalla Regione a norma dell'art.33 della LR n. 30/98 e s.m.i, sono le seguenti:

- per l'anno 2011: euro 334.097,00
- per l'anno 2012: euro 472.778,00
- per l'anno 2013: euro 472.778,00

2 – In coerenza e sulla base dell'attuazione delle azioni prioritarie concordate con la sottoscrizione del "Patto per il Tpl", si dà atto che le risorse regionali rese disponibili per ogni bacino, sono volte di norma alle finalità indicate al comma 1 lett. b) dell'art. 33 citato, e specificatamente per favorire i processi industriali di aggregazione dei gestori e l'implementazione della tariffazione integrata regionale.
3 – L'Agenzia si impegna a presentare nella Relazione annuale di cui al successivo art.22 una specifica descrizione degli interventi finanziati con i contributi del presente articolo.

Art. 12
Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale

1 – Gli impegni di Agenzia previsti dal presente Accordo si intendono dalla stessa assunti in relazione all'atto di costituzione e alle funzioni a essa attribuite ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, nonché di quanto stabilito agli artt. 25 e 26 della L.R. n. 10/2008.
2 - Le attività svolte dalle Agenzie locali ai sensi del comma 3, lettere a), c) e d) dell'art. 19 della L.R. n. 30/98, possono trovare copertura dei relativi costi all'interno dei fondi trasferiti dalla Regione di cui al primo comma dell'art. 10 del presente Accordo. Coerentemente con gli obiettivi della legge regionale n. 10/2008 e a norma della deliberazione della Giunta regionale n. 264/2013, la copertura dei costi sostenuti dall'Agenzia per tali finalità sarà la seguente:

per gli anni 2011 e 2012 : non potrà superare la percentuale del 2%;
per l'anno 2013: non potrà superare la percentuale dell'1,60%

di quanto previsto di contribuzione per i servizi minimi per ciascun bacino. Ogni ulteriore attività, attribuita alle Agenzie dai Comuni e dalla Provincia ai sensi del comma 3, lettere b), e) ed e)bis dell'art. 19 della L.R. n. 30/98 dovrà essere compensata al di fuori dei contributi sui servizi minimi.
3 - L'Agenzia assicura:
- la riduzione dei costi di funzionamento mediante forme di accorpamento/fusione da attuare entro il 31/12/2013, al fine di svolgere più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate a norma della LR 30/98 e s.m.i;
- la tenuta di apposita contabilità separata per gli altri tipi di attività. Compiti aggiuntivi affidati all'Agenzia dovranno essere in grado di generare una capacità di autofinanziamento almeno sufficiente a coprire i maggiori costi che ne derivano, in caso contrario, gli Enti Locali, con propri fondi, dovranno assumere la copertura degli eventuali maggiori costi.

Art. 13
Contratto di servizio

1- L'esercizio dei servizi è regolato mediante Contratti di Servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'art.16 della LR 30/1998 e s.m.i.;
2- Il Contratto di Servizio, a fronte del corrispettivo economico, indica obblighi specifici e obiettivi di miglioramento del servizio in ordine al trasporto, alle tariffe, alla qualità, all'informazione, nel rispetto di quanto previsto dalla LR 30/98, art. 16, comma 6, nonché dal presente Accordo.
3- Il Contratto di Servizio, secondo quanto previsto nella LR 30/98, deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50% di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base all'art. 16, comma 6 della LR 30/1998.
4- Gli importi derivanti dall'applicazione delle riduzioni del corrispettivo di cui al comma precedente confluiscono in uno specifico fondo che gli Enti sottoscrittori ridestinano

all’esercizio di servizi del TPL, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 16 della LR 30/98, anche eventualmente a remunerazione del miglioramento degli indici di soddisfazione. L’Agenzia dà atto della gestione di detto fondo nella Relazione annuale di cui al successivo art. 22. Le quote eventualmente non destinate ai fini suddetti verranno trattenute dalla Regione in sede di erogazione del contributo dell’anno successivo.
5- Il Contratto di Servizio disciplina inoltre le condizioni obbligatorie per:

a) la tenuta, da parte dell’esercente, di contabilità separate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le attività diverse da quelle previste dal presente Accordo;
b) l’accesso ai dati dei sistemi aziendali centralizzati di controllo del servizio offerto, da parte degli Enti Locali e Agenzie contraenti e della Regione Emilia-Romagna (art. 14, comma 3 della LR 30/98);
c) la registrazione e comunicazione, da parte dell’esercente, delle corse giornaliere non effettuate nonché delle eventuali altre anomalie risultanti nell’effettuazione del servizio.

6- L’Agenzia comunica tempestivamente al competente Servizio regionale la sottoscrizione del Contratto di Servizio di affidamento, nonché il rinnovo, la proroga o la revisione sostanziale, impegnandosi a trasmetterne copia entro il mese successivo alla data di sottoscrizione. L’Agenzia comunica inoltre al competente Servizio regionale l’elenco delle aziende titolari di eventuali contratti di subaffidamento e le relative percorrenze assegnate, nonché i corrispettivi delle stesse.

Art.14
Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio

1. La Provincia, i Comuni e l’Agenzia assumono l’impegno di:

- garantire l’adozione e la revisione almeno biennale delle Carte dei servizi, nel rispetto delle procedure di consultazione dell’utenza previste dall’art. 17 della L.R. 30/98. Le Carte dei servizi definiscono, agevolandole, le procedure per la gestione dei reclami, le forme di rimborso e indennizzo per l’inosservanza degli standard di qualità e i casi di risarcimento danni alle persone e alle cose;
- costituire e favorire l’attività del Comitato degli utenti così come indicato all’art. 17 della L.R. 30/98;
- garantire, con le necessarie integrazioni dei Contratti di servizio, il monitoraggio della qualità erogata, sulla base del metodo di indagine campionaria già condiviso con la

Regione e sulla base del quale sono state effettuate le indagini di qualità erogata e percepita per il biennio 2009-2010, riconfermate anche per il biennio 2012-2013. Il metodo dovrà continuare ad essere applicato relativamente almeno ai seguenti fattori di qualità: puntualità, stato di pulizia e di integrità del parco mezzi, vendita a bordo dei titoli di viaggio, informazioni alle paline di fermata, gestione dei reclami al fine di alimentare la base dati già costituita e per la comparabilità nel tempo e tra i diversi bacini dei risultati di miglioramento del servizio nonché delle politiche e tecniche ad essi correlati;

- svolgere indagini periodiche di rilevazione della qualità erogata, secondo il metodo condiviso mediante la costituzione di gruppi di acquisto, anche insieme con la Regione, finalizzati alle gare per l'acquisizione del servizio stesso e per l'istituzione di banche dati condivise.

2. La Provincia, i Comuni e l'Agenzia si impegnano altresì a monitorare la qualità attesa e percepita dall'utenza e a perseguirne il progressivo miglioramento, anche prevedendo meccanismi di incentivazione o disincentivazione legati al corrispettivo contrattuale.

PARTE TERZA

MOBILITA' SOSTENIBILE E INVESTIMENTI

Art. 15
Obiettivi di miglioramento della qualità ambientale, del traffico e della sicurezza

1 – I contraenti convengono, anche in prosecuzione degli obiettivi di miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza urbana e di bacino indicati nei precedenti Accordi di Programma, di mantenere il monitoraggio dei dati sulla mobilità urbana e il trasporto pubblico locale come utile elemento di riferimento relativo a:

- emissioni del TPL e del trasporto privato;
- intensità del traffico;
- incidentalità.

2 – E' quindi confermato per l'Agenzia l'impegno alla trasmissione alla Regione **entro il 10 aprile di ogni anno**, dei dati relativi all'anno precedente a quello di consegna, riguardanti gli indicatori della mobilità urbana e del trasporto pubblico di cui ai modelli Allegato 2A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale e Allegato 2B, inerente

i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, inseriti nei precedenti Accordi 2007-2010;

Art. 16
Rinnovo del parco bus

1. La Regione assume l'impegno di ripartire i residui pari ad Euro 3.521.358,94 delle risorse assegnate a norma dell'art. 1, comma 1032 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) e del D.M. 4223 del 3 dicembre 2007, per complessivi Euro 19.309.051,00 destinati alla sostituzione di almeno 100 veicoli attualmente circolanti.
2. La Regione assume l'impegno di ripartire i residui delle risorse assegnate pari ad Euro 3.919.572,85 a norma dell'art. 1, comma 304 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e del D.M. 82/T del 19 marzo 2008, per complessivi Euro 10.944.504,00 destinati alla sostituzione di almeno 50 veicoli attualmente circolanti.
3. Analogamente la regione assume l'impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell'art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2011-0000735 del 19 dicembre 2011, per complessivi Euro 9.536.057,36 destinati alla sostituzione di almeno 62 veicoli attualmente circolanti.
4. La regione assume infine l'impegno di ripartire le risorse assegnate a norma dell'art. 1 del D.L. n. 16 del 21 febbraio 2005 e del decreto direttoriale n. 8254 del 08 aprile 2013, per complessivi Euro 3.463.723,39 destinati alla sostituzione di circa 20 veicoli attualmente circolanti.
5. Il programma di ripartizione delle risorse regionali ammetterà a contributo forniture di veicoli destinati al servizio su linee filoviarie o di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale, nel rispetto delle norme EURO 5, EEV o Euro 6. Il contributo regionale viene riconosciuto secondo il titolo di proprietà dei mezzi.
6. L'Agenzia si impegna a fornire due volte l'anno e comunque **entro il 10 aprile e il 10 di settembre**, secondo le modalità stabilite dal "data entry" predisposto, i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti (ivi compresi i sub affidatari), evidenziando i veicoli impegnati in servizio diverso dal TPL (noleggio, scuolabus, ecc).

Art. 17
Condizioni generali per gli investimenti per la mobilità e il trasporto pubblico

1 – I contraenti si impegnano a portare a completamento gli interventi riportati in allegato, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e nel limite percentuale di finanziamento regionale e di concorrenza nella spesa dei vari soggetti, presentando la prevista documentazione e dando quindi attuazione al relativo sistema di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti.
2 – Le opere finanziate e le forniture di beni e tecnologie dovranno evidenziare la legge regionale da cui ne deriva il contributo, assicurando la chiara visibilità del logo regionale durante tutte le fasi di cantiere e, a lavori ultimati, tramite apposite targhe apposte in loco, secondo le indicazioni delle competenti strutture.
3 – La Regione proroga al 31 Dicembre 2014, i termini di cui alla soprarichiamata delibera di Giunta regionale n.2050 del 28 Dicembre 2012, per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari fino al saldo dei contributi impegnati dalla Regione degli interventi avviati degli Accordi di programma 1995-2010 di cui all'elenco in allegato.
4 - Restano confermati per gli investimenti in oggetto tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 2050/2012 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 1233 /2009 e s. m.i.

Art. 18
Interventi per l'attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità.

1– La Regione, modificando quanto stabilito con la soprarichiamata delibera di Giunta regionale n. 136/2013, fissa al 31 dicembre 2014 il termine per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari per il saldo del contributo regionale delle schede progettuali degli Accordi 2007-2010 inerenti l'attuazione del Progetto GiM (Gestione informata della Mobilità) e delle opere complementari di Infomobilità di cui all'elenco allegato.
2 - Restano confermati per questi investimenti tutti i criteri, condizioni e modalità che non contrastino con le modifiche introdotte dalla deliberazione n. 136/2013 e dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, definiti per la parte delle risorse del Progetto GiM relative alla costituzione del sopracitato "Gruppo di Acquisto", sono quelli indicati nel punto 4 della Delibera di Giunta regionale n.158/2012 e che parallelamente i criteri e le

modalità per la concessione, erogazione e revoca del contributo regionale per la parte delle opere complementari di Infomobilità, sono stabiliti dall'Allegato A) delibera 1233/2009 e s.m.i.;
3 – Data la priorità regionale a queste opere strategiche, per il necessario completamento di aggiornamento e interoperabilità degli apparati tecnologici di centrale e per il controllo del percorso dei bus dell'intero parco regionale, sono previsti ulteriori nuovi finanziamenti in apposite schede di investimento nei diversi bacini.

Art. 19
Investimenti confermati, ridefiniti e programmati degli Accordi 2011-2013

1 – I sottoscrittori concordano inoltre sulla necessità di dare attuazione agli interventi del presente accordo, di cui allo specifico elenco allegato:
a) interventi di precedenti accordi, a cui viene riconosciuta la causa di forza maggiore e che vengono quindi confermati nella loro programmazione finanziaria del contributo regionale, anche eventualmente rimodulandone spesa e descrizione;
b) interventi di nuova programmazione per cui la Regione si impegna a reperire la disponibilità finanziaria per la propria parte di contributo.
2-I beneficiari dei contributi individuati nelle schede dei singoli interventi, si impegnano a trasmettere alla Regione la documentazione per la concessione-impegno del contributo regionale entro il 31 dicembre 2014 come previsto all'art. 3 del presente Accordo.
3-Per detti investimenti i criteri, le condizioni e le modalità che non contrastano con le modifiche introdotte dal presente atto, per la concessione-impegno, erogazione, nonché controllo e revoca dei contributi, sono definiti nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n.1233 /2009 e s.m.i.
4-Il contributo regionale per i nuovi interventi da programmare, non inclusi in precedenti accordi, potrà essere riconosciuto per gli investimenti per i quali l'approvazione del progetto esecutivo da parte del soggetto beneficiario sia intervenuta a decorrere dal 1 Gennaio 2011.
5–Fino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi 2014-2016, ai sensi del punto 5 del richiamato Allegato A della DGR 1233/2009, la Giunta regionale può destinare eventuali risparmi sulla spesa programmata e non ancora impegnata, anche agli interventi di cui all'elenco Allegato, che abbiano obiettivi e finalità simili, nella medesima misura percentuale del contributo regionale previsto dall'Accordo e comunque entro il limite del risparmio risultante:

- a favore del medesimo soggetto beneficiario previa sua istanza, o nel caso di soggetto beneficiario non sottoscrittore dell'Accordo previa istanza motivata e condivisa dei soggetti proponenti;
- a favore di un altro beneficiario del medesimo bacino previa sottoscrizione di un protocollo di intesa.

Art. 20
Percorsi casa-scuola

1–Per il completamento della procedura di erogazione dei contributi assegnati e concessi all'interno del progetto regionale "Percorsi sicuri casa-scuola" di cui alla Delibera di Giunta regionale n.2261/2010, i beneficiari si impegnano a trasmettere, entro il 31 dicembre 2014, la necessaria documentazione secondo le disposizioni previste dalla DGR 1233/2009 e s.m.i.

Art. 21
Interventi correlati agli Accordi per qualità dell'aria.

1 – La Regione conferma quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n.1957/2012 che ha fissato al 31 dicembre 2013 la scadenza per l'utilizzo dei contributi regionali destinati alla trasformazione dei veicoli da benzina a metano o GPL da parte dei Comuni sottoscrittori o aderenti agli Accordi di Qualità dell'aria, beneficiari dei contributi relativi ai tre periodi dell'iniziativa.

2 - Qualora siano reperite nuove disponibilità finanziarie, la Regione si impegna a continuare l'iniziativa, avviata nel bacino provinciale di Bologna, per il trasferimento di risorse agli altri comuni sottoscrittori, per lo sviluppo del piano regionale "Mi Muovo Elettrico" sia ai fini dell'acquisto dei veicoli elettrici, sia per la realizzazione di infrastrutture di ricarica.

PARTE QUARTA

MONITORAGGIO E NORME FINALI

Art. 22
Rapporti consuntivi

1 – Ai fini del monitoraggio del presente Accordo, con riferimento all'intero bacino, secondo gli standard informatici indicati dalla regione e per ognuno degli anni di validità dell'Accordo, le Agenzie presentano annualmente alla Regione, a

consuntivo, sulla base di uno schema ormai consolidato, un rapporto relativo ai servizi erogati e alla mobilità e una relazione di monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, come meglio precisato ai commi seguenti.

2 – Il Rapporto consuntivo annuale relativo ai servizi erogati e alla mobilità, da trasmettersi alla Regione entro il **10 aprile di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

- i dati aggiornati del programma di esercizio annuale;
- i dati di mobilità, di cui si forniscono i modelli Allegato 2 A, inerente i dati di mobilità del bacino provinciale, e Allegato 2 B, inerente i dati di mobilità dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- i dati aggiornati inerenti il parco mezzi utilizzati dai singoli gestori secondo il modello informatico regionale.

3 – La Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il **10 settembre di ogni anno**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso, riguarda:

1. la descrizione delle attività sviluppate e dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello in corso, con specifico riferimento alle attività e agli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 33 della LR n. 30/1998;
2. il conto economico e il bilancio ufficiale di Agenzia. Ai fini di trasparenza, uniformità e continuità del monitoraggio, i conti economici di Agenzia sono da redigersi per linee di attività, secondo i formati e le riclassificazioni fornite dalla Regione il cui modello è disponibile sul portale Mobilità;
3. il bilancio ufficiale delle Aziende affidatarie dell'anno precedente a quello in corso, comprensivi delle note e relazioni integrative;
4. la compilazione del conto economico riclassificato secondo il modello informatizzato fornito dalla regione da parte della società aggiudicataria della gara;
5. i dati aggiornati del parco mezzi utilizzati dai singoli esercenti come da modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità;
6. i dati di dettaglio sulle vendite dei titoli di viaggio secondo il modello informatizzato fornito dalla Regione e disponibile sul portale Mobilità ;

7. i dati consuntivi dei servizi forniti sulla base del Programma annuale di esercizio di cui all’art. 7, evidenziando i servizi contribuiti dagli EELL;
8. l’ammontare dei contributi percepiti dagli EELL di cui all’art. 10 del presente Accordo e i relativi utilizzi a favore del TPL.
9. la compilazione del modello informatico in allegato 4 che raggruppa una serie di fogli elettronici inerenti a:
   - riepilogo dei principali dati di bacino oggetto di monitoraggio;
   - dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori;
   - dati di dettaglio dei servizi subaffidati;
   - dati di dettaglio sul Contratto di Servizio;
   - proiezione sull’intero anno (pre-consuntivo) di alcuni dei risultati conseguiti nell’anno in corso;
   - dati sui servizi ad alto contenuto di innovazione e flessibilità;

4 – Il Servizio mobilità urbana e trasporto locale della Regione predispone annualmente sintesi comparative dei risultati conseguiti a livello regionale, da presentare all’Assemblea legislativa.

Art. 23
Sospensione dell’erogazione del contributo di esercizio

1 – La mancata o ritardata presentazione dei dati richiesti nel presente Accordo rispetto alle scadenze in esso previste autorizza la Regione a sospendere l’erogazione del contributo d’esercizio dell’anno in corso fino al completo ricevimento dei dati medesimi.

2 – Le sospensioni del contributo restano a carico dei contraenti destinatari con facoltà di rivalsa del danno nei confronti delle parti che hanno causato il ritardo.

Art. 24
Controversie

1 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole del presente Accordo, qualora non possano essere composte in via amichevole o tramite l’intervento del collegio previsto dal settimo comma dell’art. 34 del decreto legislativo 267/2000, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Regione, uno dagli altri Enti firmatari e il terzo di comune accordo. Il mancanza di accordo tra le parti e anche in difetto della designazione provvede il Presidente del Tribunale di Bologna.

2 – Qualora la decisione arbitrale rilevi inadempienze dei soggetti partecipanti all’Accordo di Programma, la Regione provvede agli interventi surrogatori necessari, a spese dell’inadempiente, secondo quanto stabilito nella stessa decisione arbitrale.

Art. 25
Approvazione dell’Accordo

1 – Gli Enti locali si impegnano all’approvazione del presente Accordo di Programma mediante ratifica dei competenti organi, entro il 18 ottobre 2013.
2 – Le parti procederanno alla sottoscrizione dell’Accordo ratificato mediante firma digitale a norma del Dlgs. 179/2012 convertito nella L. 221/2012.
3 – Il presente Accordo, a seguito della ratifica degli Enti locali e della sottoscrizione è adottato con Decreto del Presidente della Regione.

IL SINDACO
COMUNE DI RIMINI
Andrea Gnassi

IL PRESIDENTE
PROVINCIA DI RIMINI
Stefano Vitali

IL PRESIDENTE
AGENZIA MOBILITA’
Roberta Frisoni

IL DIRETTORE
AGENZIA MOBILITA’
Ermete Dalprato

ASSESSORE
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE,
URBANISTICA. RETI DI
INFRASTRUTTURE
MATERIALI E
IMMATERIALI.
MOBILITÀ, LOGISTICA
E TRASPORTI

REGIONE EMILIA-
ROMAGNA
Alfredo Peri

ALLEGATI DISTINTI PER CIASCUN BACINO PROVINCIALE

- **Scheda sullo stato di attuazione degli investimenti di cui agli Accordi di Programma dal 1994 al 2010 e nuova programmazione 2011-2013 – Bacino di Rimini.**

A) Intervento avviato con impegno regionale ma non ultimato degli Accordi di Programma dal 1994 al 2010 (Riferimento Art.17 dell'Accordo)

Accordi di Programma	Sch. N°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
AdP 2007-2010	3_1	Acquisto di attrezzature per il parcheggio e la custodia di biciclette ad uso del pubblico	Provincia di Rimini	64.605,00	32.302,50

B) Interventi programmati e confermati dei precedenti Accordi (Riferimento Art.18 dell'Accordo)

Accordi di Programma	**SCHEDA N°**	***DESCRIZIONE INTERVENTO***	**SOGGETTO BENEFICIARIO**	**Costo Totale Ammissibile**	**CONTRIBUTO REGIONALE**
AdP 2007-2010	4.1 I stralcio	Progetto Gim-Gestione informata della Mobilità	Provincia di Rimini	€ 1.086.074,00	€ 543.037,00
AdP 2007-2010	4.1 II stralcio	Opere complementari di Infomobilità	Provincia di Rimini	€ 311.926,00	€ 131.963,00

C) Interventi programmati e ridefiniti dei precedenti Accordi (Riferimento Art.19 dell'Accordo)

Le schede riguardanti il Trasporto Rapido Costiero, con conferma del contributo regionale assegnato in € **9.584.995,34**, vengono aggiornate come da tabella seguente.
In tale ambito la Regione Emilia Romagna conferma inoltre l'assegnazione di € **2.739.976,52** per l'acquisto della parte veicolare della tratta Rimini - Riccione, nel limite del 70% di contributo, come previsto dalla LR 30/98 e s.m.i. , e, a modifica dei precedenti atti deliberativi n. 1166/2006 e n. 364/2011, è consentito l'innalzamento della soglia massima di contributo fino al concorso determinato dal limite di legge. All'impegno ed alla liquidazione delle sopracitate risorse regionali si procederà con separati successivi atti sulla base dei criteri e delle modalità dalla delibera della Giunta Regionale n. 1479 del 2004.

Accordi di Programma	SCHEDA N°	*DESCRIZIONE INTERVENTO*	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO REGIONALE	Costo Totale Ammissibile
1997/2000	1	TRC 1^ tratta Rimini FS – Riccione FS	Agenzia AM	7.746.850,00	92.053. 217,95
2003/2005	4.1	TRC 1^ tratta Autostazione TPL / capolinea TRC	Provincia Rimini	547.000,00	1.100.000
2001/2003	2/III	TRC 2^tratta Rimini - Rimini Fiera	Agenzia AM	516.460,00	20.413.992,00
2001/2003	2	TRC 2^tratta Rimini - Rimini Fiera	Provincia Rimini	387.342,67	
2001/2003	3	TRC 3^ tratta Riccione FS – Cattolica	Provincia Rimini	387.342,67	44.185.263,41

D) Interventi di nuova programmazione Accordi 2011-2013 (Riferimento Art.19 dell'Accordo)

SOGGETTO BENEFICIARIO	DESCRIZIONE GENERALE	INTERVENTO	Sch. n°	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
Comune di Rimini	Interventi integrati di riorganizzazione delle linee del Trasporto Pubblico Locale all'interno del Centro Storico di Rimini	Intervento.N. 1: Riorganizzazione fermate e linee trasporto pubblico locale	N. 1	€ 90.750,00	€ 52.500,00
		Intervento.N. 2:Riorganizzazione Piazzale della Stazione Ferroviaria	N. 2	€ 181.500,00	€ 105.000,00
		Intervento.N. 3:Riqualificazione viaria dell'Area del Mercato Coperto	N. 3	€ 302.500,00	€ 175.000,00
		Intervento N. 4: Riorganizzazione strade del Centro Storico	N. 4	€ 774.400,00	€ 448.000,00
		Intervento.N. 5: Riorganizzazione area Via Ducale-Piazzetta Ducale	N. 5	€ 208.120,00	€ 120.400,00
Comune di Rimini	Semaforo intelligente dedicato al TPL per l'intersezione Via Saffi - Circonvallazione Occidentale.		N. 6	€ 36.300,00	€ 21.000,00

E) Interventi di riserva (con risorse regionali attualmente non disponibili)

Sch. n°	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO PROPONENTE	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
N. 1 (riserva)	Acquisto di attrezzature e strumentazione per l'avvio del servizio car sharing nella Provincia di Rimini	Provincia di Rimini	€ 100.000,00	€ 50.000,00
N. 2 (riserva)	Interventi diretti sulla strada (SP 258) per migliorare la sicurezza tpl e incrementare il suo utilizzo in Val Marecchia	Provincia di Rimini	€ 100.000,00	€ 50.000,00
N. 3 (riserva)	Interventi diretti per il miglioramento della logistica delle merci in centro storico	Provincia di Rimini	€ 100.000,00	€ 50.000,00

F) Percorsi casa-scuola (Riferimento Art.20 dell'Accordo)

Riferimento normativo	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	Costo Totale Ammissibile	Contributo Regionale
DGR 2261/2010	Progetto di pista ciclabile Centro studi Colonnella	Comune di Rimini	€ 135.500,00	€ 55.500,00

G) Investimenti correlati agli Accordi per la Qualità dell'Aria:Trasformazione dei veicoli da benzina a GPL o metano (Riferimento Art.21 dell'Accordo)

Comune beneficiario	*Contributo regionale programmato Euro*	*risorse residue al 31/12/2012 in Euro*	*Trasformazioni effettuate n. veicoli*
Comune di Rimini	742.130	1.595	1.591

- **Schema per la compilazione del Programma di esercizio base** per ciascun anno di riferimento.

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2011
BACINO DI RIMINI

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N, LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	1	Circolare Interna Destra	5,17	91.395,71
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	2	S.Giuliano Mare – Ina Casa	8,56	134.303,08
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	8	Colonnella – Italia in Miniatura	28,43	292.084,12
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	10	Miramare – Nuova Fiera	12,58	13.396,77
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	12	S.Giuliano M. – Marina Centro	(*)	0
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	15	Rimini FS – Covignano	21,48	134.399,23
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	16	Rimini FS – Santa Cristina	23,55	175.350,51
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	18	Circolare Destra	6,80	138.063,51
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	19	Circolare Sinistra	7,25	144.418,30
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	14	Rimini FS – Gaiofana di Vergiano	23,96	127.055,15
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	27	Rimini Arco – Viserba CS	7,53	10.513,41
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	28	v.Praga – Colonnella	2,64	1.470,07
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	29	v.Dario Campana – v.Euterpe	4,61	1.888,10
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	30	v.Dario Campana – Seminario	8,6	3.696,38
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	31	Linea Urbana S.Arcangelo	19,57	3.290,53
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	33	Linea Urbana Coriano	28,84(*)	16.994,12
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Boldrini	41	Spontricciolo – Z.Artigianale	11,50	7.114,60
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	43	v.le Veneto – Riccione P.le Curiel	34,35	132.461,87
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Bacchini	45	Fontanelle – Aquafan	(*)	0
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	61	Linea Urbana Misano Adriatico	20,6	8.533,86
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	3	Ospedaletto – Rimini	30,8	210.815,39
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	4	San Mauro Mare – Rimini	42,71	874.377,16
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	5	San Mauro Mare – Nuova Fiera	18,64	4.373,97
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	7	Rimini – Cerbaiola	27,57	236.763,30
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	9	Santarcangelo/San Vito – Rimini Aeroporto	56,25	809.834,85

* soppressa dal 12/06/2011
**soppressa dal 17/09/2011

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2011
BACINO DI RIMINI

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N, LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	11	Rimini – Riccione Terme	14,76	755.826,84
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	17	Rimini – Cerasolo Cimitero	15,88	23.255,28
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	20	Coriano – Rimini	26,16	184.823,87
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Boldrini	42	Riccione p.le Curiel – Coriano – Morciano	62,02	154.107,89
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	51	Rimini – Aquafan	(*)	0
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	54	Riccione – Misano Monte	7,71(**)	11.040,91
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Boldrini	55	Riccione – Santa Monica – Misano Monte	26,73	49.807,26
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Boldrini	90	Savignano – Rimini	45,32	226.397,34
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	91	San Mauro Pascoli – Rimini CS	24,32	9.948,03
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	92	Santarcangelo – Viserba CS	18,28	12.211,71
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	93	Viserba CS – San Vito – Santarcangelo	18,32	8.642,78
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Boldrini + Bacchini	124	Rimini – Riccione – Morciano	62,6	356.898,91
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	125	Riccione – Cattolica	19,68	297.736,30
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Boldrini + Bacchini + Alunni	134	Cattolica – Morciano	98,61	184.441,16
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	95	San Mauro Mare – Santarcangelo	20,47	7.987,04
			TOTALE SERVIZIO URBANO	912,85	5.855.719,31

* soppressa dal 12/06/2011
**soppressa dal 17/09/2011

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2011
BACINO DI RIMINI

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA		N, LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	166	Rimini – Santarcangelo – Montebello	59,88	146.599,02
AM–Agenzia Mobilità	FER	160	Rimini – Novafeltria	89,73	674.409,16
AM–Agenzia Mobilità	FER	161	Novafeltria – Pennabilli – Pianacci	26,17	48.182,65
AM–Agenzia Mobilità	FER	162	Novafeltria – S.Agata Feltria – Maiano	48,68	75.376,16
AM–Agenzia Mobilità	FER	163	Verucchio – Santarcangelo – Viserbella	20,96	11.209,93
AM–Agenzia Mobilità	FER + Tram Servizi	164	Torriana – Verucchio – Santarcangelo	67,99	137.471,17
AM–Agenzia Mobilità	FER	165	Carpegna – Novafeltria – Rimini	75,97	26.144,53
AM–Agenzia Mobilità	FER + Tram Servizi	169	Sogliano – Santarcangelo – Rimini	72,17	69.492,64
AM–Agenzia Mobilità	Bonelli	170	Montegrimano Terme – Montescudo – Rimini	55,70	121.503,11
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	171	Monte Colombo – Coriano – Rimini	55,31	28.890,50
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Boldrini + Bacchini	172	Onferno – Rimini	71,90	121.837,24
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	173	Montescudo – Morciano	15,41	6.567,24
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Bacchini	174	Trebbio di M.Gridolfo – Rimini	43,20	28.366,67
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Alunni + Bacchini	175	Tavoleto – Rimini	103,97	77.991,60
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi	94	Torre Pedrera – Cesenatico	15,76	10.277,28
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Boldrini	178	Misano Monte – Morciano	17,28	10.264,14
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Bacchini	180	Tavoleto – Morciano	26,56	45.827,64
AM–Agenzia Mobilità	Tram Servizi + Bacchini + Boldrini	181	San Clemente – Morciano	17,42	9.825,73
AM–Agenzia Mobilità	G.A.M.	Concabus	Valconca	n.d.	78.548,00
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO	884,06	1.728.784,41
			TOT, SERV, URBANO ED EXTRAURBANO	1.796,91	7.584.503,72

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2012
BACINO DI RIMINI

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N, LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
Agenzia Mobilità	Start Romagna	1	Circolare Interna Destra	5,12	80.132,14
Agenzia Mobilità	Start Romagna	2	S.Giuliano Mare - Ina Casa	9,32	130.716,42
Agenzia Mobilità	Start Romagna	6	Navetta centro storico	1,00	1.067,58
Agenzia Mobilità	Start Romagna	8	Colonnella - Italia in Miniatura	31,65	297.533,09
Agenzia Mobilità	Start Romagna	10	Miramare - Nuova Fiera	12,88	14.684,66
Agenzia Mobilità	Start Romagna	15	Rimini FS - Covignano	24,68	156.544,88
Agenzia Mobilità	Start Romagna	16	Rimini FS - Santa Cristina	29,01	182.938,48
Agenzia Mobilità	Start Romagna	18	Circolare Destra	7,88	132.690,29
Agenzia Mobilità	Start Romagna	19	Circolare Sinistra	8,48	138.746,63
Agenzia Mobilità	Start Romagna	14	Rimini FS - Gaiofana di Vergiano	25,79	127.086,13
Agenzia Mobilità	Start Romagna	27	Rimini Arco - Viserba CS	11,45	8.895,01
Agenzia Mobilità	Start Romagna	28	v.Praga - Colonnella	5,20	1.787,61
Agenzia Mobilità	Start Romagna	29	v.Dario Campana - v.Euterpe	4,67	1.897,24
Agenzia Mobilità	Start Romagna	30	v.Dario Campana - Seminario	18,12	6.555,57
Agenzia Mobilità	Start Romagna	31	Linea Urbana S.Arcangelo	18,62	3.425,04
Agenzia Mobilità	Start Romagna	41	Spontricciolo - Z.Artigianale	11,65	3.093,98
Agenzia Mobilità	Start Romagna	43	v.le Veneto - Riccione P.le Curiel	31,91	128.232,52
Agenzia Mobilità	Start Romagna	61	Linea Urbana Misano Adriatico	11,20	6.312,53
Agenzia Mobilità	Start Romagna	3	Ospedaletto - Rimini	44,63	214.062,54
Agenzia Mobilità	Start Romagna	4	San Mauro Mare - Rimini	48,15	876.371,83
Agenzia Mobilità	Start Romagna	5	San Mauro Mare - Nuova Fiera	19,28	4.996,45
Agenzia Mobilità	Start Romagna	7	Rimini - Cerbaiola	26,16	222.976,80
Agenzia Mobilità	Start Romagna	9	Santarcangelo/San Vito - Rimini Aeroporto	44,15	796.773,85

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2012
BACINO DI RIMINI

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N, LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
Agenzia Mobilità	Start Romagna	11	Rimini - Riccione Terme	14,23	717.263,42
Agenzia Mobilità	Start Romagna	17	Rimini - Cerasolo Cimitero	17,92	21.824,84
Agenzia Mobilità	Start Romagna	20	Coriano - Rimini	31,39	183.464,12
Agenzia Mobilità	Start Romagna Boldrini	58 (ex 42)	Riccione p.le Curiel - Coriano - Morciano	46,96	154.178,67
Agenzia Mobilità	Start Romagna Boldrini	55	Riccione - Santa Monica - Misano Monte	27,39	48.644,06
Agenzia Mobilità	Start Romagna Boldrini	90	Savignano - Rimini	39,11	228.488,69
Agenzia Mobilità	Start Romagna	91	San Mauro Pascoli - Rimini CS	25,19	9.956,26
Agenzia Mobilità	Start Romagna	92	Santarcangelo - Viserba CS	16,38	12.213,97
Agenzia Mobilità	Start Romagna	93	Viserba CS - San Vito - Santarcangelo	16,90	6.726,00
Agenzia Mobilità	Start Romagna Boldrini Bacchini	124	Rimini - Riccione - Morciano	45,74	362.598,29
Agenzia Mobilità	Start Romagna	125	Riccione - Cattolica	20,82	295.975,55
Agenzia Mobilità	Start Romagna Bacchini Boldrini Alunni	134	Cattolica - Morciano	70,26	186.359,97
Agenzia Mobilità	Start Romagna TPER	95	San Mauro Mare - Santarcangelo	32,88	21.930,76
			TOTALE SERVIZIO URBANO	856,18	5.787.145,83

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2012
BACINO DI RIMINI

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA		N, LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
Agenzia Mobilità	Start Romagna	166	Rimini - Santarcangelo - Montebello	52,82	143.905,89
Agenzia Mobilità	Start Romagna TPER	160	Rimini - Novafeltria	80,58	671.385,02
Agenzia Mobilità	Start Romagna TPER	161	Novafeltria - Pennabilli - Pianacci	25,56	45.647,44
Agenzia Mobilità	Start Romagna TPER	162	Novafeltria - S.Agata Feltria - Maiano	39,04	74.125,67
Agenzia Mobilità	Start Romagna TPER	163	Verucchio - Santarcangelo - Viserbella	16,82	12.623,28
Agenzia Mobilità	Start Romagna TPER	164	Torriana - Verucchio - Santarcangelo	61,75	121.115,93
Agenzia Mobilità	Start Romagna TPER	165	Carpegna - Novafeltria - Rimini	80,69	28.927,34
Agenzia Mobilità	Start Romagna TPER - Boldrini	169	Sogliano - Santarcangelo - Rimini	55,69	60.339,39
Agenzia Mobilità	Bonelli	170	Montegrimano Terme - Montescudo - Rimini	63,98	118.929,60
Agenzia Mobilità	Start Romagna	171	Monte Colombo - Coriano - Rimini	61,32	28.410,66
Agenzia Mobilità	Start Romagna Boldrini - Bacchini	172	Onferno - Rimini	69,09	110.822,61
Agenzia Mobilità	Start Romagna	173	Montescudo - Morciano	14,90	6.654,02
Agenzia Mobilità	Start Romagna Bacchini	174	Trebbio di M.Gridolfo - Rimini	46,22	25.000,72
Agenzia Mobilità	Start Romagna Alunni - Bacchini	175	Tavoleto - Rimini	94,58	69.158,93
Agenzia Mobilità	Start Romagna	94	Torre Pedrera - Cesenatico	16,48	10.277,28
Agenzia Mobilità	Start Romagna Boldrini	178	Misano Monte - Morciano	19,38	9.882,65
Agenzia Mobilità	Start Romagna Bacchini	180	Tavoleto - Morciano	56,59	40.039,30
Agenzia Mobilità	Start Romagna Bacchini -	181	San Clemente - Morciano	16,40	7.310,68

	Boldrini				
Agenzia Mobilità	Start Romagna	182	Onferno - Gemmano - Morciano	19,55	16.579,86
Agenzia Mobilità	La Romagnola	ValmaBass	Valmarecchia	n.d.	18.638,00
Agenzia Mobilità	G.A.M.	Concabus	Valconca	n.d.	107.502,00
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO	891,43	1.727.276,25
			TOT, SERV, URBANO ED EXTRAURBANO	1.747,61	7.514.422,08

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2013
BACINO DI RIMINI

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N, LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
Agenzia Mobilità	ATG	1	Circolare Interna Destra	5,12	73.780,80
Agenzia Mobilità	ATG	2	S.Giuliano Mare - Ina Casa	9,32	128.685,37
Agenzia Mobilità	ATG	6	Navetta centro storico	1,00	1.769,26
Agenzia Mobilità	ATG	8	Colonnella - Italia in Miniatura	31,65	306.900,34
Agenzia Mobilità	ATG	10	Miramare - Nuova Fiera	12,88	12.031,20
Agenzia Mobilità	ATG	15	Rimini FS - Covignano	24,68	140.349,58
Agenzia Mobilità	ATG	16	Rimini FS - Santa Cristina	29,01	173.215,42
Agenzia Mobilità	ATG	18	Circolare Destra	7,88	123.138,35
Agenzia Mobilità	ATG	19	Circolare Sinistra	8,48	127.509,20
Agenzia Mobilità	ATG	14	Rimini FS - Gaiofana di Vergiano	25,79	124.014,59
Agenzia Mobilità	ATG	27	Rimini Arco - Viserba CS	11,45	9.913,66
Agenzia Mobilità	ATG	28	v.Praga - Colonnella	5,20	1.801,47
Agenzia Mobilità	ATG	29	v.Dario Campana - v.Euterpe	4,67	1.925,28
Agenzia Mobilità	ATG	30	v.Dario Campana - Seminario	18,12	3.840,05
Agenzia Mobilità	ATG	31	Linea Urbana S.Arcangelo	18,62	2.330,66
Agenzia Mobilità	ATG	43	v.le Veneto - Riccione P.le Curiel	31,91	129.930,44
Agenzia Mobilità	ATG	61	Linea Urbana Misano Adriatico	11,20	5.697,68
Agenzia Mobilità	ATG	3	Ospedaletto - Rimini	44,63	229.857,77
Agenzia Mobilità	ATG	4	San Mauro Mare - Rimini	48,15	853.177,40
Agenzia Mobilità	ATG	5	San Mauro Mare - Nuova Fiera	19,28	3.840,27
Agenzia Mobilità	ATG	7	Rimini - Cerbaiola	26,16	230.478,53
Agenzia Mobilità	ATG	9	Santarcangelo/San Vito - Rimini Aeroporto	44,15	791.016,61

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2013
BACINO DI RIMINI

SERVIZIO URBANO

IMPRESA		N, LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
Agenzia Mobilità	ATG	11	Rimini - Riccione Terme	14,23	703.019,08
Agenzia Mobilità	ATG	17	Rimini - Cerasolo Cimitero	17,92	22.601,65
Agenzia Mobilità	ATG	20	Coriano - Rimini	31,39	185.478,58
Agenzia Mobilità	ATG	58	Riccione p.le Curiel - Coriano - Morciano	46,96	151.706,70
Agenzia Mobilità	ATG	55	Riccione - Santa Monica - Misano Monte	27,39	44.509,52
Agenzia Mobilità	ATG	90	Savignano - Rimini	39,11	228.821,61
Agenzia Mobilità	ATG	91	San Mauro Pascoli - Rimini CS	25,19	10.240,29
Agenzia Mobilità	ATG	92	Santarcangelo - Viserba CS	16,38	11.786,67
Agenzia Mobilità	ATG	93	Viserba CS - San Vito - Santarcangelo	16,90	4.141,63
Agenzia Mobilità	ATG	124	Rimini - Riccione - Morciano	45,74	376.524,66
Agenzia Mobilità	ATG	125	Riccione - Cattolica	20,82	290.288,17
Agenzia Mobilità	ATG	134	Cattolica - Morciano	70,26	188.951,43
Agenzia Mobilità	ATG	95	San Mauro Mare - Santarcangelo	32,88	68.507,71
			TOTALE SERVIZIO URBANO	844,52	5.761.781,59

PROGRAMMA DI ESERCIZIO BASE
PER L'ANNO 2013
BACINO DI RIMINI

SERVIZIO EXTRAURBANO

IMPRESA		N, LINEA	DESCRIZIONE	KM LINEA	VETTURE KM
AFFIDANTE	ESERCENTE				
Agenzia Mobilità	ATG	166	Rimini - Santarcangelo - Montebello	52,82	148.627,03
Agenzia Mobilità	ATG	160	Rimini - Novafeltria	80,58	669.447,45
Agenzia Mobilità	ATG	161	Novafeltria - Pennabilli - Pianacci	25,56	46.400,48
Agenzia Mobilità	ATG	162	Novafeltria - S.Agata Feltria - Maiano	39,04	72.900,67
Agenzia Mobilità	ATG	163	Verucchio - Santarcangelo - Viserbella	16,82	14.391,03
Agenzia Mobilità	ATG	164	Torriana - Verucchio - Santarcangelo	61,75	88.057,99
Agenzia Mobilità	ATG	165	Carpegna - Novafeltria - Rimini	80,69	31.163,52
Agenzia Mobilità	ATG	169	Sogliano - Santarcangelo - Rimini	55,69	51.301,72
Agenzia Mobilità	ATG	170	Montegrimano Terme - Montescudo - Rimini	63,98	121.479,75
Agenzia Mobilità	ATG	171	Monte Colombo - Coriano - Rimini	61,32	27.606,87
Agenzia Mobilità	ATG	172	Onferno - Rimini	69,09	74.332,14
Agenzia Mobilità	ATG	173	Montescudo - Morciano	14,90	6.735,11
Agenzia Mobilità	ATG	174	Trebbio di M.Gridolfo - Rimini	46,22	25.334,85
Agenzia Mobilità	ATG	175	Tavoleto - Rimini	94,58	64.051,16
Agenzia Mobilità	ATG	94	Torre Pedrera - Cesenatico	16,48	10.484,34
Agenzia Mobilità	ATG	178	Misano Monte - Morciano	19,38	10.033,47
Agenzia Mobilità	ATG	180	Tavoleto - Morciano	56,59	38.253,30
Agenzia Mobilità	ATG	181	San Clemente - Morciano	16,40	5.842,78
Agenzia Mobilità	ATG	182	Onferno - Gemmano - Morciano	19,55	49.924,86
Agenzia Mobilità	La Romagnola	ValmaBass	Valmarecchia	n.d.	68.966,00
Agenzia Mobilità	G.A.M.	Concabus	Valconca	n.d.	105.474,00
			TOTALE SERVIZIO EXTRAURBANO	891,43	1.730.808,50
			TOT, SERV, URBANO ED EXTRAURBANO	1.735,95	7.492.590,09

MODELLI UNICI VALIDI PER TUTTI I BACINI PROVINCIALI

- Allegato 2A e 2B e relative note per la compilazione
- Allegato 3 – Note esplicative dell’Accordo
- Allegato 4 - Dati economico gestionali di bacino

RegioneEmilia-Romagna

ALLEGATO 2 A DATI MOBILITA' BACINI PROVINCIALI DELL'EMILIA ROMAGNA

Provincia

Anno di rilevazione

	nome cognome	telefono	mail
Referente Provincia			
Referente Agenzia			
Referente Azienda			

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Nota 1

Fonte

		adottato in data (gg/mm/aaaa)	approvato in data (gg/mm/aaaa)
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale			
Piano delle reti ciclabili			

Note

RegioneEmilia-Romagna

OFFERTA DI MOBILITA'

Fonte	

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE PROVINCIALE DI PISTE CICLABILI EXTRAURBANE PER TIPOLOGIA

Nota 2

	Intero bacino
Sviluppo di pista ciclabile in sede propria	
Sviluppo di pista ciclabile in corsia riservata	
sviluppo di percorsi in sede promiscua pedonali e ciclabili	
sviluppo di percorsi in sede promiscua ciclabili e veicolari	
totale km	

TRASPORTO PUBBLICO E COLLETTIVO

		Intero bacino	Fonte
Km rete TPL			
veicoli-km totali del servizio	Nota 3		
di cui veicoli-km con ibrido-diesel elettrico			
di cui veicoli-km con gpl			
di cui veicoli-km con metano			
di cui veicoli-km con energia elettrica			
di cui veicoli-km con Euro 3			
di cui veicoli-km con Euro 4			
di cui veicoli-Km con Euro 5 o superiori			
di cui veicoli-km con altro mezzo a minor impatto ambientale (da specificare in nota)			
posti-km (posti medi offerti per veicoli/km)	Nota 4		
ore effettive di guida			
Modalità innovative di trasporto-Km effettuati (descrivere le modalità nelle osservazioni a fondo pagina)	Nota 5		
ore di disponibilità delle modalità innovative di trasporto			

Note	

RegioneEmilia-Romagna

CONSUMI ENERGETICI

CARBURANTE EROGATO A MEZZI PUBBLICI

Fonte

	Intero bacino
gasolio in 1.000 l	
metano in mc	
gpl in l	
elettrico in kWh	
altro da specificare	

Note

RegioneEmilia-Romagna

QUALITA' DEL SERVIZIO COMPLESSIVO

QUALITA EROGATA NEL BACINO

Fonte	

REGOLARITA' E PUNTUALITA' DEL SERVIZIO

	Intero bacino
Numero delle corse programmate	
Numero delle corse effettuate	
% corse in orario (0-5') ore di punta	
% corse in ritardo (5-10') ore di punta	

ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO

	Intero bacino
numero punti vendita biglietti	
numero titoli venduti a bordo	
call center	
internet	
numero distributori automatici	
Numero paline totali	
di cui con gli orari di transito in tempo reale	
Numero pensiline	
Numero fermate attrezzate con orari, grafo rete, posti a sedere, illuminazione, bacheca informativa...	
Numero punti informativi anche telematici	

RECLAMI DEL SERVIZIO PER TIPO DI DISSERVIZIO

	Intero bacino
Numero reclami anno	
di cui corsa non effettuata	
di cui comportamento del personale	
di cui scarsa reperibilità biglietti	
di cui scarso comfort del mezzo	
altri	

SANZIONI DEL SERVIZIO

	Intero bacino
numero corse controllate	
numero sanzioni amministrative applicate	

RegioneEmilia-Romagna

QUALITA' PERCEPITA Nota 6

Fonte

		Intero bacino
Aspetti del servizio ENDOGENI	Indice di Customer Satisfaction	
Aspetti del servizio ESOGENI	Indice di Customer Satisfaction	
Aspetti del servizio di RELAZIONE	Indice di Customer Satisfaction	

Note

Per tutti gli strumenti di pianificazione fare riferimento allo strumento di più recente adozione (Piano o aggiornamento generale).

Ritorna al modulo rif. Nota 1

Pista ciclabile in sede propria
Percorso ciclabile ad unico o a doppio senso di marcia, fisicamente separato dalle sede stradale, ove circolano i veicoli a motore, mediante idonei spartitraffico rialzati; compresse le piste ciclabili contigue al marciapiede (figura I1 92/a art.122 Reg. Cd) ed i percorsi pedonali e ciclabili (figura I1 92/b art.122 Reg. CdS). Nel caso di percorsi monodirezionali su entrambi i lati della strada, lo sviluppo chilometrico deve essere riferito alla strada stessa, senza dunque duplicare il percorso ciclabile.
Pista ciclabile in corsia riservata
Percorso ciclabile ad unico o a doppio senso di marcia, separato dalla carreggiata stradale da elemento valicabile, in genere costituito da una striscia di demarcazione longitudinale (figura I1 427/b art.140 Reg. CdS).
Nel caso di percorsi monodirezionali su entrambi i lati della strada, lo sviluppo chilometrico deve essere riferito alla strada stessa, senza dunque duplicare il percorso ciclabile.
Percorso in sede promiscua pedonali e ciclabili
Identificabili con la figura I1 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate o protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:
a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili;
b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc..
Percorso in sede promiscua ciclabili e veicolare
Tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica e per tanto gli stessi sono ammessi per dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza dagli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità – in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dossi- ecc) che comunque puntino alla riduzione dell'elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti del traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.

Ritorna al modulo rif. Nota 2

Il dato "veicoli-km totali", come da relativa certificazione e di cui al Rapporto consuntivo annuale di Agenzia, è da intendersi come sommatoria dei km di servizio offerti al pubblico, al netto delle cosiddette "corse tecniche" (ad esempio, trasferimenti a vuoto da/ per deposito). Tali km devono inoltre essere calcolati come sommatoria dei km di servizio complessivamente offerti.

Ritorna al modulo rif. Nota 3

I "posti-km del servizio" sono calcolati moltiplicando i posti medi offerti per i veicoli-km.

Ritorna al modulo rif. Nota 4

Oltre a fornire i dati richiesti (km e ore di disponibilità), descrivere le modalità di offerta innovativa (es: bus a chiamata ecc..) nelle osservazioni a fondo pagina.

Ritorna al modulo rif. Nota 5

Il modello di Qualità Percepita preso a riferimento sintetizza i fattori della qualità del servizio in tre gruppi principali, cui corrisponde la valutazione di altrettanti indici di sintesi intermedi ossia di "Customer satisfaction complessivi di gruppo", riferiti ad aspetti **endogeni**, **esogeni** e di **relazione** con i clienti. L'elencazione che segue ha carattere indicativo ed esemplificativo ed è intesa a garantire l'omogeneità e comparabilità dei risultati.
Gli aspetti del servizio "**endogeni**" sono:
1) Sicurezza del viaggio;
2) Sicurezza personale e patrimoniale cioè pericolo di furti, danni, molestie…;
3) Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi;
4) Comfort del viaggio;
5) Qualità del servizio agli sportelli e biglietterie;
6) Prezzo dei biglietti e degli abbonamenti in rapporto al servizio fornito;
7) Attenzione del gestore del servizio alla tutela dell'ambiente;
8) Capillarità dei punti vendita di biglietti e abbonamenti.

Gli aspetti del servizio "**esogeni**" sono:
9) regolarità del servizio, cioè frequenza e puntualità del servizio;
10) livello di integrazione con gli altri mezzi pubblici, cioè la presenza di coincidenze con altri mezzi pubblici ;
11) velocità media di percorrenze delle linee;
12) vicinanza della fermata/stazione dalla propria abitazione.

Gli aspetti del servizio di "**relazione**" sono:
13) informazioni alla clientela, cioè loro diffusione e tempestività;
14) cortesia del personale;
15) competenza del personale viaggiante;
16) tempo di risposta ai reclami.

Ritorna al modulo rif. Nota 6

RegioneEmilia-Romagna

ver. 2/2012

ALLEGATO 2 B DATI MOBILITA' COMUNI CAPOLUOGO E CON POPOLAZIONE => 50.000 ABITANTI

Comune

Anno di rilevazione

	nome cognome	telefono	mail
Referente Comune			
Referente Agenzia			
Referente Azienda			

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Nota 1

Fonte

		adottato in data	approvato in data
Piano urbano della mobilità			
Piano urbano del traffico			
Piano delle piste ciclabili			

DATI GENERALI

	Centro Storico Nota 2	Anno	Fonte
Superficie (kmq)			
Popolazione residente			
Popolazione presente			

Note

RegioneEmilia-Romagna

OFFERTA DI MOBILITA'
ZONE CON LIMITAZIONI

Fonte

		Ambito di riferimento	
		Centro storico	Intero comune
ZTL al netto delle aree pedonali (in Kmq)	Nota 3		
sistemi di controllo elettronici per l'accesso al centro storico (specificare la tecnologia in nota)			
superficie controllata con sistemi di controllo elettronici			
sistemi di controllo elettronici per il rosso semaforico			
aree pedonali(COMPRENSIVO DI STRADE) (in kmq)			
zone "30" (in km)	Nota 4		

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE COMUNALE DI PISTE CICLABILI URBANE PER TIPOLOGIA

Nota 5

Fonte

	Ambito di riferimento	
	Centro storico	Intero comune
Sviluppo di pista ciclabile in sede propria		
Sviluppo di pista ciclabile in corsia riservata		
sviluppo di percorsi in sede promiscua pedonali e ciclabili		
sviluppo di percorsi in sede promiscua ciclabili e veicolari		
totale km		

RegioneEmilia-Romagna

OFFERTA DI MOBILITA'

TRASPORTO PUBBLICO E COLLETTIVO

		Ambito di riferimento		Fonte
		Centro storico	Intero comune	
km rete tpl urbana	Nota 6			
Km corsie riservate				
veicoli-km totali del servizio urbano	Nota 7			
di cui veicoli-km con filobus				
di cui veicoli-km con ibrido-diesel elettrico				
di cui veicoli-km con gpl				
di cui veicoli-km con metano				
di cui veicoli-km con energia elettrica				
di cui veicoli-km con Euro 3				
di cui veicoli-km con Euro 4				
di cui veicoli-km con Euro 5 o superiori				
di cui veicoli-km con altro mezzo a minor impatto ambientale (descriverle in nota)				
posti-km del servizio urbano	Nota 8			
ore effettive di guida				
Modalità innovative di trasporto km effettuati (descriverle in nota)	Nota 9			
Ore di disponibilità delle modalità di trasporto innovative				
n. licenze taxi (effettivamente assegnate)				
n. licenze noleggio con conducente autobus				
n. licenze noleggio con conducente autovetture				

Note

RegioneEmilia-Romagna

OFFERTA DI MOBILITA'

ESTENSIONE RETE STRADALE URBANA PER CATEGORIA IN Km

Nota 10

Fonte

	Ambito di riferimento	
	Centro storico	Intero comune
km rete stradale di scorrimento		
km rete stradale di quartiere		
km rete stradale locale		
km rete stradale complessiva (escluso autostrade)		

MOBILITY MANAGER

Fonte

	Ambito di riferimento
	Intero Comune
n. mobility manager in carica nominati	
n. accordi di programma vigenti sottoscritti	
n. piani degli spostamenti casa-lavoro vigenti pervenuti al Comune ai sensi del DM 27-3-98	
n. addetti coinvolti nei piani nelle varie unità locali	

Note

RegioneEmilia-Romagna

ver. 2/2012

ORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO STORICO

Fonte

	A	B	C	D	E	F	G			
Tipo di sede N. Posti Auto disponibili per la sosta	libera	Disco orario (non a pagamento)	a pagamento (strisce blu)	sosta residenti (strisce bianche)	sosta riservata utenze deboli (strisce gialle)	sosta riservata c/s (strisce gialle)	sosta riservata altro	TOTALE (somma di A+B+C+D+E+F+G)	di cui in ZTL	di cui in parcheggi di interscambio treno-auto
Parcheggi pubblici su area attrezzata Nota 11								0		
Parcheggi su strada								0		
Autorimesse a gestione privata aperte al pubblico										

Note

RegioneEmilia-Romagna

ver. 2/2012

ORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA NELL'INTERO COMUNE

Fonte

	A	B	C	D	E	F	G				
Tipo di sede N. Posti Auto disponibili per la sosta	libera	Disco orario (non a pagamento)	a pagamento (strisce blu)	sosta residenti (strisce bianche)	sosta riservata utenze deboli (strisce gialle)	sosta riservata c/s (strisce gialle)	sosta riservata altro	TOTALE (somma di A+B+C+D+E+F+G)	di cui in ZTL	di cui in parcheggi di interscambio treno-auto	di cui in parcheggi di interscambio BUS-AUTO
Parcheggi pubblici su area attrezzata Nota 11								0			
Parcheggi su strada								0			
Autorimesse a gestione privata aperte al pubblico											

Note

ORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA

SOSTA A PAGAMENTO Nota 12

Fonte

	Ambito di riferimento	
	Centro storico	Intero comune (escluso centro storico)
tariffa media oraria E/ora		
tariffa media oraria in parcheggio di interscambio E/ora		
durata media disco orario in minuti		

SOSTA MOTOVEICOLI E BICICLETTE

Fonte

	Ambito di riferimento	
	Centro storico	Intero comune
n. stalli per motoveicoli		
n. stalli per biciclette		

Note

RegioneEmilia-Romagna

LIVELLO DI SERVIZIO

	Ambito di riferimento		Fonte
	Centro storico	Intero comune	
Velocità commerciale TPL in Km/h servizio urbano Nota 13			
N° totale incroci semaforizzati			
di cui N° incroci semaforizzati con centrale di controllo traffico (Traffic Control Centre)			
di cui N° incroci semaforizzati con controllo dinamico del traffico			
di cui N° Incroci semaforizzati con priorità al mezzo pubblico			
sistemi di controllo elettronici per le corsie preferenziali del TPL			
Frequenza media linee TPL del servizio urbano-in minuti Nota 14			
Arco orario medio giornaliero (feriale) di effettuazione del servizio urbano (in ore) Nota 15			
N° Incroci a rotonda			

AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO ALLA ZTL Nota 16

Fonte

	Ambito di riferimento
	Centro storico
residenti n°	
orari di accesso per i residenti	
carico e scarico merci n°	
orari d'accesso per carico e scarico merci	
altri n°	
orari di accesso per altri	

Note

IMPATTI

Fonte

INCIDENTALITA'

	Ambito di riferimento
	Centro storico
n. incidenti	
NUMERO MORTI	
di cui pedoni	
di cui ciclisti	
NUMERO FERITI	
di cui pedoni	
di cui ciclisti	
autoveicoli coinvolti	
autobus-tram coinvolti	
veicoli merci coinvolti	
ciclisti coinvolti	
ciclomotori motocicli coinvolti	
altri mezzi coinvolti	

Fonte

Provvedimenti di limitazione del traffico Nota 17

Note

RegioneEmilia-Romagna

CONSUMI ENERGETICI

CARBURANTE EROGATO MEZZI PUBBLICI (SERVIZIO URBANO)

Fonte

	Ambito di riferimento
	Intero comune
liquido in 1.000 l.	
metano in mc	
gpl in l.	
elettrico in kWh	
altro da specificare	

Note

Regione Emilia-Romagna

QUALITA' DEL SERVIZIO URBANO
QUALITA' EROGATA

Fonte	

REGOLARITA' E PUNTUALITA' DEL SERVIZIO URBANO

	Ambito di riferimento
	Intero bacino
Numero delle corse programmate	
Numero delle corse effettuate	
% corse in orario (0-5') ore di punta	
% corse in ritardo (5-10') ore di punta	

ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO URBANO

	Intero bacino
numero punti vendita biglietti	
numero titoli venduti a bordo	
call center SI/NO	
internet SI/NO	
numero distributori automatici	
Numero paline totali	
di cui con gli orari di transito in tempo reale	
Numero pensiline	
Numero fermate attrezzate con orari, grafo rete, posti a sedere, illuminazione, bacheca informativa...	
Numero punti informativi anche telematici	

RECLAMI DEL SERVIZIO URBANO PER TIPO DI DISSERVIZIO

	Intero bacino
Numero reclami anno	
di cui corsa non effettuata	
di cui comportamento del personale	
di cui scarsa reperibilità biglietti	
di cui scarso comfort del mezzo	
altri	

SANZIONI DEL SERVIZIO URBANO

	Intero bacino
numero sanzioni amministrative applicate	
numero corse controllate	

RegioneEmilia-Romagna

QUALITA' DEL SERVIZIO URBANO

QUALITA' PERCEPITA

Nota 18

Fonte

		Ambito di riferimento
		Intero comune
Aspetti del servizio ENDOGENI	Indice di Customer Satisfaction	
Aspetti del servizio ESOGENI	Indice di Customer Satisfaction	
Aspetti del servizio di RELAZIONE	Indice di Customer Satisfaction	

Note

Per tutti gli **strumenti di pianificazione** fare riferimento allo strumento di più recente adozione (Piano o aggiornamento generale).

Ritorna al modulo rif. Nota 1

Il centro storico comprende la superficie relativa al nucleo centrale del solo comune capoluogo, compresa entro i viali di circonvallazione e delimitata o supportata da infrastrutture con analoghe caratteristiche. In linea di massima corrispondente alla Zona A del capoluogo individuata dagli strumenti urbanistici vigenti e comunque da perimetrare tenendo presente la corrispondenza con le sezioni del censimento ISTAT.

L'intero comune comprende il territorio di tutto il comune compreso, il centro storico se non diversamente specificato.

Ritorna al modulo rif. Nota 2

Con riferimento al dato "ZTL AL NETTO DELLE AREE PEDONALI (IN KMQ)": è da intendersi come area ZTL lorda complessiva, ossia
comprese le superfici ivi incluse eventualmente occupate da immobili e altri manufatti. A tale area deve poi essere sottratta la
superficie adibita ad aree pedonali.

Ritorna al modulo rif. Nota 3

Le zone 30 (introdotte dal Codice della Strada e dalla Direttiva PUT del 1995) sono così definite: "quell'area della rete stradale urbana dove il limite di velocità è di 30 Km/h (invece dei normali 50 nelle città)". Il codice prevede i cartelli segnaletici ai fini della sicurezza, ma non esplicite opere dossi, segnaletici/rallentamenti per percorsi ciclo-pedonali ecc.) che sono però auspicabili.

Ritorna al modulo rif. Nota 4

Pista ciclabile in sede propria
Percorso ciclabile ad unico o a doppio senso di marcia, fisicamente separato dalle sede stradale, ove circolano i veicoli a motore, mediante idonei spartitraffico rialzati; compresse le piste ciclabili contigue al marciapiede (figura I1 92/a art.122 Reg. Cd) ed i percorsi pedonali e ciclabili (figura I1 92/b art.122 Reg. CdS). Nel caso di percorsi monodirezionali su entrambi i lati della strada, lo sviluppo chilometrico deve essere riferito alla strada stessa, senza dunque duplicare il percorso ciclabile.

Pista ciclabile in corsia riservata
Percorso ciclabile ad unico o a doppio senso di marcia, separato dalla carreggiata stradale da elemento valicabile, in genere costituito da una striscia di demarcazione longitudinale (figura I1 427/b art.140 Reg. CdS).
Nel caso di percorsi monodirezionali su entrambi i lati della strada, lo sviluppo chilometrico deve essere riferito alla strada stessa, senza dunque duplicare il percorso ciclabile.

Percorso in sede promiscua pedonali e ciclabili
Identificabili con la figura I1 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate o protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:
a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili;
b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc..

Percorso in sede promiscua ciclabili e veicolare
Tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica e per tanto gli stessi sono ammessi per dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza dagli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità – in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dossi- ecc) che comunque puntino alla riduzione dell'elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti del traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.

Ritorna al modulo rif. Nota 5

Il dato "km di rete di tpl" è da intendersi come sommatoria semplice delle tratte (successione di archi/nodi) della rete viaria su cui transita almeno una linea di TPL. I tratti di rete comuni a diverse linee vanno contati una sola volta. Analogamente vanno considerati solo una volta i tratti di andata e ritorno se avvengono sullo stesso percorso.

Ritorna al modulo rif. Nota 6

Il dato "veicoli-km totali", come da relativa certificazione e di cui al Rapporto consuntivo annuale di Agenzia, è da intendersi come sommatoria dei km di servizio offerti al pubblico, al netto delle cosiddette "corse tecniche" (ad esempio, trasferimenti a vuoto da/per deposito). Tali km devono inoltre essere calcolati come sommatoria dei km di servizio relativi al solo servizio qualificato come urbano.

Ritorna al modulo rif. Nota 7

I "posti-km del servizio urbano" sono calcolati moltiplicando i posti medi offerti per i veicoli-km.

Ritorna al modulo rif. Nota 8

Oltre a fornire i dati richiesti (km e ore di disponibilità), descrivere le modalità di offerta innovativa (es: bus a chiamata ecc.. ....) nelle osservazioni a fondo pagina.

Ritorna al modulo rif. Nota 9

Per le definizione delle categorie delle strade fare riferimento all'art.2 del D.LGS. 30 aprile 1992, n.285: "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni.

Ritorna al modulo rif. Nota 10

Con riferimento al dato "Parcheggi pubblici": il computo del numero dei posti auto è da riferirsi ad aree attrezzate a raso o in struttura, piazze/sedi proprie delimitate (su suolo pubblico o privato ad uso pubblico), con esclusione di quelli posti su carreggiata stradale, da segnalarsi separatamente in apposito riquadro.

Ritorna al modulo rif. Nota 11

Breve descrizione della politica tariffaria sulla sosta nelle zone interne ed esterne al centro storico con riferimento in particolare alla ZTL e all'interscambio.

Ritorna al modulo rif. Nota 12

La velocità commerciale è data dal rapporto tra i km di servizio di TPL e le ore effettive di guida, riferiti ai soli servizi classificati come urbani.

Ritorna al modulo rif. Nota 13

Ottenuta sommando il prodotto delle frequenze delle singole linee del servizio urbano per i rispettivi veicoli-km, diviso la somma dei veicoli-km.

Ritorna al modulo rif. Nota 14

Con riferimento al dato "Arco orario medio giornaliero (feriale) di effettuazione del servizio urbano (in ore)": ove sensibilmente diversi, in calce alla tabella in apposita nota precisare distintamente l'arco orario medio giornaliero relativo ai periodi invernale ed estivo.

Ritorna al modulo rif. Nota 15

In caso di autorizzazioni a validità giornaliera, convertire tale dato in equivalente annuo (dividendo per 365) e sommare il dato così ottenuto a quello relativo alle autorizzazioni annue. Il dato relativo alle autorizzazioni giornaliere dovrà inoltre essere indicato in apposita nota integrativa in calce alla tabella.

Ritorna al modulo rif. Nota 16

Riportare il numero di giorni riferiti all'anno di rilevazione facendo riferimento ai provvedimenti di limitazione del traffico tipo domeniche senz'auto, circolazione solo mezzi catalizzati, targhe alterne, ecc…, con eventuali osservazioni a fondo pagina sul dato riportato.

Ritorna al modulo rif. Nota 17

Il modello di Qualità Percepita preso a riferimento sintetizza i fattori della qualità del servizio in tre gruppi principali, cui corrisponde la valutazione di altrettanti indici di sintesi intermedi ossia di "Customer satisfaction complessivi di gruppo", riferiti ad aspetti endogeni, esogeni e di relazione con i clienti. L'elencazione che segue ha carattere indicativo ed esemplificativo ed è intesa a garantire l'omogeneità e comparabilità dei risultati.
Gli aspetti del servizio "endogeni" sono:
1) Sicurezza del viaggio;
2) Sicurezza personale e patrimoniale cioè pericolo di furti, danni, molestie…;
3) Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi;
4) Comfort del viaggio;
5) Qualità del servizio agli sportelli e biglietterie;
6) Prezzo dei biglietti e degli abbonamenti in rapporto al servizio fornito;
7) Attenzione del gestore del servizio alla tutela dell'ambiente;
8) Capillarità dei punti vendita di biglietti e abbonamenti.
Gli aspetti del servizio "esogeni" sono:
9) regolarità del servizio, cioè frequenza e puntualità del servizio;
10) livello di integrazione con gli altri mezzi pubblici, cioè la presenza di coincidenze con altri mezzi pubblici ;
11) velocità media di percorrenze delle linee;
12) vicinanza della fermata/stazione dalla propria abitazione.
Gli aspetti del servizio di "relazione" sono:
13) informazioni alla clientela, cioè loro diffusione e tempestività;
14) cortesia del personale;
15) competenza del personale viaggiante;
16) tempo di risposta ai reclami.

Ritorna al modulo rif. Nota 18

ALLEGATO 3 - Note esplicative dell'Accordo

Si riportano alcune note esplicative di alcuni dati che vengono monitorati nel Rapporto consuntivo annuale.

Viaggiatori

In via transitoria e fino alla rilevazione puntuale degli utilizzi derivante dall'applicazione del sistema STIMER, il numero dei viaggiatori equivalenti è ottenuto moltiplicando il numero dei titoli venduti, come identificati con DGR. 309/97, per i coefficienti convenzionali di loro presunto utilizzo. Gli abbonamenti annuali sono trasformati in equivalenti abb. mensili (es. 11 abb. mensili = 1 abb. ann.) a cui è applicato, ai fini del calcolo dei viaggiatori, il coefficiente di riferimento dell'abb. mensile. Tali coefficienti sono stati determinati a livello regionale, in aderenza con il metodo di rilevazione ministeriale.

Si riportano di seguito i principali coefficienti di trasformazione:

SERVIZIO URBANO	Coeff.	SERVIZIO EXTRAURBANO	Coeff.
Corsa semplice oraria	1,4	Corsa semplice	1
Abb.mensile personale	100	Abb. Settimanale	12
Abb. Mensile studenti	85	Abb. Mensile personale	50
Quota cum. Mensile/studenti	80	Annuale personale	600
Abb. Annulae personale/agevolati	1.100		

Gli altri tipi di titoli di viaggio che non rientrano nelle tipologie sopraindicate, sono trasformati sulla base della soglia di convenienza del prezzo prendendo a riferimento la corsa semplice o l'abbonamento mensile.

Ricavi Tariffari

Il dato e così individuato:

ABBONAMENTI + ALTRI TITOLI DI VIAGGIO + BIGLIETTI PREFERENZIALI + INTEGRAZIONI TARIFFARIE (ex legge 160/89)

I ricavi tariffari sono ottenuti mediante la moltiplicazione del prezzo del titolo deliberato dall'Ente competente per il numero dei titoli di viaggio venduti nell'anno.
Il prezzo del titolo, in base ai disposti del D.Lgs. 328 del 29/9/1997, è calcolato al netto dell'IVA al 10%.

Ricavi da traffico

I ricavi da traffico sono il risultato dei ricavi tariffari del bacino, secondo la specificazione più sopra riportata, con l'aggiunta delle seguenti voci:

TRASPORTO BAGAGLI
CANONI POSTALI
TRASPORTO MERCI
PUBBLICITA' E SANZIONI VIAGGIATORI

e togliendo le seguenti:

SCONTI ABBUONI PASSIVI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE

I ricavi così ottenuti per singolo bacino vengono successivamente ridefiniti, attribuendo alle sole imprese private minori, ove presenti in base ai contratti di servizio in essere, una maggiorazione dell'1,5% dei ricavi tariffari, compensativa delle sopraindicate voci positive e negative, necessarie per ricondurre i ricavi tariffari a quelli da traffico.

Costi Operativi Orari

Il dato base è riferito al costo operativo orario medio di bacino rispetto al totale dei gestori operanti nel bacino stesso, e ai costi di funzionamento dell'Agenzia, in quanto e per quanto riferibili alle attività di base previste dalla LR 30/1998. Il costo operativo orario è il risultato del rapporto:

COSTI TOTALI DI ESERCIZIO / ORE EFFETTIVE DI GUIDA.

I COSTI TOTALI DI ESERCIZIO sono così calcolati (DGR 309/1997):

COSTI DI MANUTENZIONE + COSTI MOVIMENTO + COSTI COMMERCIALI + COSTI DI STRUTTURA (sono esclusi oneri finanziari e straordinari).

LE ORE EFFETTIVE DI GUIDA sono così calcolate:

SOMMATORIA DELLA DURATA DEI TURNI (*) depurata da:

- SOSTE AI CAPOLINEA SUPERIORI AI 5 MINUTI;
- TEMPI ACCESSORI;
- TEMPI PER I TRASFERIMENTI A VUOTO, COME RISULTANTI DAL PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLE LINEE SU CUI SI EFFETTUA IL TURNO.

(*)Per la determinazione della DURATA DEL TURNO si applica la seguente formula:

$$\text{Durata turno} = \frac{39}{6}\left(1+\frac{\text{N. riposi/anno} - 52}{365 - \text{N. Riposi/anno}}\right)$$

Velocità commerciale media ponderata.

I valori ponderati della velocità commerciale indicati sono quelli di bacino. Si riferiscono distintamente, al servizio urbano/suburbano, da un lato, e ai servizi di bacino e interbacino, dall'altro. Il dato base è relativo all'anno 2006, come risultante dai rapporti consuntivi annuali predisposti dalle Agenzie Locali per la mobilità.

La velocità commerciale media ponderata deve essere calcolata secondo il seguente procedimento:

Velocità commerciale del singolo esercente distinta tra Servizio urbano e Servizio extraurbano:

$$V_1 = \frac{1{,}08 * km_1}{\text{(ore effettive di guida)}}$$

in cui

km_1= chilometri servizi al pubblico, minimi e aggiuntivi distinti tra Urbani ed Extraurbani;

1,08=coefficiente correttivo introdotto per tenere conto delle micrososte (inferiori ai 5 minuti).

Si specifica inoltre che i dati relativi ai km. e alle ore comprendono eventuali percorrenze e ore di servizio effettuate in rapporto di subconcessione / subaffidamento.

Il dato relativo ai km. è desunto dal rapporto consuntivo annuale di cui all'art.22 del presente Accordo, mentre per le ore effettive di guida si fa riferimento alla specificazione fornita nell'ambito del punto precedente (costi operativi orari).

La Velocità commerciale ponderata Urbana del bacino risulterà dall'applicazione della seguente formula, che sarà applicata anche per il calcolo della Velocità commerciale ponderata Extraurbana:

$$V_{U-E\ BACINO} = \frac{V_1*Km_1+V_2*Km_2+\ldots\ldots\ldots\ldots+V_n*Km_n}{Km_1+Km_2+\ldots\ldots\ldots\ldots+Km_n}$$

Parco mezzi

Per parco effettivamente in esercizio si intende quello che ha contribuito alla produzione del servizio. Per entrare in questa definizione il parametro minimo di riferimento è che l'autobus sia autorizzato per l'esercizio dei servizi di linea e sottoposto alla revisione annuale obbligatoria con esito positivo. La procedura di rilevazione/trasmissione dati è quella regionale in vigore. La data di invio prevista è il giorno 10 dei mesi di aprile e settembre di ogni anno.

ALLEGATO 4 - DATI ECONOMICO GESTIONALI DI BACINO

DATI IDENTIFICATIVI BACINO E RENDICONTAZIONE

BACINO	
AGENZIA LOCALE:	
ANNO CONSUNTIVAZIONE:	
REFERENTE:	

LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

DATI ECONOMICI

DATI TECNICI

CELLE DI INPUT (da compilare)

CELLA DI OUTPUT (non modificabile)

NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Si rimanda all'Allegato 3 degli Accordi di Programma 2011-2013 per le note esplicative per la rilevazione dei dati e dei parametri richiesti nel presente file.

Foglio "Riepilogo"

Contributi / Corrispettivi Enti Locali
Tutte le risorse afferenti al TPL e conferite all'Azienda affidataria, sia direttamente via Agenzia (la norma) sia indirettamente a cura degli EL (l'eccezione) devono trovare riscontro nel presente modello con apposita annotazione a margine (colonna note) e commentate dettagliatamente nella Relazione annuale. Analogamente devono trovare richiamo e apposita annotazione sia le risorse trasferite dagli EL in forma contributiva sia quelle trasferite in forma di corrispettivo (ossia a fronte fattura), precisandone la consistenza e collocazione nel conto economico riclassificato.

Costi funzionamento
Si tratta di un dato complessivo risultante dalla somma delle voci del "costo del personale", "costi degli organi sociali", "altri costi"e gli eventuali "ammortamenti". La casella "ammortamenti" deve riportare l'importo al netto dei contributi pubblici e dell'utilizzo di fondi /riserve accantonati: trattasi, in sostanza, di evidenziare i costi che effettivamente gravano sull'esercizio e che dovrebbero trovare riscontro nel Conto Economico Riclassificato di Agenzia.

Conto Fonti e Impieghi
Vengono messe a confronto tutte le risorse che afferiscono al sistema TPL e tutte le risorse che il sistema TPL spende, di cui deve essere verificata la quadratura da parte dell'Agenzia, prima che si rendano necessari dei controlli e approfondimenti a cura RER. Il risultato dovrebbe chiudere a "zero", in caso contrario, ossia in presenza di un valore diverso da zero, si rende evidente la necessità per l'Agenzia di effettuare propri controlli e approfondimenti sui dati inseriti e di identificare le modifiche e revisioni del caso. il valore inserito nella cella Contratto di Servizio deve tenere conto delle indicazioni riportate nella successiva nota "Contratto di servizio".

Foglio "Affidatari_Gestori"

In caso di società affidataria costituita in società consortile o in Ati, nella tabella devono essere inseriti distintamente i dati di ogni società appartenente alle stesse con riferimento al servizio svolto e al relativo personale impiegato.

Foglio " Subaffidatari"

I dati riportati devono riferirsi ai singoli contratti di subaffidamento sottoscritti dalla società affidataria. Le società subaffidatarie titolari del contratto di subaffidamento dovranno presentare i dati aggregati (riferiti al servizio svolto e al personale impiegato) di tutte le aziende che svolgono il servizio oggetto del contratto stesso.
Esempio:

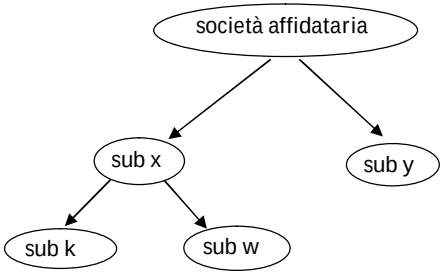

I dati forniti dal sub x (titolare del contratto di subaffidamento) dovranno comprendere anche quelli della societa sub k e sub w.

Foglio " Contratto di servizio"

I dati inseriti devono riguardare esclusivamente il CdS dell'anno di riferimento.Eventuali differenze rispetto a quanto esposto nel Conto Economico riclassificato (adeguamenti, premi, penali, etc. riferiti ai CdS degli esercizi precedenti) dovranno essere commentate nella Relazione consuntiva annuale.

RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE DI AGENZIA - DATI DI BACINO OGGETTO DI MONITORAGGIO

AGENZIA

ANNO

REFERENTE

NB - I dati nella scheda dovranno essere argomentati nella Relazione Consuntiva Annuale di bacino

Legenda dati economici | dati tecnici | da compilare | dati output

DESCRIZIONE DATI RICHIESTI	UNITA'	DATO	Note (per dettagli di metodo vedi All.3 Accordi di Programma 2007 - 2010)
Dati economico-gestionali di bacino			
Contributi/Corrispettivi EL complessivi	Euro	0,00	descrivere dettaglio nelle righe che seguono e commentare nella Relazione Consuntiva Annuale e suoi allegati
di cui per			
Servizi Aggiuntivi	Euro		Potenziamento o prolungamento servizi esistenti e introduzione di nuovi servizi, siano essi servizi di linea o a chiamata, inclusi i contributi erogati per ragioni di scarsa efficacia
Contributi Enti Locali (art.8, c. 2 - AdP)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Integrazione tariffaria per estensione del titolo urbano	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Integrazione tariffaria Legge 160/89 (escl.contributi RER)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Contributi a sostegno costi di gestione	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Contributo cantierizzazioni	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Trasporto disabili (ove TPL)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
(inserire altre causali)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
(inserire altre causali)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
(inserire altre causali)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
(inserire altre causali)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
(inserire altre causali)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Ricavi tariffari	Euro		vedi procedura titoli e All. 3 degli Accordi di Programma "Note esplicative dell'Accordo"
di cui per integrazione tariffaria	Euro		
Ricavi da traffico	Euro		vedi procedura titoli e All. 3 degli Accordi di Programma "Note esplicative dell'Accordo"
Costi totali di esercizio di bacino	Euro		vedi All. 3 degli Accordi di Programma "Note esplicative dell'Accordo"
Costi operativi orari	Euro		vedi All. 3 degli Accordi di Programma "Note esplicative dell'Accordo"
Costi di esercizio al netto ammortamenti escluso Agenzia	Euro		
Rapporto Ricavi traffico / Costi di esercizio (netto amm.ti - escl. Agenzia)	%		
Viaggiatori trasportati	unità		vedi procedura titoli e All. 3 degli Accordi di Programma "Note esplicative dell'Accordo"
Ore di guida effettiva	h		vedi All. 3 degli Accordi di Programma "Note esplicative dell'Accordo"
Ore di guida effettiva urbana	h		vedi All. 3 -"Note esplicative dell'Accordo"
Ore di guida effettiva extraurbana	h		vedi All. 3 -"Note esplicative dell'Accordo"
Velocità commerciale media	km/h		media ponderata di bacino (vedi All. 3 degli Accordi di Programma "Note esplicative dell'Accordo")
Velocità commerciale urbano	km/h		media ponderata dei diversi servizi urbani (vedi All. 3 degli Accordi di Programma "Note esplicative dell'Accordo")
Velocità commerciale extraurbano	km/h		media ponderata dei servizi extraurbani (vedi All. 3 degli Accordi di Programma "Note esplicative dell'Accordo")
Dati sul personale degli Affidatari / Gestori			dato complessivo di bacino (descrivere dettaglio nella Relazione Consuntiva Annuale e suoi allegati)
Addetti TPL	unità	0	Personale diretto e indiretto addetto ai servizi TPL minimi e aggiuntivi autofiloviari erogati nel bacino
di cui Autisti TPL	unità	0	(vedi sopra Addetti TPL)
Costo totale addetti TPL	Euro	0,00	(vedi sopra Addetti TPL; costo al lordo dei contributi CCNL)
di cui Costo totale autisti TPL	Euro	0,00	(vedi sopra Autisti TPL; costo al lordo dei contributi CCNL)
Totale Salari e stipendi addetti TPL	Euro	0,00	(vedi sopra Addetti TPL; costo al lordo dei contributi CCNL)
Totale generale addetti aziendali (TPL e non)	unità	0	Addetti TPL e personale aziendale addetto ad altri servizi non a contributo (ad es. autonoleggio, sosta, tributi, ecc.)
Totale salari e stipendi del Totale generale addetti (TPL e non)	Euro	0,00	(vedi Totale generali Addetti, TPL e non)
Dati sul personale delle Aziende Subaffidatarie			
Addetti TPL	unità	0	Personale diretto e indiretto addetto ai servizi TPL minimi e aggiuntivi autofiloviari erogati nel bacino
di cui Autisti TPL	unità	0	(vedi sopra Addetti TPL)
Costo totale addetti TPL	Euro	0,00	(vedi sopra Addetti TPL; costo al lordo dei contributi CCNL)
di cui Costo totale autisti TPL	Euro	0,00	(vedi sopra Autisti TPL; costo al lordo dei contributi CCNL)

RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE DI AGENZIA - DATI DI BACINO OGGETTO DI MONITORAGGIO

AGENZIA

ANNO

REFERENTE

NB - I dati nella scheda dovranno essere argomentati nella Relazione Consuntiva Annuale di bacino

Legenda dati economici | dati tecnici | da compilare | dati output

DESCRIZIONE DATI RICHIESTI	UNITA'	DATO	Note (per dettagli di metodo vedi All.3 Accordi di Programma 2007 - 2010)
Dati di Agenzia			
Totale generale addetti (TPL e non)	unità		Personale diretto e indiretto addetto ai servizi TPL minimi e aggiuntivi autofiloviari erogati nel bacino
di cui Addetti TPL	unità		Addetti TPL e personale di Agenzia addetto ad altri servizi (ad es. sosta, tributi, altre attività delgate all'Agenzia)
Componenti Consiglio Amministrazione	unità		
Componenti Collegio Sindacale/Collegio Revisori	unità		
Costi funzionamento	Euro	0,00	Dato complessivo
di cui			
Costo totale addetti (TPL e non)	Euro		(vedi sopra Addetti TPL; costo al lordo dei contributi CCNL)
di cui Costo totale addetti TPL	Euro		(vedi Totale generali Addetti Agenzia, TPL e non; costo al lordo dei contributi CCNL)
Indennità CdA	Euro		
Indennità Collegio Sindacale/Collegio Revisori	Euro		
Ammortamenti	Euro		Dato al netto dei contributi e dell'utilizzo fondi / riserva accantonati
Altri costi TPL	Euro		
Dati sul servizio TPL erogato (consuntivi)			
Percorrenze totali certificate	vett*km	0	Servizi minimi e aggiuntivi (escluso percorrenze a vuoto)
di cui Percorrenze urbane	vett*km		(vedi sopra percorrenze totali)
di cui Percorrenze extraurbane	vett*km		(vedi sopra percorrenze totali)
Percorrenze Servizi Aggiuntivi contributi dagli EL	vett*km		Percorrenze aggiuntive ai servizi minimi (escluso percorrenze a vuoto) contribuite dagli EL
Percorrenze Subaffidate certificate	vett*km	0	Servizi minimi e aggiuntivi (escluso percorrenze a vuoto)
di cui Percorrenze Subaffidate urbane	vett*km	0	(vedi sopra percorrenze subaffidate)
di cui Percorrenze Subaffidate extraurbane	vett*km	0	(vedi sopra percorrenze subaffidate)
Conto Fonti & Impieghi			
Contributi complessivi (RER, EELL, etc,)	Euro		dato complessivo di bacino (descrivere dettaglio nella Relazione Consuntiva Annuale e suoi allegati)
Ricavi da Traffico	Euro		solo per contratti Gross-Cost
Totale delle Fonti	Euro	0,00	
Costi funzionamento	Euro		
Contratto di Servizio	Euro		inserire importo di competenza dell'annualità di riferimento (vedi Note)
Totale degli Impieghi	Euro	0,00	

AGENZIA
ANNO
REFERENTE

Legenda dati economici | dati tecnici | da compilare | dati output

Dati di dettaglio degli Affidatari/Gestori

Ragione sociale	Servizio erogato su base annua (km)		Ore di guida effettive		Addetti TPL	di cui Autisti TPL	Costo totale Addetti TPL	di cui Costo totale Autisti TPL	Totale Salari e Stipendi Addetti TPL	Totale generale Addetti (TPL e non)	Costo totale Addetti TPL e non	Salari e Stipendi Addetti TPL e non
	Urbano	Extraurbano	Urbano	Extraurbano								
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0		0									

AGENZIA
ANNO
REFERENTE

Legenda dati economici | dati tecnici | da compilare | dati output

Dati di dettaglio sui servizi subaffidati

Ragione sociale società subaffidataria	Servizio erogato su base annua (km)		Ore guida effettive		Corrispettivo contrattuale (Euro)	Addetti TPL	di cui Autisti TPL	Costo totale Addetti	di cui Costo totale Autisti
	Urbano	Extraurbano	Urbano	Extraurbano					
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	0		**0**						

Legenda
dati economici
dati tecnici
da compilare
dati output

AGENZIA LOCALE:
ANNO CONSUNTIVAZIONE:
REFERENTE:

Dati sui servizi ad alto contenuto di innovazione e flessibilità

Modello organizzativo 1			Precisare se effettuati in modalità taxi, servizi a chiamata, servizi su prenotazione, altro (specificare) - Commentare nella Relaz. Consuntiva Annuale
Percorrenze	vett*km		Servizi minimi e aggiuntivi (escluso percorrenze a vuoto)
Viaggiatori trasportati	unità		vedi procedura titoli
Ore effettive di guida	h		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Ricavi tariffari	euro		vedi procedura titoli
di cui per integrazione tariffaria	euro		
Costi totali di esercizio	euro		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Costi operativi orari	euro		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Modello organizzativo 2			Precisare se effettuati in modalità taxi, servizi a chiamata, servizi su prenotazione, altro (specificare) - Commentare nella Relaz. Consuntiva Annuale
Percorrenze totali certificate	vett*km		Servizi minimi e aggiuntivi (escluso percorrenze a vuoto)
Viaggiatori trasportati	unità		vedi procedura titoli
Ore effettive di guida	h		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Ricavi tariffari	euro		vedi procedura titoli
di cui per integrazione tariffaria	euro		
Costi totali di esercizio	euro		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Costi operativi orari	euro		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Modello organizzativo 3			Precisare se effettuati in modalità taxi, servizi a chiamata, servizi su prenotazione, altro (specificare) - Commentare nella Relaz. Consuntiva Annuale
Percorrenze totali certificate	vett*km		Servizi minimi e aggiuntivi (escluso percorrenze a vuoto)
Viaggiatori trasportati	unità		vedi procedura titoli
Ore effettive di guida	h		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Ricavi tariffari	euro		vedi procedura titoli
di cui per integrazione tariffaria	euro		
Costi totali di esercizio	euro		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Costi operativi orari	euro		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Modello organizzativo 4			Precisare se effettuati in modalità taxi, servizi a chiamata, servizi su prenotazione, altro (specificare) - Commentare nella Relaz. Consuntiva Annuale
Percorrenze totali certificate	vett*km		Servizi minimi e aggiuntivi (escluso percorrenze a vuoto)
Viaggiatori trasportati	unità		vedi procedura titoli
Ore effettive di guida	h		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Ricavi tariffari	euro		vedi procedura titoli
di cui per integrazione tariffaria	euro		
Costi totali di esercizio	euro		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Costi operativi orari	euro		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"

Dati di dettaglio sul Contratto di Servizio (vedi Note)

Ragione sociale società affidataria	Corrispettivo base previsto	Adeguamenti / conguagli del corrispettivo*	Premi	Penali **	Corrispettivo erogato	Percorrenze previste CdS	Percorrenze effettivamente svolte
					0,00		
					0,00		
					0,00		
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

* Descrivere dettaglio (es. Istat, maggiori costi carburante, servizi aggiuntivi,..)

Legenda
dati economici
dati tecnici
da compilare
dati output

AGENZIA LOCALE:
ANNO CONSUNTIVAZIONE:
REFERENTE:

PRECONSUNTIVO ANNO IN CORSO

DESCRIZIONE DATI RICHIESTI	UNITA'	DATO	Note (per dettagli di metodo vedi All.3)
Dati economico-gestionali di bacino			
Contributi/Corrispettivi EL complessivi	Euro	0,00	descrivere dettaglio nelle righe che seguono e commentare nella Relazione Consuntiva Annuale e suoi allegati
di cui per			
Servizi Aggiuntivi	Euro		Potenziamento o prolungamento servizi esistenti e introduzione di nuovi servizi, siano essi servizi di linea o a chiamata, inclusi i contributi erogati per ragioni di scarsa efficacia
Contributi Enti Locali (art.8, c. 2 - AdP)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Integrazione tariffaria per estensione del titolo urbano	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Integrazione tariffaria Legge 160/89 (escl.contributi RER)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Contributi a sostegno costi di gestione	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Contributo cantierizzazioni	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Trasporto disabili (ove TPL)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
(inserire altre causali)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
(inserire altre causali)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
(inserire altre causali)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
(inserire altre causali)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
(inserire altre causali)	Euro		fornire descrizione e commentare nel Rapporto Consuntivo Annuale e suoi allegati
Ricavi tariffari	Euro		vedi procedura titoli e All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
di cui per integrazione tariffaria	Euro		
Ricavi da traffico	Euro		vedi procedura titoli e All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Costi totali di esercizio	Euro		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Costi operativi orari	Euro		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Viaggiatori trasportati	unità		vedi procedura titoli e All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Ore di guida effettiva	h		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Ore di guida effettiva urbana	h		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Ore di guida effettiva extraurbana	h		vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo"
Velocità commerciale media	km/h		media ponderata di bacino (vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo")
Velocità commerciale urbano	km/h		media ponderata di bacino (vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo")
Velocità commerciale extraurbano	km/h		media ponderata di bacino (vedi All. 3 - "Note esplicative dell'Accordo")
Dati sul servizio TPL			
Percorrenze totali	vett*km	0,00	Servizi minimi e aggiuntivi (escluso percorrenze a vuoto)
di cui Percorrenze urbane	vett*km		(vedi sopra percorrenze totali)
di cui Percorrenze extraurbane	vett*km		(vedi sopra percorrenze totali)
Percorrenze Servizi Aggiuntivi contributi dagli EL	vett*km		Percorrenze aggiuntive ai servizi minimi (escluso percorrenze a vuoto) contribuite dagli EL
Percorrenze Subaffidate certificate	vett*km	0,00	Servizi minimi e aggiuntivi (escluso percorrenze a vuoto)
di cui Percorrenze Subaffidate urbane	vett*km		(vedi sopra percorrenze subaffidate)
di cui Percorrenze Subaffidate extraurbane	vett*km		(vedi sopra percorrenze subaffidate)